

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (IX-X-XIV Camera e 8 ^a -10 ^a -14 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	27
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	44
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	45
GIUSTIZIA (II)	»	56
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	57
DIFESA (IV)	»	64
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	70
FINANZE (VI)	»	77
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	78
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	88

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.»</i>	100
AFFARI SOCIALI (XII)	»	105
AGRICOLTURA (XIII)	»	117
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	118
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	132
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	134
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	135
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	141
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	142
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	143
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	224
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE	»	225
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI	»	226
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	227

COMMISSIONI RIUNITE

**IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
X (Attività produttive, commercio e turismo)
e XIV (Politiche dell'Unione europea)
della Camera dei deputati
e 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni),
10^a (Industria, commercio, turismo)
e 14^a (Politiche dell'Unione europea)
del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Vice Presidente della Commissione europea per il mercato unico digitale, Andrus Ansip, sulle strategie dell'Unione europea per il mercato unico digitale (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 144-quater, comma 2, del Regolamento del Senato della Repubblica, e conclusione*) 3

AUDIZIONI

Giovedì 14 luglio 2016. — Presidenza del presidente della X Commissione della Camera dei deputati Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Vice Presidente della Commissione europea per il mercato unico digitale, Andrus Ansip, sulle strategie dell'Unione europea per il mercato unico digitale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 144-quater, comma 2, del Regolamento del Senato della Repubblica, e conclusione).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il Vice Presidente Andrus ANSIP svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni la senatrice Elena Fissore (PD), il deputato Paolo COPPOLA (PD), il senatore Paolo GUERRIERI PALEOTTI (PD), la deputata Vincenza BRUNO BOS-SIO (PD), il deputato Federico FAUTTILLI (DeS-CD), il deputato Sandro BIASOTTI (FI-PdL), la senatrice Anna Cinzia BONFRISCO (CoR) e il deputato Paolo Nicolò ROMANO (M5S).

Il Vice Presidente Andrus ANSIP risponde ai quesiti posti.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ringrazia il Vice Presidente Ansip per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante il codice della giustizia contabile. Atto n. 313 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 5

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio
– Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza COM(2016)230 final (COM (2016) 230 final) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio*) 25

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 14 luglio 2016. — Presidenza del presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI. — Intervengono il viceministro dell'Interno Filippo Bubbico e il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante il codice della giustizia contabile.

Atto n. 313.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che lo schema di decreto legislativo in esame è stato assegnato alle Commissioni riunite I e II, per quanto non sia

corredato dal prescritto parere della Corte dei Conti. Come in altre occasioni simili, la Presidente della Camera ha richiamato l'esigenza che le Commissioni non si pronuncino definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere parlamentare con la trasmissione del parere della Corte dei Conti.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *relatore per la I Commissione*, in via preliminare, segnala che nella mia relazione mi soffermerò sulla disposizione di delega, sui principi generali e organi della giurisdizione (articoli da 1 a 27), sul danno erariale (articoli da 51 a 54) e sul giudizio di conto (articoli da 137 a 150). La Presidente Ferranti svolgerà la Sua relazione sulle restanti del provvedimento. Lo Schema di decreto legislativo recante il codice della giustizia contabile è stato predisposto in attuazione della legge n. 124 del 2015 («Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»). L'articolo 20 («Riordino della procedura dei giudizi

dinanzi la Corte dei conti») della predetta delega il Governo ad adottare (entro il 28 agosto 2016) un decreto legislativo recante « il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte ». Tale delega è dunque al « riordino e alla ridefinizione processuale ». Essa pare giustificare l'introduzione di soluzioni innovative sul piano sostanziale, nei limiti di cui i principi e criteri direttivi della delega circoscrivano la discrezionalità del legislatore delegato. Quest'ultimo ha optato per la composizione delle molteplici disposizioni vigenti nella materia in un testo normativo unitario, tale da configurarsi quale « codice della giustizia contabile ». Lo schema di codice della giustizia contabile organizza in un testo unitario un insieme disseminato di norme, stratificatosi in prosieguo di tempo. Come è noto, la Corte dei conti fu uno dei primi istituti dello Stato-apparato disciplinati al tempo dell'unificazione italiana. La legge n. 800 del 1862 (non già del 1861, come erroneamente riportato nella relazione illustrativa dello schema) istituì, infatti, la Corte dei conti del Regno d'Italia (innanzi oggetto di riforma, nel Regno di Sardegna, nel 1853 e 1859), prima dunque del compimento del processo di unificazione amministrativa nel 1865 (per non dire del codice penale del 1889). E già la legge del 1862 delineava quel doppio 'binario' di attività della Corte dei conti che (passato attraverso la legge di contabilità generale dello stato del 1923 e il testo unico della Corte dei conti del 1934) si rinviene nella Costituzione della Repubblica italiana, là dove l'articolo 100 secondo comma fa menzione della funzione di controllo (controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo; controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato; controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria), l'articolo 103 secondo comma menziona invece la funzione di giurisdizione (nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge). Un

insieme rilevante di disposizioni che disciplinano la Corte dei conti è dunque posta da fonti che precedono la Carta repubblicana. La successiva sedimentazione di norme – della quale possono ricordarsi le leggi n. 19 e n. 20 del 1994 (in materia di responsabilità amministrativa), la legge n. 289 del 2002 (articolo 30, comma 15, per una fattispecie di responsabilità amministrativa sanzionata pur in assenza di danno erariale, la quale ha avviato un nuovo 'filone' del processo contabile), la legge n. 69 del 2009 (articolo 42, per alcune modalità organizzative del processo) – si è innestata su quell'antecedente corpo normativo senza rimuovere alcuni tratti del processo contabile, di non scontata rispondenza ai principi del « giusto processo » affermato dall'articolo 111 della Costituzione. Ad esempio la sopravvivenza di alcuni profili 'inquisitori' specie (seppur non esclusivamente) per la fase pre-processuale e istruttoria (la quale nella normativa vigente rimane non 'coperta' dal rinvio, valevole per la fase dibattimentale, alle norme processual-civilistiche in quanto applicabili) risulta elemento suscettibile di revisione, appunto intrapresa dallo schema in esame.

Quanto alla disposizione di delega, fa presente che l'articolo 20 della legge n. 124 del 2015 prevede un'ampia delega al Governo per il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale delle diverse tipologie di contenzioso davanti alla Corte dei conti previste dal RD n. 1214 del 1934 (comma 1). La disciplina processuale dei giudizi davanti alla Corte dei conti è essenzialmente contenuta nel R.D. 1038 del 1933, nella legge n. 19 del 1994 e nell'articolo 2 della legge n. 20 del 1994. Il termine finale per l'esercizio della delega è fissato al 28 agosto 2016 (un anno dalla data di entrata in vigore della legge delega).

Segnala che il comma 2 prevede 14 principi e criteri direttivi, cui si aggiungono, ove compatibili, quelli dettati per la legge annuale di semplificazione dall'articolo 20, comma 3, della legge n. 59 del 1997 (cd. Bassanini 1). L'articolo 20, comma 3, della legge n. 59 del 1997 reca

una ampia serie di principi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi autorizzati dalla legge annuale di semplificazione. A tali principi si aggiungono quelli specifici per le singole materie, stabiliti di volta in volta dalla legge di semplificazione. Molti di questi principi riguardano lo snellimento dell'azione amministrativa, principalmente in relazione all'attività dei privati. Alcuni, invece, hanno carattere generale, quali la definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia; il coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; l'indicazione esplicita delle norme abrogate. I principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 20 della legge 124 del 2015 sono i seguenti: adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori (v. La giurisprudenza costituzionale); l'adeguamento va coordinato ai principi generali stabiliti dalla disciplina del codice processuale civile, assicurando in particolare la concentrazione delle tutele spettanti al giudice contabile; disciplinare i giudizi tenendo conto degli interessi pubblici e dei diritti soggettivi da tutelare, in base al principio di concentrazione ed effettività della tutela e nel rispetto del principio costituzionale di ragionevole durata del processo; ispirare le disposizioni processuali sulle azioni del PM e sulle funzioni e attività del giudice e delle parti a principi di semplificazione e razionalizzazione e riparto delle competenze; prevedere, per una sola volta e per un massimo di 2 anni, l'interruzione – con atto di costituzione in mora – del termine di prescrizione (di 5 anni) delle azioni esperibili dal procuratore regionale; il termine di prescrizione è sospeso per la durata del processo; detto criterio introduce quindi, per il procuratore regionale, una specifica limitazione rispetto alla disciplina generale sull'interruzione della prescrizione di cui agli artt. 2943 e seguenti del codice civile;

elevare il limite attuale (di 5.000 euro) per il rito monitorio previsto dall'articolo 55 del TU del 1934 per gli atti dannosi di lieve entità patrimoniale; il limite va periodicamente aggiornato sulla base delle rilevazioni Istat; prevedere, nei giudizi di responsabilità amministrativa, l'introduzione di un rito abbreviato che permetta all'Erario, definendo il giudizio di primo grado, di incamerare rapidamente una somma di denaro, a titolo di risarcimento non superiore al 50 per cento del danno economico imputato; l'accesso al rito abbreviato è condizionato dal parere favorevole del PM ed è precluso in caso di dolo nell'arricchimento del responsabile del danno. La sentenza è immediatamente esecutiva e inappellabile. In secondo grado, la formulazione della richiesta di abbreviato consente una sentenza che preveda un risarcimento almeno pari al 70 per cento di quanto domandato con l'atto di citazione; prevedere un riordino della fase istruttoria sulla base dei seguenti principi: specificità e concretezza della notizia di danno erariale; pieno accesso agli atti dopo l'emissione dell'invito a dedurre; obbligatorietà dell'audizione personale del presunto responsabile; specificazione delle modalità di esercizio dei poteri del PM; formalizzazione dell'archiviazione; preclusione di chiamata in causa su ordine del giudice, in assenza di nuovi elementi, di un soggetto destinatario di archiviazione; unificazione delle norme sull'obbligo di denuncia del danno erariale e di tutela del dipendente pubblico denunciante; disciplinare le procedure sulle consulenze tecniche, prevedendo l'istituzione di albi regionali; riordinare le disposizioni processuali vigenti integrandole e coordinandole con le disposizioni e i principi del codice di rito civile in relazione a specifici aspetti, che vengono dettagliatamente indicati; ridefinizione della disciplina delle impugnazioni, anche mediante rinvio a quella del primo grado, nonché riordino e ridefinizione delle norme relative alle decisioni impugnabili, all'effetto devolutivo dell'appello, alla sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, al regime delle eccezioni e delle prove, ai termini per la

revocazione in conformità a quanto previsto dal c.p.c., in ossequio ai principi del giusto processo e della sua durata ragionevole; riordino e ridefinizione, in ossequio ai principi nomofilattici e di certezza del diritto, delle norme sul deferimento alle sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale di questioni di massima importanza, conflitti di competenza territoriale e regolamento di competenza su ordinanze che dispongano la sospensione necessaria del processo; riordino e ridefinizione delle disposizioni sull'esecuzione di sentenze di condanna definitive al risarcimento del danno (il PM contabile ha la titolarità di agire e resistere davanti al giudice civile dell'esecuzione immobiliare); disciplinare chiaramente le connessioni tra risultanze ed esiti accertativi raggiunti dalla Corte in sede di controllo ed elementi probatori producibili in giudizio, anche assicurando, nell'ambito di un eventuale giudizio di responsabilità amministrativa, la necessaria considerazione dei pareri resi dalla stessa Corte in sede consultiva.

Rammenta che il comma 3 dell'articolo 20 prevede, inoltre, che la normativa delegata debba ulteriormente: rinviare, come disposizione di chiusura, alla disciplina del processo civile, individuando la normativa specificamente applicabile al processo davanti alla Corte dei conti; operare l'abrogazione esplicita delle norme divenute incompatibili con il riordino (fatto salvo quanto previsto in materia di abrogazione dall'articolo 15 delle preleggi); dettare le disposizioni di coordinamento con le disposizioni non abrogate; prevedere una disciplina transitoria.

Segnala che il comma 4 contempla, per la redazione dello schema di decreto legislativo, l'istituzione di una Commissione speciale presso il Dipartimento Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 5 prevede l'adozione del decreto su proposta del Presidente del Consiglio; sullo schema del provvedimento sono acquisiti prima il parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti e poi quello delle competenti Commissioni parlamentari.

Fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame (atto 313), adottato in attuazione della disposizione di delega, è stato assegnato alle competenti Commissioni parlamentari il 5 luglio 2016 (scadenza per il parere: 4 agosto 2016). Lo schema AG 313 è stato trasmesso alle Camere senza il prescritto parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti. Ciò nonostante, lo schema è stato assegnato dalle Presidenze delle Camere avuto riguardo del termine stabilito per l'esercizio della delega, ferma restando l'esigenza che le Commissioni non si pronuncino definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere nel senso previsto. Il comma 6 consente, entro 2 anni, l'adozione di decreti legislativi correttivi e integrativi, mentre il comma 7 riguarda, infine, l'invarianza finanziaria derivante dall'attuazione dell'articolo 20.

Quanto al contenuto dello schema di decreto legislativo all'esame delle Commissioni parlamentari, segnala che lo stesso si compone di: un articolato (articoli 1 e 2, che approvano le disposizioni contenute negli allegati e ne prevedono l'entrata in vigore trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale); l'allegato 1, che contiene il codice della giustizia contabile; l'allegato 2, che contiene le norme di attuazione del codice; l'allegato 3, che contiene le norme transitorie e le abrogazioni.

In particolare, il codice della giustizia contabile (allegato 1), evidenzia che risulta così strutturato: Parte I – Disposizioni generali, Parte II – Giudizi di responsabilità, Parte III – Giudizi sui conti, Parte IV – Giudizi pensionistici, Parte V – Altri giudizi ad istanza di parte, Parte VI – Impugnazioni, Parte VII – Interpretazione del titolo giudiziale ed esecuzione, Parte VIII – Disposizioni finali. Al codice è inoltre allegata una tabella che delinea la competenza territoriale per le istruttorie ed i giudizi contabili nei quali un magistrato della Corte dei conti assume la qualità di parte.

Rammenta che nello schema di codice della giustizia contabile (il quale è conte-

nuto nell'allegato 1 dell'atto del Governo n. 313) la Parte I reca « Disposizioni generali ». Di questa il Titolo I ha per oggetto i principi generali e gli organi della giurisdizione. I principi generali, in particolare, sono formulati entro il Capo I. L'articolo 1 definisce il perimetro della giurisdizione contabile esercitata dalla Corte dei conti. Tale giurisdizione si esercita nei: giudizi di conto; giudizi di responsabilità amministrativa per danno all'erario; negli altri giudizi in materia di contabilità pubblica; giudizi in materia pensionistica; nei giudizi aventi per oggetto l'irrogazione di sanzioni pecuniarie; negli altri giudizi nelle materie specificate dalla legge. Gli articoli 2 e 3 scandiscono i principi di effettività della tutela assicurata dalla giurisdizione contabile e di concentrazione davanti al giudice contabile di ogni forma di tutela degli interessi pubblici e dei diritti soggettivi coinvolti. In particolare, l'articolo 3 prevede « la concentrazione davanti al giudice contabile di ogni forma di tutela degli interessi pubblici e dei diritti soggettivi coinvolti ». Il principio (costituzionalmente sancito, dall'articolo 111 della Costituzione) del giusto processo è invece ribadito dall'articolo 4. Esso assume una serie di profili, quali la parità delle parti, il contraddittorio, la ragionevole durata del processo. L'articolo 5 prescrive un obbligo di motivazione (per ogni provvedimento decisorio del giudice e per ogni atto del pubblico ministero) – e si è con questo ancor nell'ambito del « giusto processo » – nonché un obbligo di redazione « chiara e sintetica » degli atti (da parte del giudice, del pubblico ministero e delle parti). L'articolo 6 pone un obbligo di digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività (come recita la rubrica dell'articolo). Pertanto prevede che siano documenti informatici gli atti processuali, i registri, i provvedimenti – siano essi del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari, dei difensori, delle parti e dei terzi. Questo, a condizione che siano garantiti contenuto e provenienza, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale. La disciplina applicativa – che investe la tenuta dei

registri, l'effettuazione delle comunicazioni e notifiche, l'autenticazione degli utenti, l'accesso al fascicolo processuale telematico, il deposito degli atti – è demandata alle regole tecniche da emanarsi con decreto del Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 20-bis (« Informatizzazione delle attività di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti ») del decreto-legge n. 179 del 2012 (« Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese »). Il pubblico ministero contabile potrà notificare gli atti agli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti in pubblici registri. Salvo diversa previsione, si applicano al processo contabile le disposizioni e regole tecniche del processo civile telematico. L'articolo 7 svolge quanto previsto dalla disposizione di delega, la quale prevede (articolo 20, comma 3, lettera *a*) della legge n. 124 del 2015) che il decreto legislativo provveda tra l'altro a « confermare e ridefinire, quale norma di chiusura, il rinvio alla disciplina del processo civile, con l'individuazione esplicita delle norme e degli istituti del rito processuale civili compatibili e applicabili al rito contabile ». Di questo articolo 7, il comma 1 stabilisce che il processo contabile si svolga secondo le norme contenute nella Parte II (« Giudizi di responsabilità »), Titolo III (dedicato al « Rito ordinario ») del presente codice, stabilendo altresì che le medesime norme si applichino anche alle impugnazioni civili e ai riti speciali, ove non espressamente derogate. Per quanto non disciplinato dallo schema di decreto in esame, il comma 2 prevede l'applicabilità dei principi generali del codice di procedura civile nonché di alcuni articoli dedicati all'esercizio dell'azione (Titolo IV del Libro I) del medesimo codice. Si tratta in particolare dei seguenti articoli: 99 (Principio della domanda), 100 (Interesse ad agire), 101 (Principio del contraddittorio), 110 (Successione nel processo) e 111 (Successione a titolo particolare nel diritto controverso).

Segnala che il Capo II concerne gli organi. Si tratta di materia ordinamentale, pertanto sottratta alla potestà legislativa delegata, la quale è circoscritta alla ride-

finizione processuale del giudizio contabile. Quali siano tali organi è ribadito dall'articolo 8. Sono: le sezioni giurisdizionali regionali; le sezioni di appello; le sezioni riunite in sede giurisdizionale; le sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti. Le sezioni giurisdizionali regionali sono gli organi di primo grado della giurisdizione contabile. Ne tratta l'articolo 9, che ribadisce la competenza riferita al territorio regionale (o delle Province autonome: le correlative sezioni giurisdizionali «restano disciplinate dallo Statuto speciale della regione autonoma del Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche»). Le decisioni sono collegiali (con l'intervento di tre magistrati), salvo che in materia di ricorsi pensionistici (per la quale si ha composizione monocratica). L'articolo 10 ha per oggetto le sezioni giurisdizionali di appello: quelle con sede a Roma, con competenza estesa al territorio nazionale; quella con sede a Palermo, con competenza per la Regione Sicilia. Esse decidono con l'intervento di cinque magistrati (di cui un presidente di sezione). I criteri di distribuzione delle cause tra le (tre) sezioni centrali di appello sono stabiliti dal presidente della Corte dei conti all'inizio di ciascun anno giudiziario, secondo il criterio della rotazione. L'articolo 11 tratta delle sezioni riunite della Corte dei conti, tanto in sede giurisdizionale quanto in speciale composizione. La loro composizione consta del presidente e di sei magistrati in servizio presso le sezioni giurisdizionali di appello, scelti secondo criteri predeterminati con decreto presidenziale all'inizio dell'anno giudiziario. Quelle in speciale composizione esercitano la propria giurisdizione esclusiva decidendo in unico grado, nei giudizi in materia di: piani di riequilibrio degli enti territoriali e ammissione al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali; ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT; certificazione dei costi dell'accordo di lavoro presso le Fondazioni lirico-sinfoniche;

rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli regionali; altre materie che siano loro riservate dalla legge. Tali sezioni riunite in speciale composizione hanno del pari sei magistrati componenti più il presidente. La specificità è data dalla previsione che i sei magistrati componenti giungano tre dalle sezioni giurisdizionali in sede giurisdizionale, tre da quelle in sede di controllo. L'articolo 12 concerne il pubblico ministero, le cui funzioni sono esercitate dal procuratore regionale (o altro magistrato assegnato all'ufficio), se innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali; dal procuratore generale (o altro magistrato assegnato all'ufficio), se innanzi alle sezioni giurisdizionali d'appello o alle sezioni riunite.

Rammenta che il Capo III si intitola: giurisdizione. Vi sono contenute previsioni calibrate sulle corrispondenti disposizioni processualciviltistiche. L'articolo 13 tratta del momento determinante la giurisdizione. Essa si determina con riguardo alla legge vigente nonché allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, non già successivi (ricalca l'articolo 5 del codice di procedura civile). Le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone (salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio) così come la risoluzione dell'incidente di falso sono riservate all'autorità giudiziaria ordinaria come previsto dall'articolo 14. L'articolo 15 disciplina il difetto di giurisdizione. Questo è rilevato anche d'ufficio in primo grado; in secondo grado è rilevato se dedotto (con specifico motivo) avverso il capo della pronuncia impugnata che abbia statuito (anche in modo implicito) sulla giurisdizione. L'articolo 16 prevede circa il regolamento preventivo di giurisdizione innanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione (di cui all'articolo 41 c.p.c.). Esso è esperibile nel giudizio davanti alle sezioni giurisdizionali regionali. Una copia del ricorso per cassazione è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti al quale pende la causa. Egli sospende il processo (qualora non ritenga l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione mani-

festamente infondata). Peraltro nel giudizio sospeso possono essere chieste dal pubblico ministero le misure. La decisione su questioni di giurisdizione è oggetto dell'articolo 17. Il giudice contabile indica, qualora declini la propria giurisdizione, il giudice che ne sia titolare (se esistente). In presenza di una pronuncia di un giudice declinante la giurisdizione: se entro tre mesi dal suo passaggio in giudicato (termine perentorio) il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda (peraltro restando ferme le preclusioni e le decadenze intervenute, a meno che il nuovo giudice rimetta in termini per errore scusabile). In caso di riproposizione del giudizio innanzi al giudice contabile, questi può sollevare (alla prima udienza) anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione. Inoltre questi può valutare come argomenti di prova le prove che siano state raccolte nell'antecedente processo innanzi a un giudice privo di giurisdizione (medesima valutabilità è nei giudizi di responsabilità patrimoniale amministrativa di danno, in caso di difetto di giurisdizione del giudice contabile, qualora l'amministrazione danneggiata riproponga la causa entro sei mesi al giudice munito di giurisdizione). Le misure cautelari invece perdono efficacia (spetta alle parti riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione).

Rileva che il Capo IV ha per oggetto la competenza (territoriale e funzionale). La competenza territoriale è oggetto dell'articolo 18, il quale attribuisce alla sezione giurisdizionale regionale i giudizi (di conto; di responsabilità; a istanza di parte) concernenti i tesoriери e gli altri agenti contabili, gli amministratori, i funzionari e gli agenti di quella Regione, delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni « e degli altri enti locali nonché degli enti regionali ». Del pari le attribuisce tali giudizi ove riguardino gli agenti contabili, gli amministratori, gli impiegati e gli agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella Regione, quando l'attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale

ovvero il fatto dannoso si sia verificato nel territorio della Regione (in caso di pluralità di condotte in ambiti regionali diversi, la competenza territoriale è individuata sulla base della condotta « causalmente prevalente »). Le previsioni sinora ricordate si applicano (prevede di questo articolo il comma 2, secondo innovativa esplicitazione) anche ai giudizi relativi all'applicazione di sanzioni pecuniarie. Per i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici, a dirimere è la residenza anagrafica del ricorrente all'atto della presentazione del ricorso o dell'istanza. Qualora sia parte del giudizio contabile un magistrato della Corte dei conti – e sono previsioni innovative sul piano legislativo – la competenza (anche per i procedimenti connessi e per le istruttorie) è comunque attribuita a sezione giurisdizionale territorialmente diversa da quella in cui il magistrato eserciti le proprie funzioni (o le esercitasse al momento dei fatti o della domanda). Una tabella A allegata allo schema esplicita tali “spostamenti” di competenza territoriale. La competenza funzionale è invece oggetto dell'articolo 19. Esso devolve alla competenza della sezione giurisdizionale regionale del Lazio sia i giudizi di responsabilità ove il fatto dannoso si sia verificato all'estero sia i giudizi pensionistici relativi ai residenti all'estero. Mantiene ferme le disposizioni in materia di competenza territoriale delle sezioni giurisdizionali delle province autonome di Trento e Bolzano. Il rilievo dell'incompetenza – prevede l'articolo 20 – è effettuato d'ufficio (fino a decisione della causa) o eccepito dalla parte (entro il termine di costituzione disposta): Nei giudizi di impugnazione, è condizione previa la deduzione con specifico motivo contro la pronuncia che statuisca sulla competenza. La decisione sulla competenza precede il vaglio dell'eventuale richiesta di misure cautelari. In caso di dichiarazione di incompetenza il giudice indica con ordinanza l'altro giudice territorialmente competente (il quale può a sua volta, se ritenga di

essere del pari incompetente, richiedere d'ufficio il regolamento di competenza, spettandogli peraltro comunque di ricevere e decidere la richiesta di eventuali misure cautelari, in pendenza appunto del regolamento di competenza).

Fa presente che il Capo V ha per oggetto l'astensione e ricusazione del giudice. L'astensione è disciplinata dall'articolo 21 facendo rinvio alle cause e alle modalità previste dal codice di procedura civile (con la specificazione che essa non abbia effetto sugli atti anteriori). Medesimo rinvio al codice di procedura civile (suo articolo 52) è disposto dall'articolo 22 per la ricusazione. Per la ricusazione è previsto un termine (ricorso almeno tre giorni prima dell'udienza) qualora siano noti i magistrati partecipanti all'udienza. Qualora non siano noti, può essere proposta oralmente prima della discussione. Il ricorso (sottoscritto dalla parte o dal difensore) deve indicare i motivi specifici e i mezzi di prova. Il giudice chiamato a decidere sulla ricusazione non è ricusabile e decide con ordinanza non impugnabile entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. A decidere è il presidente della sezione (se ricusato sia il giudice monocratico) o il collegio (se ricusato sia uno dei componenti del collegio). In caso di manifesta inammissibilità o infondatezza, il giudice che decide sul ricorso per ricusazione infligge al ricorrente una sanzione pecuniaria non inferiore a 500 euro (la sanzione è non superiore a 250 euro, qualora invece il giudice ritenga di dover condannare il ricorrente per diverso motivo).

Segnala che il Capo VI concerne gli ausiliari del giudice (consulente tecnico, commissario ad acta, custode). L'articolo 23 prevede che il giudice può farsi assistere, se necessario, da uno o più consulenti, aventi l'obbligo di prestare il proprio ufficio (salvo giustificato impedimento riconosciuto dal giudice) e chiamabili anche in pubblici udienza per fornire chiarimenti e osservazioni. La consulenza può essere affidata a professionisti iscritti nell'albo dei consulenti tecnici istituito presso ogni tribunale (albo diviso in categorie, tra le quali necessariamente quelle medico-

chirurgica, industriale, commerciale, agricola, bancaria, assicurativa). La consulenza può essere altresì affidata ad appartenenti di pubbliche amministrazioni. Di contro, non può essere affidata a coloro che prestino attività in favore delle parti in giudizio. Riguardo l'astensione e ricusazione del consulente, si applicano gli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, secondo il rinvio dettato dall'articolo 24. L'articolo 25 prevede che il giudice contabile possa nominare un commissario ad acta per l'esecuzione delle decisioni in materia pensionistica, in caso di inadempimento dell'amministrazione. Quanto al custode, ad esso il giudice contabile affida (salvo che la legge disponga diversamente) la conservazione e l'amministrazione dei beni sequestrati. Il compenso è stabilito dal giudice. Per la sostituzione del custode e per la responsabilità del custode si applicano le disposizioni degli articoli 66 e 67 del c.p.c.. La liquidazione dei compensi del consulente e del custode devono essere oggetto – prevede l'articolo 27 – di disposizioni di carattere generale dettate con provvedimento del segretario generale della Corte dei conti, nella qualità di responsabile del centro di spesa. Gli articoli da 51 a 54 riguardano la denuncia di danno. L'articolo 51 riguarda la notizia di danno erariale, secondo cui: l'attività del pubblico ministero può iniziare solo sulla base di notizie specifiche e concrete del danno; ciò avviene in presenza di informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici e indifferenziati; sono nulli gli atti istruttori o processuali posti in violazione di tale principio e tale nullità può essere sempre fatta valere da chiunque vi abbia interesse davanti alla Corte dei conti (sezione giurisdizionale). Tale previsione dà attuazione a quanto stabilito dall'articolo 20, comma 2, della legge delega che, in relazione al riordino dell'istruttoria prevede la necessaria specificità e concretezza della notizia di danno. Rispetto alla disciplina vigente, la nuova disposizione, oltre ad attribuire significato alla locuzione «specifica e concreta notizia di danno»: precisa che il presupposto processuale è

integrato in presenza di una notizia di danno « comunque acquisita » e a tale dicitura sembrerebbero riconducibili anche le denunce anonime, in conformità al prevalente orientamento della giurisprudenza della Corte dei conti che le ha considerate ammissibili purché rispondenti ai requisiti di concretezza e specificità richiesti dal legislatore; precisa le modalità e i termini della sentenza con cui il giudice si pronuncia sulla nullità, stabilendo che la sezione decide in camera in consiglio entro 30 giorni dal deposito dell'istanza, se questa è stata proposta prima della pendenza del giudizio e, diversamente, decide sull'eccezione di nullità con la sentenza che definisce il giudizio di primo grado; per il danno d'immagine, prevede la nullità rilevabile anche d'ufficio nel caso in cui difettino i presupposti di proponibilità dell'azione di risarcimento. L'articolo 52 disciplina l'obbligo di denuncia del danno erariale, anche qui in aderenza alle previsioni di delega che prevedono di unificare le relative disposizioni in materia con quelle di tutela del dipendente pubblico denunciante, anche per favorire l'adozione di misure cautelari. Il provvedimento in esame non dispone una tipizzazione completa dei soggetti destinatari dell'obbligo, ma facendo salve le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia di danno erariale, individua le seguenti categorie di soggetti obbligati a presentare denuncia alla procura della Corte dei conti territorialmente competente: i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, nonché i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore a cui sono preposti, per fatti di cui sono venuti a conoscenza direttamente o a seguito di segnalazione di dipendenti; gli organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti incaricati di funzioni ispettive. Resta fermo l'obbligo del PM penale procedente di denunciare l'eventuale danno erariale causato dal reato (articolo 129, comma 3, norme di attuazione del codice di procedura penale). Lo schema introduce però uno specifico ob-

bligo di segnalazione alle competenti Procure regionali in capo ai magistrati della Corte dei conti assegnati alle sezioni e agli uffici di controllo dei fatti dai quali possono derivare responsabilità erariali che emergano nell'esercizio delle loro funzioni. Con una disposizione di differente tenore, l'ultimo comma dell'articolo 52 stabilisce l'obbligo per la pubblica amministrazione denunciante di porre in essere tutte le iniziative necessarie, procedendo anche in autotutela, per evitare danni più gravi ed evitare la continuazione dell'illecito. L'articolo 53 fornisce una precisa indicazione sugli specifici contenuti della denuncia di danno che, una volta acquisita, se non manifestamente infondata, dà luogo all'apertura del procedimento istruttorio da parte del procuratore regionale, cui compete l'assegnazione del relativo fascicolo ai sensi dell'articolo 54.

Rammenta che gli articoli da 137 a 150 disciplinano il giudizio sui conti. Ai sensi dell'articolo 137 la Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili e delle altre pubbliche amministrazioni « per quanto le spetti a termini di leggi, anche speciali ». L'articolo 138, innovando rispetto all'ordinamento vigente, dispone l'istituzione di una Anagrafe degli Agenti contabili. Si stabilisce infatti che spetta alle amministrazioni comunicare alla Sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale. Nella istituenda Anagrafe degli agenti contabili, tenuta presso la Corte dei conti, confluiscono i dati comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione. Si prevede l'applicazione di modalità telematiche (definite con i decreti di cui all'articolo 6 comma 3) per il deposito dei conti e dei relativi atti e documenti, nonché per le modalità di accesso all'Anagrafe da parte delle amministrazioni interessate, le Sezioni giurisdizionali e le procure territorialmente competenti. Viene, in ogni caso, specificato che i conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono trasmessi tramite la posta elettronica certificata (PEC) alla Corte dei

conti. Gli articoli 139 e 140 disciplinano, rispettivamente, la presentazione e il deposito del conto. Il giudizio di conto ha infatti inizio con la presentazione del conto da parte dell'agente contabile e si conclude con una pronuncia della Corte dei conti, che può essere di discarico o di condanna. In particolare, gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza. In particolare, in base all'articolo 139, l'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, dopo la verifica o il controllo amministrativo previsti dalla normativa vigente, entro 30 giorni dalla approvazione (previa parificazione del conto) lo deposita (con relazione degli organi di controllo interno) presso la sezione della Corte dei conti territorialmente competente. La norma rinvia quindi ai principi e alle disposizioni in tema di contabilità generale dello Stato ove non siano previste norme specifiche. L'articolo 140 dispone che una volta depositato, il conto è trasmesso al giudice designato in qualità di relatore. Viene espressamente previsto che il conto « idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell'agente, può essere compilato e depositato anche mediante modalità telematiche ». Rispetto alle previsioni vigenti viene, in particolare, consentita la trasmissione anche per via telematica dei conti giudiziali. Il Capo II (articoli 141-144) disciplina il giudizio per la resa del conto. Il giudizio per la resa del conto è attivato dal pubblico ministero, nei casi specifici previsti dalla legge (cessazione dell'agente contabile dal proprio ufficio; deficienze accertate dall'amministrazione; ritardo a presentare i conti; omissione del deposito) con ricorso al giudice monocratico che decide in camera di consiglio, con decreto motivato, entro 30 giorni a cui è possibile presentare opposizione. La relazione illustrativa evidenzia come con il testo in esame viene dettata una più dettagliata disciplina del giudizio per la resa del conto, « che la vigente normativa non qua-

lificava adeguatamente ». Gli articoli 141-144 prevedono che il giudizio per la resa del conto sia attivato dal pubblico ministero, di sua iniziativa, su richiesta della Corte dei conti o su segnalazione dell'amministrazione interessata nei seguenti casi: cessazione dell'agente contabile dal proprio ufficio; deficienze accertate dall'amministrazione; ritardo a presentare i conti; omissione del deposito del conto rilevata dalle risultanze dell'Anagrafe (di cui all'articolo 138) o a seguito di comunicazione d'ufficio della segreteria della sezione. Il giudizio per la resa del conto si propone con ricorso al giudice monocratico, designato dal presidente della sezione, che decide in camera di consiglio con decreto motivato entro 30 giorni dal deposito del ricorso e, in caso di accoglimento, assegna al contabile un termine, di almeno 30 giorni, per il deposito del conto. Decorso inutilmente il termine, il giudice dispone con decreto immediatamente esecutivo la compilazione d'ufficio del conto e determina l'importo della sanzione pecuniaria a carico dell'agente contabile. Viene specificato che, nel caso in cui risulti che il conto è stato presentato all'amministrazione e quest'ultima non ha provveduto al deposito, il conto è acquisito d'ufficio e la sanzione è applicata al responsabile del procedimento. Nel medesimo termine fissato per il deposito del conto è possibile promuovere opposizione al collegio che decide entro i termini previsti dall'articolo 142. Il giudizio di conto, ai sensi degli articoli 143-144, è definito con sentenza non appellabile, comunicata all'agente tenuto alla resa del conto, all'amministrazione da cui dipende ed al pubblico ministero. Il Capo III (articoli 145-150) disciplina il giudizio di conto. In base all'articolo 145, il conto depositato (ai sensi dell'articolo 140) è assegnato con provvedimento del Presidente ad un giudice designato quale relatore. La relazione illustrativa richiama, tra gli elementi di novità, la previsione di un decreto del Presidente della sezione che all'inizio di ciascun anno, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, fissa le priorità cui i magistrati relatori, nella

pianificazione dell'esame dei conti, dovranno attenersi. Nella relazione si specifica che l'obiettivo è quello di attribuire un carattere di priorità, nel calendarizzare l'esame, ai conti depositati da agenti contabili relativamente ai quali sono già emerse criticità in occasione di giudizi di responsabilità, ovvero ai conti di gestioni che presentino maggiore interesse per le dimensioni delle stesse, per gli eventuali risultati o per il loro carattere di novità. Ai sensi degli articoli 145-150 il giudizio si articola nelle seguenti fasi: istruzione e relazione (articolo 145); decreto di scarico (articolo 146) ovvero iscrizione a ruolo d'udienza (articolo 147); udienza di discussione (articolo 148); decisione (articolo 149); estinzione (articolo 150). Il medesimo articolo 145 prevede che il giudice relatore, dopo aver procurato, se del caso, la parificazione da parte dell'amministrazione, procede all'esame del conto, dei documenti ad esso allegati e degli altri atti che possa aver acquisito attraverso apposita richiesta. La relazione sul conto si conclude sempre ai sensi dell'articolo 145, in due modalità alternative. Nel primo caso si conclude per il scarico del contabile qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare e in tale caso l'articolo 146 dispone che il giudice designato deposita la relazione e il presidente, ove non dissenta, la trasmette al pubblico ministero che si esprime entro il termine perentorio di 30 giorni; se non si esprime l'approvazione del conto è data dal presidente con decreto di scarico; tale decreto può essere anche collettivo e riferirsi tanto a conti successivi resi dallo stesso agente quanto a conti prodotti da più contabili della stessa amministrazione o riguardanti gestioni contabili omogenee; il decreto di scarico è comunicato all'agente contabile per il tramite dell'amministrazione da cui esso dipende ed al pubblico ministero. La relazione per il conto si può concludere anche per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui il magistrato relatore lo ritenga debitore, ovvero per la rettifica dei resti «da riprendersi» nel conto successivo. Ai sensi dell'articolo 147, nel caso in

cui non possa provvedersi al decreto di scarico entro il termine di 30 giorni dal deposito della relazione da parte del giudice designato, il presidente fissa, con decreto, l'udienza per la discussione del giudizio ed assegna un termine per il deposito di memorie e documenti e delle conclusioni del pubblico ministero. Si prevede, al comma 4, che il decreto di fissazione dell'udienza sia comunicato all'agente contabile, per il tramite dell'amministrazione da cui dipende, e al pubblico ministero. L'articolo 148 disciplina l'udienza di discussione, cui possono comparire l'agente contabile e l'amministrazione interessata; è disposto il rinvio alla disciplina dell'udienza pubblica dettata dall'articolo 91. È inoltre disposta la riunione del giudizio di conto con quello di responsabilità nel caso in cui, con la responsabilità di colui che ha reso il conto giudiziale, concorra la responsabilità di altri funzionari non tenuti a presentare il conto. Inoltre, viene previsto che, in caso di speciali circostanze, si può procedere contro i responsabili del danno anche prima del giudizio di conto. Nel caso di sentenza parziale o altro provvedimento interlocutorio il collegio può trattenere in giudizio il conto. Diversamente, può disporre la restituzione degli atti al giudice relatore affinché prosegua l'istruttoria. Il collegio può pronunciare il scarico dell'agente contabile, nel caso in cui i conti sono stati saldati o si bilanciano in favore dell'agente. Se il collegio non pronuncia il scarico, il collegio liquida il debito dell'agente e dispone, se occorre, la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo. Ai sensi dell'articolo 149, In ipotesi di ammanco o di perdita accertata il collegio pronuncia condanna alla restituzione delle somme mancanti e l'alienazione della cauzione di proprietà del contabile o comunque prestata anche da terzi, purché citati o intervenuti in giudizio. In base all'articolo 150, il giudizio di conto si estingue – di diritto e, ove necessario, con dichiarazione d'ufficio – decorsi 5 anni dal deposito del conto senza che sia stata depositata la relazione del giudice relatore o che siano state elevate contestazioni a carico

del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero. L'estinzione del giudizio non estingue l'azione di responsabilità.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice per la II Commissione*, passa ad illustrare le restanti parti dello schema di decreto legislativo, secondo quanto preannunciato dal Presidente Mazziotti Di Celso.

In particolare, fa presente che il Titolo II del Codice (articoli da 28 a 31) è dedicato alle parti e ai difensori. In primo luogo si rileva, in ordine alla formulazione del testo, che il titolo non necessita di una suddivisione in capi.

Per quanto attiene al contenuto delle disposizioni, ribadisce che nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti il patrocinio di un avvocato è obbligatorio (oggi, in base all'articolo 3 della legge n. 161 del 1953) e richiede l'abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori per gli avvocati che assistono le parti nei giudizi presso le sezioni di appello e le sezioni riunite. Solo quando la parte (o la persona che la rappresenta) è avvocato, può stare in giudizio personalmente (articolo 28). La procura alle liti dovrà essere concessa nel rispetto delle disposizioni del codice di procedura civile (articolo 29). L'articolo 30 richiama l'esigenza che le parti (pubbliche e private) ed i difensori si comportino con lealtà e probità e utilizzino un linguaggio corretto; in mancanza, il presidente della sezione dovrà riferirne alle autorità che svolgono una funzione disciplinare e potrà applicare l'articolo 89 c.p.c., che prevede una somma a titolo di risarcimento del danno da riconoscere alla persona offesa dall'utilizzo nel giudizio di espressioni sconvenienti e offensive. La regolazione delle spese processuali è disciplinata dall'articolo 31, in base al quale in via generale, alla chiusura del processo il giudice condanna il soccombente al pagamento delle spese processuali della controparte e ne liquida l'ammontare; in particolare, la compensazione delle spese non è consentita in caso di sentenza che escluda la responsabilità o il danno, il dolo o la colpa grave; è consentita solo in caso

di soccombenza reciproca o di novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza; è prevista la responsabilità aggravata per lite temeraria quando la decisione risulti fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati: il giudice condannerà il soccombente al pagamento in favore della controparte anche di una somma equitativamente determinata.

Per quanto non disciplinato, osserva che il Codice rinvia al diritto processuale civile.

Rammenta che il Titolo III del Codice disciplina gli atti del processo, riproducendo quasi integralmente il contenuto degli articoli da 121 a 126 del codice di procedura civile. Anche in questo caso, in ordine alla formulazione del testo, si evidenzia che il titolo non necessita di una suddivisione in capi. L'articolo 32, identico all'articolo 121 c.p.c., prevede la libertà di forme, ovvero che gli atti, quando la legge non prescrive forme determinate, possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo. Gli artt. 33, 34 e 35 – analoghi agli articoli 122, 123 e 124 c.p.c. – disciplinano l'uso della lingua italiana, fatto salvo il doveroso rispetto delle minoranze linguistiche, la nomina dell'interprete e del traduttore e l'interrogazione della persona sorda o muta. Gli artt. 36 e 37 riprendono il contenuto degli articoli 125 e 126 del codice di procedura civile per disciplinare il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale. Alla figura del cancelliere è sostituita quella del segretario.

Segnala che il Titolo IV del Codice tratta dei provvedimenti del giudice contabile mutuando prevalentemente questa disciplina dal codice di procedura civile. In particolare, l'articolo 38 distingue i provvedimenti del giudice in sentenze, ordinanze e decreti e, analogamente a quanto previsto dall'articolo 131 del codice di procedura civile, disciplina la possibile verbalizzazione dei provvedimenti collegiali con l'indicazione di eventuali opinioni dissenzianti. Gli articoli 39, 40 e 41 disciplinano il contenuto della sentenza, dell'ordinanza e del decreto, ricalcando

quanto già previsto, rispettivamente, dagli articoli 132, 134 e 135 del codice di procedura civile. Solo per quanto riguarda la sentenza, il Codice specifica quali siano i contenuti la cui mancanza determina la nullità della decisione. Quanto alla disciplina delle notificazioni e comunicazioni, l'articolo 42 rinvia al codice di procedura civile. Tale rinvio deve dunque essere ricondotto agli articoli da 136 a 151 del codice di rito. L'articolo 43 disciplina termini e preclusioni riproducendo il contenuto degli articoli da 152 a 155 del codice di procedura civile. Gli articoli da 44 a 50 disciplinano la nullità degli atti riproducendo pressoché integralmente gli articoli da 156 a 162 del codice di procedura.

Rileva che la Parte II ha per oggetto i giudizi di responsabilità. In questo ambito il Capo II (artt. 55-65) concerne l'attività del PM presso la Corte dei conti, non prevedendo nuovi poteri istruttori rispetto a quanto già stabilito dalla vigente normativa. L'articolo 55 del Codice (Richieste istruttorie) disciplina più nel dettaglio gli atti d'istruzione del PM in accordo con quanto stabilito dalla delega (articolo 20, comma 2, lettera g), n. 4). La disposizione prevede, quindi, l'ambito dell'attività del PM (ogni attività utile per l'esercizio dell'azione) introducendo come novità – in parallelo con quanto già previsto dal codice processuale penale (articolo 358) – la possibilità di accertare fatti e circostanze favorevoli al presunto responsabile del danno erariale. L'articolo 56 prevede la possibilità per il PM (anche questa già prevista dall'articolo 2 della citata legge 19) di delegare accertamenti istruttori alla Guardia di finanza, ad altre forze di polizia o alle prefetture competenti nonché, in via eccezionale, a dirigenti e funzionari delle pubbliche amministrazioni; di ricorrere, agli stessi fini, a consulenti tecnici (v. *ultra*, articolo 63). In coerenza con quanto stabilito dalla delega (articolo 20, comma 2, lettera g), n. 2), l'articolo 57 prevede, come novità, la riservatezza – salvo motivate e parziali deroghe – delle attività istruttorie fino alla notificazione dell'invito a dedurre al presunto respon-

sabile del danno erariale (articolo 67 del Codice). L'articolo 58 stabilisce la possibilità che il PM contabile chieda all'autorità giudiziaria l'invio di documenti ed atti, anche coperti da segreto investigativo. Analoga richiesta può essere avanzata con decreto motivato a pubbliche amministrazioni, enti pubblici e altri soggetti destinatari di erogazioni pubbliche. I citati soggetti pubblici possono essere obbligati dal PM contabile – sempre con decreto motivato – all'esibizione di documenti e atti da essi detenuti, anche a fini di sequestro (articolo 59); a tale fine è richiamata l'applicazione degli artt. 256 e ss. del codice processuale penale; altro elemento di novità appare la previsione della doverosa acquisizione di tale documentazione, ove pubblicata, mediante accesso ai siti Internet delle PA. Una specifica disposizione viene dedicata dal Codice alle audizioni personali (articolo 60) di soggetti informati sui fatti, per i quali è precisata la validità del principio processualpenalistico del *nemo tenetur se detegere*.

Segnala che novità assolute sono costituite dalla previsione della nullità dell'audizione che si svolge senza la richiesta assistenza del difensore di fiducia nonché della sanzione pecuniaria irrogata dal PM a coloro che, senza giustificato motivo, non si presentano all'audizione. L'articolo 61 precisa l'oggetto di ispezioni (presso gli uffici delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti pubblici) e accertamenti diretti (a specifici luoghi o a cose individuate). Le attività, di cui è redatto verbale, sono ovviamente finalizzate al reperimento di documenti, atti ed altri elementi utili all'accertamento dei fatti d'indagine e vengono disposte dal PM con decreto motivato. Per ispezioni e accertamenti delegati a funzionari regionali, è confermata la necessità della previa intesa con il presidente della regione interessata (articolo 2, L. 19/1994). L'articolo 62 dedica una articolata disciplina al sequestro documentale disposto con decreto motivato – ed eseguito immediatamente tramite la Guardia di finanza o altre forze di polizia – presso le PA e gli altri soggetti pubblici quando sia in pericolo la genuina e inte-

grale acquisizione dei documenti; particolari cautele sono dettate per il sequestro di lettere, pacchi, valori, telegrammi ecc. L'articolo 63 si limita a prevedere la possibilità per il PM di avvalersi di consulenze tecniche ove necessitino specifiche competenze. Il richiamo all'articolo 73 delle norme di attuazione del c.p.p. per il consulente tecnico del pubblico ministero comporta l'obbligo di scegliere il consulente tra gli iscritti negli albi dei periti. La legge delega ha previsto sul punto (articolo 20, comma 2, lettera *i*) che debbano essere disciplinate le procedure per l'affidamento di consulenze tecniche prevedendo l'istituzione di specifici albi regionali, con indicazione delle modalità di liquidazione dei compensi, ovvero l'utilizzo di albi già in uso presso le altre giurisdizioni o l'avvalimento di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche. L'articolo 64 replica, nella fase istruttoria del Codice in esame, quanto sostanzialmente previsto dal codice di procedura civile (artt. 692 e ss.) per gli atti di istruzione preventiva. Così, la parte potrà chiedere al giudice l'assunzione preventiva di un mezzo di prova quando vi sia fondato timore che la prova non possa essere assunta in giudizio o se vi sia eccezionale urgenza. Nonostante, nel successivo giudizio di merito l'atto di istruzione preventiva produrrà il valore legale della prova già formata, ciò non pregiudica le questioni sulla sua rilevanza e ammissibilità né il loro possibile rinnovamento in sede di merito. Infine, l'articolo 65 prevede la nullità degli atti istruttori (e degli atti conseguenti) assunti con motivazione omessa o apparente.

Ricorda che con il termine «motivazione apparente» è definita dalla giurisprudenza della Cassazione (v., tra le altre, sent. n. 4488/2014) una sentenza (in tal caso, un decreto) che appare intrinsecamente inidonea a far percepire le ragioni che stanno alla base della decisione.

Segnala che il capo III (artt. 66-70) concerne la disciplina sulla conclusione della fase istruttoria. In attuazione di uno specifico principio di delega (articolo 20, comma 2, lettera *d*), l'articolo 66 prevede come possibili atti interruttivi della pre-

scrizione quinquennale, per una sola volta, l'invito a dedurre o l'atto di costituzione in mora. L'articolo 67 riguarda il cd. invito a fornire deduzioni ovvero la notifica del PM al presunto responsabile, prima della citazione, di un atto di invito a dedurre in cui sono illustrati gli elementi essenziali del fatto contestato e il contributo causale di questi alla realizzazione del danno. Rispetto a quanto previsto dall'attuale articolo 5, comma 1, della legge n. 19 del 1994 è esplicitato l'obbligo (comunque vigente) della premessa notiziale sui fatti contestati ed è aumentato a 45 gg (dagli attuali 30) il termine per dedurre; inoltre, in attuazione della delega (articolo 10, comma 2, lettera *g*), n. 3) è obbligatorio lo svolgimento, a pena di inammissibilità dell'azione, dell'audizione personale eventualmente richiesta dal presunto responsabile, con facoltà di assistenza difensiva. L'articolo 68 prevede che il PM possa chiedere alla sezione giurisdizionale (che decide con ordinanza reclamabile entro 10 gg.) un massimo di due motivate proroghe del termine di 120 gg per il deposito dell'atto di citazione. Alla mancata concessione della proroga consegue l'obbligo di citazione o di archiviazione nei successivi 45 giorni. Un possibile esito del procedimento è l'archiviazione del fascicolo istruttorio (un principio di delega prevede la formalizzazione del provvedimento di archiviazione; articolo 20, comma 2, lettera *g*), n. 5); tale evenienza consegue alla verifica, anche a seguito dell'invito a dedurre, sia della infondatezza della notizia di danno erariale che della carenza di elementi sufficienti per sostenere il giudizio di responsabilità (articolo 69). Uno specifico motivo di archiviazione è poi costituito dal fatto che l'azione amministrativa dell'amministratore (dirigente, funzionario) dell'ente locale risulti conforme al parere reso dalla Corte dei conti in sede di controllo; in tal caso, l'archiviazione della notizia di danno è determinata dall'assenza di colpa grave. Tale previsione è sostanzialmente già prevista dall'articolo 1, della legge n. 20 del 1994 che, sancendo che la responsabilità erariale è ravvisabile solo per dolo o colpa grave, esclude sem-

pre la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo. In presenza di fatti nuovi e diversi successivi all'archiviazione, i fascicoli istruttori archiviati possono essere riaperti (articolo 70) con decreto motivato del procuratore regionale.

Fa presente che il Capo IV (artt. 71 e 72) è inerente alle attività difensive costituite dalle attività preprozessuali di parte. Tali disposizioni intendono attuare la delega nella parte in cui prevede (articolo 20, comma 2, lettera g), n. 2) « dopo l'avvenuta emissione dell'invito a dedurre, nel quale devono essere esplicitati gli elementi essenziali del fatto, pieno accesso agli atti e ai documenti messi a base della contestazione ». In particolare, è stabilito il diritto del presunto responsabile, previa domanda scritta, ad accedere al fascicolo istruttorio depositato e a visionare ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti ivi contenuti. Questi può, inoltre, accedere a tutti i documenti detenuti da pubbliche amministrazioni che ritenga rilevanti per la difesa; i termini di accesso agli atti sono, in tal caso, ridotti della metà (rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 241 del 1990); in caso di diniego dell'accesso è previsto il possibile ricorso del destinatario dell'invito a dedurre al pubblico ministero per l'attivazione dei suoi poteri istruttori (articolo 71). Come conseguenza dell'invito di cui all'articolo 67, è previsto dall'articolo 72 che il presunto responsabile possa presentare deduzioni scritte con la relativa documentazione e gli altri elementi di prova su cui si basa la sua difesa entro 45 gg. dall'invito (o nel maggior termine fissato dal PM), termine prorogabile su richiesta motivata, su cui il PM decide con decreto. In caso di diniego della proroga, il presunto responsabile può proporre reclamo alla sezione giurisdizionale regionale che decide definitivamente con decreto, acquisite le memorie e i documenti del PM.

Segnala che il Titolo II disciplina le azioni a tutela del credito erariale, dando

così attuazione alla lettera l), n. 2, della norma di delega, che demanda al Governo il compito di riordinare le disposizioni processuali vigenti, integrandole e coordinandole con le norme e i principi del codice di procedura civile relativamente agli istituti processuali in tema di tutela cautelare anche ante causam e di tutela delle ragioni del credito erariale tramite le azioni previste dal codice di procedura civile, nonché i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile.

Ricorda che il titolo III della Parte II del Codice, relativa ai giudizi di responsabilità, disciplina il giudizio di responsabilità secondo il rito ordinario. Il Capo I disciplina gli aspetti di carattere generale del rito ovvero la possibile chiamata in giudizio, la riunione delle cause e l'intervento del terzo, disciplina che, afferma la relazione « costituisce la doverosa cerniera garantista tra la fase istruttoria e la fase del giudizio ». In particolare, l'articolo 83 vieta la chiamata in giudizio su ordine del giudice. Prevista dalla delega (articolo 20, comma 2, lettera g), n. 6), tale disposizione è già attuata pressoché unanimemente dalla giurisprudenza in quanto posta a tutela sia della terzietà del giudice sia della certezza delle posizioni dei presunti responsabili. In caso di litisconsorzio necessario, i responsabili debbono, infatti, essere convenuti già in fase istruttoria e, in caso negativo, il giudice dovrà tenere conto della circostanza in sede di determinazione della minor somma da imputare con la sentenza al condebitore parte. L'integrazione del contraddittorio è limitata alla scoperta di fatti nuovi, che può essere motivo di trasmissione degli atti al PM per le valutazioni del caso e l'eventuale citazione a giudizio del nuovo presunto responsabile, previo invito a dedurre. L'articolo 85 prevede il possibile intervento in giudizio del terzo nella sola forma dell'intervento adesivo a sostegno delle ragioni del pubblico ministero. Attualmente l'articolo 47 del RD 1038/1933 prevede che chiunque abbia interesse nella controversia può intervenire in causa. L'articolo 84 disciplina la possibile riunione, da parte

del presidente della sezione, dei giudizi pendenti davanti alla stessa sezione o di cause connesse; sulla riunione la decisione spetta al collegio.

Osserva che il Capo II del titolo III riguarda le fasi dell'introduzione del giudizio. L'articolo 86 elenca i contenuti dell'atto di citazione. L'articolo 87 prevede una specifica ipotesi di nullità per mancata corrispondenza tra l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto a sostegno della causa previsti nella citazione e gli elementi essenziali del fatto che compaiono nell'invito a dedurre. L'articolo 88 prevede la fissazione dell'udienza con decreto del presidente della sezione (diversamente dall'articolo 163 c.p.c., l'articolo 86 del Codice prevede solo l'invito al convenuto a comparire all'udienza) che indica i termini per la costituzione delle parti e il deposito di memorie; la notificazione al presunto responsabile, ad opera del PM, può avvenire a mezzo PEC; il relatore della causa è nominato con separato provvedimento del presidente. L'articolo 89 prevede – come l'articolo 163-bis c.p.c. – la possibilità di abbreviazione fino alla metà dei termini per la fissazione dell'udienza. Riproponendo una disposizione della legge Pinto (L. 89/2001) anch'essa finalizzata al rispetto del principio della ragionevole durata del processo, l'articolo 89 stabilisce che, nel procedimento contabile, il presunto responsabile ha diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di ragionevole durata di cui all'articolo 2, comma 2-bis, della stessa legge 89. L'articolo 90 riguarda la costituzione del convenuto e la comparsa di risposta; il contenuto della disposizione coincide pressoché integralmente con quanto previsto sulla stessa materia dagli articoli 166 e 167 del codice processuale civile.

Rileva che il Capo III reca la disciplina della trattazione della causa, ispirata come quella civile a principi di concentrazione e pubblicità. L'articolo 91 è dedicato all'udienza pubblica (la trattazione a porte chiuse, come per l'articolo 128 c.p.c., è

prevista eccezionalmente per motivi di sicurezza, ordine pubblico o buon costume) ed alle relative attività (accertamento della regolarità del contraddittorio, discussione della causa, ordine degli interventi orali e repliche, enunciazione delle conclusioni). Fermo il principio che l'udienza di discussione si esaurisce in un unico giorno, l'articolo 92 ne prevede il possibile rinvio sia d'ufficio per motivi organizzativi che su motivata istanza di parte, sentito il PM.

Osserva che il Capo IV riguarda la disciplina dell'istruzione della causa con particolare riferimento all'ammissione e assunzione dei mezzi di prova. L'articolo 94, fermo restando l'onere probatorio in capo alle parti, consente al giudice di disporre consulenze tecniche e di ordinare alle parti la produzione di documenti; analoga richiesta può essere fatta alle PA per i documenti nella loro disponibilità. Tale disciplina ricalca quella degli artt. 210 e ss. c.p.c. nonché dell'articolo 14 del RD 1038/1933. Viene, tuttavia, precisata dall'articolo 94 l'impossibilità per il giudice di procedere ad interrogatorio formale (possibile solo quello « non formale » del convenuto, v. articolo 117 c.p.c.) e di deferire il giuramento. L'articolo 95 dispone in ordine ai criteri di valutazione delle prove. In particolare, è confermato il principio civilprocessuale di disponibilità delle prove, nonché la possibilità di porre a fondamento della decisione, oltre ai fatti non contestati, le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (artt. 115 c.p.c.). Analogamente, è riprodotto dall'articolo 95 il contenuto dell'articolo 116 c.p.c. sul prudente apprezzamento della prova, fatte salve le cd. prove legali (quelle assunte nel processo, le prove documentali ecc.). L'articolo 98 concerne la prova testimoniale, per la quale è richiamata la disciplina del codice di procedura civile. È, in particolare, precisata la possibilità, per le parti, di interrogare il teste tramite il presidente (v. articolo 253 c.p.c.). L'articolo 100 prevede che – terminata l'udienza di discussione – la decisione del collegio giudicante è pronunciata in camera di consiglio e depositata

entro 60 gg. nella segreteria della sezione giurisdizionale. La disciplina della deliberazione (articolo 101) riprende integralmente il contenuto della corrispondente disposizione del codice di procedura civile (articolo 276 c.p.c.). L'articolo 103 stabilisce che la redazione della sentenza debba avvenire entro 45 gg. dalla decisione della causa; la pubblicità della stessa è assicurata dal deposito nella segreteria del giudice.

Rammenta che il Capo VI è dedicato alla disciplina degli incidenti processuali, attualmente regolati dagli articoli 9-11 del Regolamento di procedura per i giudizi presso la Corte dei conti (R.D. n. 1038 del 1933). In particolare, l'articolo 104 disciplina gli incidenti formali in udienza riprendendo la normativa vigente (articolo 9 del Reg.) e dunque prevedendo che, se una delle parti propone in udienza un incidente formale, questo viene risolto con ordinanza dal collegio (attualmente provvede il Presidente, sentito il collegio). Se è stata sospesa l'udienza, l'ordinanza è letta dal presidente alla riapertura dell'udienza stessa. L'articolo 105 riguarda invece l'incidente di falso. Gli artt. 106 e 107 del Codice disciplinano la sospensione del giudizio in analogia a quanto previsto dal codice di procedura civile (artt. 295-298). Gli artt. 108 e 109 riguardano l'interruzione del giudizio che può realizzarsi in base ai seguenti motivi: morte di una delle parti o cessazione della rappresentanza legale senza che coloro ai quali spetta proseguire il giudizio si costituiscano o siano citati in riassunzione. Il Codice disciplina il momento a partire dal quale il giudizio può dirsi interrotto nonché le modalità per la sua prosecuzione o riassunzione, che deve realizzarsi entro 3 mesi dall'interruzione, pena l'estinzione del processo. L'articolo 110 disciplina la rinuncia agli atti del processo. L'articolo 111 disciplina l'estinzione del giudizio, riprendendo in larga parte gli articoli da 307 a 310 del codice di procedura civile. Gli artt. 112 e 113 del Codice riguardano la correzione di errori materiali nei provvedimenti del giudice contabile e ricalcano la disciplina contenuta negli articoli 287 e 288 del codice di procedura civile.

Segnala che il titolo IV disciplina i giudizi presso le sezioni riunite con particolare riferimento alle questioni di massima, al regolamento di competenza ed ai giudizi in unico grado. Queste disposizioni intendono attuare il principio di delega contenuto nella lettera n) dell'articolo 20, comma 2, che demanda al Governo di «ridefinire e riordinare le norme concernenti il deferimento di questioni di massima e di particolare importanza, i conflitti di competenza territoriale e il regolamento di competenza avverso ordinanze che dispongano la sospensione necessaria del processo, proponibili alle sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, in conformità alle disposizioni dell'articolo 374 del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e in ossequio ai principi della nomofilachia e della certezza del diritto».

Fa presente che il Titolo V della Parte II del codice riguarda i riti speciali: il rito abbreviato (articolo 130), il rito monitorio (artt. 131-132), il rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria (artt. 133-136). Il rito abbreviato è espressamente richiamato dall'articolo 20, comma 2, lettera f), della legge delega n. 124 del 2015, con riferimento tanto al primo quanto al secondo grado. A partire dalla legge finanziaria per il 2006, la definizione agevolata dei giudizi di responsabilità amministrativa è consentita, ma solo in appello, con riguardo alle sentenze di condanna in primo grado. Il procedimento può essere definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza (25 per cento – in base all'articolo 14 del decreto-legge 102/2013 – per i fatti avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2006). In alternativa al rito ordinario, il rito abbreviato, in base all'articolo 130 del Codice, consente la definizione del giudizio di responsabilità sia in primo grado che in appello: in primo grado, mediante il pagamento sino al 50 per cento del danno quantificato nell'atto di citazione; in appello, mediante il pagamento in misura

non inferiore al 70 per cento del danno quantificato nell'atto di citazione. In entrambi i casi è richiesto il previo e concorde parere del pubblico ministero.

Fa presente che il Codice ha ripreso le formulazioni imposte dalla norma di delega. In appello è escluso l'esercizio del potere riduttivo. In entrambi i casi, la sentenza definisce il giudizio, una volta verificato l'avvenuto versamento, in unica soluzione, della somma stabilita dal collegio giudicante. L'articolo 130 stabilisce che la sentenza di primo grado pronunciata col rito abbreviato non è impugnabile. Inoltre, si prevedono le ipotesi in cui è possibile proseguire il giudizio col rito ordinario ovvero il non accoglimento dell'istanza di abbreviato o il mancato pagamento della somma fissata dal collegio. Il rito monitorio, disciplinato dagli articoli 131 e 132 del Codice, è già trattato dall'articolo 55 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. L'articolo 20, comma 2, lettera e), della legge n. 124 del 2015 enuclea uno specifico principio e criterio direttivo in relazione al rito monitorio, volto a incrementare il limite di importo che permette l'accesso al rito. L'articolo 131 del Codice, nel determinare l'ambito di applicazione del rito monitorio, introduce i seguenti elementi di novità rispetto alla normativa vigente: introduce un nuovo e autonomo presupposto, l'emersione di fatti dannosi di lieve entità patrimonialmente lesiva; porta a 10.000 euro il limite massimo dell'addebito, che costituisce l'altro presupposto per l'applicazione del rito monitorio; individua l'atto – il decreto presidenziale – con cui è determinata la somma da pagare all'erario; rimette a un decreto del presidente del Consiglio dei ministri l'aggiornamento triennale del limite di somma, in relazione alla variazione dei prezzi al consumo.

Rammenta che l'articolo 132 disciplina il procedimento del rito monitorio. Gli artt. da 133 a 136 riguardano il rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria. La relazione illustrativa riconduce tali disposizioni al principio e criterio direttivo di carattere generale contenuto nell'articolo 20, comma

1, della legge n. 124 del 2015: « emanazione di un decreto legislativo recante il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte ». La stessa relazione illustrativa puntualizza che la « codificazione normativa, ora introdotta dal Capo III, dà certezza ai giudizi in questione, sino a oggi privi di una disciplina processuale, legislativa, di riferimento. Sui medesimi giudizi si erano invece espresse, di fatto riconducendo tali giudizi al « rito ordinario », le sezioni riunite della Corte dei conti, con la sentenza n. 12 del 2007 ». Il rito riguarda i casi in cui la legge prevede l'irrogazione da parte della Corte dei conti di sanzioni pecuniarie, stabilite tra un minimo e un massimo, nei confronti dei responsabili della violazione di specifiche disposizioni normative. I tratti principali di tale giudizio sono i seguenti: il giudizio è promosso dal pubblico ministero; davanti al giudice monocratico designato dal presidente della sezione giurisdizionale regionale; la parte può costituirsi in giudizio entro trenta giorni; se accoglie il ricorso, il giudice determina la sanzione, avendo riguardo alla gravità della violazione e all'opera dell'agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione; il giudice fissa una sanzione in misura ridotta, pari al trenta per cento, per il caso di pagamento immediato (entro trenta giorni); è possibile proporre opposizione davanti al collegio, entro trenta giorni dalla notificazione del decreto di condanna, con effetti sospensivi dell'esecuzione del medesimo decreto; il collegio definisce il giudizio con sentenza, sentite le parti e omessa ogni finalità non essenziale al contraddittorio.

Osserva che la Parte IV (Giudizi pensionistici) è costituita da un Titolo (anch'esso rubricato Giudizi pensionistici), ripartito in cinque Capi, il primo dei quali dedicato alle disposizioni generali in materia di giudizi pensionistici nonché alla disciplina della fase introduttiva del giudizio. L'articolo 151 reca disposizioni re-

lative al giudice competente in materia di ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra. Si prevede anzitutto che la sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in primo grado, giudichi in composizione monocratica, in funzione di giudice unico, sui ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra. Ai sensi della norma citata, la sezione giurisdizionale regionale risulta competente, tra l'altro, sui ricorsi in materia di pensioni, quando il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della regione. L'articolo 152 enumera gli elementi che devono essere obbligatoriamente contenuti nella domanda di ricorso. L'articolo 153 dispone che i ricorsi pensionistici siano inammissibili nei casi in cui risultino privi dei requisiti enumerati all'articolo 152, con la sola esclusione della carenza dell'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e, in particolare, dei documenti che si offrono in comunicazione (corrispondente alla lettera e) dell'articolo 152, comma 1), la quale non determina l'inammissibilità del ricorso. L'articolo 154 reca disposizioni in materia di deposito del ricorso. Il ricorso deve essere depositato presso la segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente, salva la possibilità, per il ricorso in materia di pensioni di guerra e di pensioni privilegiate ordinarie, di deposito mediante spedizione di plico raccomandato alla segreteria della sezione. L'articolo 155 reca disposizioni in materia di modalità e termini di fissazione dell'udienza e di notificazione del ricorso. Il Capo II (artt. 161-163) reca la disciplina del procedimento cautelare. L'articolo 161 (Istanza provvedimenti cautelari) dispone che il ricorrente possa chiedere la sospensione del provvedimento impugnato qualora ritenga che dall'esecuzione dello stesso, durante il tempo necessario per giungere alla definizione del giudizio, possa discendere un pregiudizio grave e irreparabile. La discussione dell'istanza cautelare è effettuata in camera di consiglio ove si provvede con ordinanza di accoglimento o di rigetto. Soltanto in pre-

senza di nuove ragioni di diritto o fatti sopravvenuti, è possibile chiedere la revoca o modifica delle misure cautelari concesse ovvero riproporre la domanda cautelare rigettata.

Fa presente che il Capo III (artt. 164-166) reca la disciplina della trattazione della causa. L'articolo 164 reca disposizioni relative all'udienza di discussione, nel corso della quale il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Le parti, qualora ricorrano gravi motivi e se previamente autorizzate dal giudice, possono modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate; hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, che deve essere a conoscenza dei fatti della causa e al quale viene attribuito il potere di conciliare o transigere la controversia; in caso di successo, il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo. Se, invece, la conciliazione non ha buon esito o vengono sollevate pregiudiziali suscettibili di determinare la definizione del giudizio, il giudice, svolta la discussione, si pronuncia con sentenza, anche non definitiva, dando lettura del dispositivo (comma 4).

Osserva che il Capo IV (artt. 167-169) reca disciplina della decisione dei giudizi pensionistici. L'articolo 167 reca disposizioni in materia di pronuncia della sentenza di definizione del giudizio. In particolare il giudice, esaurita la discussione e udite le conclusioni delle parti, dà lettura del dispositivo esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione; in caso di particolare complessità della controversia, fissa un termine massimo di sessanta giorni per il deposito della sentenza. L'articolo 169 reca disposizioni in materia di esecutorietà delle sentenze, prevedendo che all'esecuzione si possa dare corso prima del termine di deposito della sentenza, con la sola copia del dispositivo. Si prevede, in particolare, che siano provvisoriamente esecutive le sentenze che definiscono i ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra con il riconoscimento di crediti a favore del pensionato e con

condanna della controparte, nonché le sentenze di condanna a favore dell'amministrazione. Quando dall'esecuzione può derivare all'altra parte gravissimo danno ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice d'appello può sospendere la sentenza, anche parzialmente, con ordinanza non impugnabile. La richiesta di sospensione inammissibile o manifestamente infondata può comportare che il giudice – con ordinanza non impugnabile – pronunci condanna a pena pecuniaria (tra 250 e 10.000 euro) nei confronti dell'istante.

Segnala che il Capo V (artt. 170 e 171) reca disposizioni relative all'appello in materia pensionistica. L'articolo 170 dispone che l'appello delle sentenze che definiscono giudizi in materia di pensioni sia consentito per i soli motivi di diritto. La Parte V è articolata in un Titolo (Altri giudizi ad istanza di parte), a sua volta, composto di un solo Capo recante la disciplina degli altri giudizi ad istanza di parte (artt. 172-176).

Rammenta che la Parte VI (Impugnazioni) è articolata in un Titolo (Rimedi contro le decisioni), a sua volta, ripartito in cinque Capi, il primo dei quali dedicato alle disposizioni generali in materia di rimedi contro le decisioni (artt. 177-188). L'articolo 177 elenca i mezzi di impugnazione delle sentenze, ovvero: l'appello; l'opposizione di terzo; la revocazione; il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. La disposizione reca inoltre la definizione della cosa giudicata formale con la quale si intende la decisione che non è più soggetta ad appello, né a revocazione né a ricorso per cassazione. In altri termini si ha cosa giudicata formale quando la decisione diviene irretrattabile, ossia incontestabile in giudizio ad opera delle parti e, di conseguenza, del giudice, e i suoi effetti diventano immutabili. L'articolo disciplina infine l'acquiescenza totale o parziale. L'acquiescenza determina la decadenza dall'impugnazione e consiste in una espressa dichiarazione di accettare la decisione, ovvero in un qualunque comportamento univoco della parte, incompatibile con la volontà di impugnare; può riguardare l'in-

tera decisione o soltanto alcuni capi della stessa. L'articolo 178 disciplina i termini per le impugnazioni. Tutti i termini previsti per le impugnazioni sono perentori e decorrono dalla notificazione della decisione. Il Capo II è dedicato all'appello. In particolare, l'articolo 189 individua i soggetti legittimati a proporre l'appello: le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado e, per quanto concerne l'impugnazione del pubblico ministero, il procuratore regionale competente o il procuratore generale. L'articolo 190 disciplina la forma (citazione, che deve contenere quanto prescritto dall'articolo 86) e il contenuto dell'appello, che deve indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni in fatto e in diritto su cui si fonda oltre che i capi della decisione che si intendono appellare e le circostanze in base alle quali si ravvisa la violazione di legge. Il Capo III disciplina l'opposizione del terzo che attualmente, ai sensi dell'articolo 93 del Reg. di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, «è regolata dalle norme del codice di procedura civile». Il Capo IV disciplina la revocazione. Il Capo IV concerne il ricorso per Cassazione. Gli artt. da 212 a 216 reca la disciplinano dell'esecuzione delle sentenze di condanna. Il Capo III (Artt. 217-218) reca la disciplina del giudizio di ottemperanza in materia pensionistica.

Osserva che la Parte VIII (Disposizioni finali) è costituita da un unico Titolo (anch'esso rubricato Disposizioni finali), ripartito in un unico Capo, dedicato alla norma finanziaria (Art. 219). L'articolo 219 prevede, attraverso la clausola di invarianza finanziaria, che le amministrazioni competenti provvedono per l'attuazione del presente codice nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fa presente che l'allegato 2 reca le norme di attuazione del nuovo Codice della giustizia contabile e consta di 25 articoli, suddivisi in tre Titoli, dedicati, rispettivamente a: disposizioni generali; disposizioni sui fascicoli di parte e d'ufficio;

disciplina della formazione dei collegi giudicanti e delle udienze. Le disposizioni generali (artt. 1-5) integrano le norme del Codice per quanto riguarda la richiesta di comunicazione degli atti da parte del pubblico ministero, l'attribuzione dell'incarico di consulente tecnico del giudice, i registri di segreteria e le notificazioni dell'ufficiale giudiziario. L'articolo 6 disciplina le modalità di deposito del fascicolo di parte e della formazione del fascicolo d'ufficio. Gli articoli da 7 a 24 stabiliscono norme relative: alla determinazione dei giorni di udienza e alla composizione dei collegi giudicanti; all'ordine di discussione e allo svolgimento delle cause; alla produzione di documenti e memorie in corso di giudizio; alla motivazione e alla redazione della sentenza; all'atto di riassunzione; nonché alcune disposizioni specifiche inerenti il processo pensionistico, il procedimento in appello e l'esecuzione. Con una norma di chiusura, l'articolo 25 rinvia, ove compatibili, alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per quanto non espressamente previsto nell'allegato.

Rammenta, infine, che l'allegato 3 dello schema in esame definisce la disciplina processuale applicabile ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice della giustizia contabile (allegato 1) e dispone le abrogazioni conseguenti. In particolare, l'articolo 1 stabilisce, in via generale, che per i termini processuali di giudizi in corso alla data di entrata in vigore del codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti. In deroga alla norma generale, i successivi articoli 2 e 3 descrivono le singole fattispecie per le quali è previsto un diverso regime transitorio. L'articolo 3 definisce la disciplina processuale applicabile ai giudizi pensionistici in corso alla data di entrata in vigore del codice, stabilendo, in via generale, che le nuove disposizioni in materia (artt. 151-171 del codice) trovano applicazione nei confronti dei giudizi instaurati in primo grado con ricorso depositato a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice. L'articolo 4 dispone l'abrogazione di parte delle disposizioni sino ad oggi dirette a disciplinare i giudizi

innanzi alla Corte dei conti. In relazione all'elenco delle abrogazioni, si segnala che non sono oggetto di abrogazione esplicita alcune disposizioni, tra cui quelle contenute nel regio decreto n. 1214 del 1934 (di cui è disposta l'abrogazione dei soli artt. da 67 a 97), che intervengono su medesimi ambiti materiali di disciplina del Codice.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 14 luglio 2016. — Presidenza del presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI. — Intervengono il viceministro dell'Interno Filippo Bubbico e il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.20.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza COM(2016)230 final. (COM (2016) 230 final).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 luglio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che è stata avanzata da alcuni deputati una richiesta di istruttoria sulla materia oggetto della comunicazione in titolo. In particolare, è pervenuta alle presidenze la richiesta di audire il Ministro dell'intero, il Commissario europeo per la sicurezza e il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Emanuele FIANO (PD) chiede l'audizione anche del Sottosegretario di Stato

alla Presidenza del Consiglio che svolge le funzioni Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Emanuele COZZOLINO (M5S) chiede fin d'ora, a nome del suo gruppo, la pubblicità delle audizioni che le Commissioni svolgeranno sul provvedimento mediante trasmissione sulla web-tv della Camera.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente della I Commissione*, invita i gruppi a limitare le richieste di soggetti da ascoltare in audizione, al fine di evitare una

eccessiva limitazione del tempo di intervento di ciascun soggetto e fornire, di conseguenza, maggiori elementi istruttori alle Commissioni.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita i gruppi a far pervenire entro la giornata di lunedì 18 luglio prossimo le eventuali proposte di audizione, che saranno poi esaminate dagli uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00991 Capezzone: Ricorso agli strumenti finanziari derivati da parte delle pubbliche amministrazioni.	
7-01047 Causi: Ricorso agli strumenti finanziari derivati da parte delle pubbliche amministrazioni (<i>Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00192 e della risoluzione n. 8-00193</i>)	27
ALLEGATO 1 (<i>Testo riformulato della risoluzione</i>)	30
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione approvata dalle Commissioni</i>)	33
ALLEGATO 3 (<i>Risoluzione approvata dalle Commissioni</i>)	36

RISOLUZIONI

Giovedì 14 luglio 2016. — Presidenza del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.35.

7-00991 Capezzone: Ricorso agli strumenti finanziari derivati da parte delle pubbliche amministrazioni.

7-01047 Causi: Ricorso agli strumenti finanziari derivati da parte delle pubbliche amministrazioni.

(Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00192 e della risoluzione n. 8-00193).

Le Commissioni iniziano la discussione congiunta delle risoluzioni.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, come preannunciato nella precedente

seduta, il gruppo del PD ha presentato la risoluzione 7-01047 Causi, la quale sarà discussa congiuntamente alla risoluzione 7-00991 Capezzone, in quanto vertente sulla medesima materia.

Avverte quindi che la risoluzione 7-00991 è stata riformulata (*vedi allegato 1*), apportando modifiche al quarto impegno.

Ricorda inoltre che, secondo quanto convenuto in occasione della precedente seduta, nella seduta odierna si procederà alla votazione delle risoluzioni in discussione.

Daniele PESCO (M5S) chiede che siano apportate alcune modifiche alle risoluzioni in discussione, in particolare per quanto riguarda il terzo impegno di entrambe le risoluzioni, la cui attuale formulazione rischia di consentire la reintroduzione della possibilità, attualmente vietata, per gli enti locali, di sottoscrivere strumenti finanziari derivati.

Marco CAUSI (PD) considera corretta la preoccupazione, espressa dal deputato Pesco, di evitare che gli enti locali tornino a sottoscrivere strumenti finanziari derivati, rilevando, come, proprio in tale prospettiva, il terzo impegno della propria risoluzione faccia riferimento, in generale, alla categoria dei soggetti pubblici.

Si dichiara comunque favorevole a precisare ulteriormente tale aspetto e riformula conseguentemente il terzo impegno del suo atto di indirizzo (*vedi allegato 3*), nel senso di specificare che restano comunque fermi i vincoli di legge già vigenti in materia.

Daniele CAPEZZONE (Misto-CR) concorda con le considerazioni espresse dai deputati Pesco e Causi e riformula conseguentemente il terzo impegno della sua risoluzione (*vedi allegato 2*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), con riferimento al secondo impegno delle risoluzioni, relativo alla *accountability* e conoscibilità delle operazioni in derivati stipulate da soggetti pubblici, chiede se in tale ambito si intenda che il contenuto dei contratti in derivati già conclusi debbano essere pienamente conoscibile in tutti i loro aspetti, ricordando come tale tematica abbia costituito oggetto di specifico approfondimento nel corso dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Finanze.

Marco CAUSI (PD) rileva come il secondo impegno della sua risoluzione, come del resto anche il secondo impegno della risoluzione presentata dal deputato Capezzone, intenda realizzare l'esigenza rappresentata dal deputato Paglia, richiedendo la piena *accountability*, la massima trasparenza e la più ampia conoscibilità delle operazioni in derivati, in particolare per quelle già concluse.

Rileva, peraltro, come in alcuni contratti in derivati stipulati dal Tesoro sussistano vincoli legali rispetto alla conoscibilità di taluni aspetti dei contratti stessi: in tale contesto occorre dunque garantire

la massima trasparenza circa tali contratti, entro i limiti posti dai predetti vincoli.

Daniele PESCO (M5S), con riferimento al secondo impegno contenuto negli atti di indirizzo, il quale chiede al Governo di garantire piena *accountability*, nei confronti del Parlamento e dell'opinione pubblica, circa le operazioni finanziarie in derivati, assicurando trasparenza e conoscibilità delle stesse, ritiene necessario specificare che l'informazione circa tali operazioni deve comprendere l'indicazione, in modo chiaro, per ogni contratto quadro e per ogni contratto ad esso collegato, quantomeno dei seguenti elementi: il codice univoco del contratto; la banca controparte; il tipo di derivato e il suo nozionale; la descrizione degli elementi caratterizzanti della struttura finanziaria del derivato (prezzi di esercizio, barriere, sottostanti, eccetera); l'eventuale presenza di clausole contrattuali, tra cui quelle che conferiscono la possibilità di chiusura anticipata, di sostituzione, di entrata, di uscita; la durata del contratto; l'eventuale premio iniziale (*upfront*), o rateizzato, liquidato tra le due controparti contrattuali; il valore del sottostante; l'eventuale obbligo di acquisto o di trasferimento ad altra attività del sottostante; l'eventuale garanzia prevista, versata o non versata; il *mark-to-market* valutato alla data della stipula; la probabilità di profitto e di perdita del contratto e il loro valore atteso alla stipula; il foro competente per le controversie.

Daniele CAPEZZONE (Misto-CR), in spirito di piena collaborazione, desidera segnalare al deputato Pesco come non sia opportuno inserire negli atti di indirizzo in discussione un elenco puntuale e tassativo dei contenuti nei contratti in derivati di cui si richiede la conoscibilità, rilevando come ciò comporterebbe il rischio di tralasciare ulteriori elementi di conoscenza che potrebbero risultare ancor più importanti, pregiudicando in tal modo gli stessi obiettivi di trasparenza perseguiti.

Considera pertanto controproducente indicare in modo dettagliato tali elementi,

ritenendo invece preferibile mantenere l'attuale impostazione dell'impegno, che fa riferimento alla piena *accountability*, alla trasparenza e alla totale conoscibilità delle operazioni in derivati.

Marco CAUSI (PD) ritiene che l'inserimento, nel secondo impegno delle risoluzioni in discussione, di troppi particolari tecnici, rischi di contraddire gli obiettivi degli atti di indirizzo.

Rileva infatti come alcuni dei contratti in derivati abbiano caratteristiche di riservatezza e come la pubblicizzazione di taluni dei loro contenuti potrebbe indurre alcuni soggetti a compiere arbitraggi o operazioni speculative che rischierebbero di determinare problemi nella gestione del debito pubblico. Ritiene, in tale contesto, che l'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Finanze abbia già consentito di realizzare un primo importante passo avanti sul piano della trasparenza, attraverso la pubblicazione del Rapporto annuale sul debito pubblico, e che l'approvazione delle risoluzioni in discussione possa costituire un ulteriore passo avanti nella medesima direzione.

Daniele PESCO (M5S) chiede che le risoluzioni siano poste in votazione per parti separate, votando prima il primo ed il terzo impegno, poi i restanti impegni e, quindi, le rispettive premesse.

Francesco BOCCIA, *presidente*, alla luce della richiesta in tal senso avanzata dal deputato Pesco, avverte che le due risoluzioni saranno poste in votazione per parti separate.

In particolare, per quanto riguarda la risoluzione 7-00991 Capezzone, come ul-

teriormente riformulata, saranno poste in votazione prima il primo e il terzo impegno della risoluzione, quindi i restanti impegni della medesima risoluzione e, infine, le premesse.

Per quanto riguarda invece la risoluzione 7-01047 Causi, come riformulata, saranno posti in votazione prima il primo e il terzo impegno, quindi i restanti impegni della medesima risoluzione e, infine, le premesse.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sul primo e sul terzo impegno della risoluzione 7-00991 Capezzone, come ulteriormente riformulata, mentre dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sui restanti impegni della medesima risoluzione.

Dichiara quindi il voto contrario del proprio gruppo sul primo e sul terzo impegno della risoluzione 7-01047 Causi, come riformulata, mentre dichiara il voto favorevole sui restanti impegni della medesima risoluzione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano il primo e il terzo impegno della risoluzione 7-00991 Capezzone, come ulteriormente riformulata, i restanti impegni della medesima risoluzione, nonché le premesse, assumendo quindi la risoluzione il numero 8-00192.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano quindi il primo e il terzo impegno della risoluzione 7-01047 Causi, come riformulata, i restanti impegni della medesima risoluzione, nonché le premesse, assumendo quindi la risoluzione il numero 8-00193.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

7-00991 Capezzone: Ricorso agli strumenti finanziari derivati da parte delle pubbliche amministrazioni.**TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE**

Le Commissioni V e VI,
premessi che:

la Commissione Finanze ha svolto un'indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati;

nel corso di tale attività conoscitiva è stato compiuto un monitoraggio ad ampio raggio, sia con riferimento al comparto pubblico, sia con riferimento al comparto privato, su un settore dei mercati finanziari che appare particolarmente articolato e controverso, in ragione della complessità dei meccanismi contrattuali con cui sono costruiti, del carattere speculativo caratterizzante alcuni di tali strumenti, nonché delle dimensioni della leva finanziaria ad essi sottostante;

in questo contesto è emerso come il fenomeno del ricorso agli strumenti finanziari derivati, in particolare da parte dello Stato e degli enti locali, debba essere inquadrato anche all'interno del più ampio tema della complicata gestione della nostra finanza pubblica: in breve occorre « guardare la foresta, non solo l'albero », ovvero il tema rappresentato dagli strumenti finanziari derivati è a maggior ragione preoccupante se si considera il « contesto » del debito pubblico italiano; il debito italiano è infatti il terzo debito pubblico del mondo, con oltre 2 mila miliardi di euro, ed è questa la madre di tutte le anomalie: appare dunque con chiarezza come la gestione di una simile massa debitoria porti con sé tutta una serie di altre anomalie, tra cui, appunto, l'uso massiccio e anomalo degli strumenti finanziari derivati, per valori e perdite

ritenute « accettabili » non paragonabile all'uso che ne fanno gli altri Paesi europei;

è questo primo aspetto, nella metafora, la « foresta », il vero e proprio fallimento della politica italiana, che chiama in causa partiti e classe dirigente sia della Prima Repubblica, per aver generato questa incredibile mole di debito pubblico, inseguendo il consenso di breve-medio termine ma scaricando sulle future generazioni (che non potevano votare, né scioperare, né protestare) un fardello immenso, sia della Seconda Repubblica, per essersi limitati a gestire lo *status quo*, senza avere il coraggio e la forza di tentare operazioni per abbattere, o almeno ridurre significativamente, questo debito, nemmeno quando le condizioni politiche e macro-economiche erano più favorevoli, per esempio negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore dell'euro, quando i tassi di interesse sui titoli di Stato toccarono i minimi storici grazie all'implicita garanzia europea;

dal confronto tra l'Italia e gli altri Paesi dell'Unione europea nell'uso degli strumenti finanziari derivati emerge un'anomalia che non può che destare forti preoccupazioni, in quanto nessun Paese è esposto ai derivati come lo è l'Italia; i dati acquisiti dalla Commissione Finanze nel corso della predetta indagine conoscitiva sono in questo senso eloquenti: l'Italia è il primo Paese in Europa per perdite potenziali da derivati, con un valore di mercato negativo per circa 42 miliardi di euro; anche in rapporto al prodotto interno lordo il valore di mercato dei derivati italiani è tra i peggiori (peggio di noi solo

la Grecia); è vero che rispetto al debito pubblico le distanze si riducono, che le dimensioni del debito italiano spiegano almeno in parte il massiccio ricorso ai derivati, e che bisogna tener conto dei benefici ricevuti dall'assicurazione sui movimenti sfavorevoli dei tassi di interesse, ma tutto ciò non rende meno anomala e allarmante la situazione;

desta altresì forte preoccupazione la presenza in alcuni contratti derivati attualmente in essere, o chiusi nel recente passato, di clausole particolarmente onerose, definite addirittura « uniche nel loro genere »;

non si può inoltre ignorare che permane un quadro di estrema incertezza riguardo all'andamento sia della nostra economia italiana, sia dei tassi di interesse sui nostri titoli di Stato italiano: in tale contesto, ci si deve chiedere se basteranno le decisioni assunte dalla BCE a mantenere bassi i tassi, anche di fronte a dati di crescita deludenti, oppure se essi torneranno ad alzarsi, e in tale caso di quanto;

non ci si può permettere di sottovalutare l'eventualità che l'Eurozona precipiti in una nuova crisi finanziaria: al riguardo l'andamento dei *credit default swap* (CDS) sul debito italiano – in un momento, come oggi, di relativa calma – dimostra che l'Italia continua ad essere considerata come potenziale « anello debole » in caso di crisi; occorre dunque chiedersi cosa accadrà alla scadenza del *Quantitative Easing*, quando i mercati dovranno tornare a giudicare la sostenibilità del nostro debito pubblico in relazione alla salute e alle potenzialità della nostra economia italiana, al netto delle condizioni favorevoli del *Quantitative Easing*;

di fronte a questo quadro però, non sarebbe né utile né responsabile abbandonarsi a un approccio scandalistico: al contrario, seguendo l'appropriato approccio già adottato dalla Commissione Finanze in occasione della richiamata indagine conoscitiva, occorre innanzitutto realizzare una seria analisi e una fotogra-

fia accurata e nitida della situazione e in secondo luogo, individuare possibili piste di lavoro per uscire dall'emergenza;

è innanzitutto inaccettabile l'idea che il Parlamento sia tenuto all'oscuro della gestione di strumenti finanziari così delicati come i derivati, in quanto la loro complessità e le comprensibili ragioni di cautela non possono far sì che il Parlamento sia l'ultimo a sapere quando in gioco ci sono la tenuta dei conti pubblici, il denaro dei contribuenti e il livello di benessere e servizi pubblici che saranno lasciati in eredità alle future generazioni;

la posta in gioco è altissima: per comprendere meglio di quali grandezze si tratti, basti pensare che con quello che il Paese spende ogni anno sui derivati si potrebbe cancellare una rilevante massa di tassazione sui cittadini, per non parlare delle perdite potenziali;

se, da un lato, non si possano dimenticare le competenze maturate in materia dal Ministero dell'economia e delle finanze nella gestione, sia del debito pubblico in generale, sia, in particolare, di strumenti così complessi come i derivati, dall'altro non ci si può nemmeno cullare nell'illusione che tutto vada sempre per il meglio e che non possano, al contrario, verificarsi degli *shock* finanziari; ad esempio, è impari il confronto tra i *desk* delle maggiori banche (capaci di condurre analisi *mark to market* minuto per minuto) e un ufficio pubblico, per quanto preparato ed esperto; inoltre appaiono molto meno trasparenti le modalità, e ancor più elevate le criticità, nella gestione degli strumenti finanziari derivati da parte delle autonomie locali,

impegnano il Governo:

a presentare in Parlamento proposte normative volte ad un reale abbattimento del debito pubblico, di natura non « cosmetica », che avrebbe, tra i suoi effetti positivi, anche quello di riportare su livelli fisiologici il ricorso agli strumenti finanziari derivati;

a garantire piena *accountability*, nei confronti del Parlamento e dell'opinione pubblica, circa tali operazioni finanziarie, assicurando trasparenza, totale conoscibilità almeno delle operazioni in strumenti derivati concluse, nonché un quadro informativo completo, con rapporti semestrali per valutare nell'insieme il profilo di rischio di tali operazioni;

per il futuro, ad avanzare in Parlamento una proposta di linee-guida dettagliate, e soprattutto una netta distinzione tra operazioni finanziarie in derivati consentite allo Stato e agli enti territoriali (quelle di carattere essenzialmente « assicurativo » e di tutela), e un elenco di quelle che non dovranno essere più consentite ai soggetti pubblici (quelle a carattere « speculativo » o eccessivamente rischiose);

ad avanzare in Parlamento una proposta di normativa-quadro relativa alla definizione di adeguate e fattibili procedure di controllo su tali operazioni finanziarie, sia interno alle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze, sia esterno, da parte della Corte dei conti, sulle operazioni stesse;

a presentare in Parlamento una proposta normativa per prevedere che le figure impegnate presso il Ministero dell'economia e delle finanze nella gestione degli strumenti finanziari derivati non possano, per un adeguato numero di anni successivo al cessare di questo loro impegno pubblico, trasferirsi presso le banche o le altre istituzioni private che siano state fino a quel momento loro controparti di tal tipo di operazioni.

(7-00991)

« Capezzone, Palese ».

ALLEGATO 2

7-00991 Capezzone: Ricorso agli strumenti finanziari derivati da parte delle pubbliche amministrazioni.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni V e VI,

premesso che:

la Commissione Finanze ha svolto un'indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati;

nel corso di tale attività conoscitiva è stato compiuto un monitoraggio ad ampio raggio, sia con riferimento al comparto pubblico, sia con riferimento al comparto privato, su un settore dei mercati finanziari che appare particolarmente articolato e controverso, in ragione della complessità dei meccanismi contrattuali con cui sono costruiti, del carattere speculativo caratterizzante alcuni di tali strumenti, nonché delle dimensioni della leva finanziaria ad essi sottostante;

in questo contesto è emerso come il fenomeno del ricorso agli strumenti finanziari derivati, in particolare da parte dello Stato e degli enti locali, debba essere inquadrato anche all'interno del più ampio tema della complicata gestione della nostra finanza pubblica: in breve occorre « guardare la foresta, non solo l'albero », ovvero il tema rappresentato dagli strumenti finanziari derivati è a maggior ragione preoccupante se si considera il « contesto » del debito pubblico italiano; il debito italiano è infatti il terzo debito pubblico del mondo, con oltre 2 mila miliardi di euro, ed è questa la madre di tutte le anomalie: appare dunque con chiarezza come la gestione di una simile massa debitoria porti con sé tutta una serie di altre anomalie, tra cui, appunto, l'uso massiccio e anomalo degli strumenti finanziari derivati, per valori e perdite

ritenute « accettabili » non paragonabile all'uso che ne fanno gli altri Paesi europei;

è questo primo aspetto, nella metafora, la « foresta », il vero e proprio fallimento della politica italiana, che chiama in causa partiti e classe dirigente sia della Prima Repubblica, per aver generato questa incredibile mole di debito pubblico, inseguendo il consenso di breve-medio termine ma scaricando sulle future generazioni (che non potevano votare, né scioperare, né protestare) un fardello immenso, sia della Seconda Repubblica, per essersi limitati a gestire lo *status quo*, senza avere il coraggio e la forza di tentare operazioni per abbattere, o almeno ridurre significativamente, questo debito, nemmeno quando le condizioni politiche e macro-economiche erano più favorevoli, per esempio negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore dell'euro, quando i tassi di interesse sui titoli di Stato toccarono i minimi storici grazie all'implicita garanzia europea;

dal confronto tra l'Italia e gli altri Paesi dell'Unione europea nell'uso degli strumenti finanziari derivati emerge un'anomalia che non può che destare forti preoccupazioni, in quanto nessun Paese è esposto ai derivati come lo è l'Italia; i dati acquisiti dalla Commissione Finanze nel corso della predetta indagine conoscitiva sono in questo senso eloquenti: l'Italia è il primo Paese in Europa per perdite potenziali da derivati, con un valore di mercato negativo per circa 42 miliardi di euro; anche in rapporto al prodotto interno lordo il valore di mercato dei derivati italiani è tra i peggiori (peggio di noi solo

la Grecia); è vero che rispetto al debito pubblico le distanze si riducono, che le dimensioni del debito italiano spiegano almeno in parte il massiccio ricorso ai derivati, e che bisogna tener conto dei benefici ricevuti dall'assicurazione sui movimenti sfavorevoli dei tassi di interesse, ma tutto ciò non rende meno anomala e allarmante la situazione;

desta altresì forte preoccupazione la presenza in alcuni contratti derivati attualmente in essere, o chiusi nel recente passato, di clausole particolarmente onerose, definite addirittura « uniche nel loro genere »;

non si può inoltre ignorare che permane un quadro di estrema incertezza riguardo all'andamento sia della nostra economia italiana, sia dei tassi di interesse sui nostri titoli di Stato italiano: in tale contesto, ci si deve chiedere se basteranno le decisioni assunte dalla BCE a mantenere bassi i tassi, anche di fronte a dati di crescita deludenti, oppure se essi torneranno ad alzarsi, e in tale caso di quanto;

non ci si può permettere di sottovalutare l'eventualità che l'Eurozona precipiti in una nuova crisi finanziaria: al riguardo l'andamento dei *credit default swap* (CDS) sul debito italiano – in un momento, come oggi, di relativa calma – dimostra che l'Italia continua ad essere considerata come potenziale « anello debole » in caso di crisi; occorre dunque chiedersi cosa accadrà alla scadenza del *Quantitative Easing*, quando i mercati dovranno tornare a giudicare la sostenibilità del nostro debito pubblico in relazione alla salute e alle potenzialità della nostra economia italiana, al netto delle condizioni favorevoli del *Quantitative Easing*;

di fronte a questo quadro però, non sarebbe né utile né responsabile abbandonarsi a un approccio scandalistico: al contrario, seguendo l'appropriato approccio già adottato dalla Commissione Finanze in occasione della richiamata indagine conoscitiva, occorre innanzitutto realizzare una seria analisi e una fotogra-

fia accurata e nitida della situazione e in secondo luogo, individuare possibili piste di lavoro per uscire dall'emergenza;

è innanzitutto inaccettabile l'idea che il Parlamento sia tenuto all'oscuro della gestione di strumenti finanziari così delicati come i derivati, in quanto la loro complessità e le comprensibili ragioni di cautela non possono far sì che il Parlamento sia l'ultimo a sapere quando in gioco ci sono la tenuta dei conti pubblici, il denaro dei contribuenti e il livello di benessere e servizi pubblici che saranno lasciati in eredità alle future generazioni;

la posta in gioco è altissima: per comprendere meglio di quali grandezze si tratti, basti pensare che con quello che il Paese spende ogni anno sui derivati si potrebbe cancellare una rilevante massa di tassazione sui cittadini, per non parlare delle perdite potenziali;

se, da un lato, non si possano dimenticare le competenze maturate in materia dal Ministero dell'economia e delle finanze nella gestione, sia del debito pubblico in generale, sia, in particolare, di strumenti così complessi come i derivati, dall'altro non ci si può nemmeno cullare nell'illusione che tutto vada sempre per il meglio e che non possano, al contrario, verificarsi degli *shock* finanziari; ad esempio, è impari il confronto tra i *desk* delle maggiori banche (capaci di condurre analisi *mark to market* minuto per minuto) e un ufficio pubblico, per quanto preparato ed esperto; inoltre appaiono molto meno trasparenti le modalità, e ancor più elevate le criticità, nella gestione degli strumenti finanziari derivati da parte delle autonomie locali,

impegnano il Governo:

a presentare in Parlamento proposte normative volte ad un reale abbattimento del debito pubblico, di natura non « cosmetica », che avrebbe, tra i suoi effetti positivi, anche quello di riportare su livelli fisiologici il ricorso agli strumenti finanziari derivati;

a garantire piena *accountability*, nei confronti del Parlamento e dell'opinione pubblica, circa tali operazioni finanziarie, assicurando trasparenza, totale conoscibilità almeno delle operazioni in strumenti derivati concluse, nonché un quadro informativo completo, con rapporti semestrali per valutare nell'insieme il profilo di rischio di tali operazioni;

per il futuro, ad avanzare in Parlamento una proposta di linee-guida dettagliate, e soprattutto una netta distinzione tra operazioni finanziarie in derivati consentite ai soggetti pubblici (quelle di carattere essenzialmente « assicurativo » e di tutela), e un elenco di quelle che non dovranno essere più consentite ai soggetti pubblici (quelle a carattere « speculativo » o eccessivamente rischiose), fermi restando i vincoli di legge già vigenti;

ad avanzare in Parlamento una proposta di normativa-quadro relativa alla definizione di adeguate e fattibili procedure di controllo su tali operazioni finanziarie, sia interno alle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze, sia esterno, da parte della Corte dei conti, sulle operazioni stesse;

a presentare in Parlamento una proposta normativa per prevedere che le figure impegnate presso il Ministero dell'economia e delle finanze nella gestione degli strumenti finanziari derivati non possano, per un adeguato numero di anni successivo al cessare di questo loro impegno pubblico, trasferirsi presso le banche o le altre istituzioni private che siano state fino a quel momento loro controparti di tal tipo di operazioni.

(8-00192)

« Capezzone, Palese ».

ALLEGATO 3

7-01047 Causi: Ricorso agli strumenti finanziari derivati da parte delle pubbliche amministrazioni.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni V e VI,
premessi che:

la Commissione Finanze ha svolto un'indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati: per ciò che concerne l'uso di tali strumenti da parte del Tesoro, l'indagine si è necessariamente ampliata all'insieme delle strategie di gestione del debito pubblico italiano, e a come esse si siano modificate nel corso del tempo, anche in relazione all'evoluzione delle opportunità e dei rischi presenti nei mercati finanziari;

l'indagine conoscitiva ha consentito di fare chiarezza su alcune questioni connesse all'utilizzo dei derivati: grazie alle risultanze dell'indagine si è ampliata la conoscenza dello strumento e delle condizioni in cui esso può essere adoperato e ciò consentirà di agevolare i decisori pubblici nelle scelte future; inoltre, si è compiuto un avanzamento significativo della discussione pubblica in merito alla gestione del debito, su cui spesso si leggono commenti poco informati, superficiali o talvolta anche strumentali;

nel corso di tale attività conoscitiva è stato compiuto un monitoraggio ad ampio raggio, sia con riferimento al comparto pubblico, sia con riferimento al comparto privato, su un settore dei mercati finanziari che appare particolarmente articolato e controverso, in ragione della complessità dei meccanismi contrattuali con cui sono costruiti gli strumenti derivati, del potenziale carattere speculativo caratterizzante di alcuni di questi, nonché delle dimensioni della leva finanziaria ad essi sottostante;

in questo contesto è emerso come il fenomeno del ricorso agli strumenti finanziari derivati, in particolare da parte dello Stato e degli enti locali, debba essere inquadrato anche all'interno del più ampio tema della complicata gestione della finanza pubblica: in breve occorre « guardare la foresta, non solo l'albero », ovvero il tema rappresentato dagli strumenti finanziari derivati è a maggior ragione preoccupante se si considera il « contesto » del debito pubblico italiano; il debito italiano è infatti il terzo debito pubblico del mondo, con oltre 2 mila miliardi di euro, ed è questa la « madre » di tutte le anomalie: appare dunque con chiarezza come la gestione di una simile massa debitoria abbia portato con sé tutta una serie di altre anomalie, tra cui, appunto, l'uso degli strumenti finanziari derivati, per valori e perdite ritenute « accettabili », ma con quantità molto rilevanti, non paragonabili a quelle utilizzate nella gestione dei debiti sovrani degli altri Paesi europei;

è questo primo aspetto, nella metafora, la « foresta », il vero e proprio fallimento della politica italiana, che chiama in causa partiti e classe dirigente della Prima Repubblica per aver generato questa incredibile mole di debito pubblico, inseguendo il consenso di breve-medio termine ma scaricando sulle future generazioni (che non potevano votare, né scioperare, né protestare) un fardello immenso; anche la Seconda Repubblica, peraltro, ha le sue responsabilità: esaurita la fase di virtuosa stabilizzazione conseguente all'ingresso nell'euro, nel nuovo millennio si è limitata a gestire lo *status*

quo, senza avere il coraggio e la forza di tentare operazioni per abbattere, o almeno ridurre significativamente, questo debito, nemmeno quando le condizioni politiche e macro-economiche erano più favorevoli, per esempio negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore dell'euro, quando i tassi di interesse sui titoli di Stato toccarono i minimi storici grazie all'implicita garanzia europea;

mentre l'indagine conoscitiva era in corso, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Direzione generale del Tesoro hanno deciso di pubblicare il primo Rapporto sul debito pubblico, edito nel novembre del 2015 con riferimento alla gestione del 2014; tale Rapporto assumerà una cadenza annuale, e contiene un insieme molto ampio di informazioni sulle strategie di gestione del debito pubblico italiano; questo fatto va considerato in modo positivo, come una corretta risposta del Governo alle richieste di trasparenza informativa che da più parti, e non da ultimo dal Parlamento, venivano avanzate;

per quanto riguarda i derivati, nel corso delle audizioni è emerso che con questo tipo di contratti le parti possono perseguire diverse finalità – di copertura, speculativa, di arbitraggio – alcune delle quali possono risultare indispensabili alla gestione di attività finanziarie o imprenditoriali; ad esempio, perseguendo una finalità di copertura, i derivati consentono a enti e imprese di finanziare perdite inattese oppure di garantire la realizzazione dei propri obiettivi, ivi compresi i piani di investimento programmati; ciò è particolarmente importante nei vasti segmenti produttivi del Paese che, posizionati all'interno delle catene globali del valore, gestiscono ampie operatività sia di import sia di *export*: analogamente, le operazioni in valuta possono allargare lo spettro degli investitori e, conseguentemente, ridurre il costo del debito all'emissione; per altro verso, si è potuto constatare che i derivati – in particolare nel settore della finanza pubblica – sono stati utilizzati nel tempo anche per avere benefici « cosmetici » sui bilanci, con lo scopo di ottenere finanzia-

menti impliciti ovvero occulti, acquisendo così risorse finanziarie in alternativa alle fonti tradizionali; analogamente, essi sono stati utilizzati per postergare, ovvero occultare, perdite economiche esistenti su contratti non ancora scaduti o regolati;

nell'insieme, si ritiene di poter concludere che i derivati manifestano i loro aspetti più critici quando non sono utilizzati con finalità di copertura; in tal caso si possono registrare nel tempo perdite di valore non bilanciate da contestuali guadagni;

le audizioni hanno messo in evidenza come, a seguito della crisi finanziaria iniziata nel 2008, le autorità nazionali e sovranazionali hanno provveduto a modificare il quadro normativo al fine di tutelare la stabilità finanziaria e l'integrità dei mercati finanziari e assicurare un appropriato grado di protezione dell'investitore; in tale ambito sono stati rafforzati i presidi patrimoniali e di liquidità delle banche e degli altri operatori finanziari a fronte dei contratti derivati, favorendo la standardizzazione dei contratti e lo scambio su mercati regolamentati e introducendo regole volte ad assicurare un'adeguata informativa sulle negoziazioni OTC, per rafforzare la capacità di gestione dei rischi di questi strumenti e proteggere gli investitori più deboli; è stata migliorata la trasparenza contabile, soprattutto per le imprese soggette ai principi contabili internazionali, ma anche per quelle soggette ai principi contabili domestici, nonostante queste ultime operino in un quadro di procedure e oneri meno stringenti, variabili di Paese in Paese;

in linea con le finalità dei predetti interventi, nel corso dell'indagine si è evidenziato un ampio consenso su alcuni ulteriori possibili aggiustamenti – di carattere normativo e a livello organizzativo – volti a bilanciare le criticità tipiche di tale strumento finanziario, vale a dire la complessità e la conseguente – possibile – opacità; alcuni auditi hanno infatti rilevato come, a seguito dei predetti interventi regolatori, l'opacità di detti strumenti si

sia ridotta, ma permanga comunque alta, in mancanza di adeguati incentivi politici alla trasparenza;

in tale prospettiva si ritiene in primo luogo essenziale introdurre una maggiore trasparenza nella gestione dei derivati: al riguardo, è opportuno che il *gap* di trasparenza sia colmato in relazione a ciascuno dei diversi passaggi relativi alla gestione di tali contratti, dunque sia al momento della loro sottoscrizione, sia in rapporto all'andamento dei contratti in essere;

in particolare, per quanto riguarda il settore pubblico, alla luce dell'attuale contesto economico-finanziario e stante l'annunciata strategia del Governo, che sembra andare nella direzione di ridurre l'uso di questo strumento, occorrerebbe monitorare con maggiore attenzione e rendere comprensibile al Parlamento – e, di conseguenza, all'opinione pubblica – le modalità con cui detta strategia intende essere attuata, soprattutto in considerazione del fatto che tale questione in Italia assume una rilevanza ancora più significativa che in altri Paesi, visto l'alto livello del debito sia in termini assoluti che in rapporto al Prodotto interno lordo; il Rapporto sul debito pubblico è una prima efficace risposta a tale esigenza, comunque migliorabile;

occorre quindi inquadrare l'utilizzo dei derivati da parte del Tesoro nel più ampio ambito della gestione del debito pubblico, tenendo conto della complementarietà con l'attività di emissione e perseguendo l'obiettivo strategico di un bilanciamento ottimale tra riduzione del costo del finanziamento nel medio e lungo termine e contenimento dei rischi di mercato, con particolare riferimento al rischio di rifinanziamento, al rischio di tasso e al rischio di cambio: per gli ultimi due rischi – di tasso e di cambio – l'uso di contratti derivati rappresenta uno strumento complementare alla politica di emissione;

complessivamente, si condivide la strategia – basata su principi di derivazione internazionale – che ha ispirato le

politiche di gestione del debito pubblico adottate dal Ministero dell'economia e delle finanze nel corso del tempo e che considera obiettivo primario di tale gestione, universalmente condiviso dalla comunità finanziaria, assicurare che l'obbligazione di pagamento che uno Stato ha contratto indebitandosi sia onorata al più basso costo compatibile con il contenimento del rischio in un orizzonte di lungo termine, che è proprio quello del debito pubblico; come unanimemente riconosciuto nel corso delle audizioni, si deve infatti evidenziare come un debito pubblico non possa essere gestito in un'ottica di minimizzazione dei costi di breve periodo, né tantomeno in un'ottica speculativa;

ciò nonostante, dal confronto tra l'Italia e gli altri Paesi dell'Unione europea nell'uso degli strumenti finanziari derivati, emerge un'anomalia che non può che destare forti preoccupazioni, in quanto nessun Paese è esposto ai derivati come lo è l'Italia; i dati acquisiti dalla Commissione Finanze nel corso della predetta indagine conoscitiva sono in questo senso eloquenti: l'Italia è il primo Paese in Europa per perdite potenziali da derivati, con un valore di mercato negativo per circa 42 miliardi di euro; anche in rapporto al prodotto interno lordo il valore di mercato dei derivati italiani è tra i peggiori (peggio di noi solo la Grecia); è vero che rispetto al debito pubblico le distanze si riducono, che le dimensioni del debito italiano spiegano almeno in parte il massiccio ricorso ai derivati, e che bisogna tener conto dei benefici ricevuti dall'assicurazione sui movimenti sfavorevoli dei tassi di interesse, ma tutto ciò non rende meno preoccupante la situazione;

desta altresì forte preoccupazione la presenza in alcuni contratti derivati attualmente in essere, o chiusi nel recente passato, di clausole particolarmente onerose e di possibilità di recesso anticipato per le controparti;

occorre peraltro rilevare che il valore del debito sovrano è quello nominale,

e che il riferimento al valore *mark-to-market* può essere fuorviante: i contratti di copertura contro il rischio di rialzo dei tassi perdono valore, ovviamente, quando i tassi si abbassano, ma sarebbe paradossale sperare in un aumento dei tassi per ridurre le perdite nozionali *mark-to-market* della sola componente derivati, dimenticando che su tutto il resto del debito si andrebbe invece incontro a costi aggiuntivi;

occorre altresì considerare come la gestione del debito italiano sia stata caratterizzata da due aspetti: una durata del debito lunga e una copertura dal rischio di interesse più estesa rispetto ad altri Paesi: ciò è stato determinato principalmente dalla dimensione – molto ampia – del debito; si è trattato quindi, in entrambi i casi, di una scelta di gestione prudente, anche se più costosa; tale scelta può essere ricondotta anche al fatto che in passato il nostro Paese è andato ripetutamente incontro a crisi di fiducia sul suo debito; è opinione condivisa che, grazie alle politiche di gestione citate, si è sempre riusciti a collocare il debito pubblico italiano e l'Italia non ha mai perso l'accesso al mercato;

alcune problematiche sui derivati pregressi sono quindi il frutto di tale strategia, basata sull'obiettivo di coprirsi da uno scenario di interessi crescenti; la crisi del 2008, invece, tra le sue conseguenze, ha provocato il rovesciamento di tale scenario, determinando una forte contrazione dei tassi, per cui oggi si sta sopportando il costo di questa copertura assicurativa senza che si sia concretizzato lo scenario da cui ci si voleva proteggere, ma anzi con un'evoluzione dei tassi di mercato di segno opposto e mai sperimentata prima in quanto a durata e intensità; oggi i tassi di interesse sono anormalmente bassi e non è possibile estendere questo livello di tassi alle emissioni di debito pubblico oltre un certo limite, in quanto la capacità di assorbimento del mercato è limitata;

inoltre, gli investitori istituzionali (fondi d'investimento, assicurazioni, fondi

pensioni e altro) sono oggi spinti ad allungare l'orizzonte temporale dei loro investimenti per trovare rendimenti sufficienti a soddisfare gli impegni assunti con la propria clientela, per cui si è determinato un contesto più favorevole a mitigare il rischio di tasso direttamente sul fronte delle emissioni, offrendo una maggior quantità di titoli a lungo termine; ed è ciò che è stato fatto durante il 2015, con il lancio e la riproposizione di Btp a 15 e 30 anni e con l'allungamento delle durate tipiche di altri strumenti;

queste condizioni rendono dunque meno conveniente, nella fase attuale e in quella prospettica, ricorrere al mercato dei derivati; si prende pertanto atto di quanto comunicato dal Tesoro, e cioè che nel futuro l'attività in derivati si limiterà alla copertura assicurativa per i nuovi titoli in valuta e, per quanto riguarda i derivati di tasso, a una gestione del portafoglio esistente, necessariamente delimitata per le ragioni dette; peraltro, tale politica è in continuità con quanto ha caratterizzato l'attività recente, poiché già da alcuni anni si opera in questo senso;

altrettanto condivisibile è apparsa la scelta – effettuata con il regolamento del 24 febbraio del 1994 a seguito della grave crisi monetaria e finanziaria del 1992 e delle pesanti ripercussioni sul bilancio dello Stato – di introdurre la figura dello specialista in titoli di Stato, intermediario di elevata affidabilità selezionato tra i migliori operatori principali, cosiddetti *primary dealers* del mercato telematico dei titoli di Stato, che, oltre a impegnarsi continuativamente a quotare i titoli di Stato su una piattaforma regolamentata di negoziazione, si assume anche obblighi di sottoscrizione dei titoli in asta;

si condividono anche le motivazioni addotte nel corso dell'indagine a sostegno del mantenimento di una parziale riservatezza sulla gestione dei contratti derivati da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, volta a scongiurare – tra l'altro – una perdita di potere contrattuale e una maggiorazione del prezzo dei con-

tratti: tali considerazioni sono del resto armoniche con le linee-guida del Fondo monetario e della Banca mondiale, che raccomandano la comunicazione delle ragioni di fondo dell'utilizzo dei derivati assieme a statistiche aggregate oppure indicatori sintetici;

ciò nonostante, si reputa necessario operare una parziale *disclosure* su questa tipologia di operazioni finanziarie, che consenta di rendere disponibili maggiori informazioni rispetto a quelle attualmente rese note, attraverso un flusso informativo organico e regolare, che dia conto delle interazioni tra le diverse funzioni e attività gestionali;

discende dal predetto profilo anche un ulteriore motivo di riflessione, riguardante la capacità di *governance* di tali strumenti, che concretamente si manifesta nell'introduzione di financial risk policies, ovvero procedure formalizzate volte a rendere manifesti le motivazioni, le modalità e i tempi di utilizzo dei prodotti derivati nello specifico contesto;

si rileva quindi l'esigenza che gli operatori pubblici si dotino di regole pre-determinate nella gestione dei derivati, corrispondenti alle reali necessità degli enti che li sottoscrivono;

in particolare, con riferimento alla fase della sottoscrizione dei derivati, si ritiene necessario che la politica dei rischi (*risk policy*) adottata dal Governo sia delineata – e resa pubblica – in via preventiva; particolare importanza riveste quindi la cornice normativa ed organizzativa entro la quale gli uffici incaricati della gestione del debito sono chiamati a operare (*risk framework*); in tal senso, occorrerebbe definire criteri oggettivi, connessi anche alle esigenze degli equilibri di finanza pubblica, volti a tutelare l'*accountability* nei riguardi del Parlamento e dell'opinione pubblica;

in merito, è stata accolta con favore l'indicazione, nelle linee guida della gestione del debito pubblico 2016, pubblicate sul sito *web* del Tesoro, dei principi

per l'operatività in derivati da parte dello Stato; in particolare, nelle predette linee guida si chiarisce che le nuove transazioni in derivati saranno disposte solo con riferimento alle operazioni di copertura del tasso di cambio, fatte salva la possibilità di intervenire, in misura marginale, con una gestione attiva del portafoglio in essere per migliorarne la *performance*;

tuttavia, accanto ai criteri di individuazione del livello ottimale di coperture dal rischio di variazione dei tassi o dei cambi, a fronte di posizioni debitorie a tasso variabile o espresse in valuta estera, le linee guida dovrebbero anche definire se, e a quali condizioni, sia corretto l'utilizzo dei derivati per finalità di modulazione della *duration* del debito, nonché se, e in quali circostanze, sia ammissibile la vendita di *swaption*;

con specifico riguardo all'utilizzo di derivati per finalità di carattere assicurativo, cioè di copertura dal rischio di rialzo dei tassi di interesse, nel corso dell'indagine è stato inoltre verificato che la componente del debito pubblico finanziata con titoli a tasso variabile è oggi molto bassa rispetto al passato (14 per cento contro circa il 50 per cento nel 1995): conseguentemente, i benefici della copertura assicurativa andrebbero valutati a fronte dei costi potenziali associati al ricorso ai derivati;

inoltre, stante l'immutato quadro normativo e, in particolare, il permanere dei criteri definiti dal « decreto cornice » – che consentono di operare in derivati nel più ampio ambito delle operazioni di ristrutturazione del debito – risulta opportuno provvedere ad un migliore coordinamento di detti criteri con le linee guida;

in tale contesto, la pubblicazione del Rapporto sul debito pubblico 2014 ha costituito un primo importante passo avanti, fornendo una serie di informazioni sui derivati del Tesoro, con particolare riferimento alle operazioni effettuate nel predetto anno, all'indicazione delle finalità perseguite mediante l'utilizzo dei derivati e all'illustrazione della misura in cui esse sono state raggiunte;

al riguardo, è da accogliere con favore l'impegno – assunto dal Governo in sede di audizione – ad innovare la reportistica e a rendere disponibile un *set* di informazioni più ampio e dettagliato, non solo a consuntivo, ma anche in fase di assunzione della decisione, cioè in occasione della discussione del documento di finanza pubblica (DEF); tale impegno può senz'altro essere considerato un risultato positivo di questa discussione pubblica, e specificamente degli spunti e delle sollecitazioni emerse grazie all'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Finanze, anche in considerazione del fatto che una maggiore trasparenza consente al Tesoro italiano di accedere più facilmente ai mercati e di aumentare la credibilità come emittente;

occorrerebbe dunque introdurre modalità di informazione e di *reporting* con scadenze predeterminate, possibilmente coincidenti con le principali tappe della programmazione annuale di bilancio: a tale proposito si esprime apprezzamento per l'impegno assunto dal Ministero dell'economia e delle finanze nel corso dell'indagine, volto a rendere periodica la pubblicazione delle informazioni sui derivati; ciò avrebbe, tra l'altro, il fine di consentire la verifica che la politica dei rischi perseguita dal Tesoro sia rispondente alle linee guida in precedenza prefissate; un *reporting* in tal senso consentirebbe inoltre al Parlamento un monitoraggio sull'andamento della gestione del debito pubblico, che potrebbe costituire – tra l'altro – un valido supporto tecnico ai fini della valutazione delle principali misure legislative economico-finanziarie che il Parlamento stesso è chiamato ad adottare;

va richiamata in questo contesto la nuova regola di contabilità pubblica, che renderà esplicita nel bilancio dello Stato la distinzione fra oneri per interessi e oneri dei contratti derivati;

la reportistica necessaria dovrebbe consentire di valutare l'evoluzione del profilo di rischio dei derivati, riguardo sia ai

flussi di pagamento attesi, sia alle poste di diretta imputazione sul debito; più in particolare, potrebbero essere forniti i seguenti elementi:

- una sintesi delle principali informazioni sui contratti in essere, suddivise per tipologia di derivato e anno di scadenza (valori nozionali e di mercato), controparti e relativo merito di credito, presenza di clausole di chiusura anticipata e costo che avrebbero qualora tali clausole venissero esercitate;

- per ciascuna tipologia di contratto, l'entità dei pagamenti netti impliciti a esso sottostanti e le associate probabilità, per ciascuno dei semestri successivi alla data di valutazione e fino alla data corrispondente alla scadenza del contratto con maggiore vita residua;

- con riferimento a ciascuna *swaption*, la data di esercizio dell'opzione e il relativo valore di mercato;

si condivide inoltre la necessità di fornire informazioni sugli effetti complessivi dei derivati, sia a consuntivo sia per l'intero arco previsionale; anche tale informazione potrebbe essere eventualmente fornita nell'ambito dei documenti di programmazione economico-finanziaria;

occorrerebbe altresì conoscere l'effetto atteso dal flusso di cassa generato dai derivati, con l'indicazione della componente derivante da clausole di estinzione anticipata di cui si preveda l'esercizio; sarebbe poi opportuno conoscere l'effetto sul debito atteso dal previsto esercizio di altre clausole contrattuali (*swaption*) o da operazioni di rinegoziazione;

tali elementi di trasparenza costituirebbero una base per il monitoraggio parlamentare dell'uso dei derivati e, di conseguenza, anche per una *disclosure* in favore dell'opinione pubblica;

in aggiunta a tali proposte e tenuto conto – secondo quanto riferito nel corso delle audizioni – che il Tesoro già dispone di risorse eccellenti e riconosciute delle banche controparti, si ritiene utile raffor-

zare ulteriormente i requisiti di selezione degli operatori deputati all'acquisto e al successivo utilizzo dei derivati; tali soggetti, infatti, devono essere in grado di individuare la tipologia di derivati più confacente alle esigenze dell'ente acquirente, valutare i rischi connessi all'utilizzo di questo strumento, nonché definire un prezzo congruo dell'operazione finanziaria che si intende realizzare; nel corso dell'indagine è emerso con chiarezza che tutto ciò richiede adeguate infrastrutture tecnologiche e la disponibilità di personale esperto;

si rileva quindi l'esigenza di assicurare una formazione adeguata delle strutture pubbliche aventi il compito di negoziare in derivati e si suggerisce un rafforzamento delle tecnostutture deputate a questa linea di attività nell'ambito della gestione del debito pubblico, per di più in un contesto normativo regolamentare e finanziario sempre più complesso: in tale ambito, si ritiene inoltre utile sviluppare sistemi di controllo interno ed esterno (Corte dei Conti);

sul punto, si segnala inoltre l'opportunità di prevedere adeguate disposizioni in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla negoziazione in strumenti derivati, anche al fine di prevenire eventuali conflitti di interesse: in tal senso, alcuni auditi hanno suggerito di introdurre il divieto temporaneo, per i dirigenti coinvolti nelle predette negoziazioni, di assumere incarichi presso le controparti private al termine del proprio servizio nelle amministrazioni pubbliche;

per motivazioni del tutto analoghe, è essenziale che anche gli operatori e gli intermediari finanziari privati adoperino la massima correttezza e trasparenza nei confronti della clientela; l'inadeguatezza di conoscenze e strumenti per la gestione delle relative esposizioni può infatti rendere inconsapevole l'assunzione di rischi, anche di notevole entità, mentre la prospettiva del raggiungimento di profitti di breve periodo può essere ingannevole e

non consentire una corretta valutazione di eventuali impatti negativi che potrebbero materializzarsi in una prospettiva di lungo periodo; inoltre, gli intermediari che vendono prodotti opachi in modo non appropriato, mettono in pericolo la propria reputazione e corrono rischi legali;

non si può ignorare che permane un quadro di estrema incertezza riguardo all'andamento sia della nostra economia, sia dei tassi di interesse sui nostri titoli di Stato: in tale contesto, ci si deve chiedere se basteranno le decisioni assunte dalla Banca centrale europea a mantenere bassi i tassi, anche di fronte a dati di crescita deludenti, oppure se essi torneranno ad alzarsi, e in tale caso di quanto;

non ci si può permettere di sottovalutare l'eventualità che l'eurozona precipiti in una nuova crisi finanziaria: al riguardo l'andamento dei *credit default swap* (CDS) sul debito italiano – in un momento, come oggi, di relativa calma – dimostra che l'Italia continua ad essere considerata come potenziale «anello debole» in caso di crisi; occorre dunque chiedersi cosa accadrà alla scadenza del *Quantitative Easing* (QE), quando i mercati dovranno tornare a giudicare la sostenibilità del nostro debito pubblico in relazione alla salute e alle potenzialità della nostra economia, al netto delle condizioni favorevoli del QE;

di fronte a questo quadro però, non sarebbe né utile, né responsabile, abbandonarsi a un approccio scandalistico: al contrario, seguendo l'appropriato approccio già adottato dalla Commissione Finanze in occasione della richiamata indagine conoscitiva, occorre innanzitutto realizzare una seria analisi e una fotografia accurata e nitida della situazione e, in secondo luogo, individuare possibili piste di lavoro per uscire dall'emergenza;

è innanzitutto inaccettabile l'idea che il Parlamento sia stato per tanti anni tenuto all'oscuro della gestione di strumenti finanziari così delicati come i derivati, in quanto la loro complessità e le comprensibili ragioni di cautela non pos-

sono far sì che il Parlamento sia l'ultimo a sapere quando in gioco ci sono la tenuta dei conti pubblici, il denaro dei contribuenti e il livello di benessere e servizi pubblici che lasceremo in eredità alle future generazioni; sono da salutare come un positivo passo avanti le nuove regole di contabilità e il nuovo, annuale, Rapporto sul debito pubblico;

se, da un lato, non possiamo dimenticare le competenze maturate in materia dal Ministero dell'economia e delle finanze, nella gestione sia del debito pubblico in generale sia in particolare di strumenti così complessi come i derivati, dall'altro non ci si può nemmeno cullare nell'illusione che tutto vada sempre per il meglio e che non possano, al contrario, verificarsi degli *shock* finanziari; ad esempio, è impari il confronto tra i « *desk* » delle maggiori banche (capaci di condurre analisi *mark to market* minuto per minuto) e un ufficio pubblico, per quanto preparato ed esperto; inoltre appaiono molto meno trasparenti le modalità, e ancor più elevate le criticità, nella gestione degli strumenti finanziari derivati da parte delle autonomie locali, che non per caso la più recente legislazione ha vietato,

impegnano il Governo:

a presentare in Parlamento proposte normative finalizzate ad un reale e sostenibile abbattimento del debito pubblico;

a garantire piena *accountability*, nei confronti del Parlamento e dell'opinione pubblica, circa le modalità di gestione del debito sovrano italiano, in particolare per ciò che riguarda le operazioni in derivati, assicurando la massima trasparenza e la più ampia conoscibilità, almeno in merito alle operazioni già concluse, nonché un quadro informativo completo, fatto di rap-

porti periodici, con l'obiettivo di offrire una valutazione d'insieme del profilo di rischio di tali operazioni, tenuto conto, al riguardo, che il Rapporto annuale sulla gestione del debito è un importante passo avanti in questa direzione, che risulta opportuno consolidare;

ad avanzare in Parlamento una proposta di linee-guida dettagliate per la gestione dei derivati, che inoltre operi una netta distinzione tra operazioni finanziarie consentite (quelle di carattere essenzialmente « assicurativo » e di tutela) e tipologie di strumenti che non dovranno essere più essere sottoscritte dai soggetti pubblici (quelle a carattere « speculativo » o eccessivamente rischiose), anche al fine di rendere più efficace la *risk policy* sui derivati adottata dal Governo, attraverso la definizione di criteri oggettivi connessi alle esigenze degli equilibri di finanza pubblica, fermi restando i vincoli di legge già vigenti;

ad avanzare in Parlamento una proposta di normativa-quadro relativa alla definizione di adeguate e fattibili procedure di valutazione e controllo su tali operazioni finanziarie, sia interno alle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze, sia esterno, da parte della Corte dei Conti;

a presentare in Parlamento una proposta normativa per prevedere che le figure impegnate presso il Ministero dell'economia e delle finanze nella gestione degli strumenti finanziari derivati, e nella complessiva gestione del debito pubblico nazionale, non possano, per un adeguato numero di anni successivo al cessare di questo loro impegno pubblico, trasferirsi presso le banche o le altre istituzioni private che siano state fino a quel momento loro controparti.

(8-00193)

« Causi, Pelillo, Marchi ».

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594-A	44
--	----

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 14 luglio 2016.

**Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).
C. 3594-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 9.15 alle 9.25.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico. Nuovo testo C. 3954 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	45
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	52
Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	48
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 14 luglio 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico.

Nuovo testo C. 3954 Governo.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, osserva che il decreto-legge n. 117 del 2016 interviene sulla disciplina del processo amministrativo telematico e posticipa di sei mesi il termine a decorrere dal quale tutti gli atti del processo amministrativo dovranno essere sottoscritti con firma digitale. Il termine finora fissato al 1° luglio 2016 viene infatti posticipato al 1° gennaio 2017.

Nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge, la Commissione di merito ha ampliato l'oggetto del provvedimento, inserendovi disposizioni sul personale del Ministero della giustizia.

Quanto al processo amministrativo telematico (articolo 1, commi 1 e 2 e articolo 2), si ricorda che il Codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010), all'articolo 136, detta disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici, prevedendo che « tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti possono essere sottoscritti con firma digitale » (comma 2-*bis*). La norma in vigore, dunque, prevede la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le modalità telematiche nel processo amministrativo. Peraltro, per accelerare anche dinanzi ai TAR e al Consiglio di Stato la digitalizzazione, ormai ampiamente avviata sul fronte del processo civile, l'articolo 38, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 90 del 2014 (come più volte modificato nel corso degli ultimi due anni) prevede la sostituzione della facoltà concessa dal

comma 2-bis con l'obbligo di utilizzo delle modalità telematiche, introducendo una nuova formulazione dell'articolo 136, comma 2-bis, in base alla quale « Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Questa disposizione, però, non è mai stata efficace, in quanto lo stesso articolo 38 del decreto-legge n. 90 del 2014 ha fissato un termine a partire dal quale il processo amministrativo telematico avrebbe dovuto affermarsi: originariamente la data era quella del 1° gennaio 2015, poi spostata al 1° luglio 2015 (decreto-legge n. 192 del 2014), poi ulteriormente prorogata al 1° gennaio 2016 (decreto-legge n. 83 del 2015) e poi ancora spostata al 1° luglio 2016 dal decreto-legge n. 210 del 2015.

La posticipazione del termine previsto per la piena operatività del processo amministrativo telematico è dovuta a ritardi nella predisposizione delle regole tecnico-operative necessarie ad applicare il principio dell'obbligatorietà della sottoscrizione digitale degli atti. L'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del Codice del processo amministrativo (allegato n. 2 al decreto legislativo n. 104 del 2010), infatti, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e l'Agenzia per l'Italia digitale, l'introduzione di regole tecnico operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali. In attuazione di questa disposizione è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico). Il regolamento di-

disciplina il fascicolo e i registri informatici, le modalità attraverso le quali possono essere redatti e depositati sotto forma di documento informatico gli atti del giudice, delle parti, degli ausiliari del giudice e del segretario di udienza, la trasmissione dei fascicoli, la notificazione e le comunicazioni con modalità telematiche, la richiesta di copie e l'accesso al fascicolo informatico. Un apposito allegato disciplina le specifiche tecniche per l'esecuzione del regolamento, la cui applicazione è fissata al 1° luglio 2016. Peraltro, come previsto dall'articolo 13 delle disp. att. del codice del processo amministrativo, in attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, dalla data di entrata in vigore del regolamento (21 marzo 2016) e fino al 30 giugno 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso i TAR e il Consiglio di Stato, con modalità individuate dagli organi della giustizia amministrativa. Il regolamento dunque precisa che nella fase della sperimentazione continuano a essere applicate le previgenti disposizioni in materia di perfezionamento degli adempimenti processuali e dunque la facoltatività della sottoscrizione digitale degli atti.

Venendo alla proroga dei termini prevista dal decreto-legge, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, non modificato nel corso dell'esame in Commissione, novella l'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2014, per prevedere che la modifica all'articolo 136 del Codice del processo amministrativo acquisti efficacia il 1° gennaio 2017 anziché il 1° luglio 2016. Il comma 2 modifica invece l'articolo 13, comma 1-bis, delle disposizioni di attuazione del codice del processo amministrativo per consentire la sperimentazione delle regole tecnico operative introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40 del 2016 fino al 31 dicembre 2016, in luogo del 30 giugno 2016. Conseguentemente, durante i prossimi sei mesi il processo amministrativo telematico avrà carattere sperimentale e facoltativo. Solo al termine della sperimentazione, il 1° gennaio 2017, appunto, il deposito di tutti gli atti di parte

e del giudice dovrà obbligatoriamente essere realizzato con modalità telematiche.

L'articolo 2 del decreto-legge precisa poi che al processo amministrativo telematico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40 del 2016, sia dato avvio a partire dal 1° gennaio 2017 (comma 1). La Commissione Giustizia ha aggiunto il comma 1-*bis*, per consentire, fino al 31 marzo 2017, l'applicazione delle disposizioni oggi vigenti, che prevedono la facoltà della firma digitale degli atti. In sostanza, «al fine di consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematico», per i primi tre mesi sarà possibile sottoscrivere gli atti sia in modo tradizionale che digitalmente. Non sarà vigente, dunque, la nuova formulazione dell'articolo 136, comma 2-*bis*, del Codice del processo amministrativo.

Quanto alle procedure straordinarie di assunzione di personale amministrativo presso il Ministero della giustizia (articolo 1, commi da 2-*bis* a 2-*septiesdecies*), nel corso dell'esame in sede referente la Commissione Giustizia ha inserito all'articolo 1 del decreto-legge 16 ulteriori commi con i quali il Ministero della giustizia è autorizzato a procedere ad assunzioni straordinarie.

In particolare, i citati commi 2-*bis* e 2-*ter* autorizzano il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, ad assumere a tempo indeterminato fino a 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale. Il personale sarà inquadrato nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria e potrà essere selezionato sia bandendo nuovi concorsi che attingendo a graduatorie ancora valide. L'aumento del personale è destinato a supportare i processi di digitalizzazione degli uffici e a completare il processo di trasferimento allo Stato – avviato dal 1° settembre 2015 – dell'obbligo di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari precedentemente a carico dei Comuni. Alle assunzioni si potrà procedere trascorsi 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge (e dunque a partire dal 29 agosto, che presumibilmente sarà anche la data di entrata in vigore della legge di conversione). Spetterà ad un

decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la PA, definire le graduatorie dalle quali attingere, nonché i concorsi da bandire, dopo aver valutato i fabbisogni di professionalità del ministero.

Il comma 2-*quater* consente al Ministero della giustizia di assumere a tempo indeterminato ulteriore personale amministrativo non dirigenziale, attraverso procedure concorsuali disciplinate dallo stesso decreto ministeriale, attingendo alle risorse che residuano dall'espletamento delle procedure di mobilità del personale proveniente dalle province. In sostanza, ipotizzando che i posti individuati dalle leggi di stabilità 2015 e 2016 non vengano integralmente coperti attraverso la mobilità, il provvedimento autorizza comunque il Ministero ad assumere personale fino a coprire quel contingente, attingendo alle risorse residue. Si potrà procedere alle assunzioni trascorsi 30 giorni dalla comunicazione della conclusione delle suddette procedure di mobilità (all'esito della quale sarà chiarito quanti posti sono rimasti scoperti e dunque quante risorse residue). Le risorse da considerare per realizzare queste procedure straordinarie di assunzione sono individuate dal comma 2-*sexies* che rinvia a due disposizioni delle leggi di stabilità 2015 e 2016.

Il carattere straordinario del reclutamento è confermato dal comma 2-*septies*, che specifica come allo stesso si proceda in deroga alla normativa vigente; le procedure straordinarie avranno inoltre priorità su ogni altra procedura di trasferimento all'interno del Ministero della giustizia.

Il comma 2-*quinqies* specifica che, per quanto riguarda le ordinarie procedure di assunzione (diverse dalle procedure straordinarie dei commi precedenti), l'amministrazione non potrà procedere se prima non è stato ricollocato in ambito regionale il personale proveniente dalle province.

Per quanto riguarda l'inquadramento del personale, il comma 2-*novies* consente, limitatamente alle procedure, già in atto, di riqualificazione del personale del Ministero, l'inquadramento in soprannumero

nei singoli profili ma nel rispetto della dotazione organica complessiva, fino al completo riassorbimento e alla revisione della pianta organica. Tale revisione è infatti prevista dal precedente comma 2-*octies* ai sensi del quale con Decreto del ministro della giustizia, prima di procedere con le assunzioni straordinarie, si provvede alla rimodulazione dei profili professionali del ruolo dell'amministrazione giudiziaria e alla revisione della relativa pianta organica, sempre nel rispetto del limite della dotazione organica complessiva attuale e del conseguente limite di spesa.

Il comma 2-*decies* sopprime la disposizione (ultimo periodo del comma 771 della legge di stabilità 2016) che consente, se non sono possibili le procedure di mobilità, l'acquisizione del personale proveniente dagli enti di area vasta mediante mobilità volontaria, prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza. Tale modalità è da ritenersi superflua alla luce dalla disposizione che consente ora al Ministero di indire procedure concorsuali per la copertura dei posti.

Il comma 2-*undecies* stanziava 350.000 euro per il 2016 per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Il comma 2-*duodecies* riduce il contingente di 2.000 unità di personale che può transitare verso il Ministero della giustizia in mobilità in base al comma 425, settimo periodo, della legge di stabilità 2015, portandolo a 1.268 unità. Analogamente dispone il comma 2-*terdecies*, intervenendo non sul comma 425 della legge di stabilità ma su una disposizione successiva, che tale norma aveva già modificato (articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2015)

In relazione alla riduzione del contingente assumibile ai sensi del comma 425 della legge di stabilità 2015, i commi 2-*quaterdecies* e 2-*quindecies* provvedono a rimodulare in parallela riduzione la copertura finanziaria. Le risorse in tal modo rese disponibili sono destinate dal comma 2-*sedecies* all'attuazione del comma 2-*bis* del testo in esame, e dunque all'assunzione di 1.000 unità di personale amministrativo

mediante graduatorie aperte o concorsi da bandire presso il Ministero della giustizia.

Infine, il comma 2-*septiesdecies* autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il decreto-legge interviene in materia di « norme processuali » e « giustizia amministrativa », di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.

C. 1159 Vacca.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele COZZOLINO (M5S), *relatore*, osserva che la proposta di legge intende modificare la disciplina in materia di contributi pagati dagli studenti universitari – recata principalmente dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 306/1997 – che, è stata modificata, da ultimo, con l'articolo 7, comma 42, del decreto-legge n. 95 del 2012 (legge n. 135 del 2012). Prevede, inoltre, sanzioni per le università che superano il limite del rapporto tra ammontare della contribuzione studentesca e importo del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Interviene, infine, in materia di esonero dalla contribuzione studentesca universitaria, materia disciplinata dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2012.

In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge dispone l'abrogazione delle

novità normative introdotte con il decreto-legge n. 95 del 2012 (legge n. 135 del 2012), che, a tal fine, ha inserito nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 306 del 1997 i commi da 1-*bis* a 1-*quinqüies*. Le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 95 del 2012 riguardano i limiti della contribuzione studentesca, incidendo sui criteri per individuare la tassazione massima a carico dello studente. Sono state nello specifico modificate le modalità di calcolo del limite del 20 per cento dell'ammontare della contribuzione studentesca totale – ossia la somma di tutte le tasse pagate dagli studenti in un singolo ateneo – rispetto al Fondo per il finanziamento ordinario assegnato dallo Stato alla singola università. Originariamente questo calcolo veniva effettuato sommando la contribuzione della totalità degli studenti, sia in corso che fuori corso. Dopo le modifiche apportate dal decreto-legge n. 95 del 2012, ai fini del calcolo della contribuzione studentesca totale è stata scorporata la contribuzione degli studenti fuori corso; conseguentemente non sono più considerate le tasse pagate dagli studenti fuori corso, che, in media, rappresentano il 40 per cento degli iscritti. Tale novità comporta, di fatto, un aumento del limite massimo di contribuzione sia per gli studenti in corso che per quelli fuori corso. Da ciò discende che lo studente fuori corso – che di fatto usufruisce in maniera occasionale dei servizi e delle strutture universitari – è soggetto ad una tassazione più alta dello studente in corso che, invece, si avvale a tempo pieno di tutti i servizi e le strutture delle università. La proposta di legge, abrogando le modifiche recate dal decreto-legge n. 95 del 2012, introduce dunque nuovamente il limite massimo dell'ammontare della contribuzione studentesca rispetto al Fondo per il finanziamento ordinario, riconsiderando nel calcolo della contribuzione studentesca totale anche gli studenti iscritti fuori corso.

L'articolo 2 introduce alcune specifiche che, come evidenzia la relazione illustrativa, sono volte a superare alcune criticità emerse nell'applicazione delle disposizioni

del decreto del Presidente della Repubblica 306 del 1997. In particolare, il comma 1 dispone che, ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal regolamento, per contributi universitari si devono intendere tutte le somme versate all'università dallo studente per l'iscrizione o la frequenza dei corsi, con esclusione degli importi relativi alle imposte di bollo. Si fa presente che la precisazione sui contributi degli studenti in favore delle università è necessaria alla luce dell'erronea interpretazione della norma in oggetto attuata da parte dei singoli atenei; come evidenziato dalla relazione illustrativa, infatti, alcune università, in fase di definizione della tassazione a carico degli studenti, hanno scorporato dalla contribuzione studentesca il contributo per il funzionamento di laboratori o biblioteche.

Potrebbe essere opportuno chiarire se con l'espressione « tutte le somme versate dallo studente all'università a qualsiasi titolo per l'iscrizione o per la frequenza ai corsi » si intendano includere nel computo anche i contributi pagati dagli iscritti alle scuole di specializzazione (attualmente esclusi, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 306/1997) e ai corsi di dottorato di ricerca. Si ricorda, infatti, che l'articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2012, recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio, disponendo in materia di graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario e di esoneri, al comma 8, fa riferimento, oltre che agli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, anche a quelli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, nonché ai corsi accademici di primo e di secondo livello, ossia ai corsi delle Istituzioni AFAM.

Il comma 2 dispone che il limite previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 306/1997 per la contribuzione studentesca si intende riferito all'importo annuale del finanziamento ordinario dello Stato. Non sembrerebbero ravvisarsi differenze rispetto al

precetto recato dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 306/1997.

Il comma 3 dispone che ogni università, contestualmente all'approvazione del «conto consuntivo», certifica il rapporto percentuale fra il gettito complessivo della contribuzione da parte degli studenti e l'importo annuale del FFO ad essa erogato (lettera *a*). Si segnala che occorrerebbe fare riferimento all'approvazione del bilancio unico di ateneo di esercizio (invece che del conto consuntivo).

Si ricorda, infatti, che, entro il 1° gennaio 2015 le università hanno dovuto adottare un sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico di ateneo (in particolare, in base alla nuova normativa, il quadro informativo economico-patrimoniale delle università è formato da: bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio; bilancio unico d'ateneo di previsione triennale; bilancio unico d'ateneo di esercizio; bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri enti controllati) e hanno dovuto dotarsi di sistemi e procedure di contabilità analitica, ai fini del controllo di gestione. L'articolo 5 della legge n. 240 del 2010 aveva, infatti, delegato il Governo a rivedere la disciplina della contabilità degli atenei al fine di garantirne coerenza con la programmazione triennale di ateneo e maggiore trasparenza e omogeneità, nonché di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione. Il decreto legislativo n. 18 del 2012, conseguentemente emanato, aveva disposto che, entro il termine del 1° gennaio 2014, le università dovevano procedere a quanto sopra indicato. Tale termine è stato, poi, prorogato al 1° gennaio 2015 dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 150 del 2013 (legge n. 15 del 2014).

Il medesimo comma (lettera *b*) dispone, inoltre, che alle università per le quali l'ammontare della contribuzione studentesca supera il limite del 20 per cento del FFO erogato, non è corrisposto l'importo del Fondo spettante per l'esercizio successivo a quello per il quale è accertata

l'eccedenza, a meno che nella riunione del consiglio di amministrazione successiva a quella in cui è approvato il «conto consuntivo» non sia predisposto dalla stessa università un piano per la restituzione agli studenti – con spese a carico dell'ateneo – della quota di contributi risultata eccedente. Infine, il comma 3 prevede l'esonero dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli studenti il cui ISEE familiare sia inferiore a 11.000 euro (lettera *c*).

Si interviene, così nell'ambito attualmente disciplinato dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2012 (che ha rilegificato la materia, precedentemente regolata dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2001), che dispone l'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi per gli studenti in possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio (di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo), gli studenti disabili con un'invalidità pari almeno al 66 per cento, gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio erogata dal Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici, gli studenti costretti a interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate (per il periodo di infermità), gli studenti che intendono ricongiungere la carriera dopo un periodo di interruzione. Appare opportuno, pertanto, coordinare tali norme.

Il comma 4 dispone che il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adegua il decreto del Presidente della Repubblica 306/1997 alle disposizioni recate dall'articolo 2 in commento. Al riguardo si ricorda che l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 306/1997 prevede la revisione biennale delle sue disposizioni.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, nella proposta di legge in esame rilevano, anzitutto, i profili attinenti «al sistema tributario e contabile dello Stato», che

l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Rileva, altresì, la materia « diritto allo studio universitario », che spetta alla competenza legislativa esclusiva delle regioni. Al riguardo si ricorda, tuttavia, che l'articolo 5 della legge n. 240 del 2010 ha conferito al Governo una delega per la revisione – in attuazione del titolo V della parte II della Costituzione – della normativa di principio in materia di diritto allo studio e per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle università statali. Su tale base è stato emanato il già citato decreto legislativo n. 68 del 2012, il cui articolo 9, come si è detto, ha disciplinato l'esonero da tasse e contributi universitari e la loro graduazione.

Formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 14 luglio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

ALLEGATO 1

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico (Nuovo testo C. 3954 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3954 Governo, recante « DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico »;

considerato che le disposizioni da esso recate attengono alle materie « norme processuali » e « giustizia amministrativa », di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

osservato che il comma 2-*quater* consente al Ministero della giustizia di assumere a tempo indeterminato ulteriore personale amministrativo non dirigenziale, attraverso procedure concorsuali disciplinate dallo stesso decreto ministeriale, attingendo alle risorse che residuano dall'espletamento delle procedure di mobilità del personale proveniente dalle province;

rilevato, al riguardo, che le risorse da considerare per realizzare queste procedure straordinarie di assunzione sono individuate dal comma 2-*sexies* che rinvia, tra l'altro, al comma 771 della legge di stabilità 2016 che tuttavia non prevede uno stanziamento di risorse;

preso atto che il comma 2-*duodecies* riduce il contingente di 2.000 unità di personale che può transitare verso il Ministero della giustizia in mobilità in base al comma 425, settimo periodo, della legge n. 190 del 2014, portandolo a 1.268 unità e che analogamente dispone il comma 2-*terdecies*, intervenendo sull'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2015, che aveva già modificato il citato comma 425, settimo periodo, della legge n. 190 del 2014;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.
(C. 1159 Vacca).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1159 Vacca, recante « Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari »;

ricordato che la proposta di legge intende intervenire sulla disciplina in materia di contributi pagati dagli studenti universitari – recata principalmente dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997 – che è stata modificata, da ultimo, con l'articolo 7, comma 42, del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito dalla legge n. 135 del 2012;

rilevato altresì che il provvedimento prevede, inoltre, sanzioni per le università che superano il limite del rapporto tra ammontare della contribuzione studentesca e importo del Fondo di finanziamento ordinario delle università, intervenendo, infine, in materia di esonero dalla contribuzione studentesca universitaria, materia disciplinata dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2012;

preso atto che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, nella proposta di legge in esame rilevano, anzitutto, i profili attinenti « al sistema tributario e contabile dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

osservato che rileva, altresì, la materia « diritto allo studio universitario », che spetta alla competenza legislativa esclusiva delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

ricordato, tuttavia, che l'articolo 5 della legge n. 240 del 2010 ha conferito al Governo una delega per la revisione – in attuazione del titolo V della parte II della Costituzione – della normativa di principio in materia di diritto allo studio e per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle università statali e che, su tale base, è stato emanato il decreto legislativo n. 68 del 2012, il cui articolo 9 ha disciplinato l'esonero da tasse e contributi universitari e la loro graduazione;

considerato che il comma 1 dell'articolo 2 dispone che, ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997, per contributi universitari si devono intendere tutte le somme versate all'università dallo studente per l'iscrizione o la frequenza dei corsi, con esclusione degli importi relativi alle imposte di bollo;

valutata l'esigenza di chiarire se con l'espressione « tutte le somme versate dallo studente all'università a qualsiasi titolo per l'iscrizione o per la frequenza ai corsi » si intendano includere nel computo anche i contributi pagati dagli iscritti alle scuole di specializzazione (attualmente esclusi, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997) e ai corsi di dottorato di ricerca, sui quali interviene l'articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2012 disponendo in materia di esonero da tasse e contributi universitari e loro graduazione;

preso atto che il comma 2 dell'articolo 2 dispone che il limite previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997 per la contribuzione studentesca si intende riferito all'importo annuale del finanziamento ordinario dello Stato;

valutata l'esigenza di chiarire quale sia la portata della norma atteso che non sembrerebbero ravvisarsi differenze rispetto al precetto recato dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997;

rilevato che il comma 3 dell'articolo 2 dispone che ogni università, contestualmente all'approvazione del «conto consuntivo», certifica il rapporto percentuale fra il gettito complessivo della contribuzione da parte degli studenti e l'importo annuale del Fondo di finanziamento ordinario delle università ad essa erogato (lettera a));

considerato, tuttavia, che, ai sensi decreto legislativo n.18 del 2012, entro il 1° gennaio 2014 (poi prorogato al 1° gennaio 2014 dal decreto-legge n. 150 del 2013 e convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15), le università hanno dovuto adottare un sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico di ateneo;

segnalata l'esigenza di fare riferimento all'approvazione del bilancio unico di ateneo di esercizio invece che del conto consuntivo;

valutato che il medesimo comma 3 dell'articolo 2, alla lettera c), prevede che sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari tutti gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente, relativo al nucleo familiare, sia inferiore all'importo di euro 11.000;

ricordato, tuttavia, che tale la materia appare già disciplinata dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2012, che

interviene sulla materia dell'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi per gli studenti in possesso di determinati requisiti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 2 valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se con l'espressione « tutte le somme versate dallo studente all'università a qualsiasi titolo per l'iscrizione o per la frequenza ai corsi » si intendano includere nel computo, ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997, anche i contributi pagati dagli iscritti alle scuole di specializzazione, attualmente esclusi, ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997, e ai corsi di dottorato di ricerca, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 68; in materia di esonero da tasse e contributi universitari e loro graduazione;

b) valuti la Commissione di merito l'esigenza di chiarire la portata del comma 2 dell'articolo 2, che, incidendo sull'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997, non sembrerebbe tuttavia introdurre differenze rispetto al precetto attualmente vigente;

c) al comma 3, lettera a), dell'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di fare riferimento all'approvazione del bilancio unico di ateneo di esercizio in luogo del conto consuntivo, tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo n.18 del 2012 e, successivamente, dal decreto-legge n. 150 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15;

d) al comma 3, lettera c), dell'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare la portata normativa di tali disposizioni con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2012, che interviene sulla materia dell'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi per gli studenti in possesso di determinati requisiti.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico. C. 3954 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	56
AVVERTENZA	56

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 luglio 2016. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico.

C. 3954 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 luglio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, informa che sono pervenuti i pareri favorevoli del Comitato per la legislazione e della V Commissione sul testo originario, nonché il parere favorevole della I Commissione sul testo risultante dagli emendamenti approvati. Considerato che la V Commissione esprimerà il parere sul testo risultante dagli emendamenti approvati nella seduta di domani, venerdì 15 luglio, e che la Commissione Giustizia non è

convocata per domani, avverte che il mandato al relatore sarà conferito nella seduta di martedì 18 luglio prossimo.

Vittorio FERRARESI (M5S) annuncia la disponibilità del gruppo Movimento 5 Stelle a riunirsi anche nella giornata di domani.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rilevando che sarebbe necessario convocare un Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e che al momento non sono i rappresentanti di tutti i gruppi, ribadisce che l'esame in sede referente si concluderà martedì prossimo. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame alla seduta di martedì 19 luglio prossimo.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-09104 Andrea Maestri: *Sull'ambito territoriale del circondario del Tribunale di Napoli Nord.*

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-08488 Garavini: Sulla mancata assunzione di personale docente presso le Scuole italiane di Madrid e Barcellona	57
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	60
5-08799 Sanga: Sulla condanna a morte di un minorenne in Arabia Saudita	58
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	62
5-08921 Malisani: Sul recupero di « Villa Italia » a Tarabya, presso Istanbul	58
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59
COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.	
Audizione della Vice Direttrice Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la Salute della Famiglia, delle Donne e dei Bambini, Flavia Bustreo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	59

INTERROGAZIONI

Giovedì 14 luglio 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 9.05.

5-08488 Garavini: Sulla mancata assunzione di personale docente presso le Scuole italiane di Madrid e Barcellona.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in ti-

tole nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Laura GARAVINI (PD) sollecita il Governo ad individuare effettivamente una soluzione per il caso esposto. Infatti, se per l'anno scolastico 2015-2016 gli interventi del Governo sono stati risolutivi, attraverso l'individuazione dei comandi menzionati dal sottosegretario, la legge n. 190 del 2014 rende impossibile prevedere analoghe soluzioni per il prossimo anno scolastico.

Rileva, quindi, che l'impossibilità di stabilire nuovi comandi e il giudicato dell'autorità giudiziaria spagnola renderebbero impossibile coprire parte dei corsi che, a causa della carenza di organico, rischierebbero di non poter essere svolti.

Invita, pertanto, il Governo a snellire gli interventi normativi, affinché si abbia un organico pieno per il prossimo anno scolastico, al fine di garantire il regolare svolgimento delle lezioni.

Ricorda che il suo atto di sindacato ispettivo è relativo a due Istituti di eccellenza, frequentati non solo dai nostri connazionali, ma, spesso, anche dai quadri dirigenti spagnoli.

Giudicando, peraltro, positivo l'impegno a garantire il regolare svolgimento dei corsi, propone al Governo una soluzione operativa, ove non si fosse nelle condizioni di intervenire normativamente in tempo utile. Il nostro Governo potrebbe valutare l'adozione di contratti di lavoro a tempo indeterminato di diritto spagnolo, con la possibilità del licenziamento senza eccessivo preavviso, ma con la previsione di un adeguato risarcimento, nelle forme, ad esempio, di un'anticipazione del trattamento di fine rapporto. Osserva che tale soluzione potrebbe essere adottata transitoriamente, sempre con la finalità di garantire un regolare svolgimento dei corsi per il prossimo anno scolastico, nelle more di una definizione normativa complessiva.

5-08799 Sanga: Sulla condanna a morte di un minore in Arabia Saudita.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanni SANGA (PD) ritiene importante che il Governo esprima il massimo dell'impegno e dell'attenzione su questi casi. Nella consapevolezza che la difficoltà delle situazioni da affrontare spesso non favoriscono iniziative più decise, si dichiara comunque soddisfatto che il Governo confermi il suo impegno e la prosecuzione di tale impegno nel tempo, su questo e su altri casi simili.

5-08921 Malisani: Sul recupero di « Villa Italia » a Tarabya, presso Istanbul.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Fa presente, peraltro, di avere ricevuto segnalazioni, poco dopo aver assunto le sue funzioni, da parte di connazionali colpiti dal pessimo stato di conservazione della proprietà a paragone dell'adiacente edificio della rappresentanza tedesca. Osserva, peraltro, che gli interventi programmati non avranno tempi molto celeri, anche in ragione della complessità delle operazioni da compiere per il recupero di un bene architettonico di particolare pregio quale quello di cui si tratta.

Gianna MALISANI (PD), dichiarandosi parzialmente soddisfatta della risposta del sottosegretario, sottolinea il tempo trascorso nel declino della struttura segnalando di essersi occupata della questione già nel 2004 quando Riccardo Illy era presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e di aver organizzato ad Istanbul, da assessora alla cultura del comune di Udine, una mostra dei disegni originali della villa opera dell'architetto friulano Raimondo D'Aronco. Chiede, quindi, al sottosegretario Della Vedova i tempi di pubblicazione del bando di gara d'appalto. Osservando, infine, che, come detto si tratta di un bene di rilevante valore storico-architettonico, la cui tutela ricade anche nelle competenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, preannuncia la presentazione di ulteriore atto di sindacato ispettivo a tale Amministrazione per chiedere chiarimenti in merito al rispetto delle norme di restauro e ricostruzione del bene, anche in considerazione di un eventuale intervento di investitori privati, pur giudicato positivo.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori delle interrogazioni n. 5-06279 Di Battista e n. 5-08391 Tripiedi, connessa ad impedimenti sopravvenuti, sussistendo il consenso del rappresentante del Governo, ne rinvia la trattazione ad altra seduta.

Dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

**COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE
DELL'AGENDA 2030 E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE**

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 14 luglio 2016. — Presidenza della presidente Maria Edera SPADONI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Audizione della Vice Direttrice Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la Salute della Famiglia, delle Donne e dei Bambini, Flavia Bustreo.

(Svolgimento e conclusione).

Maria Edera SPADONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione

sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

La deputata Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) svolge un intervento introduttivo.

Flavia BUSTREO, *Vice Direttrice Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la Salute della Famiglia, delle Donne e dei Bambini*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi i deputati Maria Edera SPADONI, *presidente*, Chiara GRIBAUDO (PD), Franco CASSANO (PD), Paola BOLDRINI (PD), Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), Micaela CAMPANA (PD) e Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI).

Flavia BUSTREO, *Vice Direttrice Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la Salute della Famiglia, delle Donne e dei Bambini*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni ed integrazioni.

Svolge un ulteriore intervento la deputata Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI).

Maria Edera SPADONI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-08488 Garavini: Sulla mancata assunzione di personale docente presso le Scuole italiane di Madrid e Barcellona.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio innanzitutto l'onorevole Interrogante per aver fornito al Governo la possibilità di chiarire alcuni aspetti legati al funzionamento delle scuole statali italiane di Madrid e Barcellona, alla luce delle recenti sentenze di alcuni tribunali spagnoli. È un caso che la Farnesina, nella consapevolezza dell'importanza che rivestono le istituzioni scolastiche statali italiane all'estero, sta seguendo con molta attenzione, in considerazione della numerosissima comunità italiana ivi residente e per la crescente attenzione nei confronti dell'insegnamento dell'italiano.

La Farnesina ha avviato sin da subito tutte le azioni opportune al fine di garantire l'inizio dell'anno scolastico 2015/2016 ed assicurare il regolare svolgimento dell'attività didattica, in stretto coordinamento con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e previa informativa alle Organizzazioni sindacali del comparto scuola.

In primo luogo, si è fatto ricorso all'esercizio dell'autonomia scolastica da parte dei singoli istituti coinvolti, sollecitando, da un lato, una migliore ripartizione tra le varie materie del curriculum italiano e quelle locali – anche alla luce di quanto disposto dal decreto ministeriale n. 4434/2015 sugli ordinamenti scolastici del primo ciclo di istruzione – e, dall'altro, ricorrendo ad un aumento dell'orario di servizio del personale, in linea con quanto previsto dall'articolo 107 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 2007 per i docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado. Ovviamente, tale ultima misura è stata attuata previa informazione

delle Organizzazioni sindacali e con la collaborazione dei docenti e di tutto il personale scolastico in servizio nei due istituti, che vorrei ringraziare in questa sede per la disponibilità manifestata e il rilevante contributo fornito. Tali iniziative hanno pertanto consentito di diminuire il numero di ore rimaste scoperte e non costituenti una cattedra senza tuttavia azzerarle completamente.

Parallelamente, si è pertanto deciso di prevedere l'invio di ulteriori docenti dall'Italia per coprire le ore residuali, ricorrendo allo strumento del comando ai sensi della pertinente normativa di settore (decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 e decreto legislativo n. 297 del 1994). Al riguardo, vorrei precisare che il ricorso a tale modalità di intervento è stato verificato con i competenti organi di controllo, i quali hanno confermato la percorribilità di tale iniziativa, che non aveva precedenti. Proprio per questo *l'iter* si è rivelato complesso, coinvolgendo direttamente gli Uffici Scolastici Regionali e dilatando i tempi per la conclusione delle procedure necessarie per l'effettiva assunzione in servizio. Ciò nonostante, attraverso tale strumento è stato possibile disporre 4 comandi a Barcellona (educazione fisica, tecnologia, educazione musicale ed educazione artistica) e uno a Madrid (educazione fisica), che hanno consentito di coprire una serie di materie e assicurare lo svolgimento delle relative lezioni.

Per quanto concerne l'insegnamento della religione, è stato invece necessario individuare diverse metodologie operative,

poiché non vi sono graduatorie dalle quali potere attingere e la linea di azione deve essere previamente concordata con la Conferenza Episcopale Italiana. È stato pertanto predisposto un apposito bando ai fini della selezione dei docenti, per i quali si è reso necessario acquisire l'« idoneità » da parte delle diocesi locali. Anche in tal caso, si è comunque riusciti a completare tutte le operazioni e ad inviare i docenti presso le scuole italiane di Madrid e Barcellona entro la fine dell'anno scolastico.

Per riassumere, la Farnesina ha agito con immediatezza e determinazione al

fine di far fronte alla difficile situazione venutasi a creare presso gli istituti italiani in Spagna, attuando una serie di interventi a vari livelli che hanno garantito l'espletamento dell'attività didattica per tutte le materie. Al fine di risolvere in modo definitivo la questione ed evitare il ripetersi del problema anche per il prossimo anno scolastico, è attualmente in fase di valutazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una soluzione di carattere normativo, anche nel quadro della delega contenuta nella legge n. 107 del 2015, (« Buona Scuola »).

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-08799 Sanga: Sulla condanna a morte di un minorene in Arabia Saudita.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Italia segue da sempre con attenzione la situazione dei diritti umani in Arabia Saudita e continua a sostenere le iniziative volte a incoraggiare progressi in materia di diritti umani, con particolare riferimento alle aree di azione prioritarie del nostro Paese, quali l'abolizione della pena di morte.

L'Italia solleva il tema dell'uso della pena di morte sia nelle occasioni di incontro bilaterale con le autorità saudite, sia nelle opportune sedi multilaterali, in linea con l'impegno del nostro Paese per la promozione di una moratoria universale della pena di morte. Si tratta di un impegno che ci spinge a lavorare insieme con i nostri *partner* con approccio costruttivo e inclusivo, per assicurare un sempre più ampia ed efficace tutela dei diritti umani, nel rispetto degli obblighi internazionali esistenti.

Ricordo che, in occasione del secondo ciclo della Revisione Periodica Universale cui l'Arabia Saudita si è sottoposta nell'ottobre 2013, il nostro Paese ha raccomandato l'attuazione di una moratoria delle esecuzioni capitali (raccomandazione di cui il Paese ha preso nota) e il rafforzamento della trasparenza e pubblicità dei processi giudiziari che possono portare ad una condanna a morte (raccomandazione accettata).

Sul caso specifico menzionato dall'Onorevole interrogante, ricordo che Ali Mohamed Al-Nimr, figlio di un dignitario della provincia sciita di Qatif, è stato arrestato nel 2012, quando aveva 17 anni, nel corso di manifestazioni antigovernative. Al-Nimr è stato condannato a morte nel maggio 2014 e in via definitiva nel settembre 2015.

A tale riguardo, vorrei rassicurare che la Farnesina, anche attraverso la nostra Ambasciata a Riad, continua a seguire la vicenda in stretto coordinamento con le Rappresentanze diplomatiche degli altri Stati membri UE e con la delegazione dell'Unione Europea *in loco*. Con i *partner* europei siamo anche impegnati a definire in maniera coordinata le modalità di intervento più opportune, sia sul caso di Ali Al-Nimr che di altri casi di particolare sensibilità.

Ricordo che su questa vicenda, l'Italia ha anche sostenuto con convinzione i passi informali compiuti da parte dell'UE presso le autorità saudite, finalizzate ad acquisire elementi aggiornati sulla situazione di Al-Nimr e ad auspicare una soluzione positiva della vicenda.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-08921 Malisani: Sul recupero di « Villa Italia » a Tarabya, presso Istanbul.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Vorrei innanzitutto ribadire l'importanza che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale attribuisce alla valorizzazione del patrimonio immobiliare italiano all'estero, nella consapevolezza della necessità di garantire il decoro e la messa in sicurezza degli edifici di proprietà del demanio situati nelle varie sedi estere, alcuni dei quali di elevato valore storico ed architettonico.

In coerenza con tale impegno, la Farnesina ha avviato nel 2014, di concerto con l'Ambasciata d'Italia a Ankara, una ricognizione delle condizioni strutturali di « Villa Tarabya » a Istanbul, vero e proprio gioiello architettonico realizzato agli inizi del '900 dall'architetto italiano Raimondo D'Aronco. Considerata la precaria situazione in cui versava l'immobile e la posizione stessa della Villa, prioritaria attenzione è stata riservata agli aspetti relativi alla sicurezza, anche al fine di evitare danni o possibili rischi per persone e cose.

All'esito di detto esame, si era inizialmente valutata l'ipotesi di procedere — mediante finanziamenti a carico del bilancio della Farnesina — ad un intervento per la messa in sicurezza dell'immobile, il cui costo si è tuttavia rivelato particolarmente oneroso e, quindi, difficilmente sostenibile. Inoltre, l'intervento di restauro avrebbe comportato notevoli difficoltà tecniche, viste le particolari caratteristiche della Villa.

In considerazione di tali aspetti, si è positivamente valutata l'ipotesi di acquisire, mediante la pubblicazione di una indagine esplorativa rivolta a soggetti potenzialmente interessati, una manifestazione di interesse per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione di Villa

Tarabya. L'indagine ha dato esiti soddisfacenti, confermando l'esistenza di un vasto interesse per il recupero e la valorizzazione dello storico edificio. Sono infatti pervenute numerose manifestazioni di interesse da parte di importanti gruppi e società del panorama economico e imprenditoriale turco, che presentano le necessarie garanzie di sicura affidabilità e solidità finanziaria.

Visto il successo dell'iniziativa, la Farnesina intende ora procedere alla pubblicazione di un vero e proprio bando di concessione per il recupero e la riqualificazione della Villa, al fine di acquisire le proposte ed i progetti di valorizzazione. Questi andranno successivamente sottoposti all'approvazione delle competenti Autorità turche, tra cui la Municipalità Metropolitana di Istanbul, nonché del Consiglio Regionale per la salvaguardia del patrimonio culturale, considerati i vincoli cui l'immobile è sottoposto. Si assicura, nondimeno, che in fase di valutazione delle varie proposte verrà prestata la massima attenzione affinché venga rispettato e preservato il valore storico-ambientale dell'edificio, garantendo altresì che l'intera opera di riqualificazione sia attuata in conformità ai vincoli e agli obblighi previsti dalla normativa e dall'ordinamento locale e nazionale.

Le iniziative finora assunte dimostrano pertanto la volontà del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di agire con risolutezza al fine di assicurare il completo recupero e la valorizzazione di « Villa Tarabya », superando le difficoltà finanziarie e tecniche che hanno fino ad oggi ostacolato l'opera di riqualificazione complessiva dell'immobile.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	64
Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2015, relativo a sviluppo, sperimentazione, industrializzazione e produzione di un nuovo velivolo da addestramento basico, denominato <i>High Efficiency Trainer</i> . Atto n. 314 (<i>Esame e rinvio</i>)	64
Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2016, relativo all'evoluzione B1 NT del programma FSAF/PAAMS. Atto n. 315 (<i>Esame e rinvio</i>)	67

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 14 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2015, relativo a sviluppo, sperimentazione, industrializzazione e produzione di un nuovo velivolo da addestramento basico, denominato *High Efficiency Trainer*.

Atto n. 314.

(Esame e rinvio).

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che il programma di ammodernamento e rinnovamento in esame è stato trasmesso dal Governo in base all'articolo 536, comma 3, lettera *b*) del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) e che la Commissione dispone di quaranta giorni per l'espressione del parere: quindi, fino al 16 agosto prossimo. Fa presente che sullo schema decreto è chiamata a esprimersi anche la Commissione Bilancio, che dovrà trasmettere i propri eventuali rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario. Ricorda, quindi, che, sempre secondo la disposizione richiamata, il Governo – qualora non intenda conformarsi alle condizioni eventualmente formulate dalla Commissione nel suo parere o il parere sia contrario – deve trasmettere nuovamente lo schema, corredato delle proprie controdeduzioni, per l'acquisizione del parere definitivo della Commissione, che deve essere espresso entro trenta giorni. Ove anche sui nuovi schemi di decreto la Commissione dovesse esprimere parere contrario, purché a maggioranza assoluta dei componenti e motivato con riferimento alla mancata coerenza con il piano di

impiego pluriennale contenuto nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa, il programma non può essere adottato.

Salvatore PICCOLO (PD), *relatore*, introduce l'esame del provvedimento, sottolineando che alla sua base vi sono le esigenze di formazione dei piloti militari italiani. Rileva che il programma fa seguito a un accordo siglato alcuni anni fa tra il Ministero della difesa e l'allora Alenia Aermacchi del gruppo Finmeccanica, oggi Leonardo, con l'obiettivo di collaborare allo sviluppo di un nuovo velivolo da addestramento basico-avanzato destinato al conseguimento del brevetto di pilota militare. Ricorda che l'Aeronautica militare ha avviato a partire dal 2014 una radicale revisione del sistema addestrativo-formativo dei suoi piloti, nell'intento di mantenere inalterata l'elevata qualità delle scuole anche a fronte della riduzione delle risorse disponibili. Si è così passati da un vecchio sistema – che prevedeva un addestramento totale su velivoli a jet per tutti i piloti – a un nuovo sistema basato su un *iter* addestrativo differenziato (ITS) che prevede che venga individuata ad un certo punto la linea di volo più confacente a ciascun navigante. L'adozione del nuovo sistema addestrativo, che si articola in quattro fasi, si accompagnerà all'introduzione dei nuovi velivoli che sostituiranno i velivoli delle linee T-339, attualmente impiegati per l'addestramento, di cui, come evidenziato nel documento trasmesso dal Governo, è stato avviato il processo di dismissione a causa del raggiungimento del limite di vita operativa. Tra l'altro il Governo evidenzia che l'obsolescenza della flotta T-339 sta comportando un aumento esponenziale dei costi di gestione, dovuto all'invecchiamento dei velivoli e alla conseguente necessità di frequenti cicli di attività manutentiva.

Ciò premesso, evidenzia che il programma prevede l'acquisizione iniziale di 45 nuovi velivoli da addestramento destinati a sostituire 137 velivoli delle linee T-339 in dismissione. Insieme ai velivoli, il programma prevede l'acquisizione del sup-

porto logistico integrato (per la durata di dieci anni), di un dispositivo di addestramento a terra (*Ground Based Training System*, GBTS) e delle apparecchiature di terra (*Aircraft Ground Equipment*, AGE).

Osserva, poi, che nei documenti trasmessi dal Governo si fa un generico riferimento anche a successivi potenziamenti incrementali della flotta, che potrebbero garantire all'Italia il conseguimento di una posizione geostrategica di rilievo assoluto nel settore dell'addestramento al volo. Il Governo evidenzia, infatti, come in questo settore ci siano ampie opportunità per il nostro Paese, anche nella prospettiva di una futura esportazione di tali velivoli. Infatti, già allo stato attuale diverse nazioni – tra cui Grecia, Austria, Francia, Kuwait, Singapore, Argentina e Olanda – si stanno avvalendo, per il proprio personale, sulla base di accordi bilaterali, dell'addestramento svolto presso strutture italiane e anche altri Paesi sono interessati ad addestrare in Italia i propri piloti o comunque ai prodotti del settore dei velivoli da addestramento, che sono una nicchia di eccellenza nazionale. L'Italia è, infatti, una delle poche nazioni europee in grado di assumere la *leadership* di un'eventuale iniziativa comune nel settore, ponendosi quale potenziale centro per l'addestramento dei futuri piloti militari in ambito nazionale, europeo ed extraeuropeo.

Il costo stimato del programma – la cui durata è di 14 anni (2015-2028) – è pari a 546,8 milioni di euro, alle condizioni economiche 2015, comprensivi del supporto logistico integrato. L'onere sarà ripartito secondo il profilo programmatico finanziario pluriennale che viene riportato in un'apposita tabella, alla quale rimanda.

La copertura finanziaria fino al 2020, per un importo di 57 milioni di euro, è garantita nell'ambito delle risorse del Ministero dello sviluppo economico destinate al finanziamento dello sviluppo tecnologico del settore aeronautico (legge n. 808 del 1985, rifinanziata da ultimo dalla legge di stabilità 2016). Per la copertura del resto dell'onere si provvederà invece – secondo quanto riporta il documento in

esame – a valere sulle risorse del Ministero della difesa (missione Difesa e sicurezza del territorio, programma Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari), nonché eventualmente, qualora ricorrano le condizioni programmatiche ed economico-finanziarie, a valere sulle risorse che saranno individuate con successivi provvedimenti normativi.

Per completezza d'informazione segnala che nel Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2016-2018, nella parte II, sezione 1, si dà conto, tra i programmi della componente aerea, anche del programma in esame. In questa sede viene specificato che il programma è denominato T-345 HET (*High Efficiency Trainer*) ed è destinato a sostituire i velivoli T-339A e T-339CD nell'ambito del sistema addestrativo integrato della Scuola internazionale di Lecce.

Infine, sotto il profilo delle ricadute occupazionali, evidenzia che – secondo quanto riferisce la scheda illustrativa allegata alla richiesta di parere parlamentare – il programma in esame coinvolgerà, oltre all'impresa produttrice, anche una parte considerevole di indotto nazionale, in quanto la sua realizzazione comporta la collaborazione sia di piccole e medie imprese capaci di progettare e sviluppare i principali equipaggiamenti e sotto-sistemi, sia di imprese specializzate nella produzione su commissione di componenti e parti.

Rammenta, poi, che nel settore dell'addestramento al volo militare il sistema Paese – come evidenzia il Governo – ha maturato un vantaggio competitivo che è bene valorizzare e sostenere in un'ottica di sviluppo strategico nazionale. L'Italia è infatti oggi in grado di offrire in questo settore un prodotto « completo » e modulare, comprensivo di aeromobili, *modeling and simulation*, programmi addestrativi e logistica. Il sistema Paese, in altre parole, è capace di formare completamente un pilota militare e di specializzarlo in funzione del futuro impiego, in modo autonomo, attingendo da comparti difesa e industriali unicamente nazionali.

Da ultimo si sofferma sui comparti industriali interessati dal programma, sottolineando che si tratta, essenzialmente, del comparto dell'industria aerospaziale, il quale rappresenta, unitamente ad altri settori industriali italiani, un importante volano antirecessivo ed uno strumento efficace per il rilancio del Sistema Paese.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) ritiene che, per comprendere bene il contenuto e lo sviluppo del programma in esame, occorra svolgere i necessari approfondimenti, acquisendo altri elementi conoscitivi, in modo da ampliare il quadro informativo fornito dal Governo con la documentazione trasmessa. A tal fine reputa opportuno svolgere alcune mirate audizioni. In particolare, si dovrebbe, a suo avviso, procedere all'audizione del Segretario generale della difesa e di esponenti di Leonardo Finmeccanica.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, rileva che l'argomento delle audizioni potrà essere più opportunamente discusso nell'ambito della prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Paolo BOLOGNESI (PD) rileva che i quaranta giorni previsti dalla legge per l'espressione del parere parlamentare vengono di fatto ridotti in conseguenza della scelta del Governo di trasmettere l'atto ai primi di luglio, atteso che difficilmente la Commissione potrà avvalersi di tutto il tempo disponibile fino al 16 agosto. A parte questo, concorda sul fatto che la Commissione dovrebbe svolgere un'adeguata attività conoscitiva. Nel merito, condivide le valutazioni positive del relatore sulle ricadute occupazionali del programma, anche se ritiene necessario disporre al riguardo di dati precisi, anche in termini numerici. Infine, coglie l'occasione per ricordare che, proprio in considerazione dell'importanza e della delicatezza dei programmi d'arma, ha presentato un progetto di legge per istituire un'apposita Autorità di vigilanza (C. 1917), il cui *iter* è

tuttavia fermo in Commissione da oltre un anno.

Tatiana BASILIO (M5S) condivide la richiesta di audizioni del deputato Artini ed auspica che non si ripeta quanto già accaduto in occasione dell'esame di altri programmi d'arma, ed in particolare della cosiddetta « legge navale », quando la Commissione fu costretta ad esprimere un parere senza avere sufficienti elementi di conoscenza. Ritene infatti che il Parlamento debba essere adeguatamente informato per poter decidere con piena cognizione di causa. Conclude osservando che il tempo a disposizione della Commissione è sufficiente per programmare un'adeguata attività conoscitiva.

Antonino MOSCATT (PD) ritiene che la discussione sulle audizioni da svolgere debba essere riportata nella sua sede propria, ovvero quella dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Trifone ALTIERI (Misto-CR), premesso di condividere le considerazioni del deputato Moscati, segnala l'esigenza di approfondire la comprensione del programma in esame, che interessa un settore nel quale il nostro Paese si colloca in una nicchia di eccellenza. Osserva, quindi, che il Governo dovrebbe fare uno sforzo affinché il Parlamento possa avere tutti gli elementi di informazione utili e dovrebbe in particolare chiarire come intende assicurare la copertura finanziaria dell'intero programma. Occorre infatti evitare che la prosecuzione di un programma così importante per il Paese rischi di essere inficiata da un'inadeguata pianificazione delle risorse finanziarie.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2016, relativo all'evoluzione B1 NT del programma FSAF/PAAMS.

Atto n. 315.

(Esame e rinvio).

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che anche il programma di ammodernamento e rinnovamento in titolo, come quello di cui la Commissione ha già discusso, è stato trasmesso dal Governo in base all'articolo 536, comma 3, lettera b) del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010). Rinvia, quindi, a quanto detto con riferimento all'atto del Governo n. 314.

Salvatore PICCOLO (PD), *relatore*, riferisce che il programma in titolo prevede l'acquisizione di un'evoluzione – denominata B1 NT (*Block 1 New Technology*) – di un altro programma, e precisamente di un programma concernente sistemi missilistici di difesa antimissile e antiaerea destinati all'Esercito e alla Marina. Tale programma iniziale è denominato FSAF (Famiglia superficie/aria futuri) – PAAMS (*Principal Anti-Air Missile System*) ed è sviluppato nell'ambito dell'OCCAR (Organizzazione europea congiunta per la cooperazione in materia di armamenti).

Evidenzia, quindi, che la scheda illustrativa che accompagna l'atto riporta che il programma principale iniziale è stato avviato in cooperazione con la Francia e il Regno Unito, ma che le evoluzioni tecnologiche di cui si tratta ora (B1-NT) sono, almeno in una prima fase, oggetto di interesse solo dell'Italia e della Francia, mentre il Regno Unito potrebbe aderire in una seconda fase. Non si esclude peraltro una futura partecipazione di altri Stati.

Ricorda come la famiglia di sistemi missilistici superficie/aria futuri (FSAF) sia stata sviluppata verso la fine degli anni Ottanta del secolo scorso allo scopo di sostituire, a partire dal 2007, il sistema missilistico di difesa aerea HAWK con un nuovo mezzo antiaereo ed antimissile di concezione avanzata (SAMP-T) e con un sistema navale a medio raggio (SAMP-N) che si è poi evoluto nel PAAMS, destinato ad armare la classe di Fregate antiaeree Orizzonte. Il programma, suddiviso in tre fasi, è stato sottoposto all'autorizzazione

del Parlamento attraverso diversi passaggi parlamentari.

In particolare, la Commissione Difesa della Camera ha espresso parere favorevole sulla fase 1 nella seduta del 19 ottobre 1989; parere favorevole sulla fase 2 nella seduta dell'11 ottobre 1995; e parere favorevole con condizioni sulla fase 3 nella seduta del 14 ottobre 2003.

La « Famiglia » è composta da tre sistemi basati su blocchi di base comuni: il primo è un sistema navale di difesa di punto, chiamato SAAM (Superficie Aria Anti Missile); il secondo è un M-SAM (missile superficie aria media portata) navale, di difesa di area confluito nel programma PAAMS (*Principal Anti Air Missile System*); il terzo è un sistema terrestre antiaereo a medio raggio, chiamato SAM-P-T (Superficie Aria Media Portata Terrestre).

Passando al merito del programma in titolo, rileva che, per gli ultimi due sistemi, è in via di definizione un contratto di implementazione di nuove tecnologie (appunto il pacchetto B1 NT) che dovranno servire ad ammodernare il missile affetto da obsolescenze e a migliorarne le prestazioni. La finalità dell'evoluzione B1 NT è insomma quella di accrescere e migliorare la capacità antibalistica sui sistemi di difesa aerea a media portata della famiglia FSAF/PAAMS mediante lo sviluppo di una nuova munizione con precisione di guida aumentata sui bersagli anche di tipo balistico, volto a incrementarne le probabilità di distruzione. Inoltre, lo sviluppo si prefigge l'obiettivo di risolvere i problemi di obsolescenza delle parti di ricambio dei sistemi in dotazione, tramite riconfigurazione e individuazione di nuovi fornitori. Aggiunge che la scheda di accompagnamento trasmessa dal Governo evidenzia anche la mancata adesione al programma comporterebbe maggiori costi di supporto logistico e problemi dovuti all'obsolescenza del sistema attuale (B1).

La durata complessiva prevista del programma pluriennale è di 10 anni, a partire dal 2016. Gli oneri sono stimati complessivamente in 237,4 milioni di euro, alle condizioni economiche del 2014, secondo

il profilo programmatico finanziario che viene riportato nell'apposita tabella, cui rimanda.

Per quanto concerne la copertura finanziaria, la scheda illustrativa precisa che fino al 2018 la spesa, per un importo pari a 78,7 milioni di euro, graverà sul bilancio del Ministero dello sviluppo economico (MISE), nell'ambito delle risorse previste dalla legge di stabilità 2016 per le finalità di sostegno dei programmi di prioritario interesse della Difesa (legge n. 266 del 2005). Per la copertura del restante onere del programma (dopo il 2018) si prevede invece – come per l'altro programma – di provvedere a valere sulle risorse del bilancio del Ministero della difesa (missione Difesa e sicurezza del territorio, programma Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari). Anche per il programma in esame viene specificato che eventualmente, qualora ricorrano le condizioni programmatiche ed economico-finanziarie, si provvederà a valere sulle risorse che saranno individuate con successivi provvedimenti normativi.

Per completezza di informazione segnala che nel Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2016-2018, nella parte II, sezione 1, si dà conto, tra i programmi della componente interforze e per la ricerca scientifica e tecnologica, dell'avvio, in cooperazione con la Francia, del programma di sviluppo e ammodernamento di cui all'atto in esame. In particolare, se ne prevede l'avvio nell'esercizio finanziario in corso, a valle dell'iter formale di approvazione e dei passaggi parlamentari previsti per legge.

Da ultimo evidenzia che, per quanto concerne i settori industriali interessati dal programma, la scheda illustrativa si limita a riferire che sono in prevalenza quelli dell'elettronica, della meccanica e, per quanto riguarda propellenti ed esplosivi, della chimica.

Emanuela CORDA (M5S) suggerisce di svolgere l'audizione di rappresentanti della società di riferimento, MBDA.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ribadisce che la questione delle audizioni da svolgere sarà affrontata dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chie-

dendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	70
AVVERTENZA	76

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 luglio 2016. – Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 9.25.

Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).

C. 3594-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri, e delle proposte emendative ad esso riferite.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in risposta alle richieste di chiarimento

formulate dal relatore nella seduta dello scorso 7 luglio, fa presente che il limite di spesa, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), indicato nella dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito dall'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, risulta compatibile rispetto alle posizioni giuridiche soggettive che sorgerebbero in capo ai soggetti destinatari degli interventi di contrasto alla povertà, in quanto la dimensione della platea dei beneficiari e del beneficio è determinata sulla base delle risorse del citato Fondo.

Osserva che, con riferimento alla delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), in materia di riordino delle prestazioni assistenziali, il limite posto alla possibilità di riordino non ha effetti in merito alla copertura finanziaria.

Con riferimento alla delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), in materia di rafforzamento e coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, conferma l'effettiva possibilità che le amministrazioni interessate diano attuazione agli adempimenti di competenza nell'ambito delle risorse disponibili, ovvero attraverso una diversa allocazione delle ordi-

narie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Fa inoltre presente che la lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 1 chiarisce la gradualità dell'introduzione della misura nazionale di contrasto alla povertà e la necessità di individuare all'interno di determinati gruppi di popolazione coloro che risulteranno beneficiari della citata misura sulla base delle risorse disponibili, prevedendo estensioni della platea e/o del beneficio soltanto a fronte dell'afflusso di maggiori risorse del Fondo. Segnala che la medesima lettera *c)*, laddove prevede che con successivi specifici provvedimenti possano essere individuate risorse da destinare al Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, potrebbe alterare l'attuale programmazione finanziaria.

Quanto alla previsione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *f)*, che pone in capo all'INPS la verifica dei requisiti dei beneficiari della citata misura, evidenzia che l'INPS effettua ordinariamente controlli sul possesso dei requisiti economici tutte le volte che ad una prestazione sociale agevolata si accede mediante ISEE, posto che ciò è previsto dalla disciplina vigente in relazione all'applicazione del predetto indicatore. Chiarisce, altresì, che il Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, istituito presso l'INPS, a regime dovrebbe fornire informazioni utilizzabili in sede di controllo con riferimento ad eventuali altre prestazioni percepite dai beneficiari della misura di povertà.

Evidenzia che l'articolo 1, comma 3, lettera *d)*, che prevede che le risorse di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza, possano esserlo nell'esercizio successivo, potrebbe comportare nuovi o maggiori oneri privi di compensazione.

Quanto alle previsioni di cui all'articolo 1 comma 4, lettere *a)* e *a-bis)*, evidenzia invece che forme di coordinamento tra il Ministero e diversi livelli di governo, così

come gruppi di lavoro con il partenariato economico e sociale, già operano a legislazione vigente.

Fa inoltre presente che la previsione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse, afferenti ai programmi operativi nazionale e regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *d)*, attiene esclusivamente alla distribuzione delle risorse già destinate all'obiettivo della lotta alla povertà dai Programmi operativi nazionale e regionali.

Rileva che la sostenibilità del sistema informativo dei servizi sociali e del Casellario dell'assistenza trova fondamento nelle risorse disponibili a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, istitutivo del Casellario.

Sottolinea, infine, che, quanto alla possibilità di costituire consorzi tra enti locali al fine della gestione associata dei servizi sociali, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *d-bis)*, essa permette una più efficiente ed efficace erogazione dei servizi, con possibili risparmi per la finanza pubblica, ferma restando la necessità di non pregiudicare i risparmi già previsti a legislazione vigente.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3594-A Governo, collegato alla legge di stabilità 2016, di Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 3;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il limite di spesa, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, indicato nella

dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito dall'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, risulta compatibile rispetto alle posizioni giuridiche soggettive che sorgerebbero in capo ai soggetti destinatari degli interventi di contrasto alla povertà, in quanto la dimensione della platea dei beneficiari e del beneficio è determinata sulla base delle risorse del citato Fondo;

con riferimento alla delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), in materia di riordino delle prestazioni assistenziali, il limite posto alla possibilità di riordino non ha effetti in merito alla copertura finanziaria;

con riferimento alla delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), in materia di rafforzamento e coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, si conferma l'effettiva possibilità che le amministrazioni interessate diano attuazione agli adempimenti di competenza nell'ambito delle risorse disponibili, ovvero attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

la lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 1 chiarisce la gradualità dell'introduzione della misura nazionale di contrasto alla povertà e la necessità di individuare all'interno di determinati gruppi di popolazione coloro che risulteranno beneficiari della citata misura sulla base delle risorse disponibili, prevedendo estensioni della platea e/o del beneficio soltanto a fronte dell'afflusso di maggiori risorse del Fondo;

che la medesima lettera *c*), laddove prevede che con successivi specifici provvedimenti possano essere individuate risorse da destinare al Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, potrebbe alterare l'attuale programmazione finanziaria;

quanto alla previsione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *f*), che pone in capo all'INPS la verifica dei requisiti dei beneficiari della citata misura si evidenzia che l'INPS effettua ordinariamente controlli sul possesso dei requisiti economici tutte le volte che ad una prestazione sociale agevolata si accede mediante ISEE, posto che ciò è previsto dalla disciplina vigente in relazione all'applicazione del predetto indicatore;

inoltre il Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, istituito presso l'INPS, a regime dovrebbe fornire informazioni utilizzabili in sede di controllo con riferimento ad eventuali altre prestazioni percepite dai beneficiari della misura di povertà;

l'articolo 1, comma 3, lettera *d*), che prevede che le risorse di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza, possano esserlo nell'esercizio successivo, potrebbe comportare nuovi o maggiori oneri privi di compensazione;

quanto alle previsioni di cui all'articolo 1 comma 4, lettere *a*) e *a-bis*), si evidenzia che forme di coordinamento tra il Ministero e diversi livelli di governo, così come gruppi di lavoro con il partenariato economico e sociale, già operano a legislazione vigente;

la previsione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse, afferenti ai programmi operativi nazionale e regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *d*), attiene esclusivamente alla distribuzione delle risorse già destinate all'obiettivo della lotta alla povertà dai Programmi operativi nazionale e regionali;

la sostenibilità del sistema informativo dei servizi sociali e del Casellario dell'assistenza trova fondamento nelle ri-

sorse disponibili a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, istitutivo del Casellario;

quanto alla possibilità di costituire consorzi tra enti locali al fine della gestione associata dei servizi sociali, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *d-bis*), si ritiene che essa permetta una più efficiente ed efficace erogazione dei servizi, con possibili risparmi per la finanza pubblica, ferma restando la necessità di non pregiudicare i risparmi già previsti a legislazione vigente;

ritenuto che:

all'articolo 1, comma 2, lettera *c*), al fine di non alterare l'attuale programmazione finanziaria, appare necessario precisare che la destinazione di ulteriori risorse, mediante specifici provvedimenti legislativi, ad un graduale incremento del beneficio e ad una graduale estensione dei beneficiari della misura nazionale di contrasto della povertà abbia un carattere meramente eventuale;

al fine di assicurare gli equilibri di finanza pubblica, all'articolo 1, comma 3, lettera *d*), dovrebbe essere precisato che la facoltà di impegnare nell'esercizio successivo le eventuali risorse non utilizzate nell'esercizio precedente del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, deve essere esercitata con priorità rispetto a quelle impegnabili nel medesimo esercizio successivo, assicurando comunque il rispetto dei limiti di spesa complessivamente derivanti, per ciascun anno, dal predetto comma 386 e dall'attuazione della lettera *c*) del citato articolo 1, comma 3;

all'articolo 1, comma 4, lettera *d*), al fine di non pregiudicare i risparmi di spesa già previsti a legislazione vigente, appare necessario prevedere che i consorzi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, possano essere costituiti purché siano assicurati risparmi di spesa;

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, comma 2, lettera c), dopo le parole: nonché attraverso aggiungere la seguente: eventuali;

All'articolo 1, comma 3, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: , con priorità rispetto a quelle impegnabili nel medesimo esercizio successivo, assicurando comunque il rispetto dei limiti di spesa complessivamente derivanti, per ciascun anno, dal predetto comma 386 e dall'attuazione della lettera c) del presente comma;

All'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), sostituire la parola: predisponga con le seguenti: possa predisporre, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

All'articolo 1, comma 4, lettera d-bis), dopo le parole: costituiti aggiungere le seguenti: , assicurando comunque risparmi di spesa, ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA osserva, in via preliminare, che la soluzione risultante dalla proposta di parere del relatore in merito allo specifico tema dello slittamento di risorse di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *d*), rispetto al meccanismo prefigurato dalla attuale formulazione del testo all'esame dell'Assemblea, per quanto non risulti pienamente conforme, sotto il profilo formale, al principio dell'annualità del bilancio, non presenta profili problematici dal punto di vista della copertura finanziaria. Sul merito di tale formulazione si rimette comunque alla valutazione della Commissione. Per quanto riguarda, invece, il rinvio ad altro provvedimento legislativo per il reperimento delle occorrenti risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *c*), avendo lo stesso rinvio, come risulta dalla proposta di parere del relatore, carattere meramente eventuale, esso

non appare suscettibile di porre vincoli dal punto di vista della copertura finanziaria a carico dei successivi decreti legislativi. Anche su questo aspetto si rimette nel merito alla valutazione della Commissione. Per quanto concerne le rimanenti parti, concorda con la proposta di parere del relatore.

Francesco CARIELLO (M5S) chiede al rappresentante del Governo una conferma circa l'effettiva ed integrale copertura finanziaria del provvedimento in esame, come risultante dalla proposta di parere del relatore.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA ribadisce che il testo del provvedimento, come risultante dalla proposta di parere del relatore, a differenza di quanto accadrebbe qualora si mantenesse la sua formulazione attuale, non presenta alcun profilo di criticità dal punto di vista della copertura finanziaria, posto che la facoltà di impegnare nell'esercizio successivo le eventuali risorse non utilizzate nell'esercizio precedente del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera *d*), per quanto – come in precedenza rilevato – non pienamente rispondente al principio della annualità del bilancio, risulta comunque inserita nel quadro del necessario rispetto dei limiti di spesa complessivamente derivanti, per ciascun anno, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 386, della legge di stabilità per il 2016, istitutivo del citato Fondo, come integrato dalle eventuali economie derivanti dal riordino delle prestazioni di natura assistenziale di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *c*), del provvedimento in esame.

Maino MARCHI (PD) preannunzia il voto favorevole del gruppo Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore. Osserva infatti come, nonostante il sottosegretario Baretta si sia rimesso alla valutazione della Commissione sul punto controverso concernente l'utilizzo nell'esercizio successivo di risorse eventual-

mente non impegnate in quello di competenza, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *d*), il provvedimento in esame, essendo finalizzato al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, riveste un carattere di eccezionale rilevanza dal punto di vista sociale, tale da giustificare la necessità di assicurare l'integrale utilizzo degli stanziamenti iscritti a bilancio per la citata finalità nel passaggio da un esercizio finanziario al successivo, fermo rimanendo il limite di spesa individuato dal testo in discussione. Ringrazia quindi il relatore e gli uffici per la soluzione individuata, che – per quanto non pienamente rispondente al principio dell'annualità del bilancio – consente tuttavia di realizzare appieno la predetta necessità, sulla falsariga, d'altronde, di un meccanismo già predisposto anche in occasione di precedenti provvedimenti legislativi volti ad affrontare tematiche di particolare rilevanza sul piano sociale, come, ad esempio, quelli recanti misure in favore dei cosiddetti esodati.

Francesco CARIELLO (M5S), preso atto delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo e considerata la particolare rilevanza delle questioni oggetto del provvedimento in esame, dichiara l'astensione del gruppo MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, conferma che la copertura finanziaria del provvedimento risulta pienamente assicurata dal rispetto dei limiti di spesa dallo stesso previsti. Osserva, altresì, che lo slittamento di risorse non utilizzate per la finalità del contrasto alla povertà e all'esclusione sociale da un esercizio finanziario al successivo appare essenziale, anche al fine di verificare l'effettiva capacità di spesa delle amministrazioni coinvolte rispetto agli stanziamenti previsti a bilancio, consentendo eventualmente al legislatore di apportare alla disciplina vigente gli adeguamenti ritenuti opportuni.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, comunica che l'Assemblea, in data 14 luglio 2016, ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Pesco 1.1, Ciprini 1.14 e Chimienti 1.24, che sono volte all'introduzione di una misura unica di carattere universale per il contrasto della povertà, della disegualianza e dell'esclusione sociale e provvedono tra l'altro, a parziale copertura dei relativi oneri, alla riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, nella misura di 2 milioni di euro per il 2016, 100 milioni di euro per il 2017 e 120 milioni di euro per il 2018. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla disponibilità delle menzionate risorse nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

Airaudò 1.12 e Nicchi 1.13, che sono volte all'istituzione del reddito minimo garantito e provvedono alla copertura dei relativi oneri utilizzando, oltre alle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge di stabilità per il 2016, le maggiori entrate derivanti da misure di carattere fiscale delle quali si propone l'introduzione. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria proposta;

Cominardi 1.33, che introduce, quale ulteriore oggetto di delega, la corresponsione di 80 euro netti mensili, in favore di pensionati e lavoratori sinora esclusi, con reddito inferiore a determinati limiti, prevedendo a tal fine l'incremento del Fondo speciale destinato al soddisfacimento di particolari esigenze in favore dei cittadini meno abbienti nella misura di 3 miliardi di euro a decorrere dal 2017. Alla relativa copertura provvede mediante una pluralità di misure di risparmio, tra le quali il rafforzamento dei sistemi di acquisto centralizzati CONSIP. Al riguardo, ritiene op-

portuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria proposta;

Nicchi 1.58 e 1.167, che oltre ad aumentare le risorse per l'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), sopprimono la previsione del comma 6 secondo la quale dall'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *c*) non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;

Airaudò 1.88, che prevede che gli enti locali assicurino un sistema di servizi volti a garantire l'inclusione sociale e lavorativa e provvede al relativo finanziamento mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, nella misura di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017-2019. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla disponibilità delle menzionate risorse nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento alle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Pesco 1.1, Ciprini 1.14, Chimienti 1.24 e Airaudò 1.88, giacché il Fondo per interventi strutturali di politica economica, previsto a parziale copertura degli oneri, non reca al momento le occorrenti risorse finanziarie. Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Nicchi 1.58 e 1.167, che sopprimono la clausola di invarianza finanziaria concernente l'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *c*). Esprime, infine, nulla osta sugli emendamenti Airaudò 1.12, Nicchi 1.13 e Cominardi 1.33, nonché

su tutte le restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea e contenute nel fascicolo n. 3.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti testé forniti dal rappresentante del Governo, da cui si evince che il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui agli emendamenti 1.1, 1.14, 1.24 e 1.88, non reca al momento le occorrenti risorse finanziarie, e che gli emendamenti 1.58 e 1.167 sopprimono la clausola di invarianza finanziaria concernente l'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)* e *c)*, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.14, 1.24, 1.58, 1.88, 1.167, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante il codice della giustizia contabile.
Atto n. 313.

SEDE REFERENTE

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.
C. 3926 Governo.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sull'ordine dei lavori	77
AVVERTENZA	77

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 14 luglio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 14.15.

Sull'ordine dei lavori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che il Governo ha fatto presente di non poter partecipare all'odierna seduta di svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. Pertanto le interrogazioni a risposta immediata previste nella seduta odierna saranno svolte in altra seduta.

Informa, quindi, che il Ministro dell'economia e delle finanze ha invitato tutti i componenti della Commissione Finanze, nonché i componenti della Commissione Finanze e tesoro del Senato, alla presentazione dei rapporti sullo stato dell'Amministrazione fiscale italiana redatti dal Fondo Monetario Internazionale e dall'Or-

ganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. La presentazione, alla quale parteciperanno, oltre al Ministro Padoan, anche i rappresentanti delle predette istituzioni internazionali, si svolgerà martedì 19 luglio prossimo, alle ore 11, presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

La seduta termina alle 14.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato.

C. 3666 Bernardo e C. 3662 Paglia.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-07576 Manzi: Sul comparto AFAM	79
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	82
5-08050 D'Ottavio: Sul nuovo concorso per dirigenti scolastici	79
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	84
5-06931 Ricciatti: Sulle spese del comune di Santa Maria Nuova (Ancona)	79
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	85
5-06927 Cancellieri: Sul Palazzo della Civiltà Italiana nella zona Eur di Roma	79
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	86

SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	80
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	87
Sull'ordine dei lavori	80

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei presidenti dell'Associazione Guide Alpine (AGAI) e del Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane (CONAGAI), Cesare Cesa Bianchi, e del Club Alpino Italiano (CAI), Vincenzo Torti, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3011 Melilla, C. 3233 Vallascas e C. 3847 Borghi, recanti « Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di guida alpina »	80
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato a riferire in senso contrario</i>)	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81

INTERROGAZIONI

Giovedì 14 luglio 2016. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Dorina Bianchi.

La seduta comincia alle 9.20.

Bruno MOLEA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso. Comunica che le interrogazioni 5-06927 Cancellieri: sul Palazzo della Civiltà Italiana nella zona Eur di Roma, e 5-06931 Ricciatti: sul comune di Santa Maria Nuova sono state sottoscritte, rispettivamente, dall'on. Marzana e dall'on. Manzi.

5-07576 Manzi: Sul comparto AFAM.

Il sottosegretario Dorina BIANCHI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Irene MANZI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta. Ritiene che la risposta contenga interessanti aggiornamenti sulla situazione occupazionale degli Istituti AFAM ma, soprattutto, apprezza il fatto che risulta pronta una bozza di regolamento *ex* articolo 3, comma 7, della legge n. 508 del 1999 sul reclutamento del personale e che sia previsto anche un regime transitorio per completare il quadro delle assunzioni in ruolo riguardante, complessivamente, 800 persone. Quanto all'immissione in ruolo già avvenuta per 167 unità di docenti nell'anno accademico 2014/2015, ritiene tale numero ancora insufficiente a garantire un regolare svolgimento dell'attività didattica presso gli AFAM. Si terrà aggiornata sullo stato di avanzamento delle procedure assunzionali per quei docenti inseriti nelle graduatorie nazionali ad esaurimento, che da tanti anni prestano servizio presso questo comparto.

5-08050 D'Ottavio: Sul nuovo concorso per dirigenti scolastici.

Il sottosegretario Dorina BIANCHI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Umberto D'OTTAVIO (PD), replicando, esprime apprezzamento per la risposta del Governo in merito all'annosa questione della carenza di dirigenti scolastici, la cui soluzione ormai non è più rinviabile. Auspica che quanto promesso circa l'immissione del bando del corso-concorso per tutti i posti vacanti e disponibili sia mantenuto. Sottolinea la centralità della figura del dirigente scolastico delineata dalla legge n. 107 del 2015 con riferimento alle sue responsabilità in merito alle innovazioni da introdurre nella didattica e al

processo di rinnovo delle istituzioni scolastiche. Riferisce che, in base ai dati in suo possesso, risulterebbero vacanti circa 1500 posti di dirigente scolastico e propone che nelle regioni in cui siano ancora utilizzabili le graduatorie ad esaurimento, come, ad esempio in Abruzzo e in Campania, si faccia ancora ricorso a queste. Conclude ricordando la sua proposta – contenuta anche in un'interrogazione alla Ministra Madia – circa la possibilità di prorogare la permanenza in servizio a quei dirigenti che sono sul punto di andare in pensione, al fine di garantire un regolare svolgimento del servizio scolastico.

5-06931 Ricciatti: Sulle spese del comune di Santa Maria Nuova (Ancona).

Il sottosegretario Dorina BIANCHI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Irene MANZI (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, i cui contenuti chiariscono quale sia l'ammontare degli spazi finanziari ottenuti dal Comune in questione e i meccanismi con cui le risorse assegnate possono essere utilizzate senza incidere sul Patto di stabilità. Afferma che tali informazioni saranno senz'altro riferite al Comune di Santa Maria Nuova e auspica che siano presto approvati provvedimenti finalizzati a facilitare gli investimenti pubblici nell'edilizia scolastica che appaiono alquanto limitati proprio dai vincoli del patto.

5-06927 Cancellieri: Sul Palazzo della Civiltà Italiana nella zona Eur di Roma.

Il sottosegretario Dorina BIANCHI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 4*).

Maria MARZANA (M5S), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta che

arriva dopo ben otto mesi e che non chiarisce i motivi alla base della concessione di un'autorizzazione a realizzare sul Palazzo della Civiltà Italiana dell'Eur, icona architettonica del Novecento romano, una struttura fortemente impattante da un punto di vista paesaggistico ed estetico. Sollecita quindi una maggiore attenzione del Soprintendente e del Ministro nel rilascio di tali autorizzazioni che suscitano perplessità ed interrogativi anche tra i cittadini di Roma.

Bruno MOLEA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.35.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 luglio 2016. – Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

C. 3926 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso. Nel rammentare che ieri è stata svolta la relazione introduttiva, chiede alla collega Coscia se abbia predisposto una proposta di parere e, nel caso, se vi siano interventi.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, ha predisposto una bozza di parere favorevole con condizioni che è in distribuzione (*vedi allegato 5*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, la mette ai voti.

La Commissione, a maggioranza, approva. (*Seguono commenti di deputati del gruppo del Partito democratico*).

Sull'ordine dei lavori.

Gianluca VACCA (M5S) lamenta il lasso esiguo di tempo che è stato concesso ai membri della Commissione per raggiungere l'aula, al termine dei lavori dell'Assemblea. Il suo gruppo non è stato quindi in grado di spiegare con chiarezza la propria posizione sul decreto-legge n. 113, ciò che si appresta a fare.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, non può consentire dichiarazioni di voto tardive. L'esame del punto all'ordine del giorno è ormai esaurito e la Commissione deve procedere oltre, anche perché alle ore 15 riprendono i lavori dell'Assemblea.

Gianluca VACCA (M5S) comunica che la deputata Terzoni ha presentato una proposta di legge su materia analoga a quella su cui vertono le proposte in relazione alle quali stanno per avere inizio le audizioni informali.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, fa presente che a tale abbinamento si potrà procedere quando la Commissione sarà riunita nella debita sede.

La seduta termina alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 14 luglio 2016.

Audizione dei presidenti dell'Associazione Guide Alpine (AGAI) e del Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane (CONAGAI), Cesare Cesa Bianchi, e del Club Alpino Italiano (CAI), Vincenzo Torti, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3011 Melilla, C. 3233 Vallascas e C. 3847 Borghi, recanti « Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di guida alpina ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 luglio 2016. – Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 14.50.**Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.****C. 1159 Vacca.**

(Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato a riferire in senso contrario).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 luglio 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è pervenuto il parere contrario della Commissione Finanze e che oggi sono pervenuti i pareri favorevole della Commissione Questioni regionali e favorevole con osservazioni della Commissione Affari costituzionali. La Commissione Bilancio si esprimerà direttamente per l'Assemblea. Prima di procedere al conferimento del mandato, ricorda che le funzioni di relatore in seno alla Commissione sono state svolte dal collega Luigi Gallo, cui quindi spetterebbe di avanzare una proposta. Egli tuttavia è oggi assente. Chiede quindi se vi siano proposte in ordine a quale tipo di mandato conferire, se favorevole o contrario.

Gianluca VACCA (M5S) chiede che sia attribuito un mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea.

Maria COSCIA (PD) chiede, con rammarico, in esito al mancato raggiungi-

mento di un'intesa su un testo unificato, di riferire in senso contrario.

La Commissione, a maggioranza, respinge la proposta dell'onorevole Vacca. Conseguentemente, dà mandato alla deputata Ascani di riferire all'Assemblea in senso contrario e chiederà l'autorizzazione a riferire oralmente.

Gianluca VACCA (M5S) preannuncia che il suo gruppo presenterà una relazione di minoranza, redatta dall'onorevole Luigi Gallo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi e dichiara concluso l'esame del provvedimento, che è calendarizzato in Assemblea a partire dal 18 luglio prossimo.

Gianluca VACCA (M5S), tornando a intervenire sull'ordine dei lavori, ribadisce il proprio disappunto per non aver avuto il tempo necessario per leggere compiutamente la proposta di parere presentata dall'onorevole Coscia sul disegno di legge C. 3926 di conversione del decreto-legge n. 113. Al riguardo, specifica che il voto in precedenza espresso dal suo gruppo sulla proposta di parere è da intendersi come un'astensione, motivata dall'avversità sull'articolo 17 del decreto-legge, le cui misure sono considerate insufficienti dal suo movimento politico.

La seduta termina alle 14.55.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

ALLEGATO 1

5-07576 Manzi: Sul comparto AFAM.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante, in merito alla situazione di precariato dei docenti del comparto dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), chiede se il Ministro ritenga opportuno aprire, in tempi brevissimi, un tavolo di confronto con i lavoratori e le organizzazioni sindacali di tale sistema, che metta fine alla situazione di incertezza che coinvolge i docenti, gli studenti e l'intero comparto che consenta il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sua continuità per l'anno accademico in corso e successivi.

L'assenza dei regolamenti attuativi previsti dalla legge n. 508 del 1999 in tempi congrui rispetto alla emanazione della stessa legge di Riforma ha comportato per tutto il sistema dell'Alta formazione artistica e musicale un progressivo aggravamento sia delle criticità preesistenti nel sistema, sia di quelle che inevitabilmente si manifestano durante ogni processo attuativo di una nuova riforma.

Nel corso dell'ultimo anno e mezzo, l'attenzione del Ministero si è focalizzata sul mondo dell'Alta formazione artistica e musicale in modo particolare, costituendo, come fatto già per la scuola, un apposito « Cantiere AFAM ». Gli studi e le riflessioni maturate in tale occasione stanno ora portando alla conclusione di un ragionamento complessivo sull'intero sistema che ha quali obiettivi sia quello di identificare e premiare le iniziative di qualità e i profili di eccellenza, sia quello di coordinare tutti gli interventi necessari per assicurare una cultura ed una educazione alla musica e alle arti in tutte le fasi dei percorsi educativi.

Il Ministero si sta adoperando per chiudere, in tempi strettissimi, il lavoro istruttorio su almeno due fronti:

1. Il primo è diretto al completamento dei principali aspetti attuativi della citata riforma, con particolare riguardo al Regolamento sul reclutamento del personale. In tal senso, è pronta una bozza di Regolamento *ex* articolo 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999, che entro breve tempo inizierà il suo *iter* procedurale il quale – come ben sapete – seguirà il normale iter dei decreti del Presidente della Repubblica e, quindi, sarà portato anche all'attenzione di questa Commissione;

2. Contemporaneamente, si sta lavorando per rispondere alla necessità, sentita e diffusa nel sistema AFAM, di trovare formule gestionali meno conflittuali e rispondenti agli indispensabili requisiti manageriali di efficienza che un sistema importante come questo merita di avere.

Nell'ambito del regolamento sul reclutamento del personale potrebbe trovare anche spazio un regime transitorio per completare il quadro delle assunzioni in ruolo rimaste di cui alla legge n. 143 del 2004 e delle graduatorie GNE (graduatorie nazionali ad esaurimento) e GET (quelle per titoli ed esami), che, complessivamente, riguardano circa 800 persone.

Nel disciplinare le nuove procedure di reclutamento si terrebbe conto dei titoli posseduti dai candidati, tra cui la presenza in graduatorie nazionali, valorizzando altresì le esperienze di docenza già maturate e assicurando nel contempo una adeguata valutazione delle esperienze professionali extra accademiche e internazionali.

Si deve tener presente che il Ministero ha provveduto alla immissione in ruolo di 167 unità di docenti nell'anno accademico 2014/15 ed ha chiesto al Dipartimento per la funzione pubblica ed al Ministero del-

l'economia e delle finanze, proprio il 17 giugno scorso, con nota prot. n. 15406, l'autorizzazione per l'assunzione di altre 160 unità circa per gli anni accademici 2015/16 e 2016/17.

ALLEGATO 2

5-08050 D'Ottavio: Sul nuovo concorso per dirigenti scolastici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le procedure relative all'indizione e allo svolgimento del concorso a posti di dirigente scolastico sono state oggetto di diverse modifiche normative succedutesi negli ultimi anni.

Il comma 217 della legge di stabilità per l'anno 2016 ha nuovamente trasferito la competenza relativa al corso-concorso per dirigenti scolastici dalla Scuola nazionale dell'amministrazione al Ministero stabilendo che con decreto del Ministro siano stabilite le modalità di svolgimento della procedura concorsuale, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi.

L'Amministrazione ha, pertanto, provveduto a definire il relativo regolamento che sarà trasmesso nei prossimi giorni al Consiglio superiore della pubblica istruzione. Si è, infatti, ritenuto opportuno avvalersi della consulenza tecnico-scientifica del CSPI nonostante il relativo parere non sia, nel caso in questione, prescritto per legge. Il CSPI si è riunito in data di ieri, mercoledì 13 luglio, per rendere il parere.

Acquisito il parere anche del Consiglio di Stato, il regolamento sarà pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*. Terminato l'*iter*, si procederà a chiedere al Ministero della Funzione pubblica e al MEF l'autorizzazione a bandire. Quindi, si indirà il corso-concorso.

L'*iter* è tale che la procedura concorsuale non potrà, evidentemente, concludersi per l'avvio dell'anno scolastico 2016/2017. Ci si attende invece che il primo corso-concorso bandito sulla base del nuovo regolamento si concluderà per l'anno scolastico successivo.

È intenzione del Ministero bandire il corso-concorso per tutti i posti vacanti e disponibili nell'anno scolastico 2016/2017, nonché per quelli che si renderanno tali nel successivo triennio. Ciò consentirà di eliminare l'annoso fenomeno delle reggenze.

Per il prossimo anno scolastico, si procederà comunque ad assumere circa 200 dirigenti scolastici, grazie allo scorrimento delle graduatorie del concorso bandito nel 2011. Saranno, quindi, coperti tutti i posti vacanti e disponibili delle regioni Abruzzo e Campania, ove sono ancora presenti idonei, nonché ulteriori posti nel resto del Paese in virtù di quanto dispone il comma 92, della legge n. 107 che prevede, a conclusione delle operazioni di mobilità e previo parere dell'USR di destinazione, che i posti autorizzati per l'assunzione di dirigenti scolastici siano conferiti, nel limite massimo del 20 per cento, ai soggetti idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso del 2011.

ALLEGATO 3

5-06931 Ricciatti: Sulle spese del comune di Santa Maria Nuova (Ancona).**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto prospettato dagli onorevoli interroganti occorre preliminarmente premettere che la questione non è di competenza di questo Ministero ma attiene ad una materia delegata alla Struttura di Missione per l'edilizia scolastica che fa capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, trattandosi di esclusione dal patto di stabilità.

In particolare, il comune di Santa Maria Nuova ha inizialmente ottenuto un finanziamento di euro 584.000 da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativo alla scuola dell'infanzia « Cangemi » a valere sulla programmazione *#scuolesicure*. Successivamente ha richiesto, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2015 una deroga al patto di stabilità alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la sola quota di cofinanziamento comunale sull'intervento già finanziato con fondi statali.

Posto ciò, si precisa ulteriormente che il comune in questione, a seguito della ripartizione da parte del MEF degli spazi finanziari attribuiti a ciascun comune ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2015, con pubblicazione sul proprio sito istituzionale della tabella riassuntiva, ha ottenuto spazi finanziari pari a 115.000 euro, a fronte dei 126.000 euro richiesti.

Si osserva, al riguardo, che le risorse assegnate dal MIUR con il programma

#scuolesicure, non sono escluse dal patto di stabilità; infatti, la nota prot. n. 25327 del 10 settembre 2014, citata dagli interroganti, recita testualmente: « *Le risorse saranno assegnate agli enti locali a partire da gennaio 2015 e dovranno essere utilizzate nello stesso anno al fine di non essere conteggiate nel computo del patto di stabilità* ».

Pertanto, è evidente come la nota specifici che le risorse relative al finanziamento MIUR non sono escluse dal patto di stabilità interno, ma evidentemente le stesse non incidono sul meccanismo del Patto nella misura in cui le somme incassate dal comune vengano contestualmente liquidate nello stesso esercizio finanziario.

Viceversa, se l'Ente locale aveva previsto anche una propria quota di cofinanziamento, la stessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, poteva essere esclusa dal patto concorrendo alla procedura che è in capo alla Presidenza del Consiglio.

Infatti, la norma prevede che « *Gli spazi finanziari sono assegnati [...] per le spese da sostenere e sostenute nell'anno 2015 attraverso stanziamenti di bilancio* ».

Ciò significa che alla procedura sullo sblocco patto possono concorrere le sole quote di cofinanziamento presenti sui bilanci degli enti locali e non le quote statali di trasferimento.

ALLEGATO 4

5-06927 Cancelleri: Sul Palazzo della Civiltà Italiana nella zona Eur di Roma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Cancelleri riferendosi ad un episodio della fine dello scorso anno che ha riguardato l'installazione di una struttura sulla sommità del palazzo della Civiltà Italiana, detto « Colosseo Quadrato » nel quartiere di Roma EUR, chiede di sapere se il Ministero ha verificato l'iter autorizzativo dell'intervento.

Vorrei ricostruire brevemente la vicenda poiché, come correttamente riferito dall'Onorevole Cancelleri, essa rappresenta una fattispecie che si verifica, *mutatis mutandis*, ad ogni autorizzazione di interventi su beni di interesse artistico e storico.

La Soprintendenza competente per territorio e preposta alla tutela del bene ha precisato che la Società FENDI, con nota dell'ottobre 2015, ha presentato istanza per l'allestimento di strutture temporanee in occasione dell'evento FENDI Roma-Inaugurazione della sede del Palazzo della Civiltà Italiana, previsto in data 22 ottobre 2015.

Gli allestimenti temporanei previsti erano i seguenti:

allestimenti esterni (antistanti il Palazzo della Civiltà Italiana);

allestimenti Terrazza (Palazzo della Civiltà Italiana);

allestimento Illuminotecnico (antistanti il Palazzo della Civiltà Italiana).

La predetta Soprintendenza, con una nota dello stesso mese di ottobre 2015, riteneva ammissibile, con alcune condizioni, lo svolgimento della manifestazione temporanea in questione.

Inoltre, in data 16 ottobre 2015 è stato effettuato un sopralluogo da un funzionario della Soprintendenza, nel corso del quale veniva appurata la corrispondenza tra il manufatto realizzato e quello autorizzato alla Società FENDI.

Concludo precisando che tutti gli allestimenti sono stati strettamente temporanei e collegati all'evento descritto, dunque tempestivamente smontati subito dopo l'evento stesso.

In via generale vorrei rassicurare l'onorevole Cancelleri in merito all'attenta attività di controllo del territorio svolta dalle Soprintendenze. La recente riorganizzazione del Ministero ed in particolare l'istituzione di ben 39 Soprintendenze con la presenza, in ogni struttura, di tutte le specifiche professionalità, assicurerà il migliore e più efficace svolgimento delle funzioni di tutela del patrimonio culturale.

ALLEGATO 5

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo.**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per la parte di competenza, l'atto Camera n. 3926, disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 113 del 2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio;

visti in particolare gli articoli 17 e 24;

udita la relazione della deputata Coscia nella seduta del 13 luglio 2016, cui integralmente si rinvia;

udito il dibattito svoltosi nella seduta del 14 luglio 2016;

visti altresì gli emendamenti presentati presso la Commissione referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che siano approvati in sede referente:

1) gli emendamenti 17.6, 17.8 (peraltro identico agli emendamenti 17.3, 17.5, 17.10 e 17.12), 17.4 (peraltro identico agli emendamenti 17.3 e 17.14) e 24.5;

2) l'emendamento 24.3, con l'accorciamento che sia soppresso al suo interno il riferimento alla legge n. 662 del 1996, in quanto in essa non risultano presenti disposizioni inerenti alle fondazioni lirico-sinfoniche;

3) l'emendamento 24.7, unitamente all'introduzione nel testo di misure immediatamente efficaci volte ad assicurare la sostenibilità economico-finanziaria delle fondazioni lirico sinfoniche e a favorirne il risanamento, in particolare attraverso:

il contenimento della spesa per il personale (con riguardo, per esempio, qualora non venga conseguito il pareggio di bilancio, ai premi di risultato, alla diaria per missioni all'estero o all'impiego stagionale del personale);

la possibilità di pensionamento anticipato (cosiddetto scivolo « pre-Fornero », già previsto per le fondazioni lirico-sinfoniche ammesse ai piani di risanamento ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito in legge n. 112 del 2013);

l'ampliamento delle facoltà di avvalersi – anche in deroga alla legislazione vigente – di collaborazioni coordinate e continuative.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-09148 Matarrese: Sulle iniziative di competenza per contrastare lo smaltimento illegale di rifiuti in Umbria	88
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	91
5-09149 Braga: Sui chiarimenti in merito al presunto smaltimento di rifiuti italiani presso alcuni siti in Marocco	89
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	92
5-09150 Pellegrino: Sui chiarimenti circa l'esistenza di una situazione di conflitto di interessi in capo al dottor Marco Ravazzolo, funzionario presso il Ministero dell'Ambiente	89
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	93
5-09151 Grimoldi: Sulle iniziative per garantire il completamento delle attività di bonifica del sito di interesse nazionale di Caffaro (Brescia)	89
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	95
5-09152 Segoni: Iniziative di competenza per garantire la compatibilità ambientale degli scarichi industriali sversati in mare	90
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	97
5-09153 Zolezzi: Sulle iniziative urgenti per affrontare i rischi derivanti dalla presenza di amianto in alcune lavorazioni ceramiche realizzate con materiali provenienti dalla Sardegna	90
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	98

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 14 luglio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, per la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.10.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso

l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-09148 Matarrese: Sulle iniziative di competenza per contrastare lo smaltimento illegale di rifiuti in Umbria.

Adriana GALGANO (SCpI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Adriana GALGANO (SCpI) replicando, nel ringraziare la sottosegretaria per la risposta, auspica che il Governo continui a monitorare la vicenda, provvedendo all'accertamento del danno ambientale e alla messa in sicurezza dei siti danneggiati, così da restituire all'intero territorio l'immagine di pregio ambientale che gli era propria e da garantire la tutela della salute dei cittadini che vivono in quella zona. Nel richiamare, al riguardo, il protocollo di intesa, siglato nel 2001, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, gli enti locali interessati ed Enel, che impegnava quest'ultima a cedere i terreni dopo averli bonificati, ribadisce la necessità di un sollecito intervento di bonifica e di rimozione delle ceneri, da anni sotterrate in quelle zone, al fine di tutelare i cittadini dalle possibili ripercussioni sulla salute.

5-09149 Braga: Sui chiarimenti in merito al presunto smaltimento di rifiuti italiani presso alcuni siti in Marocco.

Khalid CHAOUKI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Khalid CHAOUKI (PD) ringrazia la rappresentante del Governo per la risposta, evidenziando che, qualora la chiarificazione della vicenda fosse avvenuta nell'immediatezza della pubblicazione delle notizie di stampa richiamate nell'interrogazione, si sarebbe potuta evitare l'ondata di polemiche che ne è seguita. Si dichiara, inoltre, preoccupato per la frequente destinazione di combustibili e sostanze tossiche prodotti dall'Europa a Paesi non dotati degli strumenti tecnici per porre in essere corrette procedure di gestione e di smaltimento. A tale proposito, sottolinea che occorre verificare attentamente se i rifiuti inviati siano in linea con i parametri internazionali relativi allo smaltimento degli stessi.

5-09150 Pellegrino: Sui chiarimenti circa l'esistenza di una situazione di conflitto di interessi in capo al dottor Marco Ravazzolo, funzionario presso il Ministero dell'Ambiente.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Filiberto ZARATTI (SI-SEL), replicando, ribadisce l'inopportunità del conferimento al dottor Ravazzolo dell'incarico di funzionario area ambiente nell'ufficio di gabinetto del Ministero, non considerando ammissibile che il Ministero si avvalga, per lo svolgimento di funzioni delicate, di un soggetto dipendente da altra amministrazione, in chiara posizione di conflitto di interesse, pregiudicando a suo avviso l'esercizio neutrale e imparziale delle funzioni allo stesso attribuite.

5-09151 Grimoldi: Sulle iniziative per garantire il completamento delle attività di bonifica del sito di interesse nazionale di Caffaro (Brescia).

Stefano BORGHESI (LNA) illustra l'interrogazione in titolo, da lui testé sottoscritta.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Stefano BORGHESI (LNA) non si ritiene soddisfatto della risposta, osservando come le dimissioni del commissario straordinario nominato dal Governo per gestire le attività di bonifica del sito in oggetto, impongano una seria riflessione sullo stato di avanzamento delle predette attività e

sulla loro effettiva possibilità di riuscita, risultando discutibili le misure adottate al riguardo dallo stesso Esecutivo.

5-09152 Segoni: Iniziative di competenza per garantire la compatibilità ambientale degli scarichi industriali sversati in mare.

Samuele SEGONI (Misto-AL-P) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Samuele SEGONI (Misto-AL-P), replicando, ringrazia la sottosegretaria per la risposta, della quale si dichiara soddisfatto, evidenziando come sia emersa la disponibilità del Ministero ad affrontare le problematiche evidenziate nell'atto ispettivo; auspica infine che siano resi pubblici i risultati delle analisi realizzate sulla presenza in mare di sostanze inquinanti conseguenti allo sversamento dei residui delle attività di alcuni stabilimenti produttivi.

5-09153 Zolezzi: Sulle iniziative urgenti per affrontare i rischi derivanti dalla presenza di amianto in alcune lavorazioni ceramiche realizzate con materiali provenienti dalla Sardegna.

Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Alberto ZOLEZZI (M5S) replicando, evidenzia gli importanti elementi emersi nella risposta della sottosegretaria ed esprime apprezzamento per il fatto che la vicenda dell'inquinamento da amianto è comunque oggetto dell'attenzione delle autorità competenti. Ribadisce quindi la pericolosità delle fibre di amianto citate nell'interrogazione, invitando a non considerare il caso in oggetto solo in virtù degli aspetti squisitamente normativi.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

5-09148 Matarrese: Sulle iniziative di competenza per contrastare lo smaltimento illegale di rifiuti in Umbria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Lo scorso aprile, il personale del Corpo Forestale dello Stato di Città della Pieve ha effettuato un sopralluogo congiunto con Arpa Umbria e i Vigili del Fuoco di Piegaro, al fine di effettuare una campagna di indagini e prelievi sulle matrici ambientali, che ha individuato un'area dove è evidente la presenza di rifiuti e di cenere grigia e di un fosso di scolo di acque dalla colorazione rossastra.

Sono state condotte anche indagini documentali ed è emerso che nel territorio della Valnestore, ceneri provenienti dalle centrali Enel di Pietrafitta e di La Spezia sono state usate come materiale da rilevato nel Campo Sportivo intercomunale e nella zona industriale « La Potassa », del comune di Piegaro.

La Procura della Repubblica Perugia, a maggio 2016, a seguito di denuncia, ha delegato il N.O.E. di Perugia a svolgere specifiche verifiche con ARPA Umbria, e ASL Perugia.

Dalle indagini tecniche sono emersi elementi riconducibili all'avvenuto utilizzo di vari terreni agricoli per lo smaltimento di ceneri di combustione e altre tipologie di rifiuti in corso di classificazione e quantificazione, non ricompresi tra quelli censiti e quindi mai assoggettati alle previste procedure di salvaguardia ambientale. È emerso, inoltre, il superamento delle « CSC » per i parametri: « selenio », « vanadio », « boro », « fluoruri », « cod », « nichel » e « nitrati », riguardo le ceneri

rinvenute; « arsenico », « ferro » « solfati » e « manganese », per le acque sotterranee prelevate da due pozzi ubicati in Panicale e Piegaro.

I terreni oggetto di accertamento, allo stato adibiti alla coltivazione di colture arboree, ricadono nel Comune di Piegaro, già di proprietà dell'ENEL S.p.A., e attualmente riconducibili alla società « Valnestore Sviluppo S.r.l. », nonché a privati cittadini residenti nell'area.

Il 15 giugno 2016, il N.O.E. di Perugia ha dato esecuzione al Decreto di Sequestro Preventivo d'Urgenza emesso, dalla Procura della Repubblica di Perugia con riferimento ai terreni individuati e ai due pozzi sopra indicati. L'Autorità Giudiziaria ha ipotizzato – al momento contro ignoti – oltre al reato di disastro ambientale colposo, anche quello di adulterazione di sostanze alimentari colposa, disponendo l'affidamento in custodia giudiziale dei beni in sequestro ai Sindaci dei Comuni di Piegaro e Panicale.

Si precisa, inoltre, che l'ARPA Umbria e l'ASL di Perugia stanno svolgendo le operazioni di carotaggio e salubrità delle colture menzionate, nonché delle matrici ambientali e alimentari che interessano la zona. In tale contesto, il N.O.E. di Perugia è impegnato nelle fasi di vigilanza rispetto alle modalità di raccolta e stoccaggio provvisorio delle colture, da assicurare in attesa del completamento delle indagini analitiche.

ALLEGATO 2

5-09149 Braga: Sui chiarimenti in merito al presunto smaltimento di rifiuti italiani presso alcuni siti in Marocco.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste dagli onorevoli interroganti si rappresenta quanto segue.

Lo scorso 12 luglio il Ministro Gian Luca Galletti, nel corso di un colloquio telefonico con il Ministro delegato all'Ambiente del Marocco, ha avuto modo di chiarire i termini della vicenda di seguito illustrati.

Preliminarmente, è stato ribadito che non esiste alcun accordo tra i due Ministeri dell'Ambiente italiano e marocchino per lo smaltimento o il trattamento di rifiuti prodotti sul territorio nazionale italiano.

Inoltre, è stata ribadita l'assoluta infondatezza della notizia secondo cui sarebbe stato firmato, durante la giornata di celebrazioni del trentennale del Ministero dell'ambiente italiano del 6 giugno scorso, cui ha preso parte anche il Ministro dell'ambiente marocchino El Haite, un accordo tra i due Paesi che prevede il trasporto di rifiuti in Marocco.

Con riferimento a quanto asserito nell'interrogazione in oggetto, il Ministro Galletti ha rappresentato altresì che è assolutamente infondata anche la notizia secondo cui il carico giunto nei giorni scorsi in Marocco contenesse le « ecoballe » campane.

Al riguardo, la competente Direzione Generale di questo Ministero, sulla base delle informazioni acquisite presso la Struttura di Missione per lo smaltimento delle ecoballe, istituita dalla Regione Campania, ha rappresentato che l'oggetto della

gara per lo smaltimento dei rifiuti, la cui aggiudicazione si è conclusa nel mese di maggio, era costituito dai servizi di trasporto, conferimento, recupero e/o smaltimento in ambito nazionale e/o comunitario dei rifiuti imballati e stoccati presso i siti dedicati del territorio della Regione Campania, escludendo quindi ogni possibilità che i rifiuti possano essere trattati al di fuori della Comunità europea.

Peraltro, secondo gli approfondimenti compiuti dal Ministero dell'ambiente, nel caso in esame si è trattato di un trasporto di rifiuti non pericolosi in possesso di tutte le certificazioni previste per il trasporto transfrontaliero.

Nello specifico, si rappresenta che la Capitaneria di Porto di Ortona ha autorizzato, in data 17 giugno 2016, la spedizione della nave « Flinterspirit », battente bandiera olandese, con a bordo 2500 tonnellate di rifiuti CDR (combustibili derivati da rifiuti) – codice CER 19.12.10., diretta verso il Porto di Jorf Lasfar (Marocco).

La spedizione transfrontaliera dei sopracitati rifiuti è stata effettuata dalla ditta DE.CO. S.p.A., avente il proprio insediamento produttivo a Chieti, previo rilascio della Determinazione della Regione Abruzzo N. DPC/026/128 del 9 giugno 2016, oltre che del Documento di notifica per movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti N. 259BUC0154.

Ad ogni modo, per quanto di competenza, il Ministero continuerà a tenersi informato sull'evolversi della vicenda.

ALLEGATO 3

5-09150 Pellegrino: Sui chiarimenti circa l'esistenza di una situazione di conflitto di interessi in capo al dottor Marco Ravazzolo, funzionario presso il Ministero dell'Ambiente.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle questioni poste dagli Onorevoli Interroganti si rappresenta quanto segue.

Si fa presente, in via preliminare, che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 gennaio 2016, registrato dalla Corte dei conti il 21 marzo 2016, è stato conferito all'Avv. Marco Ravazzolo un incarico di collaborazione coordinata e continuativa quale esperto presso gli Uffici di diretta collaborazione, nel rispetto dell'articolo 24, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 242, nonché delle previsioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014.

Al riguardo si chiarisce che il conferimento di tale incarico non è basato su alcuna forma di intesa con il datore di lavoro del soggetto interessato (Confindustria), in quanto il rapporto di lavoro instauratosi è di natura personale e fondato esclusivamente sulla fiducia dell'on. Sig. Ministro. Peraltro, l'avv. Ravazzolo è stato collocato dal proprio datore di lavoro (e si trova attualmente) in posizione di aspettativa non retribuita.

In particolare, si fa presente che nel caso in parola non trova applicazione la fattispecie richiamata dagli Onorevoli Interroganti del sopracitato articolo 53, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2011, in quanto la disposizione disciplina i casi di conferimento diretto operato dall'amministrazione, nonché i casi di autorizzazione degli ulteriori incarichi attribuiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle

di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, nei confronti dei dipendenti pubblici.

Va da sé che anche per i soggetti esterni all'amministrazione che, tuttavia, prestano temporaneamente servizio presso una pubblica amministrazione, trova applicazione il predetto meccanismo di autorizzazione nell'ipotesi di svolgimento di ulteriori incarichi presso altre amministrazioni ovvero presso società o persone fisiche.

Peraltro, nel caso di specie non trova applicazione neppure la disciplina relativa all'incompatibilità prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo 39 del 2013, in quanto lo stesso si riferisce agli incarichi amministrativi di vertice e agli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, nonché agli incarichi amministrativi di vertice e agli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, e agli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Infine, tenuto conto che la sussistenza di situazioni di conflitto anche potenziale di interessi va valutata caso per caso, considerata anche la dichiarazione di assenza del conflitto di interesse sottoscritta dall'interessato, si dà atto comunque che allo stato non sussiste alcun conflitto di

interessi anche potenziale che possa pregiudicare l'esercizio imparziale dei compiti che svolge l'avv. Ravazzolo, compiti che comunque non attengono in alcun modo ad atti aventi rilevanza esterna, limitandosi esclusivamente alla collaborazione nelle istruttorie tecniche affidate agli uffici di diretta collaborazione del Sig. Ministro.

Resta in ogni caso fermo e sottoposto a costante verifica il rispetto degli obblighi imposti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013, come peraltro, espressamente richiamato dal contratto di collaborazione.

ALLEGATO 4

5-09151 Grimoldi: Sulle iniziative per garantire il completamento delle attività di bonifica del sito di interesse nazionale di Caffaro (Brescia).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto riportato dagli Onorevoli interroganti, si rappresenta quanto segue.

Si fa presente, in via preliminare, che il decreto del 24 febbraio 2003 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha definito una triplice perimetrazione del SIN, che si sviluppa prevalentemente a sud dello stabilimento Caffaro, seguendo il sistema delle rogge, un sistema di canali naturali e artificiali che innervano l'intero SIN di «Brescia Caffaro».

Sull'argomento, peraltro, si ritiene opportuno richiamare gli interventi già effettuati e programmati.

Per quanto concerne, in particolare, gli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle rogge, già disciplinati nell'Accordo di Programma del 29 settembre 2009, si rappresenta che, le risorse finanziarie stanziare dal Ministero dell'ambiente a favore del Sito di Caffaro sono pari a complessivi euro 14.769.806,00.

Inoltre, relativamente alla richiesta degli Onorevoli Interroganti circa lo stanziamento di euro 40.000.000,00, si segnala che il Ministero dell'ambiente ha elaborato un Piano di interventi per la tutela del territorio e delle acque, da sottoporre alla Cabina di regia istituita con D.P.C.M. del 25 febbraio 2016, che prevede, tra l'altro, l'assegnazione di euro 50.000.000,00, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, per il ciclo di programmazione 2014/2020.

Sempre in merito agli interventi di messa in sicurezza e bonifica previsti nel citato Accordo di Programma, si segnala che, in data 23 febbraio 2016 si è tenuta la Conferenza di Servizi nel corso della quale il Commissario Straordinario del SIN ha fornito un aggiornamento in merito allo stato di avanzamento degli interventi di caratterizzazione, monitoraggio ambientale, messa in sicurezza e bonifica e, in particolare, ha riepilogato la rimodulazione dei finanziamenti stabilita in data 13 ottobre 2015 dal Comitato di indirizzo dell'Accordo di Programma.

Con specifico riferimento allo stato attuale di avanzamento dei suddetti interventi di caratterizzazione e bonifica, si fa presente che le aree comprese nel SIN sono state oggetto di perimetrazione della matrice ambientale suoli (263 ettari circa) e di perimetrazione della matrice ambientale acque di falda (2.100 ettari circa).

In data 3 maggio 2016 si è tenuto un secondo incontro tecnico per la verifica delle problematiche relative al costo dell'energia per il sito produttivo di Caffaro Brescia S.r.l.

Peraltro, con specifico riferimento al tema del Commissario straordinario si forniscono le seguenti informazioni.

Com'è noto, l'accettazione dell'incarico da parte del Dott. Moreni è intervenuta in data 30 settembre 2015 e l'incarico è di durata biennale.

Con nota del 31 maggio 2016, il Commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico con decorrenza dal 1° dicembre 2016.

Al riguardo, si precisa che al Commissario sono stati attribuiti dal decreto di nomina « i poteri necessari per coordinare, accelerare e promuovere la progettazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica del SIN », con ri-

sorse stanziare dal Ministero dell'ambiente che ad oggi ammontano a circa 14,7 milioni di euro.

Alla luce delle informazioni esposte, per quanto di competenza, il Ministero dell'ambiente continuerà ad assicurare il monitoraggio sullo stato di avanzamento della messa in sicurezza e bonifica del sito in parola.

ALLEGATO 5

5-09152 Segoni: Iniziative di competenza per garantire la compatibilità ambientale degli scarichi industriali sversati in mare.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle problematiche inerenti lo scarico in mare delle acque reflue industriali generate dalla raffineria Isab di Marina di Melilli (Siracusa) tramite il « Canale Alpina », si fa presente che, con decreto del 31 ottobre 2011, la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente ha autorizzato la società ISAB all'esercizio della raffineria in esame. Tale decreto risulta, ad oggi, oggetto di complessivo riesame con procedimento ancora in fase istruttoria.

Occorre premettere che il decreto AIA, rilasciato ai fini dell'esercizio di entrambi gli impianti (Sud e Nord), in quanto tecnicamente connessi ed afferenti ad un unico gestore, con riferimento alla gestione degli scarichi delle acque, stabilisce che le acque emunte estratte dai sistemi di messa in sicurezza e di bonifica della raffineria debbano essere inviate all'esistente impianto di Trattamento delle Acque di Scarico (TAS).

Successivamente, nell'ambito delle attività di bonifica, il Ministero dell'ambiente ha autorizzato il Progetto di Bonifica per gli Impianti Sud che prevedeva l'autorizzazione a trattare un maggiore volume d'acqua emunta (da 1000m³/giorno a 2.200 m³/giorno) con la previsione che, al fine di trattare gli aggiunti e ulteriori volumi d'acque preventivati, il Progetto stesso dovesse prevedere l'invio di una parte di queste acque ad un impianto di Trattamento delle Acque di Falda (TAF) dedicato, ad oggi autorizzato dalla competente

Direzione Generale del Ministero dell'ambiente con decreto del 3 ottobre 2014 e successivamente aggiornato ed integrato con decreto dell'8 giugno 2015.

Con riguardo specifico all'attività di monitoraggio, si evidenzia, inoltre, che esso avviene sugli scarichi industriali, ma non può essere effettuato su tutti gli scarichi civili, poiché, mentre parte di essi confluiscono nell'impianto di Trattamento delle Acque di Scarico, altri vengono convogliati direttamente a mare e pertanto non rientrano nel monitoraggio disciplinato dall'AIA, di competenza del Ministero dell'ambiente.

Vanno comunque richiamati gli obblighi delle autorità locali preposte al controllo degli scarichi di prelevare periodicamente e sistematicamente campioni rappresentativi delle acque di scarico della raffineria in oggetto e di sottoporli ad analisi per il rilevamento delle concentrazioni, non solo di cloro attivo o della temperatura, bensì di tutte le sostanze chimiche riportate nella Tab. 3, 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla Parte 3^a del decreto legislativo d.lgs. 152 del 2006, ai fini della verifica del rispetto della disciplina degli scarichi fissata dagli artt. 101, 105 e 108 del medesimo Testo Unico.

Ad ogni modo, si fa presente che, ove necessario, il Ministero dell'ambiente si attiverà esercitando i poteri sostitutivi di cui all'articolo 132 del citato d.lgs. 152 del 2006.

ALLEGATO 6

5-09153 Zolezzi: Sulle iniziative urgenti per affrontare i rischi derivanti dalla presenza di amianto in alcune lavorazioni ceramiche realizzate con materiali provenienti dalla Sardegna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste dagli onorevoli interroganti si deve precisare che in data 4 luglio 2016 il Ministero della Salute ha segnalato la questione al nostro Ministero ed al Ministero dello Sviluppo Economico.

In, particolare, con documentazione veniva comunicato alla competente Direzione generale del Ministero che, a seguito di verifica ispettiva, è stato effettuato il sequestro di materiali di produzione presenti nel distretto industriale di Civita Castellana.

Dall'indagine effettuata sull'origine dei materiali e dei fornitori, si è inoltre risaliti all'attività di estrazione di una cava di feldspato in Sardegna e un primo esame – condotto dall'ARPAS – ha confermato la presenza di tale contaminazione.

Gli approfondimenti ancora in corso hanno riscontrato ulteriori indizi che coinvolgono altre aziende sul territorio nazionale impegnate nel settore.

Ne consegue una possibile diffusione illecita di tali materiali che, qualora non fortuita ed episodica, dovrebbe condurre al divieto di estrazione dei materiali così come sancito dall'articolo 1, della Legge n. 257 del 1992, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

Si segnala, tuttavia, che l'argomento in esame non rientra nell'ambito delle fattispecie disciplinate dall'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in quanto il citato articolo fa riferimento ad eventi che siano potenzialmente in grado

di contaminare un sito, ovvero, matrici ambientali quali suolo, sottosuolo e acque di falda, mentre la contaminazione evidenziata dagli interroganti riguarda un prodotto commercializzato.

Alla stessa stregua anche il limite normativo preso come riferimento nell'interrogazione in questione, pari a 1000 mg/Kg di amianto, non è attinente all'argomento, atteso che il limite citato rientra nell'ambito della bonifica dei siti inquinati.

Tutto ciò premesso si ricorda che la materia prima usata alla base della produzione di ceramiche è il feldspato, che deve essere accompagnato da una scheda di sicurezza secondo quanto previsto dal regolamento REACH.

Inoltre l'estrazione delle cosiddette « pietre verdi » è regolamentata dal decreto ministeriale 14 maggio 1996 « Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera f) della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: « Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto » che all'Allegato 4, disciplina i criteri relativi alla classificazione ed all'utilizzo delle « pietre verdi » in funzione del loro contenuto di amianto.

Pertanto, si ravvisa che nella partita sottoposta ad analisi da parte dell'Asl di Viterbo, che si ricorda comunque effettuata con microscopia ottica, ovvero analisi usata soprattutto per la matrice aria in

particolare in ambienti di lavoro o nelle fasi di scoibentazione di edifici o altre strutture, il feldspato presente, probabilmente, conteneva un quantitativo eccessivo di anfibolo, anche questo un minerale esistente in natura.

Ad ogni modo, si rende noto che è nell'intenzione dei Ministeri interessati, istituire un tavolo tecnico sul tema e, in quella sede, verrà valutata anche un eventuale coinvolgimento del Comando Carabinieri Tutela per l'ambiente.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-06448 Cominardi: Autotrasportatori presenti nell'area del porto di Genova assunti da agenzie di lavoro interinale di paesi dell'Europa orientale	100
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	102
5-09012 Crivellari: Iniziative in ordine ai piani di ristrutturazione aziendale e a eventuali piani investimento relativi allo stabilimento di Castelmassa della società Cargill Srl	101
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	104
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (Atto n. 311)	101
--	-----

INTERROGAZIONI

Giovedì 14 luglio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.05.

5-06448 Cominardi: Autotrasportatori presenti nell'area del porto di Genova assunti da agenzie di lavoro interinale di paesi dell'Europa orientale.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Claudio COMINARDI (M5S) ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita che, pur essendo molto articolata, a suo avviso non può considerarsi soddisfa-

cente. Si sarebbe, infatti, aspettato una presa di posizione più decisa da parte del Governo su due aspetti, a suo avviso, fondamentali, che tuttavia sono rimasti in ombra nella risposta del sottosegretario. Si riferisce, in particolare, alla necessità di rendere realmente efficace l'attività di controllo, risultato che, a suo avviso, può essere assicurato solo attraverso l'aumento dell'organico del personale ispettivo, e all'opportunità di intervenire sul piano normativo, al fine di rendere più stringente la disciplina riguardante la salute e la sicurezza sul lavoro che, in un settore come quello dell'autotrasporto, riveste una particolare delicatezza, non solo per i lavoratori. A tale riguardo, osserva che l'Ispettorato nazionale del lavoro, costituito dal decreto legislativo n. 149 del 2015 avrebbe dovuto rappresentare, nelle intenzioni del Governo, un importante strumento per il rafforza-

mento dei controlli, che, tuttavia, allo stato, non si è realizzato.

5-09012 Crivellari: Iniziative in ordine ai piani di ristrutturazione aziendale e a eventuali piani investimento relativi allo stabilimento di Castelmassa della società Cargill Srl.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Diego CRIVELLARI (PD), si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita, dichiarando, comunque, il proprio apprezzamento per l'impegno del Governo a continuare ad interessarsi delle problematiche oggetto della sua interrogazione. Ricorda che lo stabilimento di Castelmassa della Cargill Srl, l'ultimo grande insediamento industriale rimasto nella provincia di Rovigo, è stato già interessato da due piani straordinari di mobilità che hanno portato a una consistente riduzione dell'organico e nota, pertanto, una contraddizione tra la più volte sbandierata volontà della società di riprendere la crescita ed aumentare gli utili e la evidente intenzione di ridurre ulteriormente l'organico, anche grazie alla delocalizzazione in altri Stati di molte funzioni di carattere trasversale. Apprezza, pertanto, l'intenzione del Governo di continuare a seguire l'evoluzione della situazione e assicura

che, per quanto di loro competenza, anche le forze politiche locali e le parti sociali continueranno nella loro attività a tutela dei posti di lavoro.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 14 luglio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 14 luglio 2016.

Audizioni di rappresentanti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (Atto n. 311).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.55.

ALLEGATO 1

5-06448 Cominardi: Autotrasportatori presenti nell'area del porto di Genova assunti da agenzie di lavoro interinale di paesi dell'Europa orientale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Cominardi concernente gli autotrasportatori presenti nell'area del porto di Genova assunti da agenzie di lavoro interinale di paesi dell'Europa orientale, informo che il servizio ispettivo della competente Direzione territoriale del lavoro ha avviato i necessari accertamenti, che sono tuttora in corso.

Faccio presente che nel settore dell'autotrasporto l'attività degli ispettori del lavoro è mirata alla verifica della regolarità del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti previdenziali nonché al controllo dei tempi di guida e di riposo dei conducenti e dell'orario di lavoro.

In tale contesto, da alcuni anni è emerso il fenomeno di *dumping* derivanti dall'impiego di conducenti stranieri coinvolti nei distacchi e somministrazioni internazionali in violazione del decreto legislativo n. 72 del 2000, di recepimento della direttiva 96/71/CE.

Sulla questione, sin dal 2010 il Ministero del lavoro ha fornito indicazioni e chiarimenti al personale ispettivo attraverso la predisposizione di un *vademecum* ad uso degli ispettori del lavoro che si è poi successivamente arricchito degli ulteriori approfondimenti contenuti nella cosiddetta Guida Transpo del 2012.

Per quanto attiene al profilo delle tutele, il Ministero che rappresento, di recente, nella circolare n. 14 del 2015, ha ribadito che l'articolo 3 della direttiva 96/71/CE, in relazione ai lavoratori inviati in distacco da uno Stato membro ad un altro Stato dell'Unione europea, stabilisce l'applicazione dei livelli minimi di condizioni di lavoro e occupazione previsti dalla

legge del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa (cosiddetto principio *lex loci laboris*).

Ne consegue che se l'attività lavorativa è svolta in Italia, quest'ultima risulta disciplinata dalle disposizioni di legge, dalle indicazioni amministrative e dalle clausole della contrattazione collettiva italiane, con riferimento, tra l'altro, ai periodi di lavoro e a quelli di riposo, alla durata delle ferie annuali retribuite, alle tariffe minime salariali nonché alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nell'ambito della somministrazione transnazionale, la normativa sulle tutele economico/normative risulta ancor più incisiva nell'ambito di un rapporto di somministrazione transnazionale di lavoro, atteso che l'articolo 4 del decreto legislativo n. 72 del 2000, prevede il rispetto, da parte delle agenzie con sede in altro Stato membro, della disciplina dettata per le agenzie italiane (oggi contenuta nel decreto legislativo n. 81 del 2015). Ciò vuol dire che per i lavoratori somministrati a livello transnazionale, è dunque garantita una sostanziale parità di trattamento, sia per quanto concerne i profili normativi che per quelli retributivi, rispetto ai lavoratori italiani alle dipendenze dell'utilizzatore.

Voglio ricordare, inoltre, che nel febbraio 2016 i Ministri delle infrastrutture e trasporti, del lavoro e politiche sociali e dell'interno, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per la programmazione dell'attività di controllo su strada e presso le imprese di autotrasporto. Il documento prevede un programma congiunto di attività di controllo cui parteciperà anche il personale ispettivo del Ministero del la-

voro e delle politiche sociali ampliando così la natura delle verifiche da effettuare sia sulle strade che presso le imprese dell'autotrasporto, con particolare riguardo al rapporto di lavoro del conducente. L'attività congiunta contribuisce a rendere più efficaci i controlli, finalizzati, tra l'altro, a colpire i fenomeni di concorrenza sleale ed è indirizzata, in particolare, all'autotrasporto internazionale e al cabotaggio dove maggiormente occorre prevedere una implementazione delle verifiche.

Segnalo, altresì, che su proposta del Ministero che rappresento è stato approvato alla riunione preparatoria del Consiglio dei ministri che si è tenuta ieri – ed inviato per l'approvazione definitiva che si terrà oggi, in Consiglio dei ministri – il decreto legislativo di recepimento della direttiva *Enforcement* (2014/67/UE) che abroga il decreto legislativo n. 77 del 2000, con l'obiettivo di rendere ancora più efficace il regime di tutele nell'ambito del

distacco transnazionale. Lo schema di decreto introduce adempimenti amministrativi e misure di controllo a carico dell'azienda straniera distaccante che consentiranno una più agevole tracciabilità del fenomeno (dichiarazione preventiva di distacco, obbligo di conservazione, in lingua italiana, della documentazione sui contratti posti in essere, designazione di un referente per le autorità di controllo). La violazione di tali obblighi è assistita da un regime sanzionatorio che è funzionale alla prevenzione di fenomeni fraudolenti di distacco transnazionale, a loro volta sanzionati con misure più gravi.

Concludo, pertanto, sottolineando la massima attenzione del Governo sulla situazione in argomento e l'impegno del Ministero che rappresento a proseguire, nei limiti delle proprie competenze, nell'attività di controllo e vigilanza al fine di contrastare ogni irregolarità o qualsivoglia fenomeno illecito a danno dei lavoratori.

ALLEGATO 2

5-09012 Crivellari: Iniziative in ordine ai piani di ristrutturazione aziendale e a eventuali piani investimento relativi allo stabilimento di Castelmassa della società Cargill Srl.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – pone all'attenzione del Governo la situazione dei lavoratori della Cargill srl Castelmassa (RO).

La Cargill Italia fa parte della multinazionale statunitense Cargill Incorporated Worldwide, che occupa 149.000 dipendenti in settanta Paesi del mondo. La società Cargill ha iniziato la propria attività in Italia nel 1962 e conta oggi circa 700 dipendenti, di cui 300 nello stabilimento di Castelmassa, e gli altri dislocati tra le sedi di Cherasco (CN), Fiorenzuola d'Arda (PC), Melfi (PZ), Milano, Milazzo (ME), Sospiro (CR), Spessa (PV) e Padova.

La società ha reso noto di attraversare un periodo di significativi cambiamenti che dovrebbero portare ad una crescita economica del gruppo. Questo processo, che non interessa esclusivamente la divisione italiana ma anche i siti degli altri Paesi europei, non consente di prevedere con certezza quali saranno i riflessi sull'assetto occupazionale dello stabilimento di Castelmassa. I tagli programmati dalla società controllante – Cargill Incorporated – hanno ovviamente generato forti preoccupazioni nei dipendenti che nel mese di giugno hanno in più occasioni manifestato davanti allo stabilimento. Le organizzazioni sindacali, inoltre, hanno indetto diversi scioperi per scongiurare l'ipotesi di un ulteriore taglio dei dipendenti con funzioni informatiche-amministrative.

Al momento, la società ha assicurato che non si verificheranno drastiche riduzioni del personale, anche se non è in grado di stabilire chi e quante unità saranno coinvolte. La società ha, inoltre, garantito che informerà tempestivamente le parti sociali in merito alle decisioni prese e che si occuperà dell'eventuale ricollocazione del personale valutando eventualmente anche presso sedi estere.

Al fine di approfondire le vicende in parola, rappresento che il prossimo 2 settembre si terrà un incontro presso la Prefettura di Rovigo a cui parteciperanno le parti sociali e alcuni rappresentanti parlamentari.

In conclusione, nel rilevare che, ad oggi, non è stato richiesto dalle parti interessate alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale, faccio presente che il Ministero dello sviluppo economico – interessato della questione – ha assicurato la più ampia disponibilità ad aprire – qualora richiesto – un tavolo di confronto al fine di individuare le soluzioni più idonee alle vicende in parola. Posso, inoltre, assicurare la disponibilità del Ministero del lavoro a monitorare i futuri sviluppi della vicenda anche partecipando all'eventuale tavolo presso il Ministero dello sviluppo economico.

Da ultimo, rappresento che anche la Regione Veneto è disponibile ad intervenire tramite la propria unità di crisi costituita presso Veneto Lavoro.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	105
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	109
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	110

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 305 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	106
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-09155 Gregori: Iniziative per garantire i livelli essenziali di assistenza sanitaria nell'area di Subiaco	107
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	111
5-09156 Mariano: Iniziative per fronteggiare le emergenze sanitarie ed ambientali di Brindisi e della provincia	107
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	113
5-09157 Silvia Giordano: Iniziative rispetto alla questione di legittimità costituzionale della legge n. 15 del 2016 della regione Campania concernente la nomina dei direttori delle Aziende sanitarie	108
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	115
5-09154 Gullo: Tutela della salute dei cittadini pescaresi a seguito degli sversamenti a mare di liquami di fogna	108
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 luglio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

C. 3926 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 luglio 2016.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), precisando che essa tiene conto, sia nelle premesse che nelle osservazioni, di quanto emerso nel corso della discussione svoltasi nella seduta precedente.

Mario MARAZZITI, *presidente*, suggerisce un'integrazione del parere che tenga conto anche dei dispositivi medici, ricordando che il *pay-back* applicato a questi ultimi implica alcuni aspetti problematici, a partire da una riduzione delle entrate fiscali dovuta all'accantonamento di risorse per eventuali ripiani da parte delle ditte produttrici.

Giulia GRILLO (M5S) segnala alcune lacune presenti nella relazione tecnica predisposta dal Governo, in particolare in relazione alla riduzione, rispetto a quanto previsto nella legge di stabilità, della quota di ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, ai meccanismi di calcolo per il ripiano 2015 relativo all'assistenza farmaceutica territoriale e all'entità dello sfioramento per la spesa per la farmaceutica ospedaliera nel 2015, in quanto non viene precisato che si tratta di un dato calcolato al netto dei prodotti innovativi.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO rileva che le questioni esposte dalla deputata Grillo, di natura prevalentemente tecnica, richiedono un approfondimento per poter fornire una risposta adeguata.

Giulia GRILLO (M5S) osserva che, a suo avviso, i dati richiesti sono essenziali al fine dell'approvazione del parere da parte della Commissione.

Mario MARAZZITI, *presidente*, segnala che la richiesta avanzata dalla collega Grillo comporterebbe uno slittamento dell'espressione del parere della Commissione ad una fase successiva a quella delle

votazioni presso la Commissione di merito, con conseguente perdita di efficacia dello stesso parere.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, nel segnalare che i temi sollevati dalla collega Grillo avrebbero potuto trovare spazio nella discussione svolta nella seduta precedente, osserva che nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio sarà comunque possibile effettuare gli opportuni approfondimenti. Accoglie quindi la proposta di integrazione del parere formulata dal presidente Marazziti (*vedi allegato 2*), ricordando che nelle premesse di tale parere è inserito un riferimento alla trasparenza dei dati sulla spesa farmaceutica, in linea con alcune considerazioni svolte dai colleghi del Movimento 5 Stelle nella seduta di ieri.

Giulia GRILLO (M5S) preannuncia un voto contrario sulla proposta di parere, essendo quest'ultima formulata sulla base di dati a suo avviso incompleti.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 14 luglio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Atto n. 305.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 giugno 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nell'ambito dell'esame preliminare dello schema di decreto legislativo in oggetto si è svolto un breve ciclo di audizioni informali. Sono stati auditi, in particolare, i rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (FIASO), mentre l'Associazione medici e dirigenti del Servizio sanitario nazionale (ANAAO-ASSOMED), non potendo partecipare, ha inviato un documento scritto.

Ricorda, altresì, che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza al Governo entro il 17 luglio.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatrice*, in considerazione della complessità del parere che la Commissione deve esprimere, che richiede qualche ulteriore approfondimento, e tenuto conto dell'imminente scadenza del termine, appena ricordato dal presidente della Commissione, chiede se sia possibile procedere alla deliberazione del parere nella seduta di martedì 19 luglio.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO comunica la disponibilità del Governo ad attendere che la Commissione esprima il parere di competenza entro la data indicata dalla relatrice, che cade due giorni dopo la prevista scadenza del termine.

Mario MARAZZITI, *presidente*, preso atto della richiesta della relatrice e della risposta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 14 luglio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.30.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-09155 Gregori: Iniziative per garantire i livelli essenziali di assistenza sanitaria nell'area di Subiaco.

Monica GREGORI (SI-SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Monica GREGORI (SI-SEL), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta del Governo, che si limita a riportare le giustificazioni fornite dalla regione Lazio ma non fornisce alcuna motivazione circa la chiusura dei reparti di rianimazione e chirurgia dell'ospedale di Subiaco, in una zona caratterizzata da difficoltà e da una forte presenza di anziani. Ritiene che, prima di procedere al prospettato aumento dei posti letto, sarebbe doveroso affrontare le emergenze già presenti quali la mancanza di personale medico, la carenza nei servizi di pronto soccorso, la mancanza di un'elisuperficie. Ricorda poi che ai numerosi pensionamenti si è fatto fronte con assunzioni a tempo determinato di durata annuale. Invita, quindi, il Governo a monitorare attentamente quanto avviene sul territorio, denunciando il rischio che si cerchi subdolamente di costringere all'inefficienza l'ospedale di Subiaco in modo da pervenire alla sua chiusura, e ricorda le rassicurazioni recentemente fornite dalla ministra Lorenzin.

5-09156 Mariano: Iniziative per fronteggiare le emergenze sanitarie ed ambientali di Brindisi e della provincia.

Elisa MARIANO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Elisa MARIANO (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta precisa e dettagliata, sottolineando che i dati forniti dimostrano che nella provincia di Brindisi il numero di posti letto, nonostante le difficoltà ambientali, è inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente. Accogliendo con favore la disponibilità mostrata dal presidente della regione Puglia, sottolinea che ogni eventuale chiusura di presidi sanitari sul territorio deve essere accompagnata in modo tassativo da una contestuale, e non successiva, riorganizzazione dei servizi, per evitare disfunzioni.

5-09157 Silvia Giordano: Iniziative rispetto alla questione di legittimità costituzionale della legge n. 15 del 2016 della regione Campania concernente la nomina dei direttori delle Aziende sanitarie.

Vega COLONNESE (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Silvia GIORDANO (M5S), replicando, pur dichiarandosi soddisfatta della comunicazione fornita dal rappresentante del Governo, rileva tuttavia che nel concreto ciò non rappresenta una soluzione in quanto la regione Campania sta già provvedendo alla nomina dei direttori delle

aziende sanitarie, in linea con quel disprezzo delle regole che caratterizza tutta l'azione politica del presidente De Luca, con la sostanziale inerzia e complicità del Governo e dei partiti di maggioranza. Evidenzia che, al di là delle responsabilità politiche, quella che è in gioco è la salute dei cittadini e che, pertanto, certe decisioni andrebbero contrastate con energia.

5-09154 Gullo: Tutela della salute dei cittadini pescaresi a seguito degli sversamenti a mare di liquami di fogna.

Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, dalla quale non emerge alcuna iniziativa concreta per risolvere le problematiche segnalate attraverso l'atto di sindacato ispettivo in titolo.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

ALLEGATO 1

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo.**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3926, « Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio »;

apprezzato che mediante le norme introdotte dall'articolo 17 del provvedimento in esame si consente agli enti locali di procedere ad assunzioni per ovviare alle carenze di personale negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, che svolgono un servizio di indubbia rilevanza sociale, prevenendo tuttavia alcuni vincoli che potrebbero risultare troppo stringenti;

ravvisata l'opportunità di un generale ripensamento del sistema di *governance* della spesa farmaceutica;

rilevati, inoltre, la sostanziale esclusione dei farmaci innovativi dall'applicazione del meccanismo del *pay-back* e il costante sfioramento dal tetto individuato per la spesa farmaceutica ospedaliera;

evidenziato che il comma 10 dell'articolo 21, che concerne la determinazione delle quote a carico dei grossisti e dei

farmacisti con riguardo al ripiano del superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale, contiene un riferimento anche al 2014, anno in cui non si è verificato il superamento di tale limite;

sottolineata l'esigenza di incrementare le misure che assicurino una maggiore trasparenza e il più ampio accesso a tutti i dati relativi alla spesa farmaceutica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 17, elementi di maggiore flessibilità, al fine di non compromettere la facoltà concessa agli enti locali di effettuare assunzioni di personale negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia;

b) al comma 10 dell'articolo 21, appare preferibile eliminare il riferimento all'anno 2014, ritenuto incongruo, per quanto concerne il superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale.

ALLEGATO 2

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3926, « Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio »;

apprezzato che mediante le norme introdotte dall'articolo 17 del provvedimento in esame si consente agli enti locali di procedere ad assunzioni per ovviare alle carenze di personale negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, che svolgono un servizio di indubbia rilevanza sociale, prevedendo tuttavia alcuni vincoli che potrebbero risultare troppo stringenti;

ravvisata l'opportunità di un generale ripensamento del sistema di *governance* della spesa farmaceutica, nonché dei dispositivi medici;

rilevati, inoltre, la sostanziale esclusione dei farmaci innovativi dall'applicazione del meccanismo del *pay-back* e il costante sfioramento dal tetto individuato per la spesa farmaceutica ospedaliera;

evidenziato che il comma 10 dell'articolo 21, che concerne la determinazione delle quote a carico dei grossisti e dei

farmacisti con riguardo al ripiano del superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale, contiene un riferimento anche al 2014, anno in cui non si è verificato il superamento di tale limite;

sottolineata l'esigenza di incrementare le misure che assicurino una maggiore trasparenza e il più ampio accesso a tutti i dati relativi alla spesa farmaceutica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 17, elementi di maggiore flessibilità, al fine di non compromettere la facoltà concessa agli enti locali di effettuare assunzioni di personale negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia;

b) al comma 10 dell'articolo 21, appare preferibile eliminare il riferimento all'anno 2014, ritenuto incongruo, per quanto concerne il superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale.

ALLEGATO 3

5-09155 Gregori: Iniziative per garantire i livelli essenziali di assistenza sanitaria nell'area di Subiaco.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Regione Lazio, sottoposta a Piano di rientro e commissariata, ha riorganizzato la rete ospedaliera con il DCA n. 412 del 26 novembre 2014, prevedendo, per l'ospedale di Subiaco – presidio ospedaliero in zona particolarmente disagiata – a fronte di una dotazione attuale di 66 posti letto (pl) ordinari e 10 di *day hospital* (DH), una dotazione di posti letto programmati di 50 pl (20 di medicina generale, 10 di chirurgia generale e 10 di *day surgery* multispecialistico) e 10 di lungodegenza.

La risposta all'emergenza è assicurata h-24 da medici del DEA di I livello di Tivoli, con presenza h-24 nel bacino territoriale di un mezzo di soccorso medicalizzato, di un'elisuperficie (per la quale è stata prevista l'attivazione entro il 31 dicembre 2015), di un laboratorio di analisi per l'emergenza, di un servizio di teleconsulenza per la radiologia.

L'attività di ricovero, per garantire una sua efficiente operatività, viene assicurata da posti letto ordinari e di *day surgery*, organizzati in un'area comune medico-chirurgica; a questi si aggiungono i posti letto di lungodegenza.

Il servizio di emodinamica di afferenza viene previsto presso la struttura cardiologica di Tivoli, che accetta i trasferimenti primari del 118 del bacino territoriale, tra l'altro, del distretto di Subiaco.

Rispetto al precedente provvedimento di programmazione della rete ospedaliera (DCA n. 80/2010), il DCA n. 412/2014 ha salvaguardato la natura ospedaliera della struttura in questione, ivi inclusa la funzione di pronto soccorso, configurandola, anche alla luce delle caratteristiche oro-

geografiche del territorio di Subiaco, in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 70 del 2015, per i presidi siti in zone particolarmente disagiate.

Si fa presente, altresì, che la Regione Lazio – in ottemperanza a quanto disposto dalla legge n. 208 del 2015, e dalle circolari applicative del Ministero della salute – ha recentemente trasmesso la documentazione relativa all'applicazione del decreto ministeriale n. 70/15 relativo alla rete ospedaliera e al piano di fabbisogno del personale (in ottemperanza al rispetto della normativa europea di cui alla legge n. 161 del 2014 in tema di orario di lavoro), con particolare riferimento all'area dell'emergenza-urgenza.

In particolare, per l'ospedale di Subiaco, la Regione ha previsto, nel citato piano di fabbisogno di personale, l'assunzione di due unità di personale medico per la disciplina di Medicina e Chirurgia d'accettazione ed urgenza e di una unità medica per la disciplina di Anestesia e Rianimazione.

I documenti sono, allo stato, alla valutazione del Tavolo del Regolamento sugli *standard* ospedalieri che trasmetterà la sua istruttoria al Tavolo di verifica degli adempimenti e al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA, ai fini di una definitiva valutazione.

La struttura Commissariale, per quanto di competenza, ha comunicato che:

con Delibera di Giunta regionale 131 del 31 marzo 2016 è stato assegnato alla ASL Roma 5 (ex asl RmG) l'importo di euro 1.385.000,00 per la realizzazione dei Reparti di Medicina Generale e di Lungo-

degenza, presso il terzo piano dell'Ospedale A. Angelucci di Subiaco, ivi compresa la ristrutturazione dei locali, il trasferimento del Reparto di Medicina Generale dalla collocazione attuale all'ala destra del terzo piano e i relativi arredi indispensabili per l'attivazione dei Reparti; di dare atto che l'intervento consentirà la rimodulazione complessiva degli spazi dell'Ospedale ed il miglioramento dei percorsi, con particolare riferimento alle funzioni svolte nei locali del Pronto Soccorso;

con decreti del Commissariato *ad acta* 137 del 28 aprile 2016 e 233 del 23 giugno 2016, sono state concesse alla Asl Roma 5 complessivamente 64 deroghe al blocco del *turn-over* per nuove assunzioni di personale, nello specifico 38 medici e 25 tra infermieri e tecnici e 1 farmacista, su 510 deroghe concesse alla data odierna a tutte le aziende sanitarie del Lazio per il 2016, tra cui le figure mediche, infermieristiche e tecniche assegnate al presidio di Subiaco.

ALLEGATO 4

5-09156 Mariano: Iniziative per fronteggiare le emergenze sanitarie ed ambientali di Brindisi e della provincia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In adempimento alla legge di stabilità valida per il 2016, e in ossequio a quanto previsto dal Programma Operativo 2013-2015, la regione Puglia ha trasmesso una proposta di riordino della rete ospedaliera in data 4 gennaio 2016. Tale documentazione è stata oggetto di un incontro tecnico di affiancamento presso il Ministero della salute, durante il quale sono state evidenziate alcune criticità con particolare riferimento ai bacini di utenza e alla frammentarietà dell'offerta ospedaliera, che impedisce la concentrazione dei volumi di attività con conseguente possibile compromissione della sicurezza dei pazienti, a scapito della correttezza dei percorsi diagnostico terapeutico-assistenziali (PDTA).

Successivamente, la Regione ha trasmesso la DGR n. 161/2016, modificata dalla DGR n. 265/2016, che è stata sottoposta al parere tecnico del Tavolo del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 70 del 2015. Il citato Tavolo, ai fini di una valutazione definitiva, ha richiesto alcune integrazioni, con specifico riguardo alla rete dell'emergenza-urgenza.

Da ultimo, lo scorso 22 giugno, il Tavolo ha esaminato la documentazione integrativa trasmessa dalla Regione, valutando favorevolmente l'impianto programmatico complessivo e richiedendo impegni specifici da parte della Regione a garanzia della qualità e della sicurezza delle cure. Il completamento dell'*iter* valutativo è rimandato, comunque, al Tavolo di verifica degli adempimenti e al Comitato LEA in seduta congiunta come disposto dalla legge di stabilità 2016.

Si premette che la valutazione effettuata dal Tavolo del regolamento, sulla base di un'istruttoria condotta dal Ministero della salute, è tesa a verificare la coerenza dei provvedimenti regionali con l'impianto metodologico definito dal decreto ministeriale n. 70 del 2015, e il rispetto degli specifici standard. L'individuazione dei nodi delle reti nonché l'organizzazione delle strutture rientrano nelle competenze esclusive regionali, sulla base delle specificità dei territori documentate sulla base di evidenze epidemiologiche e di accessibilità, tale che l'offerta sia adeguatamente parametrata alla domanda di salute.

Con riferimento ai quesiti relativi alla provincia di Brindisi si forniscono di seguito alcuni elementi informativi.

La provincia di Brindisi, da quanto si evince dalla banca dati ministeriale aggiornata alla data di ieri 13 luglio 2016, risulta disporre al 1° gennaio 2015 di una dotazione totale di 1.122 posti letto, di cui 1.054 afferenti alla strutture pubbliche e 68 afferenti alle strutture private, ovvero 2,8 posti letto totali (pubblici e privati accreditati) per mille residenti. Di questi, 180 sono dedicati alla cura delle post-acuzie (0,45 posti letto per 1000 abitanti).

Gli ultimi prospetti trasmessi dalla Regione evidenziano una dotazione provinciale programmata pari a 1.099 posti letto totali (2,76 posti letto per mille abitanti), pubblici e privati accreditati, di cui 944 per acuti (2,37 posti per 1000 abitanti) e 155 per la post-acuzie (0,39 posti letto per mille abitanti).

Si rammenta che lo standard di dotazione dei posti letto, pari a 3,7 posti letto

per mille abitanti, come previsto dalla normativa, è un riferimento massimo per l'offerta del territorio regionale e non provinciale.

Per completezza, si rappresenta che il tasso di ospedalizzazione relativo all'attività erogata dalle strutture provinciali per il 2015 è stato pari al 115 per mille e il tasso di utilizzo dei posti letto è stato dell'88 per cento. I valori dei predetti indicatori provinciali sono sostanzialmente analoghi a quelli regionali e sono coerenti con la metodologia di determinazione del fabbisogno ospedaliero definita dal decreto ministeriale n. 70 del 2015.

Con specifico riferimento a quanto segnalato relativamente alla struttura di San Pietro Vernotico, le informazioni desumibili dalla banca dati ministeriale alla data odierna mostrano che trattasi di uno stabilimento ospedaliero del PO Perrino di Brindisi, con una dotazione di offerta al primo gennaio 2015 pari a 81 posti letto, a vocazione prettamente medica, con presenza della discipline di geriatria, pneumologia, medicina generale; psichiatria e lungodegenza. La documentazione da ultimo trasmessa dalla Regione lo configura come struttura riconvertita in presidio territoriale di assistenza.

Il percorso riabilitativo di post-acuzie ospedaliera è previsto, nella citata provin-

cia, presso la struttura di Ceglie Messapica (posti letto di recupero e riabilitazione funzionale e di neuroriabilitazione) e presso l'IRCCS Medea (posti letto di neuroriabilitazione).

Si evidenzia, infine, che il Regolamento Regionale di riordino della rete ospedaliera, allegato alla DGR n. 265/2016, all'articolo 2 prevede che, entro il 31 dicembre di ogni anno, sia elaborata una relazione di verifica del rispetto del funzionamento della rete in relazione agli standard quali-quantitativi e di sicurezza dell'assistenza ospedaliera. Tale relazione, individuerà, fra l'altro, anche eventuali esigenze di riconfigurazione delle strutture pubbliche e private.

L'atto ispettivo è stato presentato successivamente alla delibera di cui sopra; tuttavia, mi impegno fin da subito ad avviare ogni iniziativa di monitoraggio e verifica, volta ad assicurare che, a seguito delle prescritte verifiche, il piano di riordino della rete ospedaliera pugliese, con specifico riguardo all'area di Brindisi, sia adeguato a fronteggiare le emergenze sanitarie anche con particolare riferimento all'attivazione dei posti letto di riabilitazione cardiologica e pneumologica.

La stessa verifica viene fatta nel reparto grandi ustionati, centro di riferimento regionale.

ALLEGATO 5

5-09157 Silvia Giordano: Iniziative rispetto alla questione di legittimità costituzionale della legge n. 15 del 2016 della regione Campania concernente la nomina dei direttori delle Aziende sanitarie.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento alla interrogazione in esame, riferita alla legge della regione Campania n.15 del 2016, si comunica che il Ministero della salute, in data 6 luglio 2016, ha evidenziato la sussistenza di profili di illegittimità costituzionale alla Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento affari regionali – com'è noto la decisione finale di impugnare la medesima legge compete al Consiglio dei ministri.

ALLEGATO 6

5-09154 Gullo: Tutela della salute dei cittadini pescaresi a seguito degli sversamenti a mare di liquami di fogna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero della Salute, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 116 del 2008, e dal decreto ministeriale del 30 marzo 2010, relativi alla gestione delle acque di balneazione, svolge una mera funzione di coordinamento e di informazione al pubblico, attraverso il Portale *www.portaleacque.salute.gov.it*.

Ecco perché, prima dell'inizio di ogni stagione balneare, le Regioni individuano le acque di balneazione, i punti di monitoraggio ed istituiscono un programma di monitoraggio, che viene comunicato al Ministero della salute attraverso il Portale Acque. A seguito di analisi sfavorevoli, le A.R.P.A. informano l'autorità sanitaria comunale, il Sindaco, che ha l'obbligo di emettere immediatamente un'ordinanza di divieto ed informare il pubblico. Solo a seguito di analisi favorevoli, l'area può essere nuovamente adibita alla balneazione.

Per quanto riguarda l'area di balneazione IT013068028011 denominata « Zona antistante Via Galilei » situata nel comune di Pescara, il Ministero della salute ha provveduto ad informare il pubblico dei divieti in corso, pubblicando sul sito sia i risultati analitici del monitoraggio che le relative ordinanze di divieto. Sul portale pubblico infatti, selezionando il comune di Pescara e l'area di balneazione, il cittadino può conoscere i dati aggiornati del pro-

gramma di monitoraggio, le ordinanze in corso, il profilo di costa e la mappa, dove è evidenziato con il colore rosso il divieto di balneazione.

Alla luce di quanto sopra esposto e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, emerge che è competenza della Regione e del Comune mettere in atto le adeguate misure di risanamento, al fine di rimuovere le cause che determinano l'inquinamento delle acque di balneazione ed eventuali rischi sanitari.

Tuttavia, al fine di conoscere le azioni messe in atto dalla Regione per affrontare l'inquinamento dell'area in esame, il Ministero della salute ha avviato contatti diretti con gli Uffici della Regione Abruzzo, all'esito dei quali si è appreso che, per l'area in esame e per quella adiacente « Zona antistante via Muzii », (entrambe influenzate dalla foce del fiume Pescara, possibile fonte di inquinamento) la Regione ha individuato una serie di misure di risanamento, mediante l'adozione della determinazione DPC28/67 che, nel richiamare quanto già contenuto nella precedente deliberazione di Giunta regionale n. 148 del 10 marzo 2016, ha previsto, per la stagione balneare in corso, una serie di adempimenti per la riapertura alla balneazione delle acque temporaneamente vietate.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00987 Mongiello e 7-01045 L'Abbate, sulle iniziative per la tutela del settore del grano duro.	
Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare), Coldiretti, UeCoop e Unci .	117
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione industriali mugnai d'Italia (Italmopa) e di Federalimentare	117
AVVERTENZA	117

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 14 luglio 2016.

Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00987 Mongiello e 7-01045 L'Abbate, sulle iniziative per la tutela del settore del grano duro.

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare), Coldiretti, UeCoop e Unci.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.45.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione industriali mugnai d'Italia (Italmopa) e di Federalimentare.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

AUDIZIONI INFORMALI

Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00987 Mongiello e 7-01045 L'Abbate, sulle iniziative per la tutela del settore del grano duro, audizione dei rappresentanti dell'Associazione industrie del dolce e della pasta (AIDEPI).

SEDE REFERENTE

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti il contenuto della legge di bilancio. S. 2451, approvato dalla Camera (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	118
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	128
Sprechi alimentari. S. 2290 approvato, in un testo unificato, dalla Camera (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	119
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	129
Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca (Parere alla VII Commissione della Camera)	123
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	130
Contrasto sfruttamento lavoro in agricoltura. S. 2217 Governo (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	124
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	131
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	127

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 luglio 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.05.

Disposizioni concernenti il contenuto della legge di bilancio.

S. 2451, approvato dalla Camera.

(Parere alla 5^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

La deputata Gessica ROSTELLATO (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla 5^a Commissione Bilancio

del Senato sul testo del disegno di legge S. 2451, già approvato dalla Camera, recante « Disposizioni concernenti il contenuto della legge di bilancio ».

Ricorda che la Commissione ha espresso un parere favorevole, nella seduta del 21 giugno 2016, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera.

Richiamando la relazione svolta in quella sede circa il passaggio da una concezione formale ad una concezione sostanziale della legge di bilancio, rileva che oggetto della proposta di legge è l'aggiornamento delle regole contabili previste dall'attuale legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, con il principale obiettivo di integrare in un unico provvedimento i contenuti degli attuali disegni di legge di bilancio e di stabilità.

La nuova legge di bilancio viene dunque articolata in due sezioni, la prima delle quali, che assorbe in gran parte i contenuti dell'attuale legge di stabilità, reca esclusivamente le misure tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, vale a dire il Documento di economia e finanza (DEF) e la Nota di aggiornamento dello stesso. La seconda sezione è invece dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e cassa e formate sulla base del criterio della legislazione vigente e delle proposte di rimodulazioni, da introdurre secondo le condizioni ed i limiti esposti nella proposta di legge. Viene mantenuta, ma arricchita di contenuti, la Nota tecnico-illustrativa da allegare al disegno di legge di bilancio, con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il provvedimento di bilancio e il conto economico delle pubbliche amministrazioni.

Sono poi modificati i tempi di presentazione dei documenti che compongono il ciclo di bilancio. In particolare viene postposto al 27 settembre, rispetto alla attuale data del 20 settembre, il termine per la presentazione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, e viene altresì introdotto il termine del 20 ottobre (ora fissato al 15 ottobre) per la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio. Vengono poi ampliati i contenuti del DEF, nel quale si sistematizza la disciplina (di cui all'articolo 6 della legge n. 243/2012) che concerne l'ipotesi in cui il Governo, in caso di eventi eccezionali, intenda discostarsi dall'obiettivo programmatico o aggiornare il piano di rientro verso il medesimo, prevedendosi in tal caso che la relativa relazione debba essere presentata come annesso al DEF o come annesso alla Nota di aggiornamento. Viene inoltre previsto che in annesso al DEF sia presentata una relazione recante l'andamento nell'ultimo triennio degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES), istituendo a tal fine un apposito Comitato presso l'ISTAT.

Risultano altresì ampliati i contenuti della Nota di aggiornamento, nonché della

relazione tecnica al disegno di legge di bilancio e sono modificate anche alcune disposizioni relative alla copertura finanziaria delle leggi di spesa, con specifico riguardo alla compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa. Sempre con riferimento alle leggi di spesa una specifica disposizione esclude che per la relativa copertura finanziaria possa ricorrersi all'utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, ed analogo divieto viene previsto anche per la quota del cinque per mille del gettito IRPEF, per la parte delle risorse effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.

Si interviene poi sul processo di formazione del bilancio di previsione, ampliando la flessibilità in sede di predisposizione della seconda sezione del disegno di legge di bilancio.

Segnala infine come il carattere sostanziale della legge di bilancio non venga esteso alla legge di assestamento, alla quale vengono affidate soltanto variazioni compensative (limitatamente all'esercizio in corso) tra le dotazioni finanziarie, anche se appartenenti ad unità di voto diverse; viene comunque arricchito il contenuto informativo di tale disegno di legge.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Sprechi alimentari.

S. 2290 approvato, in un testo unificato, dalla Camera.

(Parere alla 9^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

L'onorevole Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 9^a Commissione Agricoltura e produzione agroali-

mentare del Senato, sul disegno di legge A.S. 2290, recante « Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi ».

Ricordo che la Commissione ha già espresso il proprio parere, nel corso dell'esame presso la Camera, in data 9 marzo 2016.

Il disegno di legge è costituito da diciotto articoli ripartiti in tre Capi.

Il Capo I, composto dagli articoli 1 e 2, reca le finalità dell'intervento legislativo e le definizioni.

L'articolo 1 illustra la finalità del provvedimento, che è quella di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti, attraverso la realizzazione di alcuni obiettivi prioritari: favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari, in via prioritaria ai fini dell'utilizzo umano; favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale; contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti; contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. codice ambientale) e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo programma, nonché alla riduzione della quantità di rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica; contribuire ad attività di ricerca, all'informazione e alla sensibilizzazione dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, e delle istituzioni.

L'articolo 2 esplicita le definizioni contenute nel provvedimento. Oltre a quella di operatori del settore alimentare e di soggetti donatori – qualificati come il complesso degli enti privati costituiti per il

perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale – rileva, ai fini della normativa proposta con il disegno di legge, quella di « eccedenze alimentari ». Esse consistono nei prodotti alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza, rimangono invenduti per varie cause – indicate in via non esaustiva – ovvero nei prodotti non idonei alla commercializzazione. Oggetto di definizione è anche la donazione, qualificata come cessione di beni a titolo gratuito. Si dà anche la definizione di spreco alimentare, vale a dire i prodotti alimentari, agricoli e agroalimentari, ancora commestibili, che vengono scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero perché in prossimità della data di scadenza. Quest'ultima sostituisce il termine minimo di conservazione – inteso come la data fino alla quale un prodotto alimentare, in adeguate condizioni di conservazione, conserva le sue proprietà specifiche – per alimenti molto deperibili; oltre la data di scadenza gli alimenti molto deperibili sono considerati a rischio.

Il Capo II, composto dagli articoli da 3 a 12, reca misure di semplificazione per la cessione gratuita degli alimenti a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi alimentari.

L'articolo 3 detta le modalità di cessione delle eccedenze alimentari – da parte degli operatori del settore alimentare – ai soggetti donatori, direttamente o mediante incarico ad altro soggetto donatario. La cessione deve essere gratuita e destinata prioritariamente a favore di persone indigenti. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per altre destinazioni, come il compostaggio.

L'articolo 4 detta disposizioni sulle modalità di cessione delle eccedenze alimentari: tale cessione è consentita anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di

conservazione; è inoltre prevista l'ulteriore trasformazione delle stesse – nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza – in prodotti destinati in via prioritaria all'alimentazione umana o al sostegno vitale di animali. Sono previste specifiche disposizioni per i prodotti della panificazione.

L'articolo 5 dispone circa i requisiti e la conservazione delle eccedenze alimentari in cessione gratuita: gli operatori del settore alimentare, che effettuano le cessioni gratuite, devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, in conformità con la normativa nazionale ed europea vigente.

L'articolo 6 prevede specifiche norme per consentire il riutilizzo dei prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale oggetto di confisca. Allo scopo, il comma 1 reca una novella all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 1982 in materia penale. In caso di confisca di prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, l'autorità ne dispone la cessione gratuita a enti pubblici ovvero a enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche. Deve trattarsi di enti che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997.

L'articolo 7 estende l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulle garanzie di un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito ed impiego degli alimenti oggetto di distribuzione gratuita agli indigenti – nella normativa vigente limitato alle ONLUS – agli enti pubblici e privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, richiamati al precedente articolo 6.

L'articolo 8 prevede, in attuazione di quanto già disposto all'articolo 58 del decreto-legge n. 83 del 2012, l'integrazione – con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali – delle funzioni e della composizione del Tavolo permanente di coordinamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 17 dicembre 2012. In particolare, il comma 1, alla lettera *a*), attribuisce al Tavolo il compito di promuovere iniziative, indirizzi e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, con funzioni consultive, propositive, di monitoraggio e di formulazione di progetti e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi ed alla distribuzione delle eccedenze. Lo stesso comma 1, alla lettera *b*), ne disciplina la composizione per un totale di 29 soggetti. Nel corso dell'esame alla Camera, è stata recepita la condizione posta dal parere di questa Commissione, concernente la necessità di rinforzare la rappresentanza delle Regioni e delle Province autonome e dell'ANCI nell'ambito del Tavolo di coordinamento in questione, originariamente limitata a un rappresentante delle regioni e delle province autonome e un rappresentante dell'ANCI, e modificata, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, nel senso di prevedere due rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e due rappresentanti dell'ANCI. Il comma 2 precisa che le attività del Tavolo sono rese pubbliche nel sito *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e costituiscono oggetto di una relazione annuale alle Camere; al comma 3 si dispone che la partecipazione al Tavolo sia gratuita.

L'articolo 9 prevede che la RAI assicuri un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'informazione e alla sensibilizzazione su comportamenti e misure idonei a ridurre gli sprechi alimentari, energetici o di altro genere (comma 1): a tale previsione non si applica la clausola di invarianza finanziaria disposta dal comma 6 dell'articolo. È poi prevista, al comma 2, la promozione di modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibi-

lità, nonché del recupero e della redistribuzione per fini di beneficenza: ciò avverrà mediante campagne nazionali di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e riduzione degli sprechi da parte dei Ministeri coinvolti. Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai temi del diritto al cibo, dell'impatto sull'ambiente e del consumo di risorse naturali e delle possibili misure per il contrasto degli sprechi medesimi. Il comma 3 estende le campagne informative alla prevenzione della produzione di rifiuti alimentari, anche con specifico riguardo a pratiche virtuose, nelle attività della ristorazione che consentano ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo. Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione, concorrendo altresì al raggiungimento degli obiettivi del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, alle Regioni è consentita, dal comma 4, la stipula di accordi o di protocolli di intesa per promuovere comportamenti responsabili idonei a ridurre lo spreco di cibo e fornire ai ristoratori contenitori riciclabili, tali da permettere ai clienti l'asporto dei propri avanzi; tali iniziative possono essere promosse nel sito *internet* dei comuni interessati. Anche questa disposizione sfugge dalla clausola di invarianza finanziaria disposta dal comma 6. Infine il comma 5 rimette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministeri coinvolti, la promozione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di percorsi mirati all'educazione alimentare, ad una produzione alimentare ecosostenibile e alla sensibilizzazione contro lo spreco di alimenti e sugli squilibri esistenti a livello nazionale e internazionale nell'accesso al cibo.

L'articolo 10 demanda al Ministero della salute la definizione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di linee di indirizzo per gli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti.

L'articolo 11, al comma 1, rfinanzia con 2 milioni di euro per il 2016 il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012. Contestualmente il comma 2 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo, con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, nonché per promuovere la produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili. Le modalità di utilizzo del Fondo sono definite con decreto ministeriale.

L'articolo 12 amplia le finalità del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio – istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge n. 244 del 2007 – alla promozione di interventi destinati alla riduzione dei rifiuti alimentari (comma 1). In relazione alle nuove finalità, il comma 2 incrementa la dotazione del fondo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Il Capo III, composto dagli articoli da 13 a 18, reca ulteriori misure per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale.

L'articolo 13 amplia la platea dei soggetti autorizzati a effettuare le distribuzioni gratuite, equiparandoli, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali ai fini del corretto stato di consumazione, trasporto, deposito e utilizzo dei prodotti ceduti. Oltre alle ONLUS, già previste dalla legislazione vigente, divengono soggetti autorizzati alla distribuzione gratuita il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale.

L'articolo 14 prevede l'equiparazione alle cessioni a titolo gratuito in relazione agli articoli ed accessori di abbigliamento,

purché questi ultimi siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti donatori.

L'articolo 15 modifica la disciplina sui sistemi di raccolta di medicinali inutilizzati e sull'eventuale successivo impiego dei medesimi, stabilita dall'articolo 157 del decreto legislativo n. 219 del 2006, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di donazione di medicinali inutilizzati ad ONLUS. Rispetto alla disposizione vigente, la definizione delle modalità di donazione e di utilizzazione di tali medicinali, nonché la definizione dei requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione e delle procedure concernenti la tracciabilità dei lotti di medicinali distribuiti è demandata ad un decreto del Ministro della salute, sopprimendo, tuttavia, sia il concerto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dello sviluppo economico, sia il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome. La novella specifica che è vietata qualsiasi cessione a titolo oneroso dei medicinali oggetto delle suddette donazioni.

L'articolo 16 reca disposizioni varie, di carattere tributario e finanziario, in tema di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale.

L'articolo 17 conferisce al comune – con una modifica all'articolo 1, comma 652, della legge di stabilità per il 2014 – la facoltà di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti (TARI) alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive che producono e distribuiscono beni alimentari: ciò purché tali attività comportino cessione a titolo gratuito, direttamente o indirettamente, dei predetti beni agli indigenti e alle persone in condizioni di bisogno o per l'alimentazione animale. Il coefficiente di riduzione della tariffa eventualmente applicato dal comune deve risultare proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

L'articolo 18 prevede, infine, che alle cessioni di beni a titolo gratuito di cui al provvedimento in esame non si applicano i requisiti di forma *ad substantiam* delle donazioni e la restante disciplina codicistica che le regola.

Preso atto del fatto che, nel corso dell'esame alla Camera, è stata recepita la condizione posta dalla Commissione nel parere espresso in data 9 marzo 2016, propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.

C. 1159 Vacca.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Nicoletta FAVERO (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla VII Commissione Cultura della Camera sul testo della proposta di legge C. 1159 Vacca ed altri, recante « Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari ».

La proposta di legge modifica la disciplina in materia di contributi pagati dagli studenti universitari, prevede sanzioni per le università che superano il limite del rapporto tra ammontare della contribuzione studentesca e importo del Fondo di finanziamento ordinario delle università ed interviene in materia di esonero dalla contribuzione studentesca universitaria.

L'articolo 1 dispone l'abrogazione delle modifiche normative introdotte dal decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetta *spending review*). Tali modifiche riguardano i limiti della contribuzione studentesca, incidendo sui criteri per individuare la tassazione massima a carico dello studente. Sono nello specifico modificate le modalità di calcolo del limite del 20 per cento dell'ammontare della contribuzione studentesca totale – ossia la somma di tutte le

tasse pagate dagli studenti in un singolo ateneo – rispetto al Fondo per il finanziamento ordinario assegnato dallo Stato alla singola università. Originariamente questo calcolo veniva effettuato sommando la contribuzione della totalità degli studenti, sia in corso che fuori corso. Dopo le modifiche apportate dal decreto-legge n. 95 del 2012, ai fini del calcolo della contribuzione studentesca totale è stata scorporata la contribuzione degli studenti fuori corso; conseguentemente non sono più considerate le tasse pagate dagli studenti fuori corso, che, in media, rappresentano il 40 per cento degli iscritti. La proposta di legge, abrogando le modifiche recate dal decreto-legge n. 95 del 2012, introduce dunque nuovamente il limite massimo dell'ammontare della contribuzione studentesca rispetto al Fondo per il finanziamento ordinario, riconsiderando nel calcolo della contribuzione studentesca totale anche gli studenti iscritti fuori corso.

L'articolo 2 specifica che, ai fini dell'applicazione della disciplina vigente, per contributi universitari si devono intendere tutte le somme versate all'università dallo studente per l'iscrizione o la frequenza dei corsi, con esclusione degli importi relativi alle imposte di bollo. La relazione illustrativa fa presente, al riguardo, che, attualmente, alcune università scorporano dal totale della contribuzione studentesca il contributo per il funzionamento di laboratori o biblioteche.

Il comma 2, confermando di fatto la disciplina vigente, dispone che il limite previsto per la contribuzione studentesca si intende riferito all'importo annuale del finanziamento ordinario dello Stato.

Il comma 3, lettera *a*), dispone che ogni università, contestualmente all'approvazione del conto consuntivo, certifica il rapporto percentuale fra il gettito complessivo della contribuzione da parte degli studenti e l'importo annuale del Fondo per il finanziamento ordinario ad essa erogato. La lettera *b*) prevede che alle università per le quali l'ammontare della contribuzione studentesca superi il limite del 20 per cento del Fondo per il finanziamento

ordinario erogato, non è corrisposto l'importo del Fondo spettante per l'esercizio successivo a quello per il quale è accertata l'eccedenza, a meno che nella riunione del consiglio di amministrazione successiva a quella in cui è approvato il conto consuntivo non sia predisposto dalla stessa università un piano per la restituzione agli studenti – con spese a carico dell'ateneo – della quota di contributi risultata eccedente. La lettera *c*) dispone infine l'esonero dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli studenti il cui ISEE familiare sia inferiore a 11.000 euro.

Il comma 4 dispone che il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adegua la normativa regolamentare vigente, alle disposizioni recate dall'articolo 2.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Contrasto sfruttamento lavoro in agricoltura.

S. 2217 Governo.

(Parere alla 9^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

L'onorevole Francesco RIBAUDO, *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla Commissione 9^a Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, sul disegno di legge A.S. 2217, recante « Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura ».

Il disegno di legge è costituito da nove articoli.

Gli articoli da 1 a 5 modificano la disciplina del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, consistente nello svolgimento di un'attività organizzata di intermediazione, esercitata

« mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori ». L'attività può consistere nel reclutamento della manodopera o nell'organizzazione di attività lavorativa contraddistinta da sfruttamento. Per tale reato sono previste la reclusione da cinque ad otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, nonché le pene accessorie di cui all'articolo 603-ter del codice penale.

Le modifiche introdotte dal provvedimento in esame concernono i seguenti profili:

– le circostanze attenuanti, in relazione alle quali l'articolo 1, comma 1, primo capoverso, amplia, per il reato in questione, rispetto alla disciplina vigente (di cui all'articolo 600-septies.1 del codice penale), un'ipotesi di circostanza attenuante: quest'ultima, nella nuova formulazione, concerne i soggetti che si siano efficacemente adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove dei reati o per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. Resta fermo che, per il caso di applicazione della circostanza attenuante, la pena è ridotta da un terzo alla metà;

– la confisca obbligatoria, in relazione alla quale il secondo capoverso dell'articolo 1, comma 1, inserisce il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali (in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti) è obbligatoria – anziché costituire un'ipotesi valutata dal giudice – la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato e delle cose che siano il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, ovvero, in caso di impossibilità, la confisca obbligatoria di beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato. Sulla medesima materia della confisca interviene anche la novella di cui all'articolo 3. Esso inserisce il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del la-

voro tra i reati per i quali (in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti) è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito (dichiarato ai fini delle imposte sul reddito) o alla propria attività economica;

– l'impiego dei proventi derivanti dalle medesime confische, in relazione al quale l'articolo 5 prevede che i proventi delle confische (inerenti al delitto in esame) siano assegnati al Fondo per le misure anti-tratta, di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, destinato al finanziamento di programmi di assistenza e di integrazione sociale, a finalità di protezione sociale e a indennizzi in favore delle vittime di alcuni reati);

– l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, in relazione al quale l'articolo 2 inserisce il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali è stabilito l'arresto obbligatorio nei casi in cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria abbiano colto il soggetto o i soggetti in flagranza di reato;

– la responsabilità amministrativa (derivante dal delitto) a carico dell'ente privato, in relazione alla quale l'articolo 4 modifica l'inquadramento del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai fini dell'applicazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. In base a tale normativa, gli enti, le società ed associazioni (anche prive di personalità giuridica) privati, nonché gli enti pubblici economici sono responsabili (sotto il profilo di sanzioni amministrative) per i reati commessi da determinati soggetti nell'interesse o a vantaggio dell'ente. In base alla novella di cui all'articolo 4, con riferimento al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro la misura mi-

nima della sanzione amministrativa pecuniaria per l'ente viene elevata da 100 a 400 quote, mentre la misura massima resta pari a 1.000 quote; si inserisce inoltre il delitto tra quelli per i quali si applica anche una sanzione interdittiva a carico dell'ente, consistente in una o più delle seguenti tipologie: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'articolo 6 apporta modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, che nel 2014 istituì presso l'INPS la « Rete del lavoro di qualità ». Ad essa possono partecipare le imprese agricole in possesso di determinati requisiti: mantenuto quello dell'essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, la novella di cui al comma 1 modifica in senso estensivo il requisito attinente all'assenza di condanne penali. Attualmente, infatti, si richiede che l'imprenditore non sia stato condannato penalmente (né sanzionato amministrativamente entro il precedente triennio) per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

La novella recata dalla lettera *a*) aggiunge anche l'assenza di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, per delitti contro l'incolumità pubblica, per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, nonché per delitti contro il sentimento per gli animali.

La lettera *b*) dispone che alla Rete del lavoro agricolo di qualità possano aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori

in agricoltura, le agenzie per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione.

La lettera *c*) prevede che alla cabina di regia – che sovrintende alla Rete ed è composta da rappresentanti delle istituzioni centrali e territoriali, da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro ed è presieduta dal rappresentante dell'INPS – partecipino anche il Ministero dell'interno e il costituendo Ispettorato nazionale del lavoro; la relazione governativa spiega che ciò avviene in considerazione delle competenze loro attribuite in materia di immigrazione e di controlli sul lavoro.

La lettera *d*) aggiunge – alle funzioni della cabina di regia – ulteriori compiti. Si prevede anzitutto che essa debba svolgere monitoraggi costanti, su base trimestrale, dell'andamento del mercato del lavoro agricolo. Ciò avverrà anche accedendo ai dati disponibili presso il Ministero del lavoro e l'INPS, mediante il sistema attualmente vigente per le aziende non agricole (UNIEMENS), e ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro. Il compito sarà espletato valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione. La cabina di regia dovrà inoltre promuovere iniziative, d'intesa con le autorità competenti in materia, sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, di contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, di organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, nonché di assistenza dei lavoratori stranieri immigrati.

In base alla lettera *e*), i compiti aggiuntivi saranno espletati promuovendo la stipula delle convenzioni e avvalendosi delle informazioni in possesso delle commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli (CISOA), cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale dell'impresa agricola. La cabina potrà avvalersi anche dell'Agen-

zia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale.

Secondo quanto disposto dalla lettera f), ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone (già rilasciata dalle autorità competenti) si consente di stipulare una convenzione con la Rete per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli. Agli enti locali è data facoltà di subordinare — alla stipula della convenzione — l'accesso ai contributi da loro istituiti. La violazione — da parte del trasportatore — di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione di diritto della medesima e la decadenza del trasportatore dai benefici concessi dalle amministrazioni comunali. Viene, infine, riconfermata dalla lettera g) la clausola per cui l'INPS, per le attività di cui alla disciplina della Rete, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 7 prevede che le amministrazioni statali — direttamente coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo — predispongano congiuntamente un piano di interventi volto a garantire la sistemazione logistica di tutti i lavoratori impegnati nelle attività stagionali di raccolta dei prodotti agricoli. Il piano — tendente a migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge — sarà oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e prevederà il coinvolgimento delle Regioni, delle Province autonome e delle amministrazioni locali, nonché delle organizzazioni del terzo settore.

L'articolo 8 reca la clausola di invarianza per tutte le amministrazioni interessate dal provvedimento in esame: ognuna di essa provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 9 reca la clausola di immediata entrata in vigore della legge.

Rileva che il provvedimento in esame reca disposizioni incidenti sulle materie « ordinamento penale », « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » e « previdenza sociale », di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l), m) e o), della Costituzione, nonché sulla materia « tutela e sicurezza del lavoro », ascritta alla competenza concorrente ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 117.

Sul provvedimento si è espressa la Conferenza unificata, con un parere favorevole che tiene conto delle richieste avanzate da ANCI e UPI, e condivisa dalle Regioni, affinché la composizione della Cabina di regia che sovrintende alla Rete di lavoro agricolo di qualità sia integrata con un rappresentante di ciascuna delle due associazioni.

Sul provvedimento la Conferenza delle Regioni ha approvato (e trasmesso alla Commissione agricoltura del Senato) un documento in cui si suggerisce, fra l'altro, di introdurre disposizioni volte a condizionare l'erogazione di risorse pubbliche alle imprese operanti nel settore agricolo al rispetto dei diritti dei lavoratori e a favorire l'adozione di iniziative da parte degli enti locali tese ad incentivare il trasporto pubblico per assicurare forme di collegamento con i luoghi in cui si svolgono lavori soprattutto di carattere stagionale, anche al fine di arginare uno dei principali punti di forza del cd. caporalato.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 4).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.20 alle 8.30.

ALLEGATO 1

**Disposizioni concernenti il contenuto della legge di bilancio.
(S. 2451, approvato dalla Camera).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 2451, recante « Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 », approvato dalla Camera;

richiamato il proprio parere espresso in data 21 giugno 2016, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie « sistema contabile dello Stato » e « armonizzazione dei bilanci pubblici », ascritte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *e*), Cost.),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Sprechi alimentari (S. 2290 approvato, in un testo unificato, dalla Camera).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2290, recante « Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi », approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati;

richiamato il proprio parere espresso in data 9 marzo 2016, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

espresso apprezzamento per l'avvenuto recepimento, nel corso dell'esame

alla Camera, della condizione formulata nel predetto parere, concernente la necessità di rinforzare la rappresentanza delle Regioni e delle Province autonome e dell'ANCI nell'ambito del Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 8, con la presenza di due rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e due rappresentanti dell'ANCI (in luogo di un rappresentante delle Regioni e delle Province autonome e di un rappresentante dell'ANCI),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.
(C. 1159 Vacca).**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 1159 Vacca ed altri, recante « Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari »;

considerato che la proposta di legge è riconducibile alla materia « sistema tribu-

tario e contabile dello Stato », attribuita alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. *e*), Cost.), e alla materia « istruzione », ascritta alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Contrasto sfruttamento lavoro in agricoltura (S. 2217 Governo).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2217, recante « Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura »;

condivisa la finalità del provvedimento di garantire azioni di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura;

rilevato che il provvedimento:

– agli articoli da 1 a 5, modifica la disciplina del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, intervenendo nella materia dell'« ordinamento penale », rientrando – ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione – tra quelle di competenza esclusiva dello Stato;

– all'articolo 6, apporta modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, che ha istituito presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualità, introducendo disposizioni incidenti sulle materie « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » e « previdenza sociale », di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *o*), della Costituzione. Talune disposizioni dell'articolo 6 nonché l'articolo 7 – concernente la predisposizione di un piano volto a migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli da parte delle

amministrazioni statali direttamente coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro, previa intesa in sede di Conferenza unificata e con il coinvolgimento delle regioni, delle province autonome e delle amministrazioni locali, nonché delle organizzazioni del terzo settore – sono da ricondurre alla materia « tutela e sicurezza del lavoro », ascritta alla competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

rilevata l'opportunità di integrare la Cabina di regia che sovrintende alla Rete di lavoro agricolo di qualità con un rappresentante di ANCI e uno di UPI;

considerata infine l'opportunità di favorire l'adozione di iniziative da parte degli enti locali tese ad incentivare il trasporto pubblico locale per assicurare forme di collegamento con i luoghi in cui si svolgono lavori soprattutto di carattere stagionale, anche al fine di arginare uno dei principali punti di forza del cosiddetto caporalato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) sia valutata l'opportunità di modificare l'articolo 6 con la previsione che la composizione della Cabina di regia che sovrintende alla Rete del lavoro agricolo di qualità sia integrata con un rappresentante di ANCI e uno di UPI;

2) sia valutata l'opportunità di introdurre disposizioni tese ad incentivare il trasporto pubblico locale affinché siano assicurate forme di collegamento con i luoghi in cui si svolgono lavori soprattutto di carattere stagionale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 306 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 132

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) (*Svolgimento e conclusione*) 133

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 14 luglio 2016. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 8.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Atto n. 306.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Bruno TABACCI, *presidente* invita il relatore, on. Taricco, ad illustrare lo schema di decreto legislativo.

Il deputato Mino TARICCO (PD), *relatore*, illustra lo schema in titolo, che si

inserisce in un contesto nel quale è emersa chiaramente l'esigenza di un maggiore coordinamento tra le forze di polizia e di un complessivo riordino delle funzioni. L'assorbimento del Corpo forestale nell'Arma dei carabinieri – salvo piccoli contingenti destinati ad altre forze – consentirà, fermi restando gli attuali livelli dei controlli in campo ambientale e agroalimentare, di utilizzare meglio le professionalità esistenti. Segnala infine che tutti i pareri fin qui espressi, sia nelle sedi parlamentari sia dal Consiglio di Stato, hanno evidenziato la necessità di assicurare l'unitarietà delle funzioni svolte dal Corpo forestale con riguardo delle attività connesse al rispetto della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES), ratificata dall'Italia con legge 19 dicembre 1975, n. 874. Si riserva di affrontare la questione – unitamente ad altri aspetti, attinenti anche al coordinamento con la normativa vigente – nella proposta di parere che si riserva di formulare all'esito del dibattito.

Il Sottosegretario Angelo RUGHETTI rammenta che lo schema ha l'obiettivo di meglio definire le funzioni delle singole forze di polizia, al fine di evitare sovrapposizioni e dispersione di risorse. In particolare, la scelta di incorporare le funzioni di polizia ambientale e agroalimentare nell'Arma dei carabinieri è dovuta a motivi logistici, che evidenziano l'esigenza di creare sinergie tra la capillare presenza sul territorio dell'Arma, presente in oltre 5.000 comuni, e i mille presidi sul territorio del Corpo forestale, e alla constatazione che già oggi l'Arma dei carabinieri svolge importanti compiti di polizia ambientale. Sulle attività connesse al rispetto della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione dichiara che è intenzione del Governo dare piena attuazione all'articolo 8 della legge delega, là dove prevede il mantenimento dell'esercizio unitario delle funzioni.

La senatrice Serenella FUCSIA (MISTO) si dichiara favorevole all'ottimizzazione delle risorse disponibili, purché avvenga nel quadro di un preciso riparto di competenze, che eviti duplicazioni ed invasioni di campo.

Bruno TABACCI, *presidente*, ritiene che la confluenza del Corpo forestale nell'Arma dei carabinieri rappresenti comunque una garanzia. Rinvia quindi il seguito dell'esame – per l'espressione del parere – alla seduta che avrà luogo mercoledì 20 luglio alle ore 8.15.

La seduta termina alle 8.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 14 luglio 2016. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 8.30.

Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI).

(Svolgimento e conclusione).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giovanni SABATINI, *Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI)*, svolge un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il direttore generale dell'ABI e tutta la delegazione per il ragionamento svolto e la documentazione depositata, annotando come resti sullo sfondo la questione della fiducia nel sistema bancario, che va ben oltre i prospetti informativi.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	134
AUDIZIONI:	
Audizione del Direttore dell'Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie (ISSiRFA), Stelio Mangiameli, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione)	134

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 14 luglio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.05 alle 8.10.

AUDIZIONI

Giovedì 14 luglio 2016. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.10.

Audizione del Direttore dell'Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie (ISSiRFA), Stelio Mangiameli, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Stelio MANGIAMELI, *Direttore dell'Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie (ISSiRFA)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Simonetta RUBINATO (PD) e Daniele MARANTELLI (PD), la senatrice Maria Cecilia GUERRA (PD) e il presidente Giancarlo GIORGETTI.

Stelio MANGIAMELI, *Direttore dell'Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie (ISSiRFA)*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il professor Mangiameli per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	135
Audizione del Direttore di RaiUno, Andrea Fabiano (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	135
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione – dal n. 468/2285 al n. 469/2287</i>)	136
AVVERTENZA	135

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 14 luglio 2016. – Presidenza del presidente Roberto FICO. – Interviene il direttore di RaiUno Andrea Fabiano.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del Direttore di RaiUno, Andrea Fabiano.
(*Svolgimento e rinvio*).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Nicola FABIANO, *direttore di RaiUno*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i senatori Roberto RUTA (PD) e Alberto AIROLA (M5S) e i deputati Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e Maurizio LUPI (AP).

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia il dottor Fabiano e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(dal n. 468/2285 al n. 469/2287)**

D'AMBROSIO, LETTIERI. — *Al Presidente e al Direttore generale della Rai.* — Premesso che:

il Direttore dell'Internal Auditing della RAI, Gianfranco Cariola, ha comunicato le sue dimissioni dall'azienda della TV pubblica;

il sopraccitato Direttore, nel corso del suo incarico, avrebbe portato all'attenzione dei vertici dell'azienda, con « *report* » e nel corso di riunioni ufficiali, numerose critiche riguardanti le procedure usate per affidare le commesse esterne e i lavori;

secondo indiscrezioni giornalistiche il Direttore Cariola avrebbe segnalato un consistente numero di errori di gestione posti in essere dall'attuale *management* denunciando, in particolare, « l'assenza di procedure minime di trasparenza nei processi di affidamento delle commesse » e « la totale assenza di verifica sui fornitori »;

considerato che:

l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) avrebbe aperto un fascicolo per valutare i criteri di trasparenza utilizzati di recente per l'assunzione in Rai di alcuni dirigenti esterni, circa venti;

dette assunzioni avrebbero provocato, oltre alle numerose e scontate polemiche, anche numerose « fuoriuscite » come quella dell'ormai ex capo del personale;

il Direttore Cariola non avrebbe firmato neanche l'ultimo piano per la trasparenza siglato da Viale Mazzini « per motivi di conflitto d'interesse » ovvero per-

ché detto piano era concomitante con le sopraccitate indagini avviate dall'Autorità presieduta da Cantone;

la politica aziendale della RAI dovrebbe essere quella di ricorrere, prima di qualunque assunzione esterna, alla procedura del cosiddetto « *job posting* » ovvero alla selezione interna;

secondo indiscrezioni giornalistiche, (si veda *La Stampa* del 18 giugno 2016) ad oggi sarebbe in corso una « campagna acquisti » per ricercare nuove energie da destinare alla riorganizzazione dell'azienda radiotelevisiva che, nelle intenzioni, dovrebbe trasformarsi in una « *media company* »;

si chiede di sapere:

quali siano le reali e oggettive motivazioni alla base delle dimissioni del Direttore Cariola;

quali e quanti siano i « *report* » stilati dal direttore dimissionario e quali siano i contenuti integrali;

quali e quante sarebbero le « fuoriuscite » dall'azienda a seguito delle citate assunzioni di personale esterno;

se sia effettivamente allo studio una riorganizzazione dell'azienda e, in caso affermativo, quali siano le strategie, le finalità e i dettagli alla base di detta riorganizzazione di Viale Mazzini;

se per detta riorganizzazione si intenda fare ricorso alle procedure del « *job posting* » ovvero quali siano le motivazioni per cui si intende fare ricorso ad assunzioni esterne e, nel caso, attraverso quali modalità. (468/2285)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In primo luogo, si ritiene opportuno mettere in evidenza come la Rai abbia avviato nei mesi scorsi — all'interno del complesso percorso di rinnovo della concessione che vede, quale punto qualificante, la ridefinizione del perimetro e dei contenuti della missione di servizio pubblico — un processo di profonda trasformazione di tutta l'offerta, con l'obiettivo di rendere un servizio migliore a tutti i cittadini che pagano il canone. L'obiettivo principale di tale percorso complessivo è quello di riempire di contenuti una strategia di forte recupero del ruolo di servizio pubblico che la Rai ha svolto nei decenni passati ma che oggi, alla luce delle rilevanti trasformazioni in atto nello scenario di riferimento, richiede decisi interventi di discontinuità. Basti pensare, a tal proposito, all'evoluzione delle pratiche di comportamento e di consumo dei contenuti, definiti dalle nuove tecnologie e dall'utilizzo di devices non tv-nativi — ma ormai utilizzati anche per la visione e l'ascolto di contenuti radiotelevisivi — che sono in grado pertanto di essere fruiti in molti più contesti rispetto al passato.

Questo ha reso quanto mai necessario strutturare meccanismi di gestione della complessa macchina operativa della Rai tali da garantire l'efficacia del processo stesso; due sono state le linee direttrici sin qui perseguite:

creazione di nuove strutture aziendali in grado di progettare con efficacia lo sviluppo dei processi evolutivi sopra richiamati (quali, a titolo di esempio, la Direzione Editoriale per l'offerta informativa, la Direzione Rai Digital, la Direzione Creativa);

individuazione per la struttura organizzativa di tutte le competenze necessarie per far fronte a quest'importante fase di cambiamento con l'obiettivo di affrontare con adeguata tempestività e in modo organico ed unitario le rilevanti sfide imposte in questo decisivo momento della vita dell'azienda.

Al riguardo, in linea generale, l'obiettivo è quello di pervenire alla definizione di un

progetto e, successivamente, di individuare le risorse più adeguate alla trasformazione della Rai in Media Company. Più nello specifico, sul tema delle assunzioni per elevati livelli di responsabilità si è mantenuta una consolidata policy aziendale: prima viene effettuata una ricerca tra il personale interno all'azienda, valutando i profili disponibili e, solo dopo aver verificato l'impossibilità di individuare all'interno dell'Azienda i profili ricercati, ci si rivolge — a seconda dei casi anche attraverso l'utilizzo di società di head hunting — al mercato esterno. Per quanto riguarda le modalità operative di selezione, si ritiene opportuno mettere in evidenza come lo strumento del job posting interno tenda a risultare maggiormente efficace per il reperimento delle professionalità da inserire nelle strutture già esistenti e con una mission chiaramente delineata.

Nel quadro sopra sintetizzato sono da inserire le « fuoriuscite » dall'azienda, che — per un'azienda delle dimensioni della Rai che sta attraversando una fase di forte cambiamento — sembrano apparire del tutto fisiologiche anche in considerazione del bilanciamento rispetto agli inserimenti intervenuti.

Ciò premesso, per quanto attiene più specificamente alla scelta del Direttore dell'Internal Auditing Gianfranco Cariola di lasciare la Rai questa — come peraltro pubblicamente dichiarato dallo stesso Cariola — è da ricondurre a motivazioni « di natura esclusivamente professionale ed è legata ad una prospettiva di crescita in un contesto di business più ampio e di maggiore respiro internazionale. Ogni lettura differente si tradurrebbe in una distorta rappresentazione di una scelta che, ribadisco, ha esclusivo fondamento professionale ».

Gianfranco Cariola ha, nello svolgimento della propria attività di Direttore dell'Internal Auditing, elaborato numerosi report procedendo, sulla base delle procedure interne, secondo le seguenti linee direttrici:

fornire supporto specialistico al Vertice aziendale e al management in materia di sistema di controllo interno e di gestione

dei rischi al fine di favorire l'efficacia, l'efficienza e l'integrazione dei controlli nei processi aziendali;

assicurare le attività di gestione delle segnalazioni;

assicurare accertamenti, analisi, valutazioni e raccomandazioni in merito al disegno e al funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi di Rai al fine di promuoverne l'efficienza e l'efficacia e supportarne la valutazione da parte degli organi societari e delle strutture aziendali preposte;

curare i rapporti con le società di revisione, gli organi sociali e gli organismi costituiti in relazione alla governance aziendale.

FICO. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai.* – Premesso che:

l'articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi stabilisce che sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo, fra gli altri, « la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione [...] nel rispetto della dignità della persona »;

la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in ragione della propria specifica missione, è soggetta ad ulteriori obblighi concernenti la qualità della programmazione e dei contenuti informativi;

l'articolo 3 del contratto nazionale di servizio fra Rai e Ministero dello sviluppo economico prescrive alla Rai di « improntare, nel rispetto della dignità della persona, i contenuti della propria programmazione a criteri di decoro, buon gusto, assenza di volgarità, anche di natura espressiva », principi ribaditi nel Codice Etico;

nella puntata di « Porta a porta » del 23 maggio 2016, in seguito a uno scambio

di battute fra Barbara Lezzi, senatrice del Movimento 5 Stelle, e Mario Orfeo, direttore del Tg1, quest'ultimo ha chiesto al conduttore della trasmissione di ammonire, o meglio di censurare il comportamento della senatrice, che aveva etichettato il Tg1 « Pd1 »;

mentre la senatrice proseguiva nel proprio ragionamento sugli effetti del cosiddetto « Brexit », il direttore faceva avvicinare Bruno Vespa alla sua sedia, continuando a sollecitare un intervento nei confronti di Barbara Lezzi. A quel punto il conduttore, con un atteggiamento di chiara deferenza nei confronti di Orfeo, chiedeva: « Che devo fare? La prendo a schiaffi? »;

dopo aver pronunciato tali gravi ed imbarazzanti parole, Bruno Vespa rincarava la dose rivolgendosi alla senatrice Lezzi e chiedendole di essere rispettosa e di osservare le regole del Galateo;

non è chiaro a quale titolo, con quale ruolo, il direttore di una testata della stessa rete sia stato ospitato in una trasmissione dedicata agli effetti del Brexit; in ogni caso, una volta tra gli ospiti, il direttore del Tg1 avrebbe dovuto accettare le consuete opinioni critiche espresse in qualsiasi trasmissione di approfondimento informativo, senza pretendere di censurarle avvalendosi della propria veste di direttore;

si chiede di sapere:

se ritengano che possa essere minimamente coerente con il principio della libertà di espressione il fatto che il conduttore di una trasmissione informativa e un suo ospite, in questo caso il direttore di una testata – possano disquisire sulla sanzione da infliggere a un altro ospite della trasmissione per opinioni – sia pure fortemente critiche – espresse nel più totale rispetto dei principi che regolano l'informazione radiotelevisiva;

se non ritengano che il comportamento del conduttore di « Porta a porta » e del direttore del Tg1, oltre a calpestare i principi della libertà di espressione, sia

stato manifestamente lesivo dei principi e delle norme contenuti nel contratto di servizio e nel Codice etico, con particolare riguardo all'obbligo di improntare la programmazione a criteri di decoro, buon gusto e, soprattutto, assenza di volgarità espressiva;

se non ritengano che il direttore del Tg1, una volta ospitato nella trasmissione, avrebbe dovuto accettare il confronto che caratterizza qualsiasi programma di approfondimento informativo, senza tentare di avvalersi della propria veste di direttore per censurare le opinioni a lui sgradite;

quali urgenti iniziative intendano assumere affinché i telespettatori dei programmi di approfondimento informativo siano rispettati nella loro sensibilità e non assistano più a episodi di questo genere;

quali provvedimenti urgenti intendano assumere nei confronti dei due protagonisti di questo sgradevole episodio, il cui comportamento dovrebbe apparire inaccettabile per il servizio pubblico radiotelevisivo. (469/2287)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza come la presenza di Mario Orfeo nel corso della trasmissione del 23 maggio accanto ad altri giornalisti fosse giustificata — oltre che dall'autorevolezza della testata dallo stesso diretta — dal fatto che il programma veniva svolto in collaborazione con il TG1. Nella corso della trasmissione la senatrice Lezzi si è rivolta a freddo al direttore del TG1 definendolo « direttore del PD1 », giudicandone il ruolo professionale asservito agli interessi di un partito politico. Come accade da sempre quando uno degli ospiti — pur nel pieno esercizio della propria libertà d'opinione — si rivolge in modo irrispettoso ad altri, il conduttore ha ritenuto di richiamare la senatrice Lezzi al rispetto delle regole del galateo che hanno sempre caratterizzato « Porta a porta ».

Per quanto attiene invece specificamente alla frase richiamata nell'ambito dell'interrogazione di cui sopra, ancora, la stessa era un fuori onda rivolto non alla senatrice Lezzi ma al direttore Orfeo al quale con una battuta colloquiale è stato fatto presente che l'invito al galateo rivolto alla senatrice poteva essere ritenuto già sufficiente.

BRUNETTA. — *Al Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.*
— Premesso che:

il 23 giugno scorso su Raiuno è andata in onda, in prima e seconda serata, una puntata speciale del programma « Porta a porta », per commentare « a caldo » i risultati del referendum svoltosi, nello stesso giorno, in Gran Bretagna sulla cosiddetta Brexit;

nel corso della trasmissione, a parere dell'interrogante si è dato esclusivo spazio alle ragioni del « remain », contro l'ipotesi dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea; si è registrato infatti un forte sbilanciamento dell'intera trasmissione, con ospiti e servizi giornalistici quasi tutti orientati a favore della Gran Bretagna nell'UE;

il conduttore della trasmissione, il giornalista Bruno Vespa, a parere dell'interrogante non ha tenuto conto dei principi cardine su cui dovrebbe basarsi il servizio pubblico radiotelevisivo, cioè la correttezza, la completezza, l'imparzialità e il pluralismo dell'informazione; inoltre il giornalista non ha rispettato alcuna deontologia professionale, riguardo agli ospiti politici, presenti in trasmissione e rappresentanti dei maggiori gruppi parlamentari di opposizione, con particolare riferimento, oltre al sottoscritto interrogante, anche alla senatrice del M5S Barbara Lezzi;

in particolare, il conduttore non ha presentato correttamente il finanziere Davide Serra, omettendo di dichiarare la sua vicinanza al premier Renzi;

ne è scaturito uno scontro nel quale il giornalista Vespa, mancando completamente di rispetto al sottoscritto interrogante, ospite della trasmissione, dichiarava quanto segue: « Onorevole Brunetta sta impazzendo? Sta parlando una persona, stia al suo posto ... lei non ha il diritto..., che titolo ha..., chi è lei per decidere chi parla e chi no...?! »;

il sottoscritto aveva semplicemente rilevato che il conduttore, eludendo le regole della deontologia professionale, non aveva evidenziato la vicinanza politica al premier Renzi del finanziere Davide Serra (suo finanziatore, relatore in varie edizioni della Leopolda e consulente finanziario), chiedendo quindi a Vespa una maggior trasparenza e chiarezza in tal senso, nei confronti del pubblico;

Vespa ha ulteriormente replicato, offendendo il sottoscritto e parlando di « propaganda politica », quando invece, il suo comportamento è stato in completa violazione delle più elementari norme proprie della deontologia giornalistica, oltretutto del buonsenso;

la senatrice Barbara Lezzi del M5S, interrotta nel suo intervento dal direttore del Tg1 Orfeo, lo definiva direttore di Pd1; Orfeo, chiedeva sostanzialmente a Vespa di essere difeso; a quel punto il conduttore si avvicinava alla postazione di Orfeo, affermando, « Che devo fare? La prendo a schiaffi? »;

si sono verificati, come risulta piuttosto evidente dalle registrazioni della trasmissione, una serie di comportamenti inaccettabili da parte del conduttore, completamente irrispettosi degli ospiti presenti in studio e in violazione dei principi, già richiamati, di pluralismo, imparzialità e completezza dell'informazione;

si chiede di sapere:

se i vertici Rai siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se non ritengano urgente fornire gli opportuni chiarimenti circa la gestione

della puntata in questione di « Porta a porta ». (469/2288)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In merito all'interrogazione sopra citata – nel rimandare al riscontro fornito all'interrogazione prot. n.2287/COMRAI per una più completa disamina dell'episodio avvenuto nella trasmissione di « Porta a porta » del 23 maggio – si informa di quanto segue.

In primo luogo per quanto concerne l'orientamento della trasmissione del 23 giugno, questo era favorevole alla permanenza del Regno Unito nell'Unione Europea, avendo il conduttore ritenuto opportuno impostare il programma tenendo conto delle posizioni di quasi tutti i partiti politici italiani che – con l'eccezione della Lega Nord al cui leader Matteo Salvini è stato peraltro doverosamente assicurato ampio spazio per manifestare il proprio dissenso – si erano schierati a favore del « remain ».

In linea generale si ritiene opportuno mettere in evidenza come « Porta a porta » abbia sempre garantito – pur nel doveroso contrasto di opinioni, talvolta anche molto acceso – il rispetto delle regole di buona educazione. In tale quadro con riferimento alla parte del programma in cui il corrispondente del TG1 da Londra Marco Varvello ha presentato il finanziere Davide Serra – residente a Londra e intervistato da tutti i media per la sua conoscenza del mercato finanziario internazionale – il conduttore ha ritenuto di non metterne in risalto le qualifiche amicali in considerazioni del fatto che mai, per ovvie ragioni, sono state messe in risalto qualifiche di tal genere; da tale situazione è nato il vivace battibecco determinato dalla necessità di dover tutelare l'ospite in collegamento da Londra (in posizione tecnicamente più debole) e di mantenere il dibattito in studio nei necessari binari della correttezza.

Da ultimo, il riferimento alla « propaganda politica » è da riferire al fatto che il dibattito fosse stato fatto sconfinare dalla Brexit a tematiche di tutt'altra natura.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

Audizione del dottor Alessandro Donati, Maestro dello sport del CONI (*Svolgimento e conclusione*) 141

Giovedì 14 luglio 2016. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 8.40.

**Audizione del dottor Alessandro Donati,
Maestro dello sport del CONI.**

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Alessandro DONATI, *Maestro dello sport del CONI*, dedicata alla sua recente denuncia della presenza di una forma di mafia nel mondo dello sport e in particolare nel settore dei controlli antidoping.

Propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dottor Alessandro Donati per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	142
------------------------------------	-----

*Giovedì 14 luglio 2016. — Presidenza del
presidente STUCCHI.*

La seduta comincia alle 10.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta sulle quali intervengono il senatore CASSON (PD) e i deputati GUERINI (PD) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 10.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Esame della proposta di relazione sulla situazione della bonifica del sito di interesse nazionale Bussi sul Tirino (relatori: on. Bratti, sen. Arrigoni, on. Cominelli) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	143
ALLEGATO (<i>Relazione sulla situazione della bonifica del sito di interesse nazionale Bussi sul Tirino</i>)	145
Audizione del direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gaia Checcucci (<i>Rinvio dello svolgimento</i>)	143

Giovedì 14 luglio 2016. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 8.15.

Esame della proposta di relazione sulla situazione della bonifica del sito di interesse nazionale Bussi sul Tirino (relatori: on. Bratti, sen. Arrigoni, on. Cominelli).

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

Alessandro BRATTI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta dello scorso 23 giugno i relatori avevano presentato una proposta di relazione. Sulla base delle osservazioni e delle proposte di modifica pervenute, hanno poi predisposto un nuovo testo, che è già stato trasmesso a tutti i componenti la Commissione.

Avverte quindi che, se non vi sono obiezioni, la presidenza porrà direttamente in votazione il nuovo testo della proposta di relazione.

Intervengono in dichiarazione di voto i senatori Paolo ARRIGONI (LN-Aut), *relatore*, e Laura PUPPATO (PD), la deputata Miriam COMINELLI (PD), *relatore*, nonché Alessandro BRATTI, *presidente e relatore*, il quale dopo aver espresso alcune considerazioni, pone in votazione il nuovo testo.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione (*vedi allegato*).

Alessandro BRATTI, *presidente e relatore*, avverte che la presidenza si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Audizione del direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gaia Checcucci.

(*Rinvio dello svolgimento*).

Alessandro BRATTI, *presidente*, introduce l'audizione del direttore generale per

la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gaia Checcucci. Avverte quindi che, come già comunicato ai componenti della Commissione per le vie brevi, la dottoressa Checcucci ha reso nota la propria indisponibilità, per ragioni di salute, a partecipare alla presente audizione, che avrebbe dovuto avere ad oggetto lo stato di avanzamento dei lavori di bonifica nei Sin della Puglia e la situazione dei « Siti Caffaro ». Al riguardo, la presi-

denza della Commissione ha fatto pervenire alla dottoressa Checcucci una richiesta di documentazione, riservandosi di aggiornare lo svolgimento dell'audizione ad altra data.

La seduta termina alle 8.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

**Relazione sulla situazione della bonifica del sito di interesse nazionale
Bussi sul Tirino (relatori: on. Bratti, sen. Arrigoni, on. Cominelli).**

INDICE

1. Premesse e attività della Commissione.....	3
2. Inquadramento normativo	5
2.1 Norme sulle bonifiche e leggi speciali per il SIN di Bussi	5
2.2 Legge di stabilità 2016	7
3. La situazione del SIN di Bussi sul Tirino.....	8
4. Le vicende giudiziarie	25
4.1 Il processo in Corte di Assise a Chieti	25
4.2 Il contenzioso Solvay - Edison.....	48
4.3 Il procedimento penale "Bussi-bis"	56
5. Sviluppi recenti.....	57
6. Conclusioni	65

1. Premesse e attività della Commissione

La Commissione, nella legislatura in corso, ha compiuto la scelta di procedere a singoli approfondimenti in tema di bonifiche - che anticipino una relazione di carattere complessivo nella quale affrontare comparativamente le diverse situazioni - e che consentano di focalizzare con immediatezza e in forme snelle quanto accade in questo campo, evidenziando criticità e rischi di comportamenti illeciti o comunque tali da non consentire o ritardare i processi di bonifica dei siti contaminati.

Ciò corrisponde al contenuto della legge 7 gennaio 2014, n. 1, istitutiva della Commissione, che individua tra gli oggetti d'inchiesta, all'articolo 1, lettera e) "l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati nel territorio nazionale e alle attività di bonifica".

Come la Commissione ha avuto modo di premettere ad altra relazione¹, "l'esame del complesso intreccio operativo, amministrativo, normativo in tema di bonifiche, e la descrizione delle principali attività in corso in questo campo è utile a orientare le scelte del Parlamento e a portare a conoscenza i cittadini di quanto accade in un settore di fondamentale rilevanza economica, sociale, ambientale": il caso del SIN di Bussi sul Tirino lo evidenzia in maniera peculiare.

L'attività della Commissione sul tema oggetto della presente Relazione ha avuto inizio con le audizioni, nella seduta del 21 aprile 2015, di Luca Lucentini, primo ricercatore presso l'Istituto superiore di sanità, e Riccardo Crebelli, dirigente di ricerca presso l'Istituto superiore di sanità; di Adriano Goio, commissario delegato per il bacino Aterno-Pescara²; di Maurizio Pernice, direttore generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; di Leonardo Arru, responsabile del servizio emergenza ambientale dell'ISPRA, e Paola Di Toppa, dell'ISPRA.

E' seguito un sopralluogo sul sito di Bussi sul Tirino il 28 maggio 2015, con le successive audizioni, in Pescara, dei pubblici ministeri della procura della Repubblica di Pescara Anna Rita Mantini e Giuseppe Bellelli, del presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso e dell'assessore all'ambiente Mario Mazzocca, del sindaco di Bussi Salvatore La Gatta, del presidente di Legambiente Abruzzo Giuseppe Di Marco e dell'avvocato difensore di Legambiente e WWF Abruzzo Luciano Di Tizio.

Il tema delle bonifiche è rientrato nelle audizioni del Ministro dell'ambiente; e da ultimo, il 2 marzo 2016 è stata audita la direttrice generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gaia Checcucci.

Salvo quanto si dirà più specificamente in seguito, va in sintesi premesso che il SIN di Bussi sul Tirino è stato istituito nel 2008, a fronte di un quadro di elevata contaminazione delle acque sotterranee e dei terreni.

¹ Relazione sulla situazione delle bonifiche dei poli chimici: il «Quadrilatero del Nord» (Venezia-Porto Marghera, Mantova, Ferrara, Ravenna) – Doc. XXIII n. 11

² Adriano Goio, nato nel 1936, è deceduto a Trento il 31 marzo 2016.

La contaminazione delle matrici ambientali deriva dalle attività industriali esercitate per oltre un secolo nel polo chimico, inclusa la produzione bellica protrattasi nel corso dei due conflitti mondiali, tra i cui prodotti figurava anche il gas yprite; all'interno del polo operava anche la SIAC, che ha prodotto a lungo piombo tetraetile, additivo di carburanti.

L'inquinamento deriva altresì da rifiuti industriali collocati in due discariche interne, e, a valle dello stabilimento, in una grande discarica abusiva in località Tre Monti.

Il sito si trova in una posizione estremamente critica, dove si concentra circa un terzo di tutte le acque dell'Abruzzo, con scorrimento sia superficiale (fiume Pescara e fiume Tirino, suo affluente) che sotterraneo; e al confine tra il parco nazionale Gran Sasso e il parco nazionale Maiella Morrone.

Salvo quanto emerso in sede giudiziaria penale, ad attestare la portata dell'impatto ambientale di quelle attività industriali "storiche" è sufficiente un'affermazione di uno dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità in sede di audizione della Commissione: "soprattutto le sostanze organiche clorate hanno causato un rischio di esposizione significativo. In effetti, parliamo di circa una tonnellata al giorno di rifiuti tossici scaricati in acque di processo, con diluizioni che non è dato conoscere".

Il SIN comprende territori di undici comuni (vedi allegato 1) e si estende dal polo chimico ad aree limitrofe, passando attraverso le Gole di Popoli, lungo la Valle del Pescara, fino alla confluenza del fiume Orte, dove sono presenti impianti industriali dismessi in cui Montedison produceva fertilizzanti azotati, acido solforico e altri prodotti di chimica di base, rilasciando inquinamento diffuso da arsenico³.

³ Nell'audizione del 21 aprile 2015 il direttore generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente ha riferito: "Il sito di Bussi, tanto per fare una precisazione seppure nel modo più semplice possibile, non è costituito soltanto dalla discarica Tre Monti e dall'area industriale di Bussi. Ci sono anche alcune aree al di fuori del polo chimico di Bussi. C'è l'area di pertinenza della stazione ferroviaria. C'è il problema del fondovalle, dove si incrociano il fiume Pescara e il fiume Tirino. Sono comprese l'area del sito dismesso ex Montecatini, l'area dell'invaso diga di Alanno, l'area centrale presa ENEL 4° salto e l'area centrale rilascio ENEL 4° salto. Rispetto al complesso di queste aree incluse nel sito di interesse nazionale il 27 ottobre 2014 la regione Abruzzo ha chiesto una, che prevede, ridefinizione del perimetro ai sensi della legge n. 134 del 2012 laddove non sussistano più i presupposti perché un sito sia qualificato di interesse nazionale, o per quelle aree che non presentano i requisiti previsti dalla legge, con particolare riferimento a determinate attività previste dalla legge stessa, la possibilità o escluderle dai SIN, o di ridefinirne il perimetro. Questa richiesta è stata esaminata, ma è stato evidenziato che ci vuole una delibera di Giunta, ci vuole un'istruttoria con i comuni e bisogna motivare perché non sussistano più le ragioni che avevano determinato l'inserimento di quell'area nel SIN. Da questo punto di vista, per la parte che riguarda la ripermimetrazione, l'istruttoria è ancora in corso." Va tuttavia, a questo proposito, precisato che, come risulta dalla nota trasmessa dalla regione Abruzzo e pervenuta alla Commissione il 27 giugno 2016 (Doc. 1344/1-2) con DGR n. 896 del 10 novembre 2015 la regione Abruzzo ha approvato una proposta di ripermimetrazione, inviata al Ministero dell'ambiente in data 21 gennaio 2016. La conferenza di servizi decisoria per l'approvazione della proposta di ripermimetrazione del SIN si è svolta in data 20 giugno 2016. Nella conferenza di servizi si è provveduto ad approvare lo stralcio dal perimetro del SIN di un'area di circa 27.000 mq da destinare a eventuali interventi di reindustrializzazione; la ripermimetrazione conseguirà all'emanazione del relativo decreto ministeriale.

In sintesi, le aree di maggior rilievo e criticità ambientale sono quelle del Polo chimico di Bussi, della discarica Tre Monti, della zona di fondovalle del fiume Pescara, e dell'area ex Montecatini in comune di Bolognano.⁴

Il SIN di Bussi sul Tirino rappresenta un esempio di quello che la Commissione sta evidenziando nelle sue inchieste, cioè di un insediamento in cui nel corso di molti decenni si sono svolte attività industriali “pesanti” nel settore della chimica, venute progressivamente a cessare, lasciando un sito contaminato, e come tale formalmente dichiarato, con conseguente necessità di messa in sicurezza e bonifica che potrebbe preludere al progressivo reinsediamento di nuove attività con produzioni a minore impatto ambientale nella medesima area, caratterizzata da posizionamento strategico ed esistenza di adeguate infrastrutture. Si tratta in questo caso di un'area estesa, la cui accessibilità è garantita dalla vicina uscita Bussi-Popoli della A14, nonché dalla collocazione sulla linea ferroviaria Roma - Pescara.

La Commissione ha rilevato criticità e ritardi nella gestione commissariale per quanto riguarda le attività di messa in sicurezza e bonifica del sito, a fronte dei quali le amministrazioni locali tuttavia premono per una ipotesi di parziale reindustrializzazione.

In epoca recente sono intervenuti, con effetti di possibile accelerazione del processo di bonifica, l'entrata in vigore di una norma specifica - articolo 1, comma 815, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) - e un'ipotesi di accordo di programma proposto il 21 marzo 2016, che verranno esaminati nella presente Relazione.

2. Inquadramento normativo

2.1 Norme sulle bonifiche e leggi speciali per il SIN di Bussi

⁴ Per quanto in particolare riguarda il sito ex Montecatini ubicato nella frazione di Piano d'Orta ed esteso circa 35.000 metri quadrati, la citata nota trasmessa dalla Regione Abruzzo - Dipartimento opere pubbliche, governo del territorio e politiche ambientali, pervenuta alla Commissione il 27 giugno 2016 (doc. 1344/1-2) precisa che un'originaria caratterizzazione ambientale conseguente a sequestro penale eseguito nel 2007 aveva a suo tempo evidenziato una serie di criticità nelle diverse matrici ambientali, essendo state rilevate nel sottosuolo e nel suolo contaminazioni da metalli pesanti (arsenico, piombo, mercurio, berillio, rame, vanadio, zinco e selenio, con consistente presenza di alluminio e ferro) mentre le acque sotterranee risultavano contaminate da arsenico, ferro, manganese e solfati. Sullo stato attuale degli interventi, viene riferito: “La conferenza dei servizi decisoria tenutasi presso il MATTM in data 21/09/2015 ha deliberato di approvare il “Piano della caratterizzazione dell'area ex Montecatini di Piano d'Orta”, trasmesso dal Comune di Bolognano con nota del 31/10/2014 nel rispetto delle prescrizioni contenute nel relativo verbale. Con nota prot.n. 14232 del 17/09/2015 Edison ha comunicato di voler partecipare al procedimento. Nella conferenza decisoria del 21/09/2015 il MATTM ha chiarito che Edison potrà prendere visione del PdCa redatto dal Comune ed approvato dalla Conferenza ed estrarne copia, anche al fine di procedere direttamente alla sua esecuzione nei tempi stabiliti e sotto il controllo dell'ARTA Abruzzo”.

Il procedimento relativo alla bonifica, aperto dal 2001, è proseguito con il succedersi di tre fasi, ciascuna sotto la guida di un diverso soggetto formalmente competente: comune di Bussi sul Tirino (2001 - 2007); regione Abruzzo (2007); Ministero dell'ambiente dal 2008.

Ma le attività relative, in forza di norme succedutesi nel tempo, sono state affidate a un commissario.

Il sito di Bussi e la sua gestione commissariale hanno dunque fruito, nel corso del tempo, di norme speciali, anche primarie, introdotte al fine di garantire al commissario risorse economiche e la prosecuzione del suo mandato, nonché di norme secondarie e provvedimenti amministrativi aventi la medesima finalità.

In sintesi, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3614 del 4 ottobre 2007 il dottor Adriano Goio, già "Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per il superamento della situazione di emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno", ha ricevuto anche l'incarico di "porre in essere ogni utile iniziativa volta al superamento del nuovo, sopravvenuto contesto critico relativo alla discarica abusiva in località Bussi"⁵.

Il commissario avrebbe dovuto a tal fine provvedere a diffidare i soggetti responsabili allo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di rispettiva competenza e provvedere in via sostitutiva in caso di inadempienza dei medesimi. Al medesimo scopo il commissario era autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, tra l'altro, agli articoli 242 e 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le predette finalità venivano stanziati due milioni di euro.

I compiti formalmente affidati al commissario dall'articolo 2, comma 3-*octies*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, prevedevano in particolare: "le opere e gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dovranno essere prioritariamente attuati sulle aree industriali dismesse e siti limitrofi, al fine di consentirne la reindustrializzazione." Queste attività venivano finanziate con la somma di 50 milioni di euro (15 milioni per l'anno 2011, 20 per l'anno 2012 e 15 per l'anno 2013) a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, primo comma, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 ("Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile") convertito, con modificazioni, dalla

⁵ Il Commissario viene citato nell'ordinanza 3536/2002 del Presidente del Consiglio dei Ministri ("Disposizioni urgenti di protezione civile", un provvedimento *omnibus* che si occupa di diverse questioni), all'art. 9: "1. Il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 5, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3504 del 2006, è integrato con quattro componenti di cui due designati dalla regione Abruzzo, uno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e uno dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle iniziative di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3504 del 9 marzo 2006, al commissario delegato è corrisposta una indennità onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al trattamento economico in godimento ai direttori della regione Abruzzo, con oneri a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 6 della medesima ordinanza di protezione civile.

legge 24 giugno 2009, n. 77⁶.

L'articolo 34, quinto comma, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221 ("Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"), ha nuovamente autorizzato il commissario delegato a proseguire le sue attività: "5. Ai fini della ripresa produttiva e occupazionale delle aree interessate, il commissario delegato di cui all'articolo 2, comma 3-octies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, prosegue le sue attività fino al completamento degli interventi ivi previsti".

Il mantenimento delle ampie risorse finanziarie a disposizione della gestione commissariale è stato garantito dall'ordinanza del capo dipartimento della protezione civile n. 118 del 30 settembre 2013 ("Disposizioni per favorire e regolare il subentro della regione Abruzzo nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno") con la quale è stato stabilito che, al fine di completare gli interventi relativi alla bonifica del sito inquinato di interesse nazionale Bussi sul Tirino, e per le finalità di cui al precedente articolo 34, comma 5, il commissario delegato provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 3911 che rimane al medesimo intestata⁷.

2.2 Legge di stabilità 2016

La situazione sopra descritta si è significativamente evoluta in occasione dell'approvazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che all'articolo 1, comma 815, ha previsto la chiusura della decennale gestione commissariale:

"Il commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2007, n. 3614, provvede entro il 30 giugno 2016 ad avviare, sulla base di appositi bandi di gara, gli interventi finalizzati alle attività di bonifica e messa in sicurezza del sito di interesse nazionale Bussi sul Tirino, secondo le priorità e gli scopi di reindustrializzazione di cui all'articolo 2, comma 3-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con

⁶ "1. Al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto, il CIPE assegna agli stessi interventi la quota annuale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, di un importo non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché un importo pari a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 185 del 2008. Tali importi possono essere utilizzati anche senza il vincolo di cui al comma 3 del citato articolo 18."

⁷ http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?contentId=LEG42206
<http://www.commissarioaternopescara.it/index.php/riferimenti-normativi.html>

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, utilizzando a tale fine le risorse destinate al medesimo sito di interesse nazionale Bussi sul Tirino giacenti sulla contabilità speciale di cui alla citata ordinanza n. 3614 del 2007. Decorso il predetto termine, il capo del dipartimento della protezione civile, con propria ordinanza, adottata ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, disciplina le modalità della cessazione delle funzioni del commissario delegato, fissando altresì un termine per la chiusura della contabilità speciale intestata al medesimo Commissario. Eventuali risorse residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di essere utilizzate, sulla base di apposito accordo di programma, per interventi di bonifica del sito di interesse nazionale Bussi sul Tirino, individuati anche ai sensi e con il procedimento di cui all'articolo 252-bis⁸ del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”⁹

Con questa norma si è inteso dare impulso alla realizzazione degli interventi finalizzati alle attività di bonifica e messa in sicurezza del sito, facendo leva sulle disponibilità economiche della gestione commissariale derivanti dagli interventi legislativi citati in precedenza.

3. La situazione del SIN di Bussi sul Tirino

La ricostruzione del quadro della situazione, dello sviluppo storico delle attività e del succedersi di provvedimenti, relativi al sito di interesse nazionale, è avvenuta in primo luogo sulla base delle informazioni istituzionali fornite alla Commissione e successivamente aggiornate da parte del Ministero dell'ambiente (da ultimo con nota pervenuta il 2 marzo 2016 della direttrice generale per la salvaguardia del territorio e delle acque¹⁰), nonché di quanto acquisito dal commissario e dagli enti pubblici interessati, sia in via documentale che nel corso delle audizioni.¹¹

La criticità del sito di Bussi assume rilievo nazionale nel 2007 a seguito della scoperta da parte del Corpo forestale dello Stato di ingenti quantitativi di rifiuti industriali tombati in un'ampia area adibita a discarica abusiva in prossimità

⁸ Articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006: Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale.

⁹ Il testo della norma è quello approvato dalla Commissione Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 2015 su proposta Braga, Castricone e altri, come riformulato dai relatori Melilli e Tancredi, con parere favorevole del Governo. La disposizione relativa al sito di Bussi sul Tirino si inserisce in un più ampio ambito di interventi in materia ambientale.

¹⁰ Acquisita dalla Commissione come Doc. n. 1069/1

¹¹ Una descrizione del sito è altresì contenuta nella nota trasmessa dalla Regione Abruzzo – Dipartimento opere pubbliche, governo del territorio e politiche ambientali, pervenuta alla Commissione il 27 giugno 2016 (doc. n. 1344/1-2) che individua le aree critiche in: polo chimico di Bussi sul Tirino; discarica prospiciente la stazione ferroviaria di Bussi sul Tirino; area di pertinenza della stazione ferroviaria; zona di fondovalle adiacente le sponde del fiume Pescara dalla sua confluenza con il fiume Tirino fino a poco oltre il campo pozzi Colle S. Angelo, sito industriale dismesso ex Montecatini in località Piano d'Orta; area invaso diga di Alanno; area Centrale presa Enel- IV salto; area Centrale rilascio Enel- IV salto.

della confluenza dei fiumi Tirino e Pescara.¹²

All'architetto Adriano Goio, già Commissario delegato per l'emergenza del bacino del fiume Aterno, vengono affidati poteri di intervento per la discarica abusiva, anche in deroga agli articoli 242 e 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il sito di interesse nazionale Bussi sul Tirino viene successivamente istituito e perimetrato con decreto ministeriale del 29 maggio 2008.

Con l'istituzione del SIN di Bussi sul Tirino la titolarità dei procedimenti di messa in sicurezza e di bonifica passa dalla regione Abruzzo al Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

A questa competenza si sovrappone quella del commissario delegato, come individuata nei provvedimenti citati nel capitolo 2; da ultimo, come detto, la legge di stabilità 2016, ha previsto un termine per le funzioni del Commissario.

Come in altri casi di siti da bonificare, numerose sono le conferenze di servizi tenutesi nel corso del tempo.

I documenti del Ministero dell'ambiente acquisiti dalla Commissione citano le conferenze di servizi istruttorie del 28 ottobre 2008 e del 14 dicembre 2009, seguite dalla conferenza di servizi decisoria dell'11 febbraio 2010, la conferenza di servizi istruttoria del 6 dicembre 2012, la conferenza di servizi per la ripermimetrazione del SIN del 20 novembre 2014 e, da ultimo, la conferenza di servizi istruttoria tenutasi il 6 febbraio 2015 e la conferenza di servizi decisoria del 21 settembre 2015 (le successive e ultime attività sono riportate nel capitolo 5).

All'esordio della sua audizione davanti alla Commissione, il 21 aprile 2015, il commissario delegato per il bacino Aterno-Pescara ha così sintetizzato la situazione: "vedo la situazione di Tre Monti abbastanza tranquilla. Abbiamo anche realizzato, come era stato chiesto dal Ministero dell'ambiente, delle palancole per evitare la penetrazione dell'acqua sotto la discarica, che è in fregio al Pescara, quindi c'è una certa facilità di raggiungimento da sotto e di leccatura nella parte bassa, portando fuori i veleni (attualmente abbiamo visto che vi è una fase di riduzione). L'ultima attività che stiamo facendo – e che abbiamo fatto in parte – è la caratterizzazione: fondamentale. Se infatti un giorno ci saranno risorse per bonificarla, la caratterizzazione è fondamentale. [...] la legge numero 10 mi ha affidato 50 milioni di euro, che di fatto sono diventati 48 perché la *spending review* ne ha tagliati una parte. Attualmente, ho in contabilità speciale questi 48 milioni di euro, in piccola parte spesi, ma comunque le risorse che ho – la legge è specifica e puntuale – servono per mettere in condizione le aree o alcune aree del SIN di Bussi di essere reindustrializzate".

Non si può non rilevare che queste sono affermazioni rese nell'aprile 2015 da un soggetto che svolgeva le sue funzioni dal marzo 2006 e, per quanto riguarda le criticità ambientali *in loco* dall'ottobre 2007.

Nella medesima sede risulta altrettanto singolare l'affermazione circa la mancata conoscenza degli sviluppi industriali possibili del sito. Il Commissario,

¹² In un'informativa del Corpo forestale dello Stato risalente al 10 marzo 2008 si parla di "presenza di una miscela composta per il 79 per cento da percloroetilene e per il 15,7 per cento da clorurati organici "tipici dei processi di clorurazione".

dopo aver affermato “vi è una società che ha fatto delle *avance* al comune e al Ministero dell’ambiente, proponendo di assumere il tutto, ma solo una volta che sia stata realizzata la maggior parte dei lavori di bonifica”, alla domanda della Commissione su quale fosse la società, ha risposto “non conosco il nome della società, ma credo che sia di un certo signor Filippi, che ha un’attività di confezionamento di prodotti farmaceutici.”

Più che i documenti scritti forniti alla Commissione, il tenore delle dichiarazioni rese in sede di audizione fornisce l’immagine di una gestione commissariale fortemente autocentrata e poco incline agli articolati rapporti con gli *stakeholder* di un complesso procedimento di bonifica:

“A me non andava bene il suggerimento del Ministero dell’ambiente per cui dovevo lavorare, sulle stesse aree, gomito a gomito con Solvay. Trovavo che fosse insensato che un commissario di Governo pubblico lavorasse assieme a una società privata sugli stessi terreni per operazioni così delicate di caratterizzazione, per vagliare il materiale, portarlo via, destinarlo alle varie discariche di pericolosi, non pericolosi, inerti e così via”; e tuttavia “di recente ero ad una riunione, a pranzo con rappresentanti di SOGIN e Solvay per dirimere le ultime questioni e penso che la soluzione possa essere accettabile”; e subito dopo, parlando della – lungamente attesa – rimozione di materiali dall’interno del sito il commissario invoca un presidio militare (“dovranno esserci dei militari a sorvegliare l’area”).

Il commissario, poi, nonostante quanto detto sulla dotazione finanziaria, in effetti non impiegata per attività di bonifica, aggiunge “l’invito che rivolgo a una Commissione come la vostra è soprattutto quello di verificare se ci siano da grattare ancora risorse, perché c’è il bisogno di un mare di risorse”.

Nell’audizione del 28 maggio 2015 il sindaco di Bussi sul Tirino ha espresso le sue posizioni con riferimento alla storia industriale del luogo, sposando senz’altro, come gli sviluppi successivi hanno confermato, la tesi della necessità di persistenza di attività produttive, e lamentando l’inazione di altri organi pubblici:

“Se fosse stato approvato il piano di caratterizzazione nel 2001, Montedison avrebbe dovuto iniziare la messa in sicurezza dopo 48 ore. Se fosse stato approvato nel 2004, Solvay avrebbe dovuto mettere in sicurezza il sito dopo 48 ore [...] Il piano di caratterizzazione è stato approvato il 6 febbraio 2015, sulla scorta dei piani presentati nel 2004, 2005, 2006 e 2007, integrati da ulteriori ricerche e validazioni dell’ARTA [...] nessuno ha un’idea certa di quante risorse finanziarie servano per bonificare veramente tutta l’area. Non c’è mai stata una presa di posizione da parte dello Stato, che non ha mai detto se su quel territorio ci mette una lira o un centesimo. Le uniche risorse che sono state trovate, grazie al lavoro di alcuni parlamentari abruzzesi, sono quelle individuate all’interno dei fondi del terremoto. Si tratta di 50 milioni di euro destinati a Bussi. Infatti, all’interno dell’area sismica, è prevista sia la ricostruzione delle abitazioni, sia il rilancio delle aree colpite dal sisma. Pertanto, sono stati individuati questi 50 milioni di euro che sono finalizzati a una messa in sicurezza e a una bonifica per la reindustrializzazione.

[...] Questa amministrazione, come la precedente, sa che Solvay sta abbondando il sito. La Solvay non decide oggi di abbandonare il sito. Nel 2002, quando ha acquistato il gruppo Ausimont, Solvay ha affermato già che il sito industriale di Bussi non rientra nelle strategie del gruppo, per cui lo chiuderanno, anche se in modo graduale. Ripeto che già la passata amministrazione nel 2011 aveva fatto un avviso di manifestazione di interesse, per vedere se c'erano aziende disposte a reindustrializzare sul territorio. Allora ne emerse una soltanto, che era la Toto SpA, che poi, nel corso degli anni, non ha più manifestato questa volontà, non presentando neanche un progetto preliminare. Pertanto, questa amministrazione ha rifatto un avviso di manifestazione di interesse, a cui hanno risposto circa 22 aziende, alcune interessate a investire fuori dal sito industriale e altre interessate a investire dentro. Noi, come consiglio comunale, abbiamo deliberato che dentro è opportuno che si dia continuità all'esistente, ovvero alla produzione di cloro e di Eureco, ma abbiamo bisogno di un progetto aggiuntivo, perché dobbiamo ricollocare centinaia di disoccupati che nel frattempo si sono creati sul territorio. Questo è quello che stiamo facendo.

Sul problema delle aree cedute al comune, concordo col fatto che è una responsabilità enorme per un comune assumersi un carico di questo genere. Allora, per quale motivo il comune sta valutando l'eventualità di accettare questa grande responsabilità? A oggi, di tutte le aziende che hanno manifestato interesse, nessuna ha mai affermato di voler acquisire il terreno, neanche gratuitamente.

Solvay ha detto più volte che lei può lasciare il sito in qualsiasi momento, anche perché gli unici obblighi che ha sono la messa in sicurezza interna ed esterna e le opere che, come ci siamo detti, sta realizzando. Solvay ha ribadito, anche a verbale, che lei è disposta a continuare questo percorso con il comune, con la regione, con la provincia e con tutti quelli che si stanno adoperando per reindustrializzare l'area, a condizione che ci sia un passaggio delle aree al pubblico. Il pubblico, in questo caso il comune, si assume questa responsabilità solo a condizione che da parte del Ministero ci sia una certificazione che attesti che le opere di messa in sicurezza e di bonifica che si realizzeranno sul territorio non renderanno il comune responsabile di future situazioni. Inoltre, il comune un mese fa ha ufficializzato che, oltre alla certificazione del Ministero, vuole un'analisi di rischio finalizzata. Mi spiego meglio. Normalmente è già prevista l'analisi di rischio generico, che certifica che in quell'area dove sono state realizzate opere di messa in sicurezza e di bonifica si può reindustrializzare. Io ho chiesto un'analisi di rischio finalizzata, cioè mi devono dire che in quell'area, con le opere di messa in sicurezza e di bonifica che si realizzano, si può installare un'azienda farmaceutica.

Se non avrà la certificazione e l'analisi di rischio che attestano questo, il comune non si prenderà le aree.

[...] La gestione del TAF costa nei primi anni almeno un milione di euro all'anno. Se il comune, oltre alle aree, si prendesse anche la gestione della centrale idroelettrica, avrebbe un ricavo intorno a 4-5 milioni di euro e potrebbe gestire in proprio il TAF. Se, invece, la gestione della centrale idroelettrica

venisse data al nuovo imprenditore, dovrebbe essere quest'ultimo a gestire il TAF.”

Il presidente della regione Abruzzo, anch'egli audito il 28 maggio 2015, ha sottolineato l'esigenza - ritenuta allora non garantita - di raccordo istituzionale:

“Dobbiamo trovare la maniera per allineare meglio questa triplicità di livelli istituzionali che sono coinvolti. Abbiamo, infatti, il Ministero dell'ambiente che naturalmente è convocato dai doveri concernenti il finanziamento e la scorrevolezza amministrativa e normativa riferiti alla bonifica; abbiamo il soggetto commissariale, che ha una sagoma molto precisa di attività da svolgere; infine abbiamo la platea del territorio, con i comuni danneggiati e la regione come soggetto esponenzialmente più rappresentativo, ma senza oggi tipica competenza.

Quello che ho rilevato, in questi undici mesi di presidenza della regione, è appunto una difficoltà di allineamento di volontà tra il Ministero dell'ambiente e il soggetto commissariale incaricato. A volte, addirittura, il soggetto commissariale l'ho percepito anche con una vocazione da appaltatore più del Novecento che corrispondente alle esigenze, che nello specifico emerge da quel sito, ma in generale anche nella *ratio* del legislatore.

Noi, come regione, abbiamo messo in campo una straordinaria bravura anche delle persone fisiche dell'ARTA - abbiamo uno dei soggetti più bravi anche a livello nazionale, posto che il direttore tecnico è stato direttore generale anche dell'Agenzia nazionale per l'ambiente - facendo in modo che ci potesse essere un dispiegamento puntuale, quotidiano, di grande competenza nel fare le caratterizzazioni e nell'organizzare anche una collaborazione, grazie alla quale le caratterizzazioni venissero regolarmente coperte anche dalla nostra finanza.”¹³

Lo stato di attuazione al febbraio 2016 è utilmente descritto nel citato documento trasmesso alla Commissione dal Ministero dell'ambiente il 2 marzo 2016, e che di seguito si riporta, con riferimento alle citate aree di maggior rilievo ambientale (Polo chimico di Bussi, della discarica Tremonti, della zona di fondovalle del fiume Pescara, e dell'area ex Montecatini in comune di Bolognano).

“A) Area occupata dalla discarica prospiciente la stazione ferroviaria di Bussi sul Tirino (Discarica Tre Monti)

Il commissario delegato, ai sensi dell'OPCM n. 3614 del 2007 nell'ambito dei compiti affidati, in sostituzione ed in danno alla proprietaria Montedison (oggi Edison), e nelle more degli interventi di bonifica, ha adottato interventi di messa in sicurezza e di caratterizzazione dell'area.

Il commissario ha messo in sicurezza i rifiuti stoccati tramite copertura della superficie dell'area con geomebrana in HDPE, terreno a protezione del telo, sistema di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche, protezione

¹³ Critiche alla natura e alla durata dell'incarico commissariale nonché alla gestione delle attività, sono altresì contenute in un esposto delle associazioni Italia Nostra, Marevivo - Delegazione Abruzzo, Mila/Donnambiente - Pescara, ed EVA - Eco-istituto Verde Abruzzese, acquisito dalla Commissione come Doc. n. 494/1.

spondale con gabbionature e scogliera sul versante lungo il fiume Pescara. E' previsto anche un sistema per il drenaggio dei gas che potrebbero accumularsi sotto la superficie, così come un monitoraggio della qualità dell'aria.

Ad integrazione della messa in sicurezza è stata, inoltre, eseguita una cinturazione parziale a monte del sito con palancoato metallico con giunti impermeabilizzati.

Le attività previste dal piano di caratterizzazione dell'area sono state effettuate fra novembre 2013 e marzo/aprile 2014. Al riguardo ARTA Abruzzo, nel corso della riunione tenutasi in data 11 giugno 2014 presso il Ministero dell'ambiente, ha evidenziato che la propria attività è stata limitata alla sola realizzazione delle analisi per conto del commissario, mentre i campionamenti sono stati realizzati da terzi incaricati dal commissario stesso e, per tali motivi, ha ritenuto di non poter validare la campagna di indagine.

Con nota del 11 ottobre 2014 il commissario ha trasmesso su supporto informatico copia dei certificati analitici acquisiti da ARTA in data 17 luglio 2014 relativi ai campioni di suolo, acqua e rifiuti.

Al fine di poter consentire un corretto esame e valutazione dei dati trasmessi, la direzione generale TRI con nota del 7 novembre 2014 ha richiesto al commissario di fornire ulteriori informazioni, quali una relazione tecnica descrittiva delle attività di campionamento e dei risultati della caratterizzazione, apposite tabelle riassuntive con evidenze dei superamenti riscontrati e soprattutto una cartografia con indicazione dei punti di prelievo.

Con nota del 30 settembre 2015 ARTA Abruzzo ha evidenziato che il sistema di MISE messo in atto dal commissario non è funzionale a garantire il confinamento della contaminazione delle acque sotterranee, visti i superamenti per solventi clorurati ed altri parametri rilevati a maggio 2015 in campioni di acque di piezometri posti a valle della discarica. Pertanto, la competente direzione (DG STA) con nota del 30 ottobre 2015 ha richiesto informazioni al commissario circa le iniziative intraprese al fine di contrastare/impedire la diffusione della contaminazione sia sotto il profilo sanitario sia sotto quello ambientale.

Il commissario delegato con nota del 3 novembre 2015 ha rappresentato che «dopo gli interventi di messa in sicurezza provvisori, la risoluzione finale al problema ambientale Tre Monti sarà conseguita attraverso interventi di bonifica specifica, obiettivo prioritario e dedicato dell'ufficio commissariale».

Ad oggi, malgrado i solleciti, non è pervenuta alcuna delle informazioni richieste sui risultati della caratterizzazione, né altre indicazioni sulle iniziative intraprese al fine di contrastare/impedire la diffusione della contaminazione sia sotto il profilo sanitario sia sotto quello ambientale”.

E' significativamente negativo il rapporto di scarsa collaborazione, se non di vero e proprio conflitto, tra commissario e ARTA Abruzzo.

La mancanza di coordinamento con l'organismo tecnico che istituzionalmente di occupa di protezione ambientale ha fatto sì che il Ministero non si trovi nella condizione di convalidare i risultati eventualmente raggiunti dalla gestione commissariale: ma altresì concreta è l'incertezza sull'effettività di questi risultati

quanto all'estesa discarica abusiva scoperta sin dal 2007, e motivo iniziale di attribuzione di competenze al commissario tuttora in carica.

Va precisato che il Ministero dell'ambiente ha assunto altra iniziativa nei confronti di Edison, arenatasi nel contenzioso giudiziario, e così riferita: "Il Ministero dell'ambiente con nota prot. n. 47512/TRI del 09 settembre 2013 ha diffidato la società Edison a: rimuovere tutti i rifiuti depositati in modo incontrollato nelle discariche realizzate in località Tre Monti e nelle aree a monte dello stabilimento industriale; ripristinare integralmente lo stato dei luoghi mediante la rimozione delle discariche ed eventuali altre fonti di contaminazione ancora attive; procedere alla bonifica delle matrici ambientali che all'esito della completa rimozione dei rifiuti dovessero risultare contaminate. Il provvedimento di diffida è stato impugnato innanzi al TAR di Pescara che, con sentenza n. 204/2014, ha dichiarato in parte inammissibile e comunque infondato nel merito il ricorso proposto dalla Edison SpA. tale sentenza è stata annullata in appello dal Consiglio di Stato nel marzo u.s. [2015]."

"B) Stabilimento chimico di Bussi sul Tirino ex-Montedison/Ausimont, oggi di proprietà Solvay (aree interne allo stabilimento ed aree esterne allo stesso)

B.1 Aree interne allo stabilimento

Il piano di caratterizzazione è stato approvato dagli enti locali prima dell'istituzione del SIN, e la caratterizzazione delle matrici ambientali è stata eseguita in più fasi (a partire dal 2001).

I risultati delle indagini di caratterizzazione hanno evidenziato una contaminazione dei suoli e della falda, ed in particolare:

la matrice suolo è risultata contaminata da metalli (mercurio, piombo, arsenico, cromo VI, piombo tetraetile e tetrametile, rame e zinco), idrocarburi C>12, idrocarburi C<12, BTEX, alifatici clorurati, alifatici alogenati;

la matrice acque sotterranee è risultata contaminata da metalli (mercurio, piombo, arsenico, cromo VI, cromo totale, piombo tetraetile, nichel e boro), idrocarburi totali (n-esano), benzene, IPA, alifatici clorurati (cancerogeni e non), alifatici alogenati, tetracloruro di carbonio, diclorometano ed esacloroetano.

La conferenza di servizi istruttoria del 6 dicembre 2012 ha ribadito a Solvay la richiesta, anticipata con nota del Ministero dell'ambiente, di adozione di idonee misure di prevenzione/interventi di messa in sicurezza d'emergenza.

I risultati della caratterizzazione e delle successive integrazioni di caratterizzazione, sono stati validati da ARTA con note di dicembre 2012 e novembre 2014.

In data 6 febbraio 2015 la conferenza di servizi istruttoria ha preso atto dei risultati della caratterizzazione validati da parte di ARTA, e ha formulato una serie di prescrizioni ai fini del proseguimento delle procedure di bonifica/messa in sicurezza/misure di prevenzione: trattasi di prescrizioni relative alla caratterizzazione e gestione dei rifiuti e delle "terre rosse" presenti nelle aree in questione e di prescrizioni relative alle misure di prevenzione da adottare nelle aree in questione.

La conferenza di servizi decisoria tenutasi il 21 settembre 2015 ha definitivamente approvato le determinazioni della conferenza di servizi

istruttoria del 6 febbraio 2015.

In particolare, al fine di prevenire rischi per la salute e per l'ambiente la conferenza di servizi ha ribadito la necessità che Solvay provveda ad adottare idonee misure di prevenzione.

Nell'area a valle dello stabilimento è in esercizio un sistema di messa in sicurezza di emergenza (MISE) della falda, mediante 2 barriere idrauliche [attiva nella falda superficiale dal 2005 e nella falda profonda dal 2008] ed impianto di trattamento acque di falda (TAF).

Tale sistema risulta intercettare/contenere la maggior parte della contaminazione della falda, ma nei piezometri posti a valle della barriera sono stati riscontrati superamenti del limite normativo, seppur modesti rispetto a quelli rinvenuti all'interno dello stabilimento per il parametro CVM e, sporadicamente, del parametro 1,1-dicloroetilene.

A seguito degli esiti del monitoraggio periodico in atto e del rinvenimento di alcuni punti *hot spot* nella zona centrale dello stabilimento, il sistema in esercizio (barriera idraulica e TAF, *pump and treat*) è in corso di potenziamento da parte di Solvay (aggiunta pozzi/piezometri, raddoppiamento delle portate da emungere e trattare).

B.2 Aree esterne allo stabilimento

In queste aree sono localizzate due discariche autorizzate dalla Giunta regionale dell'Abruzzo rispettivamente con delibera n. 128/5 del 14 dicembre 1983 (discarica 2A per rifiuti urbani e speciali di 12.000 metri quadrati) e con delibera n. 2435 del 5 maggio 1988 (discarica 2B per rifiuti speciali tossici e nocivi di 8.000 metri quadrati).

Inoltre, nell'intorno delle due discariche sono stati depositati in modo incontrollato ingenti quantitativi di rifiuti.

I risultati delle indagini di caratterizzazione (eseguite in più fasi, a partire dal 2003) hanno evidenziato una contaminazione dei suoli e della falda, ed in particolare:

- la matrice suolo è risultata contaminata da metalli (mercurio, piombo, arsenico, cromo VI, rame e zinco), idrocarburi C>12, idrocarburi C<12, tetracloroetilene;
- la matrice acque sotterranee è risultata contaminata da metalli (mercurio, piombo, cromo VI, cromo totale, nichel e boro), alifatici clorurati (cancerogeni e non), alifatici alogenati, tetracloruro di carbonio ed esacloroetano.

Le indagini di caratterizzazione effettuate nel 2011 hanno confermato la presenza di superamenti delle CSC [concentrazioni soglia di contaminazione] per le acque sotterranee sottostanti o comunque influenzate dalle due discariche, da ciò si può dedurre che nelle discariche e nelle aree immediatamente circostanti sono stati smaltiti rifiuti non autorizzati e che le discariche non sono in sicurezza.

Per prevenire rischi ambientali e sanitari, il Ministero ha richiesto a Solvay, proprietaria del sito, di attuare le misure di prevenzione necessarie, nonché di valutare l'adozione di interventi di bonifica in coordinamento con il commissario Goio (alla luce dei compiti affidatigli per legge) al fine di

razionalizzare ed ottimizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche. Solvay ha individuato quali misure di prevenzione delle aree esterne l'esecuzione di una copertura superficiale (*capping*) e la predisposizione di una barriera idraulica a valle delle discariche 2A e 2B.

Sia per le aree interne che per quelle esterne, con nota del 14 maggio 2015, il commissario delegato ha determinato di assumere la titolarità e responsabilità del procedimento di approvazione dei progetti che ha fatto predisporre (in forma propria, non associata con Solvay) e di autorizzazione dei relativi interventi di bonifica e messa in sicurezza.

Conseguentemente, in data 15 giugno 2015, lo stesso commissario ha presieduto una conferenza di servizi, presso la sede della regione Abruzzo in L'Aquila, che ha approvato i progetti preliminari riguardanti la reindustrializzazione dell'area ex Medavox di Bussi sul Tirino (area interna allo stabilimento) e gli interventi di bonifica aree esterne Solvay in Bussi sul Tirino.

Entrambi i progetti sono redatti dalla struttura tecnica del commissario medesimo: il progetto relativo alle aree esterne allo stabilimento Solvay prevede la rimozione del materiale di rifiuto e l'eventuale terreno misto a rifiuti fino a raggiungere valori ammissibili di concentrazioni soglia di contaminazione sui terreni in sito ed il trasporto a discariche autorizzate per lo smaltimento della totalità del materiale scavato, per un costo complessivo di 44.350.000 euro; il progetto relativo all'area ex Medavox prevede la copertura/pavimentazione dell'area, con un particolare pacchetto impermeabile, per un costo di circa 6.680.000 euro. Sui citati progetti la competente direzione di questo Ministero ha inviato le proprie osservazioni e prescrizioni con note del 19 maggio 2015 e del 12 giugno 2015, con allegati i pareri di ISPRA e Istituto superiore di sanità, ma nel verbale della citata conferenza locale, trasmesso dal commissario con nota del 1° luglio 2015, non vi sono riferimenti alle prescrizioni formulate dalla struttura di assistenza tecnica del Ministero dell'ambiente e da ISPRA.

In merito alle misure di prevenzione sulle aree esterne a monte dello stabilimento industriale, sono pervenute a questo Ministero note del commissario delegato nelle quali il commissario chiede a Solvay la sospensione dell'esecuzione del *capping* in quanto sostanzialmente incompatibile con gli interventi progettati dalla struttura commissariale (cfr: note del commissario del 14 maggio 2015, 4 agosto 2015, 16 novembre 2015 e del 30 dicembre 2015).

La competente direzione ha puntualmente dato riscontro alle predette note commissariali (note del 29 maggio 2015, 25 agosto 2015 e 30 dicembre 2015) evidenziando che le finalità delle misure di prevenzione è quella di impedire la diffusione della contaminazione nelle more del completamento degli interventi di bonifica delle aree, e che la sospensione, anche solo parziale, di queste misure è giustificabile solo se l'effettiva esecuzione degli interventi di bonifica è incipiente.

La direzione ha, inoltre, sottolineato che la società Solvay non può in ogni caso essere deresponsabilizzata rispetto alla mancata o alla ritardata esecuzione di interventi di prevenzione posti in capo al soggetto obbligato ai sensi degli articoli 242 e 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006 così come già evidenziato alla società medesima con nota del 4 febbraio 2014.

Anche alla luce della Comunicazione da parte del commissario delle tempistiche relative agli interventi di bonifica dell'area "discariche 2A e 2B" (appalto entro giugno 2016, esecuzione in 810 giorni) Solvay ha comunicato la volontà (nota acquisita al prot. MATTM 560/STA del 15 gennaio 2016) di procedere con l'esecuzione del *capping* e di non prestare acquiescenza all'iniziativa Commissariale senza che il sito sia passato prima in mano pubblica.

Infine, alla luce del decreto di archiviazione, ex articolo 409 codice di procedura civile, del procedimento penale RGNR 3351/12 iscritto a carico di rappresentanti di Solvay e del verbale di dissequestro e restituzione delle aree del 03 novembre 2015, pervenuti alla DG STA [Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque] il 27 gennaio 2016, la DG STA con nota prot. n. 1491/STA del 29 gennaio 2016 ha ribadito alla Solvay la richiesta di trasmissione di una relazione tecnica di dettaglio sulle misure di prevenzione ai sensi dell'articolo 245 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e sulle relative modalità operative adottate nelle aree esterne site a monte dello stabilimento industriale.

Ad oggi nessuna relazione è pervenuta da parte di Solvay."

La parte preponderante degli interventi necessari nella prospettiva di bonifica del sito riguarda l'area dello stabilimento chimico.

Anche in questo caso si sono palesati contrasti tra il commissario e il Ministero dell'ambiente, in un contesto nel quale la società Solvay sta comunque procedendo alla realizzazione di interventi senza indicazioni univoche.

"C) Zona di fondo valle adiacente le sponde del fiume Pescara dalla sua confluenza con il fiume Tirino fino a poco oltre il campo pozzi "Colle S. Angelo" (aree pubbliche)

La richiesta all'ARTA Abruzzo di elaborazione e trasmissione del piano di caratterizzazione delle aree pubbliche, con particolare riferimento a quelle interessate dalla presenza di sedimenti fluviali, è stata effettuata fin dalla conferenza di servizi istruttoria dell'11 ottobre 2008, ribadita dalla conferenza di servizi decisoria dell'11 febbraio 2010 e nuovamente dalla conferenza di servizi istruttoria del 6 dicembre 2012.

ARTA ha presentato, a partire dal giugno 2010, numerose versioni (integrazioni, revisioni o correzioni) del piano di caratterizzazione.

Il piano di caratterizzazione definitivo delle aree pubbliche, trasmesso da ARTA Abruzzo a novembre 2014, è stato ritenuto approvabile con prescrizioni dalla conferenza di servizi istruttoria tenutasi lo scorso 6 febbraio 2015.

Nel mese di marzo 2015 ARTA ha trasmesso un elaborato contenente le informazioni/chiarimenti e integrazioni richieste dalla predetta conferenza di servizi e la documentazione è stata definitivamente approvata dalla conferenza di servizi decisoria del 21 settembre 2015.

Si è pertanto in attesa della trasmissione dei risultati delle indagini da parte di ARTA."

Va precisato che, l'ARTA Abruzzo ha trasmesso alla Commissione una nota, pervenuta il 7 marzo 2016, nella quale si riportano gli esiti di attività di

controllo espletate con riferimento a "Zona 1- Aree esterne e a monte dello stabilimento Solvay, discariche ex 2A e 2B, e aree con presenza di rifiuti/riporti contaminati; Zona 2- Aree all'interno del perimetro dello stabilimento Solvay; Zona 3- Aree esterne e situate a valle delle barriere idrauliche dello stabilimento Solvay e distinte nel settore posto in prossimità del perimetro dello stabilimento Solvay e a monte della discarica Tre Monti, sinistra tracciato autostradale e settore prossimo alla confluenza dei fiumi Tirino-Pescara, a valle sia dello stabilimento che della discarica Tre Monti, destra tracciato autostradale".

Di essa si darà conto *infra*.

"D) Area industriale dismessa ex Montecatini sita in località Piano d'Orta nel comune di Bolognano

La conferenza di servizi istruttoria del 28 ottobre 2008 ha preso atto dell'individuazione di una discarica (circa 3,5 ettari) in località Piano d'Orta all'interno dell'ex stabilimento chimico Montecatini. Ha preso inoltre atto che le indagini preliminari richieste dalla procura della Repubblica di Pescara hanno evidenziato una "pesante contaminazione" dei suoli e delle acque di falda da composti inorganici. In particolare, in alcuni punti il suolo, risulta pesantemente contaminato da composti inorganici contenenti arsenico, piombo, mercuri, berillio, rame, vanadio zinco e selenio, con valori che superano anche di centinaia di volte le CSC previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006. Anche la falda freatica risulta contaminata da sostanze della stessa natura di quelle inorganiche rinvenute nel suolo.

Atteso quanto sopra le Conferenze di Servizi del 28 ottobre 2008, del 14 dicembre 2009 e dell'11 febbraio 2010 hanno richiesto alla società Moligean, attualmente proprietaria del sito, l'attivazione di idonee misure di MISE [messa in sicurezza di emergenza] e la presentazione del piano della caratterizzazione. Il comune di Bolognano in qualità di soggetto custode dell'area (sequestrata dalla procura nel 2007), ha trasmesso il piano di caratterizzazione dell'area ex Montecatini, che prevede anche l'esecuzione di interventi di MISE/misure di prevenzione (*capping* e regimazione delle acque). Tale piano di caratterizzazione è stato approvato con prescrizioni dalla conferenza di servizi istruttoria del febbraio 2015 e decisoria del 21 settembre 2015.

Recentemente la provincia di Pescara, a seguito di indagini condotte, ha individuato la società Edison SpA quale responsabile dell'inquinamento dell'area in qualità di successore giuridico della Montecatini/Montedison e con nota del 23 settembre 2015 ha trasmesso ad Edison l'ordinanza ex art 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ordinando alla stessa di provvedere alla messa e in sicurezza e bonifica ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006 entro il termine di 30 giorni.

Il MATTM, con nota del 8 ottobre 2015 ha comunicato ad Edison le determinazioni della conferenza di servizi decisoria del 21 settembre 2015, offrendo ad Edison la massima disponibilità di accesso alla documentazione relativa al sito anche per permettere alla medesima società di procedere direttamente all'esecuzione del piano della caratterizzazione. Edison ha acquisito la suddetta documentazione in data 30 novembre 2015."

La sovrapposizione di competenze e la presenza pubblica in una logica più di metodo procedurale che di risultato, incoraggiano atteggiamenti talora attendisti delle aziende.

L'effetto, come in questo caso, è il trascorrere di ben sette anni tra la prima conferenza di servizi istruttoria e la più recente conferenza di servizi decisoria, senza che in questa parte rilevante del sito si siano svolte attività effettivamente utili.

A sua volta il commissario, con nota trasmessa a questa Commissione il 6 marzo 2016¹⁴, ha così sintetizzato lo stato delle attività:

“A) Discarica abusiva in località I Tre Monti in comune di Bussi sul Tirino (PE)

Dopo due interventi di messa in sicurezza d' emergenza realizzati con procedura in danno a carico del proprietario dell'area, si è provveduto a definire la caratterizzazione del sito inquinato.

A valere sulle risorse di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) - Programmazione 2014-2020, Finanziamento di interventi di messa in sicurezza e bonifica nei siti di interesse nazionale, l'Ufficio ha richiesto il finanziamento della spesa per la relativa bonifica, in attualità nell'importo quantificato di 60 milioni di euro.

B) Bonifica e messa in sicurezza aree inquinate funzionali a processi di reindustrializzazione

In data 15 giugno 2015, nell'ambito della conferenza di servizi decisoria, sono risultati approvati i seguenti interventi:

- 1) Progetto preliminare intervento di bonifica "aree esterne Solvay" in Bussi sul Tirino
- 2) Progetto preliminare interventi finalizzati alla reindustrializzazione dell'area ex Medavox in Bussi sul Tirino.

L'intervento 1) si avvale delle risorse assegnate alla contabilità speciale con legge n.10 del 2011.

L'intervento 2) è assicurato - con impegno promesso - dalla società Solvay con uno stanziamento indicato di 6 milioni di euro, ma subordinato alla definizione del chiesto trasferimento (trapasso) in mano pubblica delle aree di proprietà.

In data 18 dicembre 2015 , l'ufficio commissariale ha bandito la gara europea dell'Intervento di bonifica "aree esterne Solvay" in Bussi sul Tirino, nell'importo a base d'asta di euro 38.531.750,83;

Il giorno 14 marzo 2016, ore 12,00 scade la presentazione delle offerte degli operatori economici concorrenti.

Entro il mese di giugno c.a., si prevede l'ultimazione del procedimento per l'individuazione dell'aggiudicatario dell'appalto.

Per l'attuazione del denominato “Interventi finalizzati alla reindustrializzazione dell'area ex Medavox in Bussi sul Tirino”, l'ufficio commissariale ha proceduto con ricorso all'individuazione diretta della società NUCLECO del Gruppo SOGIN (del Ministero dell'economia e finanze).

C) Sugli Accordi di Programma

¹⁴ Acquisita dalla Commissione come Doc. n. 1080/1 - 2.

Spirati, senza esito di compiutezza, precedenti accordi di programma , finalizzati a definire soluzioni integrate coerenti con azioni di bonifica, messa in sicurezza ambientale e processi di reindustrializzazione attiva, risulta in attualità la definizione di un accordo di programma, finalizzato tra l'altro al trasferimento in mano pubblica - a titolo gratuito - del compendio promesso da Solvay.

A tale procedura, partecipa anche il reindustrializzatore, selezionato dal comune di Bussi sul Tirino, società Unichimica - Uniholding SpA, proponente attività d'impresa d'area farmaceutica.

In data 21 marzo 2016, è prevista la relativa seduta, presso la sede della regione Abruzzo.”

Al di là dell'abbondanza di maiuscole e degli impervi fraseggi, la situazione rappresentata nella breve nota permane priva di sviluppi orientati a una bonifica attesa da nove anni.

Di recente sono state in effetti proposte dal comune di Bussi sul Tirino e dalla regione Abruzzo delle ipotesi di accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree interne ed esterne allo stabilimento, finalizzate a mettere in moto concretamente le attività necessarie.

Di esse e degli ulteriori sviluppi recenti si darà conto nel capitolo 5.

A descrivere il quadro del sito concorre la citata attività di analisi da parte dell'ARTA Abruzzo.

Come detto, nella relazione pervenuta alla Commissione il 7 marzo 2016¹⁵ si riportano gli esiti delle più recenti attività di controllo espletate con riferimento a “Zona 1 - Aree esterne e a monte dello stabilimento Solvay, discariche ex 2A e 2B, e aree con presenza di rifiuti/riporti contaminati; Zona 2 - Aree all'interno del perimetro dello stabilimento Solvay; Zona 3 - Aree esterne e situate a valle delle barriere idrauliche dello stabilimento Solvay e distinte nel settore posto in prossimità del perimetro dello stabilimento Solvay e a monte della discarica Tre Monti, sinistra tracciato autostradale e settore prossimo alla confluenza dei fiumi Tirino-Pescara, a valle sia dello stabilimento che della discarica Tre Monti, destra tracciato autostradale”.

Le attività di controllo nelle aree Solvay situate a monte dello stabilimento, oggetto dei progetti di MIPRE della Solvay e di bonifica del commissario, sono state svolte al fine di rivalutare il quadro complessivo della contaminazione (dette aree non sono infatti soggette a monitoraggi periodici), nonché acquisire dati *ante operam* utili al proseguimento delle istruttorie e delle attività in corso, tra le quali, oltre ai citati interventi, vi è anche il piano di caratterizzazione delle aree pubbliche del SIN, redatto da ARTA, che prevede vari transetti sul fiume Tirino; “l'ARTA ha effettuato il controllo delle acque sotterranee in nove degli undici piezometri esistenti selezionati in base alla loro rappresentatività. I piezometri controllati sono posti a valle delle discariche e delle aree con presenza di rifiuti/riporti e in corrispondenza della perimetrazione del sito (punti di conformità-POC). Oltre al controllo dei piezometri, sono stati eseguiti

¹⁵ Acquisita dalla Commissione come Doc. n. 1072/2

anche tre campionamenti di acque superficiali nelle stazioni situate lungo il fiume Tirino in punti posti a monte ed a valle delle stesse aree.”

Evidenzia l'Agencia che le acque di falda dei piezometri campionati sono contaminate principalmente da solventi clorurati e che le criticità maggiori si hanno a valle della discarica ex 2B e in subordine della discarica ex 2A. Nelle acque di falda non sono stati rinvenuti mercurio - nonostante i risultati desunti dal piano delle indagini di caratterizzazione individuassero la presenza di *hot spot* di contaminazione nei terreni - piombo e tetraconazolo. E' stato rinvenuto esacloroetano a valle della discarica 2° (piezometro 2A1). Non sono stati riscontrati solventi nelle acque superficiali del fiume Tirino.

Sottolinea l'ARTA che “il piano di caratterizzazione delle aree pubbliche, comprendente anche il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, permetterà di ottenere ulteriori informazioni sulla qualità delle acque e dei sedimenti del fiume Tirino indispensabili per una adeguata valutazione” e che comunque “le attività di MISE/MIPRE delle matrici ambientali dovranno essere attivate nel minor tempo possibile al fine di contenere la contaminazione accertata”.

Per quanto riguarda le attività svolte all'interno dello stabilimento e nelle aree esterne fino alla zona Collettore 10/confluenza del fiume Tirino-Pescara, ARTA ha provveduto al campionamento delle acque secondo una distribuzione analiticamente descritta nella relazione. E' emerso quanto segue:

“Aree nel perimetro dello stabilimento Solvay-Zona 2

I dati analitici [...] evidenziano:

- nei pozzi spia E8 e P74 posti a valle delle barriere idrauliche, in destra idrografica del fiume Tirino, il superamento delle CSC per boro, ferro, manganese e solventi;
- nell'area posta in sinistra idrografica del fiume Tirino che il settore a maggior contaminazione è quello localizzato al confine dello stabilimento. Infatti nei pozzi che costituiscono la barriera idraulica si osservano numerosi superamenti delle CSC in particolare per l'esacloroetano. È pertanto possibile che una sorgente secondaria di tale composto sia localizzata in corrispondenza di tale settore.

I dati evidenziano la necessità di procedere alla elaborazione da parte di Solvay dell'analisi di rischio in modalità inversa utilizzando le concentrazioni più cautelative derivanti dalle risultanze analitiche prodotte da ARTA e dal laboratorio di parte (in conformità con i "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati", revisione 2 di marzo 2008 e le linee guida per l'applicazione dell'analisi di rischio sito -specifico» MATTM - registro ufficiale U.0029706.18-11 -2014).

Aree esterne a valle delle barriere idrauliche dello stabilimento Solvay-Zona 3

In quest'ultima area, era emersa la necessità di fare specifici approfondimenti di indagine al fine di chiarire l'origine della contaminazione rinvenuta, dato che le stesse sono a valle delle barriere idrauliche della ditta Solvay, delle aree della discarica Tre Monti oggetto di MISE da parte del commissario delegato e delle aree della stazione ferroviaria RFI di Bussi sul Tirino.

Nell'area di proprietà Solvay posta a valle della perimetrazione dello stabilimento, i risultati analitici individuano nel P62 (piezometro in emungimento), riportato in figura 4, un picco di contaminazione di: triclorometano, cloruro di vinile, dicloroetilene, tricloroetilene, tetracloroetilene, esaclorobutadiene, sommatoria organoalogenati, tetracloroetano, tetraclorometano, esacloroetano ed idrocarburi totali.

E' da segnalare che la concentrazione di alcuni composti come l'esacloroetano e idrocarburi totali rinvenuta nel P62 risulta molto più elevata rispetto a quella riscontrata nelle analisi del 2015 nei pozzi interni allo stabilimento, nei pozzi spia a valle dello stabilimento, a valle della discarica Tre Monti (piezometro PZ1, piezometri D e D') entro la residenza della F. di Virgilio ed a valle della stessa discarica in area di proprietà Solvay in prossimità della confluenza dei fiumi Tirino-Pescara (P41, P23).

La ricostruzione di Solvay indica rispettivamente ubicazione e piezometria simulata con presenza del piezometro P62 in emungimento, che evidenzia come tale piezometro P62 risulti a monte idrogeologico della discarica Tre Monti.

E' stato pertanto richiesto a Solvay di integrare la rete di monitoraggio delle acque sotterranee inserendo tutti i piezometri/pozzi presenti nelle aree esterne e poste a valle dello stabilimento (P62, P61, PP5, PP6, P41 e P23) nonché di predisporre un sistema di pozzi spia in grado di verificare direttamente l'effetto di contenimento della contaminazione prodotto dal pompaggio di P62, nonché di effettuare, contestualmente al campionamento delle acque sotterranee, anche quello delle acque superficiali del fiume Tirino nel tratto d'interesse.

Inoltre, poiché le analisi dei terreni effettuate in fase di caratterizzazione non hanno evidenziato superamenti per l'esacloroetano, è stato richiesto a Solvay di valutare, al fine dell'esclusione della presenza di rifiuti interrati, la necessità di approfondire la caratterizzazione con indagini dirette tramite trincee esplorative.

Per quanto riguarda le attività svolte, in corrispondenza dei piezometri Pz1 (B e T), D e D' (realizzati dal commissario Goio), alla presenza del personale del CFS, si sottolinea che i dati analitici evidenziano una difformità della distribuzione dei contaminanti rispetto a quanto individuato in P62, riconducibile alla presenza di una diversa sorgente della contaminazione individuabile nella discarica Tre Monti. I dati analitici più cautelativi delle acque sotterranee campionate nella residenza Di Virgilio, posto subito a valle della discarica Tre Monti, sono stati implementati per l'elaborazione dell'analisi di rischio sanitario-ambientale, effettuata con *software risk-net 2*, i cui risultati sono illustrati in tabella.

L'individuazione del rischio sanitario-ambientale [...] è superato sia per la salute umana, per quanto concerne l'inalazione di vapori indoor, sia per la protezione della risorsa idrica sotterranea.

Questi risultati, considerando uno scenario residenziale che subisce la contaminazione in quanto posto a valle della discarica Tre Monti, comporta l'avvio di azioni a tutela della salute umana dei residenti dell'abitazione in cui sono state svolte le indagini ambientali. Inoltre, i risultati delle analisi chimiche evidenziano che il sistema di MISE della discarica Tre Monti non è in grado di

contenere la contaminazione all'interno dei confini del sito e che pertanto deve essere integrata al fine, di garantire il rispetto delle CSC (decreto legislativo n. 4 del 2008) nei punti di valle idrogeologico posti al confine del sito.”

Di seguito è riportata una tabella con i dati analitici ARTA più significativi comunicati con la citata relazione pervenuta alla Commissione il 7 marzo 2016 (oltre al controllo dei piezometri, sono stati eseguiti anche tre campionamenti di acque superficiali nelle stazioni Tri, Tr2 e Tr3 situate lungo il fiume Tirino in punti posti a monte ed a valle delle stesse aree.

		Aree con rifiuti interrati			Magazzini ex iprite		Discarica ex 2B			D. ex 2A	CSC ISS
		P79	P80	P81	P5	P6	P8	P7	2B3	2A1	
Codice R.d.P. PE/2015		6073	6074	6105	6075	6107	6109	6111	6138	6139	-
Boro	µg/L	73,0	708,8	639,3	2679	1093	1088	1279	849,1	1316	1000
Manganese	µg/L	197,2	2,4	<1	<1	<1	<1	<1	19,7	<1	50
Triclorometano	µg/L	0,05	0,27	0,22	1,61	0,06	7,44	3,51	5,71	2,56	0,15
Cloruro di vinile	µg/L	0,09	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,21	0,10	3,28	<0,05	0,5
1,1 Dicloroetilene	µg/L	0,009	<0,005	0,110	0,140	0,006	0,649	2,120	0,400	0,017	0,05
Tricloroetilene	µg/L	0,50	2,66	1,26	8,19	0,12	10,52	10,57	10,95	2,07	1,5
Tetracloroetilene	µg/L	0,12	1,91	14,11	45,90	3,85	168,01	165,80	107,36	30,20	1,1
Esaclorobutadiene	µg/L	<0,01	<0,01	0,05	0,03	<0,01	0,27	0,91	0,24	0,13	0,15
Sommatoria Organoclorogenati	µg/L	<1	4,940	15,750	55,870	4,036	187,099	192,900	127,940	34,850	10
1,2 Dicloropropano	µg/L	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,01	1,21	0,01	0,12	0,15
1,1,2 Tricloroetano	µg/L	<0,01	0,02	0,17	0,78	0,01	0,95	<0,01	0,90	0,20	0,2
1,2,3 Tricloropropano	µg/L	<0,001	<0,001	<0,001	n.d.	<0,001	0,039	0,068	0,027	0,024	0,001
1,1,2,2 Tetracloroetano	µg/L	0,238	0,674	0,499	3,598	0,041	3,090	5,660	2,140	0,595	0,05
Tetraclorometano	µg/L	<0,01	0,11	0,04	0,11	0,05	2,01	0,85	1,45	0,34	0,15
Esacloroetano	µg/L	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	5,740	0,05
1,1,1,2 Tetracloroetano	µg/L	n.d.	n.d.	0,616	n.d.	n.d.	2,929	4,570	2,140	0,595	0,05

Va rammentato che nella relazione dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità, nominati consulenti tecnici dell'Avvocatura dello Stato nel processo in corte di assise a Chieti¹⁶ si legge: “i siti nei quali sono stati conferiti in modo improprio ed incontrollato rifiuti tossici contenenti composti alifatici clorurati per più decenni, hanno rilasciato nelle falde idriche molteplici sostanze pericolose per la salute, alcune delle quali sostanzialmente stabili nel tempo, altre suscettibili di degradazione, con fenomeni che hanno dato luogo a presenza, anche in concentrazioni rilevanti, di composti chimici di accertata o sospetta attività cancerogena nell'uomo e/o nell'animale, ossia cloruro di vinile, tricloroetilene, esaclorobutadiene, tetracloruro di carbonio, cloroformio, 1,1-dicloroetilene, esacloroetano e tetracloroetilene; l'inquinamento dai siti di origine ha interessato in misura rilevante anche il Campo Pozzi Sant'Angelo; a partire dagli anni '80, il Campo Pozzi Sant'Angelo, almeno per oltre due decenni (per i quali esistono dati di monitoraggio) ha contribuito a trasferire le sostanze inquinanti dall'acqua di falda nella rete dell'acquedotto Giardino; le misure di mitigazione del rischio sono state in molti casi inadeguate ed intempestive e la contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua potabile

¹⁶ Doc n. 374/2

è stata a più riprese documentata anche ai punti di utenza diretta, anche per evidente inefficienza dei trattamenti posti in essere”; rilevando poi che “gli elementi di definizione della pericolosità per la salute correlati all'utilizzo delle acque e le valutazioni effettuate in merito, sono anche evidentemente affetti da notevole sottostima, in quanto basati su limitati elementi informativi, in molti casi acquisiti con notevole distanza temporale rispetto ai fenomeni da controllare”.

La relazione di ARTA Abruzzo evidenzia altre due questioni.

La prima è la doglianza, già espressa, circa la ritenuta impossibilità per ARTA di “operare alcun sopralluogo, ispezione, prelievi diretti e conseguenti analisi di caratterizzazione presso la discarica in località Tre Monti abbancata sulla sponda sinistra del fiume, in quanto di competenza del commissario delegato architetto Adriano Goio. Si comunica a riguardo che, avendo avuto notizia della cessazione dell'attività commissariale prevista per il mese di giugno 2016, l'ARTA ha provveduto a richiedere al commissario la messa a disposizione e l'utilizzo dei dati in proprio possesso sul sito di discarica in località Tre Monti e all'utilizzo dei pozzi/piezometri realizzati. Il commissario ha espresso parere favorevole alla richiesta dell'Agenzia e pertanto si provvederà ad acquisire tutta la documentazione tecnica utile e ad effettuare i necessari controlli inserendo nelle prossime attività di monitoraggio anche la ripetizione dei campionamenti dai pozzi/piezometri a valle della citata discarica e degli altri ritenuti utili.”

Si tratta di una situazione di fatto di “gestione riservata” della discarica in sequestro da parte del commissario (e del Corpo forestale dello Stato) che confligge con quanto dichiarato dai pubblici ministeri della procura della Repubblica di Pescara, in ordine alla facoltà di accesso di enti pubblici qualificati per attività istituzionali, senza preclusioni: e che pare semmai confermare il clima di scarsa collaborazione tra la gestione commissariale ed altri soggetti.

La seconda è la questione della possibile esistenza di gallerie tombate all'interno del SIN, a tutt'oggi non controllate.

A richiesta dell'ARTA le aziende presenti nel sito hanno fornito comunicazioni non risolutive (e per quanto riguarda Edison e Solvay, condizionate dal contenzioso esistente):

“La ditta Solvay ha comunicato (con nota del 17 settembre 2015) ad ARTA, MATTM, regione Abruzzo, Nuova Saica Srl ed Edison SpA di non aver realizzato né di essere a conoscenza dell'esistenza di tali manufatti e pertanto di non poter fornire informazioni e di chiederle ad Edison.

La ditta Edison (con nota del 17 settembre 2015) ha trasmesso ad ARTA, MATTM, regione Abruzzo, Solvay e Nuova Saica la documentazione relativa alla presenza di due ingressi collegati da una galleria, ricadenti uno in proprietà Edison, e chiuso da una rete elettrosaldata, ed uno in proprietà Solvay, inoltre dichiara che nel sito è presente un ulteriore setto, di cui allega alcune immagini, che risulta sgombro.

La ditta Nuova Saica S.r.l ha comunicato (con nota del 2 ottobre 2015) ad ARTA, MATTM, regione Abruzzo, a Solvay ed Edison SpA di non essere a conoscenza

dell'esistenza all'interno del proprio sito industriale di gallerie tombate (né manufatti e/o strutture analoghe) né di avere alcuna evidenza di altre presunte gallerie o costruzioni simili insistenti nei siti limitrofi. Inoltre fanno presente di non essere in condizione di poter effettuare approfondimenti mirati per verificare l'esistenza o meno di tali edificazioni.

I tecnici ARTA, nel corso dei sopralluoghi effettuati per l'esecuzione dei campionamenti delle matrici acque sotterranee e superficiali, hanno svolto un preliminare controllo visivo nelle prossimità delle discariche 2A e 2B ed entro il sito Solvay, in sponda sinistra del fiume Tirino, dal quale non è stato possibile individuare alcuna struttura o manufatto riconducibile a gallerie tombate.

Secondo comunicazioni del comune di Popoli e secondo le risultanze di un'inchiesta giornalistica che ha pubblicato testimonianze dirette, le citate notizie fornite all'ARTA riguarderebbero una galleria già nota, ispezionata e che non presenta criticità, mentre ne esisterebbero altre due interrate e realizzate in epoche passate".

La situazione della contaminazione del sito è, come si vede, non risolta, e anzi si sovrappongono in maniera singolare attività di messa in sicurezza, di bonifica, ed anche di caratterizzazione relative a più aree del SIN, denunciando una disorganicità di intervento complessivo.¹⁷

4. Le vicende giudiziarie

4.1 Il processo in Corte di assise a Chieti

Il 19 dicembre 2014 la corte di assise di Chieti ha pronunciato la sentenza di primo grado nel processo a carico di diciannove imputati per i delitti di avvelenamento di acque (articolo 439 del codice penale) e di disastro innominato (articolo 434, secondo comma, del codice penale) in relazione alle vicende del sito di Bussi sul Tirino. Le motivazioni sono state depositate il 2 febbraio 2015.

¹⁷ L'accordo di programma sottoscritto il 28 febbraio 2011 tra Ministero dell'ambiente, regione Abruzzo, provincia di Chieti, provincia di Pescara, comuni di: Alanno, Bolognano, Bussi sul Tirino, Castiglione a Casauria, Chieti, Manoppello, Popoli, Rosciano, Scafa, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri, prevedeva una serie di interventi (piano di caratterizzazione e indagini integrative, misure di prevenzione e interventi di messa in sicurezza, progettazione ed esecuzione di interventi di bonifica) rimasti largamente inattuati: lo stato di fatto si legge attraverso quanto indicato nella citata nota trasmessa dalla Regione Abruzzo – Dipartimento opere pubbliche, governo del territorio e politiche ambientali, pervenuta alla Commissione il 27 giugno 2016 (doc. n. 1344/1-2): "La Conferenza dei Servizi decisoria tenutasi presso il MATTM in data 21/09/2015, ha approvato il Piano di Caratterizzazione delle aree pubbliche ricadenti nel SIN "Bussi sul Tirino", presentato dall'ARTA Abruzzo, Dipartimento di Chieti, con nota prot.n. 7374 del 19/11/2014, integrato con gli allegati 5a e 5b trasmessi dall'ARTA Abruzzo al fine di adeguare il predetto piano alle richieste della Conferenza dei servizi del 06.02.2015.

Con DGR n. 478 del 24/06/2015 la Regione Abruzzo ha approvato modifiche ed integrazioni all'Accordo di programma ed all'Allegato tecnico di cui alla DGR n. 124 del 25.02.2011 [...] È in corso la definizione della convenzione con tra MATTM, Regione Abruzzo e Arta Abruzzo per l'attuazione del PdCa approvato nella conferenza dei servizi decisoria del 21/09/2015".

Al di là dell'esito giudiziario e conformemente agli scopi d'inchiesta della Commissione, gli atti processuali – e gli sviluppi successivi alla sentenza di primo grado – contribuiscono a delineare la vicenda complessiva del sito e a dare le dimensioni dell'inquinamento prodotto.

La distribuzione delle acque di cui si tratta ha interessato circa settecentomila utenze.

Sono state identificate trentadue sostanze tossiche nelle varie matrici e nell'acqua alla distribuzione.

Uno degli elementi di cui tenere conto nella ricostruzione della vicenda che ha interessato il sito sotto il profilo dell'inquinamento delle acque è che, come hanno chiarito i ricercatori dell'Istituto superiore di sanità, consulenti dell'Avvocatura di Stato nel processo svoltosi in corte di assise a Chieti, "sull'arco temporale del ciclo produttivo, dal 1960 al 2010, non ci sono stati monitoraggi fino agli anni settanta – se non molto sporadicamente – per alcune sostanze, peraltro con metodi analitici sicuramente limitati nel tempo. È stata accesa una piccola lampadina in certi anni e poi, dal 2004 – ma più compiutamente dal 2006 – sono state ricercate le varie sostanze".

E' quindi plausibile pensare che la popolazione sia stata esposta agli effetti di sostanze tossiche di origine industriale in un arco temporale molto ampio senza che ve ne sia stata evidenza analitica (e neppure epidemiologica): i consulenti dell'Istituto superiore di sanità parlano di "significative frequenze e concentrazioni di composti alifatici clorurati, tra cui alcuni cancerogeni, con possibile sospetto meccanismo di tipo genotossico".

Le altre sostanze caratterizzanti le produzioni industriali storiche del sito sono il piombo, usato come antidetonante nei carburanti prodotti a Bussi e il mercurio, usato sin dalla prima metà del '900.

L'impiego del mercurio nel sito di Bussi risale al primo insediamento industriale del 1902 per la produzione di soda caustica, ipoclorito di sodio e acido cloridrico attraverso l'elettrolisi del cloruro di sodio; i primi dati sui reflui immessi in fogna risalgono al 1979 e riferiscono di quantitativi di mercurio pari a circa 200 g/giorno.

I composti alchilici del piombo si sono diffusi a causa di uno stoccaggio improprio delle scorie di lavorazione; secondo l'Istituto superiore di sanità "i pochi dati a disposizione mostrano che questa contaminazione si è propagata alla filiera alimentare. Purtroppo, non disponiamo di elementi per capire in che misura è esposta la popolazione residente attraverso la filiera alimentare, con quanto è coltivato *in loco*, ma non sono trascurabili neanche le polveri, che possono comunque trasmigrare anche lontano dall'insediamento industriale".

Dati di biomonitoraggio attestano tenori di piombo in alcuni tessuti biologici superiori alla media tra i pescatori dell'Adriatico, quindi con uno scenario della contaminazione molto più vasto rispetto al sito e alle aree limitrofe.

Il dirigente di ricerca presso l'Istituto superiore di sanità, in sede di audizione, ha precisato quanto al mercurio: "analoga considerazione vale per il mercurio e per l'impianto di cloro soda, che è stato attivo per quasi un secolo. C'è un inquinamento da mercurio, una sostanza estremamente tossica, bioaccumulabile e persistente. Di questa persistenza c'è evidenza di livelli

veramente relevantissimi nei sedimenti fluviali: non ritroviamo piombo e mercurio nell'acqua, quindi tali sostanze sono state un po' trascurate nel procedimento che era mirato all'avvelenamento dell'acqua; ciò è atteso, perché questi composti hanno una minore solubilità e anche una minore mobilità dentro il terreno, quindi è difficile che possano raggiungere le falde profonde ed arrivare nell'acqua alla captazione, ma sono comunque nell'ambiente e possono portare a un'esposizione umana, per esempio entrando nella filiera alimentare. Nel caso del mercurio, può esserci anche l'esposizione ai vapori, che per la popolazione generale europea è la via di esposizione più importante. Purtroppo, anche in questo caso, a parte dati sporadici di monitoraggio o qualche campione che ne mostra la presenza nei pesci, non esistono dati di esposizione, per cui senza esposizione non è possibile una valutazione del rischio, ma non vuol dire che rischi eventuali non esistano".

Le valutazioni dell'Istituto tengono evidentemente conto di una circostanza, evidenziata nella relazione di consulenza tecnica svolta nel processo a favore dell'Avvocatura di Stato: "i dati che oggi abbiamo rispetto a tale contaminazione possono rilevare solo in parte l'entità dell'inquinamento sull'ambiente in quanto frutto di monitoraggio tardivo o molto tardivo rispetto alle attività di rilascio dei rifiuti e molto parziali per quanto riguarda matrici oggetto di analisi, estensione temporale e geografica"¹⁸.

¹⁸ Pag. 22 della relazione, acquisita dalla Commissione come Doc. n. 374/2; nello specifico la considerazione è svolta riguardo all'inquinamento da piombo; il documento riporta le tabelle relative a tutti i contaminanti presi in esame dall'Istituto.

Nella nota 58 di pag. 36 vengono riportate le seguenti considerazioni di sintesi:

"- indisponibilità di dati di gestione rifiuti negli anni 1902-1990;

- evidenze di smaltimenti di ingenti quantità di rifiuti solidi nelle discariche 2a e 2b, almeno fino al 1994 con livelli di contaminazione dei terreni ca. 2067 volte quanto consentito in terreni ad uso industriale (accertamenti su 19 sondaggi effettuati da ARTA nel 2006); dati del maggio-giugno 2007 in terreni interni allo stabilimento indicano concentrazioni di mercurio in aree interne allo stabilimento superiori ai livelli di legge in 33/34 campioni prelevati, con livelli fino ca. 3780 volte superiori ai limiti; in aree esterne allo stabilimento si hanno 55 superamenti con concentrazioni 188 volte più elevate della soglia di legge;

- evidenze di smaltimenti di rifiuti liquidi (ca. 65.000 m³/ora) contenenti mercurio negli anni 1970-1980 direttamente nei corpi idrici superficiali, con livelli allo scarico (accertamenti del 1971, fonti interne) superiori alla normativa dell'epoca e fino a 46 volte superiori ai limiti di emissione allo scarico secondo l'attuale normativa;

- evidenze di contaminazione di acque superficiali (1972, fonti interne) a livelli 37-100 volte superiori agli standard di qualità ambientali fissati dalla normativa a tutela della salute e dell'ambiente;

- evidenze di contaminazione delle acque sotterranee nell'acquifero superficiale registrate nel 55 per cento dei siti oggetto di campionamento con livelli fino a 1240 volte superiori allo standard di qualità ambientale fissato dalla normativa a tutela della salute e dell'ambiente; conformemente a quanto atteso, tale contaminazione non trova evidenze nelle acque sotterranee dell'acquifero profondo, anche quelle utilizzate per destinazione umana, poiché il metallo, scarsamente idro-solubile, viene trattenuto nel suolo sotto forma di complessi scarsamente mobili e non si ritrova di regola nelle acque di drenaggio permanendo, per la gran parte negli strati superficiali del terreno e delle acque;

- evidenze di contaminazioni di particolare gravità nei sedimenti fluviali che, dati del 1974, indicano in valori 3, 5, 23 e fino a 4333 volte superiori agli standard di qualità ambientali fissati dalla normativa a tutela della salute e dell'ambiente; la persistenza della contaminazione è attestata da una più recente campagna di monitoraggio del 2012 che riscontra nei sedimenti del Tirino valori di concentrazione di mercurio superiori da 57 a 193

Le valutazioni della Commissione possono evidentemente prescindere dai criteri di giudizio adottati in sede penale nel rispetto degli articoli 192 e 533, comma 1, del codice di procedura penale: si deve qui porre in evidenza un concetto di pericolo e danno per l'ambiente e di pericolo per la salute umana da prendere in considerazione al fine di orientare le scelte politiche nella materia della tutela dei beni comuni, dei controlli, del rapporto tra attività economica, ambiente e salute.

Vale allora il richiamo a quanto espresso in sede di audizione dal dirigente di ricerca presso l'Istituto superiore di sanità: "di particolare rilevanza per una valutazione, cioè per esprimersi sui possibili rischi, è la presenza di eventuali sostanze cancerogene, un po' per la gravità dell'evento in sé, ma anche perché, rispetto alle sostanze tossiche, le sostanze cancerogene hanno una peculiarità: al variare della dose, non aumenta la gravità dell'effetto. In altre parole, non c'è un piccolo tumore o un tumore più grave, ma aumenta la frequenza. Questo vuol dire che, potenzialmente, anche piccoli livelli di esposizione possono essere associati con una bassa probabilità a un evento, il quale, però, è intrinsecamente molto grave (così come non succede con le sostanze tossiche, per cui al diminuire della dose a un certo punto non succede più niente).

Oltre a queste sostanze clorurate [...] quelle che in maggiore misura si ritrovano nell'acqua potabile, in una prospettiva più globale non sono da trascurare anche le contaminazioni da metalli (piombo e mercurio), di cui abbiamo visto qualche dato, su cui ci sono delle evidenze di contaminazione di varie matrici ambientali assolutamente rilevanti.

Dati parziali mostrano come sia plausibile che ci sia comunque un'esposizione umana. Da quello che abbiamo visto, queste sostanze entrano nella filiera alimentare e sono presenti nei sedimenti fluviali, ovvero nei pesci: qui, però, in misura ancora maggiore rispetto alle sostanze cancerogene clorurate, si sconta l'assenza di dati di esposizione. Come vedremo, purtroppo, possiamo dire che esiste potenzialmente una situazione inverosimile di rischio, che però non possiamo quantizzare e su cui non possiamo esprimerci proprio per l'assenza di dati di esposizione. Questo aspetto è rimasto anche negli atti della sentenza assolutamente trascurato, ma il fatto che non sia stato sollevato per mancanza di dati non implica necessariamente che questa problematica sanitaria e ambientale non sussista."

Come si è detto, il 19 dicembre 2014 la corte di assise di Chieti ha pronunciato la sentenza di primo grado nel processo a carico di diciannove imputati per i delitti di avvelenamento di acque (articolo 439 del codice penale) e di disastro innominato (articolo 434, secondo comma, del codice penale).

volte gli standard di qualità ambientali fissati dalla normativa a tutela della salute e dell'ambiente;

- evidenze di contaminazione del biota (dati 1972) dal limite di legge a 39 volte superiore i limiti di legge e dati di biomonitoraggio (misura interna dell'esposizione al contaminante particolarmente rilevante ai fini della stima dell'esposizione) che indica concentrazioni di mercurio in tessuti di consumatori di pesce nell'intorno delle aree di interesse superiore da 10 a 14 volte i livelli attesi in assenza di esposizione rilevante;

- evidenze di contaminazione da mercurio in cariossidi di frumento superiori di ca. 44-150 volte le concentrazioni tipicamente riscontrate in Europa.

È riportata in allegato (2) l'epigrafe della sentenza e la formulazione delle imputazioni, quali risultano dal decreto che dispone il giudizio.

Il processo, e le indagini prima ancora, hanno sofferto di una lunga protrazione. Le indagini avviate nel 2007 (il primo sequestro di terreni risale al 9 febbraio 2007) trovano esito nella richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio del 3 febbraio 2009.

Un primo rinvio a giudizio interviene il 10 maggio 2011, con riqualificazione del fatto da avvelenamento di acque a adulterazione di acque.

A seguito di diniego di competenza del tribunale di Pescara viene disposta restituzione degli atti al pubblico ministero il 26 marzo 2012.

La nuova richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero è formulata il 12 aprile 2012.

Il secondo rinvio a giudizio interviene il 18 aprile 2013.

La prima udienza in corte di assise a Chieti si tiene il 25 settembre 2013; il 7 febbraio 2014 la corte ammette il giudizio abbreviato (non ammesso a suo tempo dal Gup); nella stessa udienza, tuttavia, viene ricusato il presidente della corte, a causa di dichiarazioni pubbliche rese sul processo in corso.

A seguito dell'accoglimento dell'istanza di ricusazione, la discussione, con un nuovo presidente, si è svolta tra il 19 settembre e il 19 dicembre 2014, data della sentenza.

Le richieste finali del pubblico ministero sono state di condanne da quattro anni di reclusione a dodici anni e otto mesi di reclusione;

Tra le richieste delle parti civili si segnalano:

Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare: euro 1.376.954.137,00, in relazione al danno ambientale ex articolo 18 della legge n. 349 del 1986¹⁹;

Regione Abruzzo: 500 milioni di euro, in relazione ai danni patrimoniali, non patrimoniali e morali subiti (segnatamente il danno alla salute dei cittadini abruzzesi, il danno all'immagine ed il danno alla reputazione turistica e commerciale dell'Abruzzo come "regione verde d'Italia");

Presidenza del Consiglio dei Ministri: 1 milione di euro in relazione alla grave compromissione dell'immagine dello Stato;

Commissario delegato per il bacino Aterno-Pescara: euro 3.115.576,83 in relazione ai danni patrimoniali subiti (spese sostenute per il completamento della messa in sicurezza di emergenza dei siti inquinati e per la caratterizzazione delle aree).

La sentenza di primo grado ha assolto gli imputati dal delitto di avvelenamento di acque perché il fatto non sussiste; ha derubricato il reato di disastro doloso in

¹⁹ Di cui, secondo il Ministero dell'ambiente, 221.440.500 euro per il danno ai suoli delle aree aziendali ed esterne, 78.050.196 euro per il danno alla falda afferente al fiume Tirino, 909.209.541 euro per il danno alla falda afferente al fiume Pescara, 168.000.000 euro per il danno alla fruizione delle acque attinte ad uso potabile, 253.900 euro per il danno ai servizi ecosistemici dei corpi idrici superficiali; La valutazione è stata affidata a un ufficio di ISPRA, che per pervenire a queste cifre ha adottato criteri esposti nella relazione acquisita dalla Commissione come Doc. n. 382/1.

quello di disastro colposo e conseguentemente dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per intervenuta prescrizione.

Le motivazioni sono state depositate il 2 febbraio 2015.²⁰

Di seguito si evidenziano i temi di particolare interesse per l'analisi della vicenda oggetto della presente Relazione.

Scrivono la corte di assise di Chieti:

“A fronte della presenza di aree separate tra di loro e tutte potenzialmente fonti dell'inquinamento della falda destinata all'approvvigionamento idrico della Val Pescara, si è evidentemente posto il problema di stabilire quale fosse l'apporto in termini di inquinanti delle suddette aree e, conseguentemente, se tutte svolgano un ruolo attivo.

Deve premettersi che un approccio meramente legato all'orografia dei luoghi potrebbe far ritenere che le zone inquinate in esame, essendo rispettivamente collocate a ridosso dei fiumi Tirino e Pescara ed a monte rispetto ai pozzi dai quali veniva emunta l'acqua che si assume avvelenata, avrebbero parimenti contribuito alla contaminazione della falda. Una simile impostazione è stata necessariamente seguita nelle prime fasi delle indagini, allorché si sono individuate le possibili cause della contaminazione delle acque prendendo a riferimento i depositi di materiale inquinante. In prima approssimazione si è ritenuto che la conformazione valliva ed idrologica delle aree sulle quali insistevano le discariche di rifiuti chimici e lo stabilimento industriale, dovesse necessariamente veicolare le sostanze inquinanti verso il fiume Tirino e Pescara e, successivamente, nelle acque emunte dal campo pozzi Sant'Angelo, desumendo un andamento dei contaminanti disciolti nelle acque di falda sostanzialmente identico all'orografia dei luoghi e delle acque superficiali.

Peraltro, nella fase delle indagini e fino al primo decreto di rinvio a giudizio disposto dinanzi al tribunale di Pescara non sono stati compiuti accertamenti specifici volti a verificare se effettivamente il sistema idrogeologico di falda rispondeva a quello superficiale, né se vi fossero elementi qualitativamente in grado di differenziare la tipologia di inquinamento proveniente dalla discarica Tre Monti, rispetto a quella derivante dalle discariche poste a monte dello stabilimento industriale.

Successivamente il quadro probatorio ha subito una sostanziale modifica, infatti, a seguito di plurime ed approfondite indagini di tipo idrogeologico e chimico, è emerso in termini di sostanziale certezza che l'inquinamento della falda idrica è essenzialmente cagionato dalla discarica Tre Monti, pur non potendosi escludere un apporto laterale proveniente dal terreno di sedime sul quale insiste lo stabilimento industriale, mentre dall'area occupata dalle cosiddette discariche nord non si avrebbe alcun apprezzabile trasmissione di inquinanti verso la falda cui attinge il campo pozzi”.

La corte di assise dà conto degli esiti delle consulenze di accusa e difesa, ma valorizza in particolare il contributo scientifico del consulente del commissario straordinario, professor Gargini, riportandone le conclusioni assunte nella prima relazione:

²⁰ La sentenza è stata acquisita dalla Commissione come Doc. n. 1242/2.

“La fonte di contaminazione primaria degli acquiferi della valle del Pescara e del campo pozzi di Colle Sant'Angelo è rappresentata dalla discarica Tre Monti, il cui percolato, sebbene meno alimentato dalla ricarica per gli interventi di *capping* continua a riversarsi negli acquiferi di fondovalle e, migrando soprattutto nei travertini permeabili, si diffonde a valle, contaminando l'acquifero fino a circa 2 chilometri e mezzo dalla sorgente;

non trova fondamento ogni ricostruzione che imputi la fonte di contaminazione a sorgenti presenti nel fiume Pescara a monte della discarica. Il fiume a monte è pulito e la distribuzione delle concentrazioni mostra come la discarica sia la fonte dell'inquinamento primario. Inoltre risulta evidente che le concentrazioni degli inquinanti nel Pescara, a valle della discarica, siano comunque inferiori a quelle in falda;

in corrispondenza del campo pozzi di Colle Sant'Angelo, e quindi della falda che era destinata all'approvvigionamento idropotabile di Pescara, a più di 2 chilometri di distanza dalla discarica, la concentrazione di PCE, TCE, 1,1DCE, CF, 1,1,2,2TeCA, 1,1,2TCA è sistematicamente, ed ancora oggi (per alcuni analiti) o occasionalmente (per altri), superiore alle CSC del decreto legislativo n. 152 del 2006. Fra gli analiti che superano i limiti ci sono composti considerati cancerogeni come PCE, TCE, CF, 1,1DCE;

l'eventuale contributo alla contaminazione della valle del Pescara da parte delle attività produttive succedutesi nei decenni passati presso lo stabilimento di Bussi su Tirino, relativamente all'apporto della discarica Tre Monti, è da considerarsi, ad oggi, del tutto trascurabile (vuoi per la conformazione idrogeologica, vuoi per la messa in atto della barriera pozzi a partire dal 2003). La presenza di CT e EE lungo la valle del Pescara può essere dovuta anche a migrazioni di inquinanti dallo stabilimento, in maggior misura che dalla discarica (tali analiti sono comunque non normati dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e sono presenti in basse concentrazioni);

gli analiti clorurati presenti nel Pescara a valle della confluenza Tirino sono primariamente originati dallo scarico di stabilimento che, allo stato attuale, ha una concentrazione maggiore di quanto ritrovato poi a valle nel fiume Pescara; ad ogni modo, la distribuzione della concentrazione lungo l'asta fluviale, indica che il Pescara viene anche contaminato da una fonte aggiuntiva. Osserviamo al proposito la Fig.12 che riporta l'andamento delle concentrazioni di PCE, TCE, CF misurata lungo il fiume Pescara nell'aprile 2012. A monte della confluenza Tirino il fiume è pulito (nel grafico sono state poste, per correttezza, concentrazioni pari alla metà del limite di rilevabilità); a valle dello scarico si assiste ad una progressiva diluizione della concentrazione presente nello scarico, diluizione che però si inverte, con un evidente nuovo aumento delle concentrazioni, in corrispondenza del campo pozzi. Sembra evidente, pertanto, che in corrispondenza del campo pozzi la falda alimenta il fiume e, essendo inquinata, contribuisce ad incrementare il carico inquinante del fiume.”

Viene ritenuta di ancora maggior valore una seconda consulenza del professor Gargini, che si caratterizza per l'approccio innovativo, essendo basata sull'analisi isotopica delle acque (“caratterizzazione idrochimica delle molecole

inquinanti, in tal modo potendosi addivenire alla cosiddetto *fingerprinting* o impronta digitale isotopica, analisi mediante la quale si può risalire alla produzione industriale e, addirittura, allo specifico processo produttivo che ha determinato la produzione di un determinato inquinante”).

Questa tecnica, secondo, la corte dimostra che l'inquinamento della falda deriva da rifiuti altobollenti (peci clorurate), derivanti dalla distillazione di clorometani, che presentano una impronta isotopica leggera.

Queste le conclusioni del professor Gargini:

“1) Tipologia della sorgente di contaminazione: gli acquiferi delle Gole di Popoli ed il campo pozzi di Colle Sant'Angelo sono contaminati da solventi clorurati che, per specifica impronta digitale isotopica, sono derivati dallo smaltimento di peci clorurate. Le peci clorurate, infatti, in quanto sottoprodotti della produzione per distillazione di cloro metani, derivati da metano biogenico isotopicamente impoverito, sono a loro volta isotopicamente impoverite, come dimostrato nel sito analogo di Ferrara e come noto dalla letteratura internazionale.

Ogni ipotesi alternativa sull'origine della contaminazione degli acquiferi delle Gole di Popoli, legata a non meglio precisate sorgenti localizzate nel bacino dell'Aterno-Pescara o a scarichi nelle acque superficiali, è del tutto priva di fondamento. L'inquinamento delle falde delle Gole di Popoli è fuori di ogni dubbio dovuto alle produzioni storicamente attive presso il sito di Bussi sul Tirino sino alla metà degli anni '70, visto che l'impianto clorometani era l'unico che trattava e smaltiva peci clorurate da produzione di cloro metani in tutta la regione Abruzzo.

2) La impronta digitale isotopica delle molecole di solventi clorurati principali, ritrovate nelle acque sotterranee al di sotto (piezometro Pz3) e subito a valle idrogeologica (piezometro Pz1) della discarica Tre Monti, tetracloroetilene e tricloroetilene, è identica a quella delle medesime sostanze rilevate nei pozzi del campo pozzi di Colle Sant'Angelo e nelle acque contaminate dei piezometri situati, lungo le Gole di Popoli, fra la discarica Tre Monti ed il campo pozzi. Pertanto le sostanze, liberate in falda dalla discarica, hanno migrato verso il campo pozzi, seguendo il naturale flusso della falda, e sono pervenute al campo pozzi con la stessa impronta digitale isotopica”.

La corte conclude, sul punto: “ciò consente di affermare che l'inquinamento della falda è effettivamente dipendente, in via pressoché esclusiva, dal percolato derivante dalle peci clorurate che, nel 1972, sono state interrate nella discarica Tre Monti” (in un passaggio successivo la corte rileva che non vi è prova nel processo di interrimento degli scarti della produzione di clorometani successivi al 15 giugno 1972: i rilievi aerofotogrammetrici prodotti dal pubblico ministero sono stati ritenuti non dimostrativi di intombamenti successivi).

Precisa, che, sempre secondo le condivisibili considerazioni del consulente, una semplice probabilità in ordine al fatto che la falda sottostante lo stabilimento Solvay ex Edison possa aver contribuito alla contaminazione della falda che alimenta il campo pozzi non sarebbe comunque rilevante in termini penalistici.

Peraltro la consulenza Solvay, citata adesivamente dalla corte, conclude che “le composizioni isotopiche riscontrate in tutti i solventi clorurati rilevati nell'area

di confluenza tra il fiume Tirino e il fiume Pescara (PP5) risultano compatibili soltanto con un'origine da prodotti di scarto nel processo di produzione dei clorometani (peci clorate, code pesanti). Si ricorda che tali scarti di produzione, come già detto in precedenza, in passato venivano riversati nel fiume Tirino (anni '60) e/o interrati nell'area della discarica Tre Monti (prima metà '70) posta a monte idrogeologica della confluenza Tirino Pescara, dove è localizzato il punto di campionamento PP²¹.

Osserva la corte: "la composizione isotopica degli inquinanti rinvenuti nel settore sud-orientale dello stabilimento industriale è del tutto discordante dall'impronta isotopica rinvenuta nel PP5, il che conferma che quest'ultimo piezometro (si rammenta ubicato lungo l'asse fluviale del Pescara), non è in alcun modo compatibile con la contaminazione riscontrata all'interno dello stabilimento industriale".

La corte esclude altre fonti di inquinamento delle acque: "l'area sulla quale insistono le discariche [Nord] pur se pesantemente inquinata (soprattutto da metalli) è avulsa dal meccanismo causale che ha determinato l'inquinamento della falda freatica che alimenta il campo pozzi"; nessun inquinamento riguardava i corsi dei fiumi Pescara e Torino a prescindere da quelli corrispondenti al sito industriale; "deve considerarsi che gli accertamenti

²¹ Sul punto si possono confrontare le dichiarazioni rese alla Commissione dal sindaco di Bussi sul Tirino nell'audizione del 28 maggio 2015: "nel 1970-1971 il comune di Pescara e la provincia fecero presente a Montedison che non era più possibile sversare nel fiume i residui delle lavorazioni e che bisognava trovare una soluzione. Una delle soluzioni avanzate da Montedison, che fu fatta propria dalla regione, dalla provincia di Pescara e dal comune, è stata quella di interrare i clorometani pesanti e i residui della lavorazione del piombo in quella discarica, che si chiama Tre Monti.

Il progetto prevedeva di costruire un silos all'interno del sito industriale, che si è chiamato poi SR1. In attesa di finire la costruzione del silos, si è deciso di interrare, per sette, otto mesi, i clorometani pesanti in quella zona. Peraltro, il progetto prevedeva che le buche dove venivano sotterrati i pesanti dovessero essere impermeabilizzate: non credo che l'impermeabilizzazione sia stata mai realizzata. Comunque sia, lì sono stati interrati i pesanti. Il progetto prevedeva che, dopo otto mesi, i pesanti sarebbero stati tolti da queste buche e messi all'interno del silos: questo non è mai avvenuto, per cui, ancora oggi, su quel territorio ci sono delle buche, che sono mappate, dove sono presenti residui della lavorazione del piombo e circa 600-700 tonnellate di pesanti. L'interramento è finito il 25 maggio 1972 [salva successiva precisazione dell'auditato circa la prosecuzione di interramenti di altri rifiuti nella discarica Tre Monti anche dopo tale data]. C'è un documento [...] nel documento, del 1972, è scritto: «Vi informiamo che l'impianto per lo stoccaggio dei clorometani pesanti è regolarmente in funzione dal giorno 24. È pertanto venuto a cessare il procedimento di interrimento dei residui pesanti dei clorometani» (il documento citato è stato acquisito dalla Commissione come n. 496_001). Siccome era un fatto conosciuto, nel 1991 la regione Abruzzo scrive alla provincia: «Voi avete un problema serio sul territorio, perché sono stati interrati dei rifiuti pericolosi a ridosso del fiume Pescara». Per quanto è di mia conoscenza, dal 1991 al 2007, quando è stata scoperta questa discarica, non è stata messa in opera nessuna azione per dissotterrare questi residui. La cosa assurda è che qualcuno ha deciso di realizzare dei pozzi di acqua potabile a valle di un sito industriale - che tutti sapevano che c'era - e di discariche regolarmente autorizzate, che sono quelle al nord del sito industriale. Il cosiddetto «pubblico», Regione e Provincia, sapeva che c'erano interrati dei pesanti in questa discarica non conosciuta, eppure hanno realizzato dei pozzi per l'emungimento di acqua potabile: era scontato che, nel momento in cui si fosse approfondita l'indagine per vedere se l'acqua era o meno inquinata, si sarebbe scoperto che questa era inquinata.»

succedutisi nel corso del procedimento hanno inevitabilmente risentito degli effetti prodotti dalla barriera idraulica realizzata dalla Solvay a partire dal 2005, per essere poi integrata nel 2008 stante la necessità di intercettare le acque della falda profonda. È di tutta evidenza che la suddetta barriera idraulica, captando gran parte delle acque di falda sottostanti lo stabilimento industriale, costituisce un obiettivo impedimento a che il carico di inquinanti in esse presenti confluisca verso valle andando a sommarsi con l'inquinamento della falda già autonomamente compromessa dalla discarica Tre Monti. Se quello descritto è lo stato attuale, ciò non esclude che nel passato e, segnatamente, prima che fosse stata realizzata la barriera idraulica, anche il sito industriale possa aver fornito un contributo di inquinanti”.

Ma, secondo la corte “l’apporto di inquinanti fornito dallo stabilimento industriale è rimasto un dato ipotizzato in termini di mera probabilità e rispetto al quale non è stato neppure possibile fornire un’indicazione generica del dato quantitativo, sicché non si può affermare – in termini di certezza come richiesto nel giudizio penale – la sua rilevanza causale rispetto al presunto avvelenamento dell’acqua emunta del campo pozzi”.

La corte passa poi a considerazioni tecnico-giuridiche molto ampie sul delitto di avvelenamento di acque, contestato nel processo, che sanziona con la reclusione non inferiore a quindici anni “chiunque avvelena acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo”;

“l’offensività viene collegata [...] non già alla determinazione di un effetto pregiudizievole nei confronti di una specifica persona, bensì nella messa in pericolo della salute umana considerata come bene riferibile in modo indifferenziato ad una collettività di soggetti non individuabili *a priori*”;

“ai fini della configurabilità del reato previsto dall’articolo 439 del codice penale l’avvelenamento delle acque destinate alla alimentazione non deve avere necessariamente potenzialità letale, essendo sufficiente che abbia la potenzialità di nuocere alla salute”;

“l’articolo 439 codice penale [utilizza] il termine *avvelenamento* indicando una azione consistente nell’impiegare una sostanza qualificabile come *veleno* e non già un qualsivoglia elemento privo di una specifica connotazione tossica per l’organismo umano”;

“per *veleno* dovranno intendersi esclusivamente quei composti la cui potenzialità lesiva è insita nell’elevata tossicità della sostanza anche a concentrazioni minime”;

“il soggetto che immette una sostanza classificata come tossica per l’uomo nell’acqua destinata al consumo risponderà necessariamente del reato di avvelenamento lì dove la dose è tale da determinare l’effetto lesivo”.

La corte segue l’orientamento secondo cui l’articolo 439 del codice penale va considerato “come fattispecie di pericolo concreto, dovendosi ritenere che l’esigenza di riscontrare un pericolo effettivo per la salute pubblica, pur non essendo letteralmente specificata dalla norma incriminatrice, è insita nel significato stesso del termine avvelenamento” e quindi sanziona “non già la mera miscelazione di sostanze tossiche nell’acqua, bensì fa riferimento

all'effetto di tale condotta, consistente nel produrre una condizione di pericolo concreto per la salute dell'uomo";

"il reato di avvelenamento si fonda necessariamente su un aspetto qualitativo, inerente la tipologia della sostanza utilizzata [...] ed un aspetto quantitativo, desumibile dal principio per cui una determinata sostanza, pur se classificata come tossica, produce determinati effetti solo in relazione alla dose e concentrazione con la quale viene assunta dall'uomo".

Data per acquisita la prova della presenza di sostanze inquinanti nelle acque prese in esame durante le indagini, la corte ritiene necessario "verificare se la loro concentrazione sia stata o meno tale da poter in concreto produrre effetti deleteri sulla salute degli assuntori delle acque contaminate. Il problema, pertanto, coinvolge essenzialmente l'individuazione di un parametro utile a compiere la predetta valutazione" dunque, in particolare, la verifica dei rapporti tra fattispecie di cui all'articolo 439 del codice penale e soglie di contaminazioni previste dalla legislazione speciale in materia di ambiente e potabilità delle acque, di cui al D.Lgs. n. 31 del 2001 e al D.Lgs. n. 152 del 2006.

La valutazione della corte, accogliendo una tesi difensiva, è che "meri superamenti dei valori-soglia determinano con certezza (e neppure con elevata probabilità) l'insorgenza di un pericolo per gli assuntori delle sostanze alimentari contaminate, residuando un ampio margine di inoffensività delle concentrazioni, sicché, per potersi stabilire se si è in presenza o meno di una condotta di avvelenamento, non ci si potrà limitare a riscontrare il superamento dei limiti di legge, dovendosi stabilire, in concreto e secondo parametri scientificamente validati, se è in concreto insorto un pericolo per la salute degli possibili assuntori dell'acqua contaminata";

"il discostamento rispetto ai valori-soglia in misura marginale e trascurabile integra un dato tendenzialmente contrario a far ritenere consumato l'avvelenamento delle acque, proprio perché è normativamente previsto un margine di ampia sicurezza anche in presenza di concentrazioni di contaminanti superiori a valori soglia";

"perseguendo il decreto legislativo n. 152 del 2006 la finalità di preservare la risorsa idrica costituita dalle acque sotterranee, sono stati previsti limiti estremamente rigorosi (sovente inferiori a quelli previsti per stabilire la potabilità dell'acqua), di modo da far scattare la procedura volta alla classificazione del sito ed all'eventuale bonifica in presenza di una contaminazione blanda ed, in quanto tale, ben lontana dal poter costituire un pericolo per la salute pubblica".

Ciò premesso, ai fini della valutazione della sussistenza del delitto, la corte argomenta su che cosa significhi *destinazione delle acque al consumo*: "costituisce un dato oramai definitivamente acquisito l'esistenza di un livello di contaminazione del tutto difforme tra i punti di analisi ubicati in prossimità del campo pozzi e quelli che si trovano a monte, nella zona di confluenza tra i fiumi Pescara e Tirino, ove sono ubicati i piezometri siti immediatamente a valle della discarica Tre Monti e dello stabilimento industriale. Immaginando una linea di congiunzione tra i due estremi, si può affermare che le concentrazioni ed il numero di sostanze tossiche presenti nella zona a monte è

incommensurabilmente più elevata rispetto a quella situata al campo pozzi. Ciò determina una notevole differenza tra i valori di contaminazione, incidendo direttamente sul giudizio di pericolosità in concreto dell'inquinamento dell'acqua, essendo del tutto evidente che il pericolo aumenta in maniera correlata all'incremento - per qualità e quantità - delle sostanze immesse nell'acqua".

Per poter verificare la sussistenza del pericolo per la salute umana, secondo la corte occorre prendere a riferimento i valori delle analisi concernenti l'acqua emunta dal campo pozzi e, quindi, l'acqua che era concretamente destinata all'uso umano, non i valori dell'acqua presente nella falda sottostante l'area adiacente la discarica Tre Monti e lo stabilimento industriale, mai impiegata per scopi alimentari.

"Premesso che i concetti di *atingimento* e *distribuzione per il consumo* possono estrinsecarsi con modalità fattuali variegata, ciò che qui interessa è verificare se, in relazione all'acqua prelevata da fonti naturali, rilevi l'immissione di sostanze tossiche direttamente nella risorsa idrica, ovvero si debba comunque far riferimento alla presenza di inquinanti tossici al punto di prelievo, quantunque questo non possa identificarsi con il punto di attingimento e distribuzione per il singolo utente. Riferendo tale problematica al caso in esame, la differenza risulta chiara, posto che un conto è verificare l'avvelenamento in falda (in corrispondenza del punto di massima contaminazione) ed altro è verificarne la persistenza nel punto in cui l'acqua di falda viene materialmente prelevata (ove la contaminazione assume un grado di concentrazione notevolmente inferiore). Il problema si pone con tutta evidenza in quei casi, quale quello in esame, in cui tra il punto di immissione in falda dei contaminanti ed il punto in cui la falda viene materialmente attinta, vi sia una distanza notevole, tale da determinare un naturale effetto di attenuazione della concentrazione degli inquinanti";

"premessi che le falde idriche sono costituite da flussi di acqua sotterranea che, nel corso del loro tragitto, si possono modificare ed assumere composizioni diversificate, anche in relazione al carico di inquinanti, ci si deve chiedere se nel concetto di acque *destinate* all'uso alimentare debba farsi rientrare il corpo idrico sotterraneo unitariamente considerato, ovvero se debba farsi riferimento esclusivamente alla composizione dell'acqua materialmente e concretamente attinta dal sottosuolo nel punto di captazione";

"per verificare la sussistenza dell'avvelenamento occorre considerare solo ed esclusivamente la contaminazione delle acque attualmente destinate al consumo umano, dovendosi escludere qualsiasi rilevanza a condotte che possono aver determinato l'avvelenamento di acque di falda quando tali risorse idriche non sono concretamente utilizzate per l'alimentazione umana";

"ben diversa è la qualificazione delle acque sotterranee nel punto in cui non si è realizzata alcuna opera per l'atingimento, dovendosi riconoscere alla falda il ruolo di mera risorsa idrica, eventualmente suscettibile di un futuro impiego, ma certamente non qualificabili, fin quanto tale impiego non avverrà, come *destinate* all'uso alimentare".

Sulla base di queste premesse la corte conclude - con diretto riferimento al caso al suo esame - che l'avvelenamento dell'acqua di falda può integrare il reato di

cui all'articolo 439 del codice penale "solo ed esclusivamente allorché la falda sia attualmente attinta ed a condizione che il livello di contaminazione riscontrato al punto di attingimento sia tale da determinare un pericolo concreto per gli eventuali assuntori. Qualora per effetto di meccanismi naturali di assorbimento e diluizione, l'acqua di falda subisca un abbattimento del carico di veleni nel tragitto sotterraneo che va dal luogo della contaminazione fino a quello dell'attingimento, non potrà configurarsi il reato di avvelenamento nella misura in cui l'acqua concretamente destinata all'alimentazione non presenterà un grado di concentrazione delle sostanze tossiche idoneo a determinare il pericolo per la salute umana."

La corte rileva peraltro che la contestazione formale di accusa del pubblico ministero riguarda il campo pozzi di Colle Sant'Angelo e non l'intera falda.

"La distinzione tra contaminazione riscontrata in falda e rilevata al punto di captazione è di estremo rilievo nel caso di specie, caratterizzato dal fatto che tra il punto in cui si determina la contaminazione - individuato nella zona immediatamente a valle della discarica Tre Monti - ed il bersaglio della piuma di inquinamento - individuato nel campo pozzi - vi è una distanza di circa 2,5 chilometri. Come ampiamente emerso dall'esame delle consulenze geologiche e chimiche, l'acqua contaminata, nel tragitto sopra indicato, subisce profonde modificazioni per effetto, principalmente, dei fenomeni di attenuazione naturale (diluizione, dispersione, adsorbimento e degradazione), sicché il grado di contaminazione riscontrabile a valle è risultato essere incommensurabilmente inferiore rispetto a quello esistente a monte. È lo stesso capo di imputazione che dà atto di tale diversità, ove si consideri che mentre la falda - superficiale e profonda - presenta numerosissime sostanze tossiche con concentrazioni di inquinanti di svariati ordini di misura superiori rispetto ai limiti previsti per le acque sotterranee, la condizione risultante presso il campo pozzi è ben diversa, essendo state rinvenute solo alcune categorie di sostanze chimiche (solventi clorurati), nessuna delle quali classificata come sicuramente cancerogena e, comunque, in concentrazioni minime, con saltuari e modesti sforamenti anche rispetto ai limiti di legge previsti per le acque potabili dalla più restrittiva normativa introdotta con il decreto legislativo n. 31 del 2001".

Affermato che il superamento delle soglie non implica automaticamente l'avvelenamento, la corte osserva che gran parte della contrapposizione sorta tra i consulenti degli imputati ed i rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità - incaricati dall'Avvocatura dello Stato di redigere una relazione in merito alla pericolosità per la salute umana derivante dall'inquinamento riscontrato nella falda e nelle acque emunte presso il campo pozzi - ha avuto ad oggetto proprio l'individuazione delle soglie al di sopra delle quali le sostanze rinvenute nelle acque avrebbero potuto determinare effetti cancerogeni o, comunque, tossici per la popolazione.

Con riferimento ai parametri di valutazione la corte si richiama ad analisi svolte dall'ARTA sino al 2007: "le analisi prese in esame nella relazione dell'ARTA, pur evidenziando la presenza di sostanze tossiche chiaramente riconducibili alle produzioni industriali svolte a monte del campo pozzi Sant'Angelo, attestavano una sostanziale conformità ai valori limite previsti dal più

restrittivo decreto legislativo n. 31 del 2001, con superamenti circoscritti a singoli prelievi e, soprattutto, superamenti di entità sempre limitata [...] le analisi condotte sulle acque emunte al campo pozzi hanno dimostrato in maniera certa la presenza di inquinanti che - a seguito dell'introduzione dei limiti maggiormente conservativi da parte del decreto legislativo n. 31 del 2001 - hanno sicuramente reso l'acqua non potabile, ma non può per ciò solo affermarsi che l'acqua captata dal sottosuolo fosse avvelenata e, cioè, potenzialmente in grado di produrre effetti deleteri per la salute pubblica".

Nelle specifico di alcune sostanze genotossiche osserva poi:

"un'ultima considerazione va riservata in relazione alle sostanze, tra le quali il tricloroetilene, il cloruro di vinile e l'esaclorobutadiene, che vengono qualificate come in grado di determinare un *plausibile o sospetto* meccanismo genotossico, con conseguente impossibilità di identificare un livello di esposizione senza effetto. Il richiamo al profilo di rischio derivante dall'assunzione di tali sostanze non è determinante ai fini del giudizio sull'avvelenamento delle acque, nella misura in cui il dato di pericolosità è obiettivamente non adeguatamente comprovato, tant'è che il meccanismo genotossico viene giudicato come *plausibile o sospetto*, sicché non se ne può affermare la concretezza del pericolo neppure sulla base di una valutazione di elevata probabilità. Ma vi è di più. Anche per le sostanze sospette di determinare con meccanismo genotossico, la legislazione prevede parametri di concentrazione soglia (per il tricloroetilene pari a 10 µg/l; per il cloruro di vinile 0,5 µg/l) a dimostrazione del fatto che un'acqua che contenesse simili sostanze in concentrazione inferiore alla soglia non potrebbe non solo essere considerata pericolosa per la salute pubblica, ma addirittura sarebbe giudicata potabile, evidentemente considerandosi il rischio residuale del tutto marginale. Quanto detto consente di affermare che gli sporadici e contenuti superamenti riscontrati in relazione al tricloroetilene, pur valorizzandone il sospetto meccanismo genotossico di azione, non possano fondare un giudizio di pericolosità dell'acqua emunta e, quindi, determinare l'oggettiva sussistenza dell'elemento costitutivo del reato di avvelenamento".

Per quanto concerne il cloruro di vinile ad avviso della corte di assise la soluzione è ancor più agevole, avendo evidenziato che tale sostanza non è mai stata rinvenuta nelle acque emunte presso il campo pozzi, "sicché le acque *destinate* all'uso umano sono risultate non contaminate da tale composto. Il cloruro di vinile, invero, è stato rinvenuto - anche in concentrazioni estremamente elevate esclusivamente nei piezometri collocati immediatamente a valle della discarica Tre Monti. Il fatto che non vi sia traccia di cloruro di vinile nelle acque emunte al campo pozzi, dimostra come la contaminazione non si sia propagata fino a raggiungere la zona in cui veniva attinta l'acqua destinata al consumo umano e, quindi, non si è mai concretamente realizzata una condizione di pericolo per la salute pubblica".

La scelta della corte si compendia quindi nell'aver acquisito "come dato non contestabile la presenza di un diffuso inquinamento proveniente dall'attività produttiva svolta nel corso di circa un secolo presso il sito di Bussi" dal quale tuttavia non si può automaticamente far discendere l'avvelenamento delle acque, "atteso che - come ampiamente indicato allorché si è esaminata la

struttura del reato di cui all'articolo 439 del codice penale - l'inquinamento della falda non comporta necessariamente l'avvelenamento delle acque destinate all'alimentazione, occorrendo procedere ad una verifica delle concentrazioni che le sostanze pericolose hanno assunto nell'acqua concretamente destinata all'alimentazione umana. Si potrebbe affermare che l'acqua distribuita ai comuni della val Pescara era avvelenata solo ove si fosse riscontrata una presenza di contaminanti tali da determinare un reale pericolo per la salute umana".

La corte distingue quindi la possibile sussistenza del delitto di avvelenamento di acque dal fatto che nelle acque emunte vi fossero tracce di sostanze chimiche, che "costituisce un dato rilevante sotto il profilo della gestione della risorsa idrica e sicuramente idoneo a giustificare la chiusura dei pozzi contaminati, senza che per ciò solo ne discenda anche la sussistenza del reato di avvelenamento delle acque". Con ciò distinguendo ancora eventuale rilevanza penale dei fatti e doveri incombenti sulle autorità amministrative e di controllo. La sentenza dedica un paragrafo - che si riporta integralmente di seguito - alla mancanza di valutazioni epidemiologiche:

"13. Assenza di studi epidemiologici utili all'accertamento del nesso causale

In mancanza di dati scientificamente comprovanti l'effetto pregiudizievole sulla salute umana determinato dai composti chimici rinvenuti presso il campo pozzi, la prova della concreta lesività dello stato di contaminazione dell'acqua sarebbe potuta derivare dallo studio statistico delle patologie eventualmente emerse nella popolazione che, per anni, ha assunto l'acqua contaminata. Nel caso che ci occupa difetta qualsivoglia studio epidemiologico idoneo a stabilire che l'acqua fornita agli utenti possa aver in qualche modo inciso negativamente sulla loro salute, essendo stato prodotto esclusivamente uno studio statistico realizzato dall'agenzia sanitaria regionale relativa al periodo 2006-2011. La finalità e la tecnica di redazione di tale studio non lo rendono evidentemente idoneo a fondare un giudizio su basi epidemiologiche, atteso che non vi è un esame delle singole patologie tumorali, tanto meno viene individuata l'incidenza delle stesse in relazione ai fattori di rischio specifici determinati dal fenomeno di inquinamento presente presso il sito di Bussi. Nonostante l'evidente genericità dello studio statistico in oggetto e l'impossibilità di desumerne dati di certezza penalmente rilevanti, ritiene la corte che se ne possano trarre quanto meno argomenti di prova a supporto del convincimento desunto dai restanti elementi acquisiti. In tale studio si prende in considerazione lo *standardized morbidity rate (SMR)* rilevato sul territorio regionale, individuando il dato mediano e, conseguentemente, i comuni rispetto ai quali si è verificata un'incidenza di patologie oncologiche superiori alla media. In base a tale rilevamento, sono stati identificati 14 comuni - L'Aquila, Avezzano ed alcuni comuni marsicani limitrofi, Pescara, Bussi e Popoli - nei quali lo SMR presenta valori significativamente superiore allo standard regionale. Ebbene, tale dato anziché confermare un presunto collegamento tra l'assunzione delle acque contaminate e l'insorgenza di patologie oncologiche, fornisce elementi che vanno nel segno opposto. Difatti, tutti i comuni che ricadono nella provincia di L'Aquila non sono in alcun modo serviti dai pozzi contaminati che, parimenti, non

alimentano le utenze site in Popoli e Bussi sul Tirino, atteso che entrambi questi comuni si trovano a monte rispetto all'ubicazione dei pozzi di Colle Sant'Angelo e sono serviti da acquedotti le cui acque, essendo captate prima ancora di attraversare l'area industriale, non sono evidentemente inquinate.

Invero, il dato statistico relativo ai comuni di Popoli e Bussi potrebbe anche trovare un collegamento con l'attività produttiva, derivante dal fatto che la forza lavoro impiegata presso lo stabilimento di Bussi, era in prevalenza proveniente dai suddetti comuni, sicché un numero considerevole di abitanti delle suddette aree è sicuramente entrata maggiormente in contatto con sostanze potenzialmente pericolose e può aver sviluppato forme tumorali per effetto del rischio lavorativo e non certo per l'assunzione di acque avvelenate. La maggior presenza di tumori rilevata nell'area metropolitana di Pescara (comprensiva anche dei comuni litoranei immediatamente adiacenti), non rappresenta di per sé un dato significativo, atteso che essendo l'agglomerato urbano di Pescara un'area a forte antropizzazione e con la presenza di fattori di rischio tipici di tali ambiti, non è possibile stabilire alcun collegamento con il presunto pericolo di maggiore morbilità derivante dall'assunzione di acque contaminate. Del resto, la riprova può essere agevolmente desunta dal fatto che tutti i numerosi e popolosi comuni presenti lungo l'asta fluviale del Pescara nella zona a valle del campo pozzi, tra cui anche la città di Chieti parzialmente servita dall'acquedotto contaminato, presentano un'incidenza di tumori inferiore alla media regionale.

In conclusione, rileva la corte come lo studio statistico in esame non solo non apporti elementi di conoscenza a sostegno della tesi accusatoria, ma fornisca addirittura elementi contrari, dimostrando come l'area della Val Pescara servita dall'acqua contaminata presenta - a livello meramente statistico - una morbilità inferiore rispetto alla media regionale".

Così, in sintesi, le motivazioni assolutorie:

"il reato di cui all'articolo 439 del codice penale presuppone l'immissione di sostanze tossiche, in acque effettivamente destinate all'alimentazione, con concentrazioni scientificamente provate come idonee a dar luogo ad effetti pregiudizievoli per la salute umana;

il giudizio di pericolosità va effettuato con riguardo alle acque emunte presso il campo pozzi di colle Sant'Angelo, posto che è solo in quel determinato punto che la falda acquifera viene materialmente attinta ed è stata concretamente impiegata per l'uso alimentare;

il livello di contaminazione delle acque emunte al campo pozzi - in base ai dati di analisi relativi all'arco temporale 1992-2002 - è risultato conforme ai valori soglia previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988, rimasto in vigore fino a tutto il 2003, disciplinante i requisiti per valutare l'acqua come potabile;

per il periodo successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 31 del 2001 sono stati registrati superamenti dei valori soglia previsti per singole sostanze tossiche (tricloroetilene e tetracloroetilene), il tetraclorometano ha

avuto superamenti delle soglie previste come standard qualitativi dall'OMS, in ogni caso i superamenti sono stati sporadici, percentualmente minimi rispetto ai campioni esaminati e sempre al di sotto dei limiti previsti in precedenza dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988; le analisi compiute nella zona posta alla confluenza tra il fiume Pescara e Tirino, in prossimità della discarica Tre Monti e subito a valle dello stabilimento industriale, hanno mostrato la presenza di una diffusa e rilevante contaminazione determinata da sostanze tossiche e cancerogene, tuttavia la trasmissione orizzontale di tali sostanze verso il campo pozzi ha determinato un generalizzato affievolimento dei livelli di contaminazione, tant'è che i risultati delle analisi eseguite al campo pozzi hanno mostrato livelli di concentrazione minimali ed in gran parte entro i limiti, nonché la presenza di un numero limitato di contaminanti e, soprattutto, l'assenza dei prodotti cancerogeni maggiormente pericolosi (quali il cloruro di vinile);

il reato di avvelenamento non può configurarsi prendendo a riferimento l'acqua di falda presente nella predetta zona posta immediatamente a ridosso dell'insediamento produttivo, in quanto la falda – per la sua ubicazione e la presenza di un insediamento industriale dedito alla produzione di sostanze pericolose fin dai primi anni del 1900 – non poteva in alcun modo considerarsi suscettibile di utilizzo per fini alimentari.”

Concludendo che non c'è stato pericolo per la salute pubblica, in quanto l'acqua emunta al campo pozzi era sostanzialmente potabile e minimamente contaminata, mentre l'acqua di falda (nel punto di maggior contaminazione) non era neppure ipoteticamente destinabile per scopi alimentari, la corte perviene all'assoluzione degli imputati, perché il fatto non sussiste.

La corte esamina poi alcuni profili soggettivi circa le posizioni dei singoli imputati, e in sostanza rileva che se anche il delitto fosse stato accertato vi sarebbero stati problemi, sulla base delle imputazioni, a individuare per ciascuno le responsabilità personali.

La corte rileva incidentalmente che, anche se non sussiste il delitto di avvelenamento delle acque, “la risorsa idrica costituita dalle acque di falda [può] trovare un'autonoma tutela, sia con le ipotesi contravvenzionali in tema di inquinamento, ovvero con la più grave fattispecie di disastro ambientale allorché la contaminazione assurga ad un livello di offensività e diffusività più elevato”.

La corte svolge considerazioni di tipo “storico”, e si concentra sulla discarica Tre Monti; osserva che “all'epoca dei fatti (1972) l'interramento dei rifiuti costituiva una prassi ampiamente praticata, in assenza di normative in materia di smaltimento dei rifiuti. Del resto, se si considera che, prima dell'interramento in zona Tre Monti, i residui della produzione dei cloro metani venivano direttamente sversati nel fiume, è agevole ritenere come l'aver optato per l'interramento, peraltro per un periodo temporale estremamente ridotto, all'epoca sarà apparso come un atteggiamento di estrema cautela ambientale e, comunque, certamente non meritevole di una specifica attenzione negli anni a seguire, dopo che il problema delle peci clorurate era stato risolto in maniera completamente diversa (progressivamente con lo stoccaggio nel sito di Bussi,

poi con l'invio presso lo stabilimento di Porto Marghera ed infine con l'incenerimento mediante un nuovo impianto appositamente realizzato in Bussi)."

Una questione chiave, sia nell'economia della sentenza, sia - al di là della sentenza della corte di assise - per la valutazione di quanto avvenuto sulla bonifica del sito, è la situazione che nella sentenza si definisce "*La condotta di occultamento della contaminazione*".

Nella motivazione di sentenza, che all'esame della questione dedica le pagine da 141 a 148 si legge:

"Seguendo un parametro cronologico si può individuare la seguente documentazione rilevante ai fini dell'accertamento penale:

- nel 1991 la Montefuos commissiona al geologo Molinari, consulente della Praoil (società riconducibile al gruppo Montecatini) una prima indagine idrogeologica;
- nel novembre 1992 la Ausimont disponeva l'espletamento di due *audit* ambientali, il primo svolto da una commissione mista;
- nel 1993 veniva affidata alla Erl una consulenza avente ad oggetto l'accertamento dello stato del sottosuolo e delle acque;
- nel 1994 veniva eseguito un secondo audit, affidato a tecnici interni al gruppo Montecatini - Ausimont;
- nel 1997 la Ausimont commissiona alla Hpc una nuova indagine idrogeologica;
- nel 1998 viene espletata analoga indagine da parte della Praoil, con relazione a firma del Molinari, che aveva già curato il primo studio del 1991;
- nel 2001 la Ausimont spa procede al primo piano di caratterizzazione;
- nel 2004 la Solvay Solexis spa predispone un nuovo piano di caratterizzazione avvalendosi sempre della Hpc, tuttavia, riscontrando discrasie con la relazione del 2001, chiede alla Environ un raffronto tra i risultati delle analisi aggiornate e quanto riportato nel piano di caratterizzazione del 2001.

Orbene, dall'esame dei risultati delle indagini idrogeologiche e delle analisi sui campioni di suolo e di acqua prelevate in occasione degli studi sopra richiamati, risulta evidente come, già a partire dal 1991, vi fosse la piena consapevolezza dell'elevato stato di inquinamento dei suoli e delle acque all'interno dello stabilimento; a fronte di tale dato, si assume che gli studi successivi alla prima relazione Praoil ed all'*audit* del 1992 tendono sostanzialmente a minimizzare i risultati, fino al punto di fornire un quadro della realtà alterato [...]

Nella relazione dell'*audit* ambientale svolto nel novembre 1992 (con la partecipazione di un *team* composto da personale esterno ed interno all'azienda), si riferisce, sia pur in maniera generica che tra i punti critici relativi allo stabilimento industriale va annoverato l'inquinamento del sottosuolo e quello idrico. Testualmente si ammette che 'la situazione è legata in parte alle attività pregresse (mercurio e clorurati) in parte alla attività attuale (presenza di boro oltre i limiti di accettabilità della legge Merli nello scarico finale). Sono in

corso lavori di rifacimento fognature. Va realizzato al più presto un piano organico per il trattamento delle acque di falda fortemente inquinate da mercurio e da clorurati’.

Nell’esaminare nel dettaglio lo stato del sottosuolo, la relazione richiama quanto già evidenziato nell’indagine svolta dalla Praoil nel 1991, attestante la contaminazione dell’area sulla quale sorge lo stabilimento da mercurio (Hg) e piombo (Pb) con concentrazioni particolarmente elevate; inoltre, si dava conto della presenza delle due discariche autorizzate, nonché di una terza discarica avente un’estensione pari a circa 30.000 metri quadrati (pari a circa 300.000 metri cubi) nella quale dall’inizio dell’attività produttiva sono state depositate tutte le tipologie di rifiuti provenienti dalle lavorazioni dell’epoca. In quest’ultima area, in occasione dello studio sopra citato, è stato effettuato un carotaggio che ha permesso di confermare la contaminazione (discariche Nord).

Nello studio viene adeguatamente valutata anche l’incidenza che le predette discariche avrebbero potuto determinare in relazione all’inquinamento delle falde, specificando che il sottosuolo sul quale insistono le discariche e l’intero stabilimento è costituito da materiale di riporto di consistente permeabilità nel quale ‘è presente una falda freatica superficiale, alimentata dal fiume Tirino e dalle perdite delle reti di distribuzione H₂O e fognarie, che probabilmente è in collegamento con la falda acquifera profonda situata circa 40 metri.

A conferma di quanto sopra vi sono le analisi su quattro piezometri profondi 40 metri che evidenzino contaminazioni da metalli e clorurati. Nella relazione dell’*audit* ambientale svolto nel novembre 1992 (con la partecipazione di un team composto da personale esterno ed interno all’azienda), si riferisce, sia pur in maniera generica che tra i punti critici relativi allo stabilimento industriale va annoverato l’inquinamento del sottosuolo e quello idrico. Testualmente si ammette che ‘la situazione è legata in parte alle attività pregresse (mercurio e clorurati) in parte alla attività attuale (presenza di boro oltre i limiti di accettabilità della legge Merli nello scarico finale). Sono in corso lavori di rifacimento fognature. Va realizzato al più presto un piano organico per il trattamento delle acque di falda fortemente inquinate da mercurio e da clorurati’.

Nonostante queste premesse la corte esclude il dolo degli imputati per quanto riguarda il delitto di disastro; con la conseguenza che, a causa del più basso limite edittale di pena per il delitto colposo, lo stesso viene dichiarato estinto per prescrizione.



La motivazione si concentra ancora una volta sulla discarica Tre Monti, benché il pubblico ministero avesse contestato l’aver causato “un disastro ambientale di immani proporzioni che riguardava l’intero suolo e sottosuolo [...] comprese [...] le falde” in quanto interessati “da una sistematica attività di illecito interrimento/smaltimento di rifiuti prodotti dai cicli produttivi degli stabilimenti ivi presenti” quindi con un riferimento molto più ampio.

La corte sottolinea, come elemento a favore della derubricazione, l’assenza di efficaci controlli delle agenzie pubbliche per un lungo periodo di tempo (dalle indagini risulta che la svolta avviene negli anni 2006-2007).

Fa altresì riferimento all'applicazione dell'articolo 9 del decreto ministeriale n. 471 del 1999 quando afferma che, in sostanza, l'invio della comunicazione agli enti di cui al citato articolo 9, in data 27 marzo 2001 e il successivo deposito del piano di caratterizzazione nel maggio del 2001 "a prescindere dal fatto che fosse indicato un inquinamento storico piuttosto che una condizione di attuale immissione di sostanze pericolose nell'ambiente, determinava in ogni caso la autodenuncia dello stato dei luoghi e, quindi, comportava l'attivazione dei poteri degli enti locali in tema di prevenzione e bonifica del sito. Ne consegue che non può in alcun modo sostenersi che gli imputati abbiano dolosamente tentato di occultare lo stato di contaminazione dell'area, in quanto la condotta posta in essere è intrinsecamente incompatibile con tale volontà. Va ribadito, infatti, che una volta inviata la comunicazione concernente la contaminazione del sito, la procedura usciva totalmente dalla sfera di controllo degli imputati, essendo diretta dagli enti locali che avevano i più pregnanti poteri di controllo ed indirizzo sulle attività da svolgere, sicché diveniva sostanzialmente impossibile celare eventuali situazioni di rischio, note ai vertici societari e non divulgabili all'esterno".

A prescindere dalle conseguenze giuridiche riguardanti l'elemento soggettivo del delitto contestato, in questo modo si distingue ancora una volta in maniera netta la vicenda penale (e le possibili sanzioni penali) dai doveri comunque incombenti sui soggetti che a partire dal 2001 si sono occupati o si sarebbero dovuti occupare della bonifica del sito.

[tavole inserite nella sentenza]



Contro la sentenza la procura della Repubblica di Pescara ha scelto di ricorrere direttamente in Cassazione²².

Il ricorso in Cassazione è stato discusso nel marzo 2016 e il procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza della corte di assise di Chieti.

La Corte di Cassazione ha deciso, all'udienza del 18 marzo 2016, di convertire i ricorsi proposti in appello, e conseguentemente trasmettere gli atti alla Corte di Assise di appello dell'Aquila, dove si svolgerà, in tempi al momento non noti, un nuovo processo.

L'audizione, il 28 maggio 2015, dei pubblici ministeri che hanno sostenuto l'accusa in giudizio, ha consentito di associare a quanto risulta dagli atti processuali ulteriori valutazioni di interesse per l'oggetto di inchiesta della Commissione.

E' stato dunque precisato da parte dei pubblici ministeri: "il giudice di primo grado ha ritenuto che l'unico oggetto della sanzione fosse l'acqua nel pozzo. La procura attraverso il ricorso ha censurato questa impostazione giuridica, ritenendo invece che la norma, in particolare l'articolo 439 che si occupa dell'avvelenamento tutelasse tutto il serbatoio idrico e in particolare quello che scorre nella falda sotterranea, anche perché il processo aveva accertato che le due falde, quella sotterranea e quella superficiale, erano in collegamento, quindi il tema è la stessa acqua. I valori di superamento che nel pozzo erano molto più bassi rispetto a quelli della profondità erano frutto semplicemente di un processo di filtro naturale, che si determinava per effetto della presenza di travertini, di rocce, di una serie di limi che fungevano da naturale filtraggio fino al pozzo. Questo fenomeno di continuo dilavamento meteorico (sapete che oggi la discarica è coperta, però per anni non lo è stata), lungi dal far volatilizzare queste sostanze, semplicemente le annacquava. Le trasportava in falda [...]

Vi è poi il cennato profilo dell'elemento psicologico del reato. Affermano pubblici ministeri: "riteniamo che quella documentazione sequestrata in atti sia stata talmente disvelante l'elemento psicologico del reato, quindi la consapevolezza da parte degli inquinatori non solo di inquinare, ma anche di avvelenare, cioè di far percolare in falda delle sostanze pericolose per l'uomo. C'erano infatti documenti confessori, che difficilmente si trovano in processi di questa tipologia, laddove sapete che ovviamente c'è poca documentazione. C'era un famoso documento mai disconosciuto dagli imputati in cui davano un monito interno fra loro a «non spaventare chi non sa», cioè in ordine alla consapevolezza della sussistenza di un pericolo per la salute vi erano studi

²² Posizione cui convintamente ha riferito di aderire il presidente della regione Abruzzo: "personalmente ho anche telefonato al Ministro dell'ambiente per fare sì che l'ufficio legislativo e l'Avvocatura dello Stato, su impulso del Ministro e del Ministero, aderissero all'iniziativa di arrivare direttamente in Cassazione per evitare che si perdesse tempo e potesse subentrare la prescrizione". Il Ministero dell'ambiente aveva espresso diversa opinione, con una nota del vicecapo di gabinetto del 18 marzo 2015 nella quale si ravvisava l'"assoluta necessità di proporre appello" (la nota è stata acquisita dalla Commissione come Doc. n. 678/2) e non ricorso in Cassazione.

Il ricorso in Cassazione della procura della Repubblica di Pescara è stato acquisito dalla Commissione come Doc. n. 500/1

interni molto copiosi [...] Per il disastro avete visto che la situazione processuale è stata diversa, perché il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente la condotta delittuosa immanente nello stato dei luoghi, ma ha ritenuto di dover derubricare il reato da doloso in colposo, ritenendo che quella documentazione sottolineata e invocata dal pubblico ministero fosse sintomo non già di una consapevolezza di voler distruggere l'ambiente e creare questo evento di grandissime proporzioni in spregio di questa valle protetta, bensì di un atteggiamento antidoveroso alle norme cautelari (non abbiamo ben capito quali), che, se c'erano, ci sarebbero state sia per l'avvelenamento che per il disastro, cosa che per quanto concerne il nostro ufficio è stato un elemento di contraddittorietà della decisione"

Un altro elemento è quello che attiene alla dichiarata prescrizione.

Secondo i pubblici ministeri "il giudice viene a retrodatare il momento della prescrizione dell'illecito, ritenendo che possa essere ancorato agli anni '90, che per il nostro processo erano anni importanti, perché a partire dall'entrata in vigore delle prime normative specifiche sull'ambiente (il presidente ha ricordato prima il decreto del Presidente della Repubblica del 1982, il cosiddetto decreto Ronchi nel 1997) per cui gli imputati avevano affinato la loro modalità di azione, occultando la realtà, e l'occultamento risulta dagli atti. Si confonde quindi il momento in cui a parere della procura abbiamo più documenti che testimoniano questa pervicace volontà di occultare la grave situazione esistente di avvelenamento e disastro con i momenti in cui si raggiunge l'acme della condotta illecita, che purtroppo perdura fino al 2004, allorché per la discarica viene costruita una barriera idraulica, e purtroppo perdura tutt'oggi."

I magistrati hanno anche chiarito che la messa in sicurezza e la bonifica della discarica Tre Monti in alcun modo hanno potuto ritenersi condizionate dal sequestro della stessa nel procedimento penale, poiché per quelle attività sono stati costantemente consentiti i necessari accessi ai luoghi.

Va evidenziata la posizione del Ministero dell'ambiente, così riassunta nella citata nota pervenuta alla Commissione il 2 marzo 2016, così riassume la propria posizione in materia: "con nota del 15 giugno 2015, questa amministrazione ha confermato nuovamente all'Avvocatura generale dello Stato di agire in sede civile per ottenere la condanna della Edison al risarcimento del danno ambientale. Inoltre, con raccomandata del 3 luglio u.s., la competente direzione di questo Ministero ha formulato ad Edison SpA formale atto di costituzione in mora con finalità interruttive del termine di prescrizione ai sensi degli articoli 1219 e 2943 c.c. .

Con il medesimo atto, l'amministrazione si è riservata di agire nei confronti della Edison per la ripetizione delle spese nonché di avviare l'azione di risarcimento del danno ambientale e degli ulteriori danni patiti e patienti che saranno accertati.

La relazione fornita da ISPRA a febbraio 2014 riporta, in conclusione, un ammontare della somma per la riparazione del danno ambientale causato da Edison pari a circa 1.377.000.000 euro²³."

²³ La "Relazione sulla valutazione del danno ambientale concernente il Polo industriale di Bussi sul Tirino, nell'ambito del procedimento penale nr. 16/2002 RGNR" è stata acquisita

4.2 Il contenzioso Solvay – Edison

Nelle vicende relative al sito si inserisce un contenzioso tuttora in atto tra Solvay, ivi attualmente insediata, e Edison, e che ha riflessi sull'individuazione dei soggetti responsabili dell'inquinamento. Il contenzioso si inserisce nello sviluppo della gestione del sito e delle attività svolte, nei termini che verranno di seguito richiamati.

Il 5 maggio 2002 Solvay ha acquistato da Edison la proprietà di Ausimont, società cui, nel 1980, Montedison aveva trasferito l'intera divisione chimica del gruppo e, quindi, la gestione dei tre siti produttivi di Porto Marghera, Spinetta Marengo e Bussi sul Tirino.

Come si è detto, il procedimento relativo alla bonifica, aperto dal 2001, è proseguito con il succedersi di diversi soggetti competenti.

La caratterizzazione è stata in un primo momento effettuata dal precedente proprietario Ausimont SpA (controllata da Montedison SpA, poi divenuta Edison SpA).

La conferenza di servizi del 28 marzo 2003 ha valutato insufficiente la caratterizzazione eseguita nel 2001 e ha chiesto a Solvay, nel frattempo divenuta proprietaria, di presentare un piano integrativo di caratterizzazione.

Solvay ha incaricato la società ENSR Italia s.r.l. di condurre una nuova caratterizzazione, dai cui risultati è emersa una realtà ambientale del sito peggiore da quella che la stessa ENSR aveva descritto nella caratterizzazione del 2001. Con la caratterizzazione integrativa si segnalavano infatti:

una diffusa e grave contaminazione a carico delle acque di falda dovuta soprattutto alla presenza di solventi clorurati;

una contaminazione dei terreni che riguardava l'intero stabilimento e non solo le aree in cui erano presenti gli impianti produttivi;

che la falda necessitava dell'immediata realizzazione di un sistema di barriera idraulico (*pump and treat*) per impedire la diffusione degli inquinanti verso le matrici esterne al sito industriale;

che i terreni e la falda dell'area a sinistra del fiume Tirino su cui erano attivi gli impianti SIAC negli anni '70-'80 erano gravemente contaminati da piombo.

Solvay ha incaricato ENSR di caratterizzare anche alcune aree di proprietà a nord dello stabilimento, esterne all'area produttiva e non oggetto della caratterizzazione del 2001, destinate a essere trasferite gratuitamente al comune di Bussi in forza di un accordo stipulato in anni precedenti con Ausimont.

Tali indagini evidenziavano che in quelle aree erano presenti due discariche (discariche 2A e 2B). Una delle due discariche, autorizzata per rifiuti speciali, in realtà conteneva rifiuti tossico-nocivi. In altra area (adiacente alle discariche autorizzate) erano presenti rifiuti sparsi abbancati in modo abusivo.

A novembre 2004 Solvay affidava a un diverso consulente (Environ) il compito di effettuare un confronto fra le due caratterizzazioni delle aree. I risultati analitici del 2004 evidenziavano una contaminazione estesa ad una porzione

significativa del sito, sia nei terreni (per altri metalli, oltre al mercurio, di idrocarburi leggeri e pesanti, composti aromatici, composti clorurati e alogenati) sia nelle acque (per vari metalli, tra cui mercurio e piombo, idrocarburi totali, benzene, composti clorurati e alogenati). La contaminazione nelle acque di falda veniva rilevata anche in due piezometri situati a valle del perimetro di stabilimento.

Le differenti modalità esecutive delle due caratterizzazioni hanno dunque prodotto risultati, considerazioni conclusive e proposte operative significativamente differenti.

Sulla base degli esiti delle attività di caratterizzazione del 2004 sono state definite proposte operative che, contrariamente a quanto indicato nel piano di caratterizzazione del 2001, hanno indicato la necessità di adottare un intervento di emergenza per intervenire sulla propagazione della contaminazione in falda a carico dei composti alifatici clorurati.

Secondo Environ "la prima caratterizzazione è una caratterizzazione di massima, quasi 'fatta in casa', interni sono infatti tutti gli accertamenti tecnici analitici, ridotto è il numero di verifiche analitiche fatte all'esterno e che peraltro forniscono risultati tutt'altro che soddisfacenti (si veda in particolare il problema degli alifatici alogenati). La seconda caratterizzazione appare, sin da subito, anche solo dall'indice del rapporto, una caratterizzazione completa, fatta rispettando tutte le indicazioni ed i dettami del decreto ministeriale n. 471 del 1999 [...] non è certo lo stato qualitativo delle matrici ambientali che è cambiato nel lasso di tempo intercorso tra la prima e la seconda caratterizzazione: quello che è cambiato è la qualità con cui sono state caratterizzate le stesse matrici ambientali".

Questa differenza di stato del sito ha generato un conflitto tra Solvay ed Edison. Le differenze tra le due caratterizzazioni erano infatti destinate a produrre oneri superiori per Solvay; quest'azienda lamenta in sede contenziosa civilistica "la necessità di mettere in atto onerosi interventi di messa in sicurezza/misure di prevenzione"; peraltro in sede amministrativa, nega di essere titolare di obblighi di messa in sicurezza o bonifica.

Solvay ha notificato a Edison, nel corso del 2004, due *claims* contrattuali, con cui ha contestato al venditore di avere nascosto l'esistenza delle due discariche scoperte nelle aree esterne al sito e lo stato di grave compromissione dei terreni adiacenti, nonché l'esistenza di contaminazione nei terreni e nelle acque di falda in misura ben maggiore di quella dichiarata nel piano di caratterizzazione del 2001, e ha chiesto di essere tenuta indenne da ogni eventuale costo legato alle problematiche ambientali emerse.

Nell'ambito delle indagini avviate nel 2007 da parte della procura della Repubblica di Pescara si inserisce la contestazione finale di truffa aggravata dei dirigenti Edison ai danni di Solvay.

Dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, però, questa accusa viene archiviata per prescrizione (risalendo i fatti all'epoca della cessione dello stabilimento).

Il contenzioso contrattuale tra Solvay e Edison si sta attualmente svolgendo nelle forme di un arbitrato commerciale internazionale (in base alla Convenzione di Ginevra del 1961).

L'arbitrato riguarda i siti industriali di Bussi sul Tirino e Spinetta Marengo e in particolare il contratto di cessione della società Agorà S.p.A. (controllante di Ausimont S.p.A.) sottoscritto nel dicembre 2001 tra la Montedison - Longside International S.A. e Solvay Solexis S.p.A..

Il procedimento, avviato nel maggio 2012, nel corso del 2013 ha visto la trattazione anticipata e separata di alcune questioni preliminari e pregiudiziali.

Dopo il deposito, nel dicembre 2014, del lodo relativo a tali questioni, le parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale arbitrale la sospensione del processo in attesa della definizione delle vicende giudiziarie penali in corso relativamente ai due siti.

Solvay si è anche costituita parte civile contro tre ex dirigenti Montedison nel processo concluso in primo grado davanti alla corte di assise di Chieti.

Nel conflitto tra Solvay ed Edison si inserisce l'esposto di Edison SpA presso la procura della Repubblica di Pescara dell'aprile 2012, sottoscritto dall'allora amministratore delegato della società, nel quale si accusava l'attuale gestione del sito produttivo di Bussi Officine di aver contaminato le acque dei pozzi ACA [Azienda comprensoriale acquedottistica] di Colle Sant'Angelo attraverso un collettore di scarico dello stabilimento (il collettore 10); il pubblico ministero, dopo indagini, ha chiesto l'archiviazione: la polizia giudiziaria e il consulente del pubblico ministero hanno accertato che la contaminazione dei pozzi ACA è "da riferirsi principalmente alla presenza della discarica sita in località Tre Monti, di proprietà dello stesso denunciante, Edison SpA, e da imputarsi alle dinamiche illecite di smaltimento dei rifiuti risalenti alla pregressa gestione del polo industriale"; il 3 marzo 2015 il giudice per le indagini preliminari ha disposto l'archiviazione, affermando tra l'altro che l'accertamento "non solo non ha evidenziato una connessione certa fra l'area industriale di Bussi e la contaminazione dei pozzi ACA (invero ricondotta alla discarica Tre Monti, di proprietà della stessa Edison SpA)", e ha altresì "riconosciuto l'idoneità delle barriere idrauliche [attivate da Solvay], in linea con i pareri espressi dall'ARTA e dal Ministero" affermando che "la presenza di una significativa fonte di contaminazione rilevata dai piezometri spia a valle delle barriere idrauliche può essere ricondotta [...] alla pregressa gestione del sito industriale e non anche allo stato di conservazione e mantenimento delle discariche poste a nord del sito industriale ed alla non efficacia delle barriere idrauliche poste in essere dalla Solvay, tenuto conto dei tempi necessari al raggiungimento dei risultati e dell'accertato contenimento e riduzione dell'inquinamento del sito conseguito dalle opere realizzate dalla Solvay".

Per quanto riguarda le aree esterne al sito, in conferenza di servizi, dopo la comunicazione dei risultati delle indagini eseguite nel 2003-2004, nel gennaio del 2005 si è chiesto a Solvay la presentazione di un piano di caratterizzazione per le aree esterne.

Il documento è stato discusso e approvato nel corso della conferenza di servizi del 19 aprile 2005.

Successivamente, in mancanza di definizione da parte degli enti di controllo, Solvay ha progettato la messa in sicurezza di emergenza della falda acquifera del sito di Bussi mediante sistema *pump and treat* per interrompere la migrazione della contaminazione in uscita dal sito, lungo il perimetro est di stabilimento. Il sistema, che nella configurazione iniziale prevedeva tre punti di emungimento, è stato attivato nel luglio 2005.

Ad integrazione dell'intervento di MISE sulla falda acquifera, nel giugno-agosto 2005 Solvay ha eseguito un intervento di manutenzione straordinaria (*relining*) del collettore generale (collettore 10) di scarico delle acque reflue di stabilimento nel fiume Pescara, finalizzato ad impedire interazioni indesiderate tra la falda e la rete fognaria del sito.

Nell'ottobre 2005 Solvay ha presentato il progetto preliminare di bonifica, approvato, senza prescrizioni, nella conferenza di servizi del 29 novembre 2005. Parte integrante del progetto di bonifica era il mantenimento in esercizio e l'ottimizzazione progressiva del sistema di *pump and treat*, integrato nel tempo, in funzione delle conoscenze idrogeologiche progressivamente acquisite grazie alle indagini ambientali realizzate, fino ad arrivare a quindici punti di emungimento nell'aprile 2007.

Tra il 2006 e il 2007 Solvay ha realizzato indagini sulla struttura idrogeologica profonda; gli accertamenti analitici sui campioni di falda profonda hanno individuato la presenza di contaminazione anche di tale risorsa.

Nel marzo 2008 Solvay ha attivato, in via precauzionale, un intervento di messa in sicurezza d'emergenza anche sulla falda profonda, costituito inizialmente da tre punti di emungimento, nel 2009 portati a quattro. Sia in falda superficiale che in falda profonda l'intervento è monitorato in condivisione con ARTA.

L'effetto di interruzione della migrazione dei contaminanti è stato attestato anche nell'ambito del procedimento penale per avvelenamento di acque e disastro innominato.

Solvay nel 2013 ha presentato un nuovo progetto di ottimizzazione del confinamento idraulico delle acque sotterranee (superficiali e profonde) e di intervento su *hot spot* di contaminazione nelle aree sorgente della contaminazione da mercurio e composti organoalogenati, reso possibile da una maggior disponibilità di punti di captazione installati fino al 2012. E' in corso la costruzione di un nuovo impianto di trattamento di acque di falda.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 2005, come si è ricordato, è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno e il 9 marzo 2006 è stato nominato un Commissario delegato.

Il problema ambientale acquisiva dimensioni più ampie, a seguito della scoperta di un'ulteriore contaminazione in località campo pozzi Colle S. Angelo e di un'altra grande discarica a ridosso della riva del fiume Pescara, di proprietà di una società immobiliare (Come Iniziative) controllata al 100 per cento da Montedison.

Nell'ottobre 2007 i poteri già conferiti al commissario straordinario sono stati estesi al fine di "porre in essere ogni utile iniziativa volta al superamento del

nuovo, sopravvenuto contesto critico relativo alla discarica abusiva in località Bussi".

E' stato in seguito istituito con decreto ministeriale n. 29 maggio 2008 il SIN di Bussi sul Tirino.

Il 28 ottobre 2008 si è tenuta presso il Ministero dell'ambiente la prima seduta della conferenza di servizi istruttoria del procedimento di bonifica.

Solvay lamenta che il Ministero dell'ambiente abbia "al di fuori della cornice procedimentale della predetta conferenza di servizi" imposto all'azienda caratterizzazioni e misure di messa in sicurezza di emergenza nelle aree inquinate di sua proprietà.

Ad esito di conferenza di servizi dell'11 febbraio 2010, il Ministero dell'ambiente, confermando le prescrizioni a titolo di MISE dei suoli e delle falde del sito industriale di Bussi imposte a Solvay, ha altresì richiesto un *capping* a copertura delle discariche, con caratteristiche assimilabili a un intervento di tipo definitivo/permanente.

Sia con riferimento alle prescrizioni imposte nel 2008, sia alle prescrizioni ad esito della conferenza di servizi del 2010, Solvay ha proposto ricorso al TAR del Lazio.

Secondo Solvay, le prescrizioni a titolo di MISE erano state imposte alla stessa solo perché proprietaria del sito contaminato, senza aver previamente individuato il responsabile dell'inquinamento e aver ordinato a quest'ultimo la relativa esecuzione.

Con sentenza n. 2263 del 14 marzo 2011 il TAR del Lazio respingeva il ricorso, ritenendo ammissibile, ai sensi della normativa nazionale in materia di bonifiche ambientali, che al proprietario di un sito contaminato, ancorché non responsabile dell'inquinamento, potesse esser ordinato, in quanto tale, di adottare interventi di messa in sicurezza e di bonifica, sia pur nei limiti del valore dell'area di sua proprietà e, quindi, salva la possibilità di liberarsi mediante la rinuncia alla proprietà.

Solvay ha proposto appello al Consiglio di Stato; la discussione del merito, originariamente fissata per il 17 novembre 2015, è stata oggetto di diversi successivi rinvii, dovuti all'impossibilità di comporre il collegio; non si ha notizia, allo stato, della decisione.

L'articolo 2, comma 3-octies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (convertito in legge n. 10 del 2011) aveva individuato, a livello legislativo, come obiettivo di interesse pubblico la reindustrializzazione e la ripresa economica ed occupazionale del sito di Bussi.

Apposite risorse pubbliche erano destinate ad effettuare interventi verosimilmente ulteriori rispetto a quelli richiesti dalla legge in tema di bonifica del sito.

Come detto, il legislatore ha quindi affidato la competenza della bonifica al commissario straordinario, prevedendo che si agisse con priorità sulle aree industriali che risultassero dismesse e stanziando allo scopo un fondo di 50 milioni di euro.

Solvay rendeva noto di non ritenere il proprio sito industriale strategico in prospettiva futura e di non avere interesse, essa stessa, ad investire in una reindustrializzazione, pur dichiarandosi disponibile a favorire il processo di reindustrializzazione.

Secondo Solvay l'intervento di MISE da ultimo prescritto dal Ministero dell'ambiente, basato su un *capping* di tipo definitivo e "pesante", era incongruente rispetto all'obiettivo di una messa in sicurezza permanente e/o bonifica, per fini di reindustrializzazione, individuato dal legislatore; questo perché un intervento di smaltimento dei rifiuti sulle aree esterne del sito (e in particolare sulle discariche 2A e 2B) volta a rendere disponibili tali aree per la detta reindustrializzazione avrebbe richiesto la previa asportazione del *capping*. Tenuto conto dell'obiettivo della bonifica funzionale alla reindustrializzazione fissato dal legislatore, il comune di Bussi sul Tirino, con decreto sindacale del 28 settembre 2011, ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di imprese industriali disponibili ad investire nelle aree del sito, onde consentirne la reindustrializzazione e garantire la conservazione e la crescita dei livelli occupazionali.

E' pervenuta una sola manifestazione di interesse, da parte del gruppo Toto SpA, il cui obiettivo sembrava quello di realizzare un cementificio con collegamento diretto alla linea ferroviaria.

Sul finire del 2011 sono state avviate le trattative per la conclusione di un possibile accordo di programma, protrattesi sino al maggio del 2013, su queste linee generali:

- trasferimento del sito a titolo gratuito da Solvay alla mano pubblica (commissario o comune);
- esecuzione da parte del commissario della bonifica e/o della messa in sicurezza permanente del sito;
- liberatoria di Solvay dagli obblighi di bonifica (e conseguente rinuncia al contenzioso pendente in Consiglio di Stato) col riconoscimento della sua qualità di proprietario non responsabile;
- acquisizione del sito da parte del soggetto reindustrializzatore (Toto SpA).

Nel corso delle trattative, in ragione dell'anzidetta incompatibilità fra le MISE da ultimo imposte a Solvay e l'obiettivo di una bonifica finalizzata alla reindustrializzazione del sito, sono state le stesse amministrazioni a chiedere a Solvay di attendere prima di dare ulteriore esecuzione al *capping* di tipo "pesante".

Intorno alla metà del 2013 l'ipotesi è sfumata per il venir meno del consenso del privato che avrebbe dovuto portare a compimento la reindustrializzazione.

Nel frattempo, nel marzo 2012, il Ministero dell'ambiente ha dettato alcune ulteriori prescrizioni a Solvay, richiedendo in particolare alla stessa di provvedere alle seguenti misure di messa in sicurezza e di bonifica:

- adozione di urgenti misure di messa in sicurezza del *top soil* contaminato sia nelle aree interne che in quelle esterne allo stabilimento;
- attivazione di una barriera idraulica a valle delle aree di discarica (disattivabile una volta che il *capping* dimostrasse efficienza ed efficacia nel contenimento della contaminazione).

Solvay dichiara di avere dato seguito alle richieste, pur impugnando (per coerenza processuale rispetto ai ricorsi precedenti) il provvedimento del Ministero dell'ambiente al TAR del Lazio.

Il comune di Bussi sul Tirino, con avviso pubblico di cui a decreto sindacale del 3 settembre 2013, ha avviato una seconda procedura pubblica per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di imprese industriali disponibili a insediarsi sul territorio; ricevendo undici manifestazioni di interesse ad investire nel progetto.

Negli incontri tenutisi presso il Ministero dell'ambiente nel settembre/ottobre 2013 Solvay ha reso noto che era suo intendimento, in mancanza di formali e diverse indicazioni da parte delle competenti amministrazioni, portare a compimento le residue attività di MISE.

Il 20 dicembre 2013 il Ministero ha trasmesso a Solvay il parere tecnico dell'ISPRA sul progetto esecutivo; ISPRA, rilevata l'incompatibilità di un intervento di copertura definitivo con la fase della procedura in corso e con le prospettive di futura bonifica e reindustrializzazione delle aree, ha invitato Solvay a considerare soluzioni alternative.

Con nota del 4 febbraio 2014, il Ministero dell'ambiente ha condiviso le osservazioni dell'ISPRA.

Secondo Solvay, con la nota da ultimo citata, il Ministero avrebbe formalmente riconosciuto all'azienda la qualifica di proprietario non responsabile, come si evincerebbe dall'espressa dichiarazione di rimanere "in attesa di conoscere le misure di prevenzione adottate e adottande ai sensi degli articoli 242 e 245 del testo unico ambientale".

Si tratterebbe di un cambio di prospettiva, atteso che gli interventi richiesti a Solvay quale proprietario del sito di Bussi, non sono più qualificati come misure di messa in sicurezza di emergenza (MISE), bensì come sole misure di prevenzione (MIPRE: ai sensi degli articoli 239 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006 unica misura ascrivibile al proprietario di un'area contaminata non responsabile dell'inquinamento; restando salva, per il proprietario non responsabile, la facoltà di eseguire spontaneamente interventi di diversa natura, al fine di evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sulla proprietà - onere reale e privilegio speciale immobiliare).

Le MIPRE in questione consistono in: chiusura sommitale delle aree interessate dalle discariche e dai rifiuti mediante un *capping* leggero che non pregiudichi o limiti futuri interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica delle aree; regimazione delle acque meteoriche; eventuali attività per la perimetrazione e delimitazione delle aree di intervento; monitoraggio dei piezometri esistenti ed eventuale realizzazione di nuovi punti di captazione/controllo anche al fine di un eventuale sviluppo di una barriera idraulica.

Il Ministero dell'ambiente, con provvedimento del 9 settembre 2013, ha ordinato a Edison SpA, precedente proprietaria delle aree, di adottare tempestivamente tutte le azioni mirate a rimuovere i rifiuti depositati in modo incontrollato in tali aree (discariche a monte 2A e 2B, ricadenti nell'area attualmente di proprietà di Solvay, oltre che la discarica ancora oggi di proprietà Edison), nonché a ripristinare lo stato dei luoghi mediante la rimozione di eventuali fonti di contaminazione ancora attive e a procedere alla bonifica delle matrici ambientali che dovessero risultare contaminate all'esito della completa rimozione dei rifiuti.

Edison ha impugnato il provvedimento dinnanzi al TAR Abruzzo, che con sentenza n. 204 del 30 aprile 2014, ne ha riconosciuto la legittimità. Il Consiglio di Stato ha però riformato la sentenza, annullando il provvedimento ministeriale.

Il Ministero dell'ambiente, con nota del 17 aprile 2014, ha richiesto a Solvay la disponibilità ad ampliare il proprio intervento a titolo di misure di prevenzione sulle aree a nord del sito; in particolare ha chiesto di predisporre un progetto per la realizzazione di una discarica di servizio nella quale poter smaltire i rifiuti pericolosi illecitamente stoccati in quelle aree. Solvay ha redatto uno studio preliminare di fattibilità dell'intervento; nel corso di una riunione tecnica tenutasi il 28 luglio 2014 il Ministero dell'ambiente ha comunicato, alla presenza del commissario straordinario, di avere positivamente valutato lo studio di fattibilità. Tuttavia le richieste sono state poi modificate, dapprima chiedendo un ampliamento della discarica di servizio, al fine di potervi accogliere sia i rifiuti pericolosi, che quelli non pericolosi e gli inerti, in seguito chiedendo di modificare il progetto al fine di consentirne un'integrazione - funzionale a liberare un'area maggiore del sito nell'ottica della reindustrializzazione - e renderla compatibile con l'intervento che il commissario avrebbe intenzione di eseguire sulle aree del sito.

Secondo Solvay le amministrazioni hanno sempre riconosciuto e chiesto all'azienda di attendere per la posa in opera del *capping* leggero, onde evitare una spesa inutile e, soprattutto, la realizzazione di una copertura che a breve lo stesso commissario avrebbe dovuto rimuovere per consentire il proprio intervento.

Da ultimo le amministrazioni hanno ritenuto preferibile non realizzare alcuna discarica di servizio in loco e prevedere invece la rimozione e il trasporto di tutti i rifiuti al di fuori dell'area di Bussi.

Il 15 settembre 2014 è stato convocato un incontro tecnico presso il Ministero dell'ambiente, allo scopo di illustrare una proposta di intervento formulata dal commissario con l'adesione di Solvay.

Nel frattempo Solvay ha comunicato il proprio intendimento di portare ad esecuzione le misure di prevenzione, incluso il *capping* leggero, secondo il cronoprogramma a suo tempo comunicato. Le attività di realizzazione del *capping* leggero sono in corso di esecuzione.

Ne è seguita un'interlocuzione fra Ministero, ARTA e Solvay circa le misure di prevenzione adottate e in corso di adozione, con una serie di richieste di

implementazione ulteriore che sono state in alcuni casi accolte da Solvay in altri contestate anche mediante impugnazione degli atti al TAR del Lazio.

Il 6 febbraio 2015 si è tenuta una conferenza di servizi nella quale si è preso atto della caratterizzazione integrativa eseguita da Solvay e si sono ancora discussi gli interventi in corso di esecuzione e da eseguire nel sito. Secondo la prospettazione di Solvay questa conferenza di servizi avrebbe imposto una serie di prescrizioni ulteriori, di natura tale da assumere i connotati di veri e propri interventi di bonifica; e, come negli altri casi, Solvay ha impugnato in parte l'esito della conferenza di servizi dinanzi al TAR.

4.3 Il procedimento penale "Bussi-bis"

Nel corso dell'audizione dei pubblici ministeri della procura della Repubblica di Pescara è emerso anche il tema di un secondo processo penale legato alle vicende del SIN.

Alla specifica domanda della Commissione circa eventuali carenze di condotta di appartenenti ad amministrazioni pubbliche, è stato precisato: "abbiamo ascritto gravissime responsabilità dolose anche agli organi ATO, ARTA, ASL, che almeno fino al 1992, quando abbiamo anche dei dati di analisi, avevano assunto un atteggiamento attendistico o comunque di totale sottovalutazione. Il secondo processo, il Bussi-bis, deriva da quello che inizialmente era un unico processo, che ha avuto un percorso complesso, perché è stato oggetto di una previa assoluzione comunque a seguito di una derubricazione da parte [...] la Cassazione ha cassato, siamo tornati indietro e attualmente il processo è in corso con tutte le conseguenze che ciò implica, perché sono passati tanti anni."

Il presidente dell'ATO, il presidente, il direttore generale e il direttore tecnico dell'ACA [Azienda comprensoriale acquedottistica], e il responsabile SIAN [Servizio igiene degli alimenti e nutrizione] dell'ASL di Pescara sono stati chiamati a rispondere, in concorso, dei delitti di avvelenamento di acque e di distribuzione al consumo di acque avvelenate, perché, a seguito di condotte dolose in sintesi consistite nella mancata presa in considerazione dei dati obiettivi sulla contaminazione "somministravano per il consumo acque da altri avvelenate siccome contaminate da sostanze altamente tossiche e nocive per la salute dell'uomo (cloruro di vinile, tetracloruro di carbonio, tricloroetilene, idrocarburi ciclici aromatici, tetracloroetilene, tricloroetano, tetraclorometano, piombo) e classificate come note per gli effetti cancerogeni sull'uomo (cloruro di vinile) o perché dovrebbero considerarsi cancerogene per l'uomo (tricloroetilene e taluni idrocarburi ciclici aromatici) o tenute in sospetto per possibili effetti cancerogeni sull'uomo (tetracloroetilene, tricloroetano, tetraclorometano, piombo); sostanze alcune delle quali, come descritto al capo A della rubrica, rilevate anche ai rubinetti di pubbliche fontane. In Castiglione a Casauria, Tocco da Casauria, Pescara e altrove fino al 30 novembre 2007"²⁴.

La sentenza pronunciata ad esito di giudizio abbreviato condizionato dal giudice dell'udienza preliminare di Pescara il 22 dicembre 2015 (motivazioni

²⁴ La richiesta di rinvio a giudizio è stata acquisita dalla Commissione come Doc. n. 500/2.

depositate il 7 maggio 2016), nel cosiddetto processo Bussi-bis per avvelenamento delle acque (proc. pen. 12/2006 RGNR) ha derubricato il delitto in colposo, con conseguente declaratoria di prescrizione (uno dei cinque imputati è stato assolto perché il fatto non costituisce reato).

5. Sviluppi recenti

La prefigurazione degli sviluppi recenti della vicenda complessiva qui esaminata si era colta nelle parole del presidente della regione Abruzzo, nel corso dell'audizione del 28 maggio 2015:

“L'esperienza del commissario va considerata conclusa. Si tratta di un'esperienza cominciata troppi anni fa, concepita per troppe stagioni e che ha assunto iniziative a volte anche disordinate nel farsi della sua attività. Ho rilevato giudizi di particolare disistima per quanto riguarda la cosiddetta «palancolata», anche in ambienti tecnici. Non si tratta semplicemente di voci, ma di valutazioni di puntualità tematica [...].

Mi si chiede se dopo la sentenza di primo grado ho rilevato il rimpicciolirsi di interesse di potenziali investitori. Certo che sì, anche perché ho conosciuto diversi imprenditori che volevano verificare e valutare, ma stabilendo, a sentenza intervenuta, che avesse fatto chiarezza circa le responsabilità [...].

È un piccolo comune con un grande destino, per adesso problematico; in passato era fonte di lavoro, oggi è fonte di dolore²⁵. C'è anche da rilevare come il comune è arrivato alla sua legittimazione proprio battagliando su come si intendeva il suo futuro e contrapponendosi, a ragione, con legittimazione, rispetto a chi nel passato c'era. C'è, infatti, anche una questione di segni politici che ha caratterizzato gli ultimi anni di vita della classe dirigente del comune. La regione, invece, ha avuto una difficoltà a interpretare un ruolo di guida in ragione dell'assenza di un suo protagonismo amministrativo tipico, perché i bastioni di questa procedura erano prevalentemente due sul piano del ruolo attivo: il bastione del Ministero e il bastione del commissario. Alla regione è toccato un ruolo simil accademico-universitario, di assistenza su base oggettiva. Non c'è ombra di dubbio che il comune, da solo, non può concludere quello che

²⁵ In più fonti conoscitive si sottolinea la percezione sociale che l'esperienza industriale ha storicamente orientato. Il Presidente della regione Abruzzo afferma: “c'è sempre stata una pubblica opinione molto industrialista [...] ricordo il consenso diffuso, maggioritario, della cittadinanza di forte estrazione operaista, perché il bene lavoro prevaleva su tutto”; e, con un riferimento storico particolare al tema della “salute in fabbrica”, il sindaco di Bussi ricorda: “avendo la sensazione che il latte potesse essere disintossicante, quando si faceva un accordo sindacale, alla fine si scriveva che c'era bisogno di un litro di latte al giorno, perché ci si doveva disintossicare, oppure del premio bistecca, per lavorare con il piombo”; i pubblici ministeri della procura della Repubblica di Pescara, a proposito del processo in corte di assise, declinano questo orientamento sociale in altri termini: “durante il processo sono state utilizzate anche parole più forti per dire che c'era una sorta di «omertà ambientale» che derivava dal fatto che la zona di Bussi e dintorni era una città-fabbrica, per cui con la fabbrica si viveva e c'era stato un particolare connubio ambientale, che aveva sicuramente influenzato una collaborazione sotto tutti i punti di vista da parte della popolazione.”

pure vorrebbe si concludesse, perché non ha la corporatura adatta. Noi, naturalmente, forniamo ogni sorta di collaborazione, anche una collaborazione che possa accelerare tutti gli elementi di caratterizzazione e quella collaborazione sostenibile economicamente per quanto riguarda le messe in sicurezza. Noi abbiamo anche finanzia di derivazione comunitaria o nazionale destinata allo sviluppo, che ci interessa dedicare a rimuovere le cause che rendono il nostro territorio assolutamente privo oggi di interesse in alcune porzioni importanti [...]

Siamo interessati a potenziare l'ARTA? Certo che sì, ma vogliamo anche le *expertise* evidenziate in questi mesi e le vogliamo ulteriormente valorizzare, tenendo conto anche di una bravura diretta dimostrata. Lo ripeto, il direttore tecnico dell'ARTA più volte ha rappresentato una specie di sostituto di ciò che non veniva concepito e rilevato da parte della regione.

Siamo pronti, come regione, ad accompagnare la compiutezza dei lavori di caratterizzazione? Come ho detto anche prima, assolutamente sì. La grandezza della sagoma patologica tocca gli undici comuni, due province, un corso fluviale che è il più importante d'Abruzzo. È un corso fluviale che trova il suo *limes* a Bussi, ma arriva fino a Pescara. Questo ha fatto pagare le pene anche al porto di Pescara. Abbiamo fatto un dragaggio a Pescara, che costituisce un'opera di normale manutenzione [...] e che di solito costa 2 milioni di euro, ma in questo caso è costato 13 milioni di euro, proprio in ragione del limo presente ad alto tasso di densità di inquinamento, che gli esperti sostengono di derivazione, appunto, dalle falde a monte originate da questa drammatica vicenda."

E, nel medesimo contesto, il presidente della regione ribadiva le sue perplessità a fronte di un incarico commissariale di fatto senza limiti di tempo, anticipando la già citata sopravvenienza normativa della legge di stabilità 2016 e prefigurando un ruolo attivo della regione nel promuovere il più recente accordo di programma del 2016.

Il Commissario, a sua volta, verso il termine della sua audizione del 21 aprile 2015, sollecitato da domande dei parlamentari di questa Commissione, interessati a comprendere, al di là di affermazioni generiche, quale potesse essere l'operatività futura della sua gestione, considerata la scarsità di risultati concreti negli otto anni passati, aveva affermato: "siamo orientati a una conferenza di servizi presso la regione, che convocherò io come commissario, dove affronteremo tutto il tema della bonifica e delle gare."

Si svolgono quindi delle conferenze di servizi gestite dal commissario, il 15 giugno 2015 e il 30 ottobre 2015.

In seguito il commissario, mentre in Parlamento si discute del termine della sua attività, condizionata all'impiego effettivo delle risorse necessarie alla bonifica, emette un bando di gara per un "intervento di bonifica aree esterne Solvay in Bussi sul Tirino", il cui oggetto è descritto come "rimozione di materiale di rifiuto e l'eventuale terreno misto a rifiuti presente nell'area fino al raggiungimento di valori ammissibili di CSC sui terreni in sito ed il trasporto a discariche autorizzate per lo smaltimento del materiale scavato; quest'ultimo sarà opportunamente classificato e vagliato preventivamente per l'avvio a

smaltimento in apposita discarica ex situ”, per un importo di euro 38.531.750,83. In epoca immediatamente successiva all’approvazione della legge di stabilità 2016, con la fissazione di una scadenza al 30 giugno 2016 dell’attività del commissario, è emerso un attivismo delle amministrazioni locali fortemente interessate a superare la situazione esistente favorendo un nuovo insediamento produttivo nel sito.

In un quadro già “storicamente” segnato dalla sovrapposizione istituzionale di ruoli tra Ministero e commissario, si inserisce il sindaco di Bussi sul Tirino, che si fa promotore di alcune ipotesi di accordo di programma.

La posizione iniziale del Ministero dell’ambiente è di contrarietà a questa sopravvenuta iniziativa, sia per motivi di metodo e di competenza che di merito rispetto al contenuto delle ipotesi di accordo di programma.

Alle riserve formulate in termini generali dalla direttrice generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell’ambiente nell’audizione del 2 marzo 2016 si accompagna la contestuale nota scritta trasmessa alla Commissione²⁶, nella quale vengono svolte osservazioni critiche sulle proposte di accordi di programma provenienti dalle amministrazioni locali.

Osserva il Ministero nella citata nota che “da giugno 2015 è il commissario straordinario che ha proceduto a convocare la conferenza di servizi per l’approvazione del progetto di bonifica delle aree esterne e interne allo stabilimento ex Solvay, sulla base delle disposizioni delle varie ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri che gli hanno attribuito poteri in deroga in materia di predisposizione, istruttoria e approvazione dei progetti di bonifica da attuare nel sito, nonché individuazione del responsabile del danno ambientale e relativo risarcimento”.

Le prime tre bozze di accordo di programma provengono dal comune di Bussi sul Tirino.

Il Ministero formula varie osservazioni relative sia al metodo che ai contenuti che alla documentazione asseritamente carente.

In particolare si sottolinea l’incongruenza tra prevista scadenza del commissario – ai sensi dell’articolo 1, comma 815, della legge di stabilità 2016 - e attività in corso e previste: “al riguardo si evidenzia che l’accordo di programma attribuisce al commissario delegato una serie di compiti - sia di coordinamento dell’ accordo di programma sia di realizzazione degli interventi sia di rendicontazione periodica - le cui tempistiche appaiono incompatibili con la scadenza fissata dalla citata legge (30 giugno 2016 p.v.). Si sottolinea, inoltre, che il bando di gara europea per l’affidamento dei lavori previsti nel progetto preliminare di bonifica delle aree esterne, consistente, di fatto, nella rimozione di tutti i rifiuti presenti in tali aree, predisposto dal commissario delegato, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 16 dicembre 2015, con importo complessivo d’appalto di circa 38,5 milioni di euro; la fase di ultimazione dell’appalto è prevista entro giugno c.a. e i tempi di esecuzione dell’appalto sono previsti in 810 giorni”.

²⁶ Doc. n. 1069_001

Un confronto diretto avente ad oggetto le osservazioni si è svolto al Ministero dell'ambiente il 28 gennaio 2016 alla presenza del sindaco del comune di Bussi e del vicepresidente della regione Abruzzo.

A ciò ha fatto seguito l'intervento della regione Abruzzo, che ha trasmesso il 24 febbraio 2016 una quarta bozza, unitamente alla convocazione di una conferenza di servizi per il 21 marzo 2016 presso la sede della regione all'Aquila, ai fini della sua discussione.

Un avvio conciliazione delle posizioni sembrava essere avvenuto con la conferenza di servizi del 21 marzo 2016 e la proposta dell'accordo di programma "per la reindustrializzazione dell'area Bussi Officine, nell'ambito del SIN di Bussi sul Tirino"

La proposta di accordo di programma vede coinvolti il Ministro dell'ambiente, il commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per il superamento della situazione di emergenza socio-economico ambientale determinatasi nell'asta fluviale del Fiume Aterno, il comune di Bussi sul Tirino e la regione Abruzzo, con l'adesione delle società Solvay e Uniholding-Unichimica (la società Solvay in occasione di una recente conferenza di servizi ha peraltro lamentato di non avere ricevuto notizia di alcuna delle proposte elaborate).

Risultano di specifico interesse per l'oggetto di inchiesta della Commissione, gli articoli 5 e 6 della proposta di accordo di programma:

"Articolo 5 - Procedimento di bonifica e risanamento ambientale

1. Si riconosce come prioritaria la necessità di accelerare il programma di bonifica dell'intera area industriale compresa nel sito di interesse nazionale di Bussi. A tale proposito le parti pubbliche sottoscrittrici si impegnano a rispettare puntualmente ogni fase del procedimento di bonifica di cui alla parte IV, titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, si individuano, tra gli altri aspetti, i seguenti punti quali prioritari per il miglioramento delle condizioni operative:

- messa in sicurezza delle aree industriali interne al sito produttivo;
- modalità di intervento di bonifica standardizzate in relazione alla tipologia di bersaglio, al livello d'inquinamento riscontrato dai piani di caratterizzazione eseguiti finora ed alla destinazione d'uso delle aree, che influisce sull'analisi di rischio dello specifico sito;
- utilizzazione sistematica ed ottimizzata, nell'ambito del SIN, dell'infrastruttura TAF per la depurazione delle acque di falda contaminate.
- valutazione del rischio sanitario basata su misurazioni delle effettive emissioni in atmosfera di inquinanti presenti nei suoli e nelle acque di falda.

Viene riconfermato dagli enti sottoscrittori quanto deciso nelle conferenze dei servizi istruttorie e decisorie di cui agli articoli 242, 252 commi 4 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, già convocate per l'approvazione dei progetti di bonifica delle aree del sito di interesse nazionale di Bussi dal Ministero dell'ambiente, anche su proposta del commissario di Governo e del comune di Bussi. In sede di conferenza di servizi decisorie del 15 giugno 2015, Il

commissario di Governo quale soggetto presentatore del progetto di bonifica ha preso atto delle posizioni dell'Istituto superiore della sanità, della regione Abruzzo e del comune di Bussi che hanno espresso il loro parere favorevole per l'approvazione dei progetti definitivi di bonifica, ai fini dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo esito positivo delle determinazioni conclusive della conferenza di servizi decisoria.

4. Contestualmente alla firma del presente accordo a cui è allegata una presentazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, il commissario di Governo in qualità di soggetto attuatore, dovrà presentare uno specifico cronoprogramma delle attività di bonifica. Tali attività dovranno iniziare: entro 1 mese dalla firma dell'accordo di programma per quanto riguarda le aree ex Medavox, entro 3 mesi, a seguito degli esiti di gara europea per le aree esterne. Fatte salve le operazioni di messa in sicurezza d'emergenza in relazione a specifiche situazioni di pericolo sanitario o ambientale, l'esecuzione degli interventi di bonifica così come approvati dalla conferenza di servizi, dovrà essere eseguita nei tempi stabiliti. Qualora le attività di bonifica non inizino nei tempi prestabiliti o non vengano condotte secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma approvato, senza valide e condivise motivazioni, saranno applicate le sanzioni previste dall'articolo 14 del presente accordo, fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 257 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

5. Gli esiti della certificazione di avvenuta bonifica e/o messa in sicurezza (permanente ovvero operativa) dovranno essere riportati negli strumenti urbanistici, a garanzia degli operatori e degli utilizzatori che dovessero intervenire in futuro con obiettivi diversi da quelli oggetto dei progetti di bonifica approvati.

6. Le imprese dell'area industriale che hanno realizzato e/o gestiscono un trattamento in loco (TAF), dovranno comunque provvedere alla scarico delle acque reflue nel rispetto dei limiti dettati dalla legge.

Articolo 6 - Arretramento del SIN

1. Le parti si danno reciprocamente atto che è in corso la nuova perimetrazione del sito di interesse nazionale di Bussi sul Tirino che porterà alla esclusione dal medesimo delle aree oggetto di convenzione tra la società Solvay e il comune di Bussi.

2. Con la definitiva approvazione, da parte del Ministero dell'ambiente, della nuova perimetrazione, le porzioni di area definite come "non contaminate" saranno, pertanto, restituite agli usi legittimi senza alcuna prescrizione, fermo restando l'obbligo di bonifica per la porzione di sito 'contaminata'".

Tuttavia sino ad oggi, così come comunicato dal Ministero dell'Ambiente con una nota pervenuta alla Commissione il 26 maggio 2016, l'accordo non è stato concluso.

In particolare il Ministero dell'ambiente ha sollevato una serie di eccezioni.

In occasione della conferenza dei servizi tenutasi il 21 marzo 2016 il Ministero dell'ambiente aveva proposto uno schema ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il 12 maggio 2016 il Presidente della regione Abruzzo ha conseguentemente trasmesso una proposta di rielaborazione dell'accordo di programma, e ha convocato una riunione per il 23 maggio 2016.

Così il direttore generale della direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente descrive gli esiti della riunione: "erano presenti, oltre al presidente della Regione e al dirigente del servizio bonifiche regionale, anche il sindaco del comune di Bussi sul Tirino e i rappresentanti dei soggetti privati coinvolti, Solvay e Gruppo Uniholding-Unichimica. Nel corso della riunione Solvay ha evidenziato di non aver ricevuto nei mesi scorsi, alcuna delle proposte di AdP redatte dal comune di Bussi e dalla regione Abruzzo ed ha reso noto di aver intrapreso, a partire da novembre 2015, alcune iniziative/trattative con un nuovo e ulteriore soggetto interessato alla reindustrializzazione. Il presidente della regione Abruzzo si è quindi impegnato ad effettuare un approfondimento sulla possibilità di sviluppare nell'area più iniziative industriali e ad organizzare dei confronti con i soggetti re-industrializzatori interessati."

Questa ulteriore interlocuzione deriva da osservazioni critiche formulate dal Ministero dell'ambiente, e così sintetizzate nella nota del 26 maggio 2016:

"il trasferimento a titolo gratuito delle aree di proprietà Solvay (ricadenti nel SIN, ma non solo - definizione vaga delle aree) al Comune di Bussi sul Tirino e/o a società di trasformazione urbana promossa dallo stesso Ente - con conseguente assunzione di responsabilità da parte del Comune poco sostenibile e non valutata all'interno dell'Accordo;

- l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica delle aree esterne e interne (area ex Medavox) allo stabilimento ex Solvay, progettati e approvati dal Commissario Delegato, finalizzati alla reindustrializzazione delle 'medesime' aree - senza indicazione dei soggetti attuatori e dei fondi utilizzabili; in particolare dal testo non emerge con chiarezza chi eseguirà gli interventi di 'messa in sicurezza operativa' nell'area ex Medavox, atteso che quest'ultima versione dell'AdP non vede l'impegno da parte di Solvay di mettere a disposizione 6 milioni di euro per tali attività e i fondi residui a disposizione della Struttura Commissariale sembrano esaurirsi con l'esecuzione degli interventi previsti nelle aree esterne site a monte dello stabilimento;

- la cessione a prezzo di mercato del diritto reale di superficie sugli impianti, immobili e beni aziendali al Gruppo Uniholding-Unichimica, selezionato dal Comune medesimo attraverso una procedura di 'avviso di manifestazione di interesse';

Permane inoltre, l'incompletezza della documentazione richiamata nel testo, con particolare riferimento al piano di reindustrializzazione delle aree, al programma complessivo degli interventi (sia di messa in sicurezza/bonifica sia di reindustrializzazione) e al relativo piano economico-finanziario.

Si evidenzia, altresì, la previsione di un "Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'AdP con la partecipazione, oltre che dei rappresentanti di Regione e Comune, di entrambi i soggetti privati (Solvay e Gruppo Uniholding-Unichimica) e l'esclusione di quella dei Ministeri coinvolti (Ambiente e Sviluppo Economico). Peraltro la bozza di AdP non è stata trasmessa al

Ministero dello Sviluppo Economico, Amministrazione competente per la valutazione del piano industriale di cui agli interventi integrati previsti dall'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006".

Allo stato, dunque, non è intervenuta formale sottoscrizione dell'ipotizzato accordo di programma, né è stata avviata alcuna delle attività ulteriori di messa in sicurezza e bonifica, né di quelle in concreto finalizzate alla reindustrializzazione del sito.

D'altro canto la regione Abruzzo offre alla Commissione, nella nota pervenuta il 27 giugno 2016²⁷, una sintesi di – ancora attuali - priorità, così descritta:

"1. si concludano da parte della provincia di Pescara le procedure ai sensi dell'art. 244, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di individuare il responsabile della contaminazione su cui far gravare i costi di bonifica per i siti di discariche e siti industriali inseriti nel SIN (Bussi e Bolognano);

2. si accelerino le attività di caratterizzazione, da parte di ARTA Abruzzo, delle aree pubbliche e delle aree degli operatori privati ricadenti all'interno del perimetro del SIN;

3. si definiscano da parte della Struttura commissariale, le procedure tecnico-amministrative del "Bando di gara mediante procedura aperta" inerente gli interventi di bonifica/MISP "Aree esterne Solvay" del SIN, ai fini della possibile re-industrializzazione;

4. si chiariscano le strategie finalizzate alla di bonifica della discarica "Tre Monti" che ad oggi, anche a seguito degli interventi di MISE attuati dalla struttura commissariale, continua a contaminare le matrici ambientali;

5. si proceda ad una ulteriore ripermimetrazione del SIN, escludendo anche le altre aree poste a monte del sito industriale, risultate a suo tempo non contaminate, su cui effettuare nuovi monitoraggi ambientali a cura di ARTA Abruzzo e da destinare ad interventi di industrializzazione."

Risulta peraltro dalla medesima nota che con delibera della Giunta regionale n. 896 del 10 novembre 2015 la regione Abruzzo ha approvato una proposta di ripermimetrazione, inviata al Ministero dell'ambiente in data 21 gennaio 2016. La conferenza di servizi decisoria per l'approvazione della proposta di ripermimetrazione del SIN si è svolta in data 20 giugno 2016. Nella conferenza di servizi si è provveduto ad approvare lo stralcio dal perimetro del SIN di un'area di circa 27.000 mq da destinare a eventuali interventi di reindustrializzazione; la ripermimetrazione conseguirà all'emanazione del relativo decreto ministeriale.

Rientra tra gli sviluppi recenti la vicenda della sostituzione del commissario, deceduto il 31 marzo 2016. Solo il 16 maggio 2016 il capo del dipartimento della protezione civile – dopo avere sollecitato il Ministero dell'ambiente e la regione Abruzzo – ha potuto predisporre uno "schema di ordinanza finalizzata alla nomina del commissario delegato per il completamento degli interventi relativi alla bonifica del sito inquinato di interesse nazionale di Bussi sul Tirino", che individuava nel direttore generale della direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente il soggetto incaricabile della sostituzione. Ulteriore dilazione è stata determinata dal mancato concerto del Ministero dell'economia e delle finanze e dal successivo mutamento del

²⁷ Doc. 1344/1-2

soggetto che il Ministero dell'ambiente individuava come incaricabile della sostituzione.

Faceva quindi seguito una nuova iniziativa del capo dipartimento della protezione civile che il 22 giugno 2016 - in vista dell'approssimarsi del termine del 30 giugno 2016 - predisponendo uno schema di ordinanza "per favorire e regolare il subentro del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle iniziative finanziate a consentire la messa in sicurezza e la bonifica del sito inquinato di interesse nazionale di Bussi sul Tirino". Anche questa ordinanza, necessaria per dare concretezza alla previsione di conclusione della gestione commissariale prevista dalla legge di stabilità 2016, non risulta essere stata sinora adottata formalmente.

Con il predetto schema di ordinanza²⁸ si chiede che il Ministero dell'ambiente "individui e comunichi allo Scrivente, il soggetto, all'interno della propria struttura, al quale affidare l'incarico di responsabile delle iniziative finalizzate al completamento, in via ordinaria, delle attività già avviate dall'ex Commissario delegato, e, ove ritenuto necessario, indicare per quanto tempo dovrà rimanere aperta la contabilità speciale n. 391 I, di cui all'articolo 2, comma 5, del provvedimento in commento"; mentre alla regione si chiede di "acquisire dalla Struttura Commissariale ed inviare allo Scrivente, una relazione esplicativa delle attività avviate alla data del 30 giugno 2016 correlata da un dettagliato quadro finanziario dal quale si possa evincere l'ammontare delle risorse ancora disponibili nella contabilità speciale, nonché una quantificazione delle spese che eventualmente si dovranno sostenere in attuazione delle iniziative già programmate". Lo schema di ordinanza regola il passaggio al Ministero dell'ambiente delle competenze di "coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel sito inquinato di interesse nazionale di Bussi sul Tirino"; a tal fine il soggetto che il Ministero dell'ambiente individuerà sarà "autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento ai Soggetti ordinariamente competenti". La struttura commissariale dovrà trasferire "tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico". Le risorse della contabilità speciale numero 3911 rimarranno disponibili fino a data che verrà determinata nell'ordinanza, con la previsione che "qualora a seguito del compimento delle iniziative cui alla presente ordinanza residuo delle risorse sulla contabilità speciale n. 3911 le stesse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

²⁸ Doc. n. 1345

mare al fine di essere utilizzate, sulla base di apposito accordo di programma, per interventi di bonifica del sito di interesse nazionale «Bussi sul Tirino», individuati anche ai sensi e con il procedimento di cui all'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”

6. Conclusioni

La situazione del SIN di Bussi sul Tirino corrisponde ad alcune delle tipicità che la Commissione sta evidenziando nelle sue inchieste.

Si tratta di un insediamento in cui nel corso di molti decenni si sono svolte attività industriali “pesanti” nel settore della chimica, venute progressivamente a cessare, lasciando un sito contaminato, e come tale formalmente dichiarato, con conseguente necessità di messa in sicurezza e bonifica che potrebbe preludere al progressivo reinsediamento di nuove attività con produzioni a minore impatto ambientale in un’area caratterizzata da posizionamento strategico ed esistenza di adeguate infrastrutture, la cui accessibilità è garantita dalla vicina uscita Bussi-Popoli della A14, nonché dalla collocazione sulla linea ferroviaria Roma – Pescara.

La Commissione ha peraltro rilevato criticità e ritardi per quanto riguarda le attività di messa in sicurezza e bonifica del sito, derivanti sia dalla gestione commissariale, sia dalla sovrapposizione di competenze e azioni tra una pluralità di soggetti pubblici e privati; situazione di incompiutezza a fronte della quale le amministrazioni locali tuttavia premono per una ipotesi di parziale reindustrializzazione.

Il SIN di Bussi sul Tirino è stato istituito nel 2008 a fronte di un quadro di elevata contaminazione delle matrici ambientali derivante dalle attività industriali esercitate per oltre un secolo nel polo chimico, inclusa la produzione bellica protrattasi nel corso dei due conflitti mondiali; all'interno del polo si è utilizzato piombo tetraetile, additivo antidetonante di carburanti; altra sostanza caratterizzante le produzioni industriali storiche del sito è il mercurio, usato sin dalla prima metà del '900. Sono presenti impianti industriali dismessi in cui Montedison produceva fertilizzanti azotati, acido solforico e altri prodotti di chimica di base, rilasciando inquinamento diffuso. L'inquinamento deriva altresì da rifiuti industriali collocati in due discariche interne, e, a valle dello stabilimento, in una grande discarica abusiva in località Tre Monti.

Il SIN comprende territori di undici comuni e si estende dal polo chimico ad aree limitrofe, passando attraverso le Gole di Popoli, lungo la Valle del Pescara, fino alla confluenza del fiume Orte, dove si concentra circa un terzo di tutte le acque dell’Abruzzo, con scorrimento sia superficiale (fiume Pescara e fiume Tirino, suo affluente) che sotterraneo; è al confine tra il parco nazionale Gran Sasso e il parco nazionale Maiella Morrone.

L’inquinamento prodotto dalle lavorazioni industriali ha riguardato sia i corsi d’acqua che la distribuzione delle acque al consumo, che ha interessato circa settecentomila utenze. Sono state identificate numerose sostanze contaminanti:

tuttavia durante l'arco temporale del ciclo produttivo, e sino a epoca recente, non vi erano stati monitoraggi se non sporadici.

E' quindi plausibile pensare che la popolazione sia stata esposta agli effetti di sostanze tossiche di origine industriale in un arco temporale molto ampio senza che ve ne sia stata evidenza analitica e neppure di indagine epidemiologica.

Ad oggi, infatti, non risulta che si sia realizzata o si stia realizzando un'indagine epidemiologica volta a verificare l'incidenza delle malattie correlabili all'esposizione della popolazione ai contaminanti provenienti dal sito di Bussi sul Tirino. Inoltre, per l'intero territorio della Val Pescara, non si ha notizia dell'adozione di un *planning* di controlli urgenti e mirati sulle acque utilizzate per l'irrigazione e sui prodotti alimentari derivanti dagli allevamenti.

Il procedimento relativo alla bonifica, aperto dal 2001, è proseguito con il succedersi di tre fasi, ciascuna sotto la guida di un diverso soggetto formalmente competente: comune di Bussi sul Tirino dal 2001; regione Abruzzo dal 2007; Ministero dell'ambiente dal 2008.

Le attività relative sono state affidate a una gestione commissariale che ha fruito, nel corso del tempo, di norme speciali e provvedimenti amministrativi finalizzati a garantire al Commissario risorse economiche (complessivamente cinquanta milioni di euro) e la prosecuzione del suo mandato.

Le acquisizioni della Commissione forniscono l'immagine di una gestione commissariale fortemente autocentrata e poco incline agli articolati rapporti con gli *stakeholder* di un complesso procedimento di bonifica; d'altro canto è mancata una presa di posizione effettivamente acceleratoria da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

Altri fattori critici si sono rivelati la molteplicità dei livelli istituzionali coinvolti, l'interesse non adeguatamente canalizzato degli enti locali, il ruolo della regione Abruzzo come soggetto esponenzialmente presente e rappresentativo, ma senza competenza tipizzata, il rapporto di scarsa collaborazione, se non di vero e proprio conflitto, tra commissario e ARTA Abruzzo.

La sovrapposizione di competenze e la presenza pubblica in una logica più di metodo procedurale che di risultato, hanno giustificato atteggiamenti talora attendisti delle aziende tuttora insediate nel sito, nonché l'arenarsi di provvedimenti amministrativi nel contenzioso giudiziario.

Uno degli effetti visibili è il trascorrere di ben sette anni tra la prima conferenza di servizi istruttoria e la più recente conferenza di servizi decisoria, senza che in parti rilevanti del sito si siano svolte attività effettivamente utili.

La situazione si è significativamente evoluta solo in occasione dell'approvazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che all'articolo 1, comma 815, ha previsto la chiusura della decennale gestione commissariale.

Il rinnovato protagonismo degli enti locali, che prescinde dall'attribuzione formale di competenze, ha fatto sì che di recente siano state proposte dal comune di Bussi sul Tirino e dalla regione Abruzzo delle ipotesi di accordo di programma per la reindustrializzazione delle aree interne ed esterne allo stabilimento, finalizzate a mettere in moto concretamente le attività necessarie.

Nessun accordo di programma è tuttavia al momento stato concluso, in

considerazione delle osservazioni critiche formulate dal Ministero dell'ambiente.

In effetti la situazione della contaminazione del sito risulta irrisolta, come emerge anche dalle analisi svolte dall'ARTA Abruzzo ed anzi si sovrappongono in maniera singolare attività di messa in sicurezza, di bonifica, ed anche di caratterizzazione relative a più aree del SIN, denunciando una disorganicità di intervento complessivo.

Il variegato e lento procedere e la scarsità di risultati effettivamente raggiunti sono indirettamente confermati dalle conclusioni che la Regione Abruzzo offre alla Commissione nella citata nota pervenuta il 27 giugno 2016, in cui ancora vengono indicate come attuali priorità delle attività che da tempo avrebbero dovuto essere svolte nel SIN.

Un forte impatto sociale sulla situazione locale è stato prodotto dalla vicenda giudiziaria che ha visto imputate diciannove persone per i delitti di avvelenamento di acque e di disastro innominato.

Le aspettative sull'affermazione giudiziaria di una responsabilità che provocasse riflessi sulla gestione del sito sono tuttavia rimaste senza esito.

Il processo, e prima ancora le indagini, iniziate nel 2007, hanno sofferto di una lunga protrazione; il 19 dicembre 2014 la corte di assise di Chieti ha prosciolto a vario titolo gli imputati; contro la sentenza la procura della Repubblica di Pescara ha scelto di ricorrere direttamente alla Corte di cassazione, che, il 18 marzo 2016, ha deciso di convertire i ricorsi proposti in appello, e conseguentemente, trasmettere gli atti alla Corte di assise di appello, dove si svolgerà, in tempi al momento non noti, un nuovo processo.

Le stringenti regole procedurali e di valutazione sostanziale connaturate al processo penale confermano la necessaria centralità della corretta gestione amministrativa, che non può essere supplita dall'intervento della magistratura, riservato alla patologia di comportamenti penalmente sanzionati.

La vicenda del SIN di Bussi sul Tirino conferma altresì i limiti delle gestioni straordinarie commissariali e la correttezza della riconduzione delle attività di bonifica alle procedure e alle competenze ordinarie, purché esercitate attivamente.

Si deve a questo proposito rilevare che, pur essendo il commissario straordinario deceduto il 31 marzo 2016, solo il 16 maggio 2016 il capo del dipartimento della protezione civile - dopo aver sollecitato il Ministero dell'ambiente e la regione Abruzzo - ha potuto predisporre uno schema di ordinanza per la sostituzione del commissario, che individuava nel direttore generale della direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente il soggetto incaricabile della sostituzione. Ulteriori dilazioni, tra cui il mutamento del soggetto che il Ministero dell'ambiente individuava come incaricabile della sostituzione, potavano in prossimità del termine del 30 giugno 2016; il capo dipartimento della protezione civile il 22 giugno 2016, predisponendo quindi uno schema di ordinanza per regolare il subentro del Ministero dell'ambiente. Anche questa ordinanza, necessaria per dare concretezza alla previsione di conclusione della gestione commissariale

prevista dalla legge di stabilità 2016, non risulta essere stata sinora adottata formalmente.

Uno snodo fondamentale dell'azione amministrativa che pure ha mostrato dei limiti nel caso del SIN di Bussi sul Tirino è l'uso delle conferenze di servizi, rivelatesi in concreto più luogo di sedimentazione dei processi che - come la legge n. 241 del 1990 e la riforma di cui alla legge n. 122 del 2010 prevedono - modulo procedimentale e organizzativo risolutivo per l'esame congiunto degli interessi coinvolti e tale da produrre un'accelerazione dei tempi del procedimento.

Le iniziative più recenti - in parte provocate dal previsto termine della gestione commissariale - inducono a ritenere che vi possa essere un mutato e più efficiente approccio.

Tuttavia la Commissione deve rilevare come in occasione di tutti i più recenti sviluppi si sia assistito a estenuanti interlocuzioni tra il Ministero dell'ambiente e gli altri enti interessati in cui si è manifestata maggiore attenzione alle logiche procedurali che a quelle di conseguimento di risultati in tempi rapidi.

La sostituzione del commissario con un dirigente del Ministero dell'ambiente, soggetto istituzionalmente incaricato della gestione ordinaria, suscitava serie perplessità: di fatto superate solo a seguito delle dilazioni nel procedimento amministrativo che hanno fatto arrivare al 30 giugno 2016 senza procedere a tale nomina. Le stesse dilazioni lasciano invece impregiudicate le carenze in ordine alla gara europea dell'intervento di bonifica "aree esterne Solvay", nell'importo a base d'asta di euro 38.531.750,83, bandito dall'ufficio commissariale, relativamente alla quale non risulta ultimato il procedimento. La disorganicità di intervento complessivo nel SIN, che perdura da lunghi anni, rende impossibile valutare quante risorse pubbliche si rendano ancora necessarie per completare le attività di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica del SIN.

L'eredità industriale negativa derivata da vicende che occupano un lungo arco di tempo non può gravare per intero sulla comunità locale e sui suoi enti esponenziali, tanto più quando la dimensione degli stessi, come nel caso di specie, non consente credibili politiche attive in materia, ma solo la rappresentazione delle aspirazioni locali.

Il caso di Bussi sul Tirino è emblematico della necessità, che coinvolge tutti i soggetti istituzionali, dal legislatore, al governo, agli enti territoriali, ai soggetti comunque investiti di pubbliche funzioni, di garantire ai beni giuridici e agli interessi coinvolti una tutela "sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro": l'affermazione della Corte costituzionale (sentenza n. 264/2012) si può estendere, in questo caso, dalle norme ai provvedimenti amministrativi e alle definizioni di competenza.

E, sempre rifacendosi alle affermazioni della Corte costituzionale (sentenza n. 85 del 9 aprile - 9 maggio 2013), ai soggetti coinvolti nelle decisioni sul SIN di Bussi sul Tirino e più in generale sul tema delle bonifiche si richiede "un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi".

Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, compete all'esercizio dell'amministrazione attiva, che nel caso qui esaminato dovrà recuperare il tempo non utilmente impiegato in passato, al fine di arrivare alla individuazione rapida delle azioni da compiere per completare la messa in sicurezza e la bonifica definendo - in maniera integrata e non eludibile - oneri, competenze e necessarie azioni.

1242/2

Doc. 1242/2



CORTE D'ASSISE DI CHIETI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 2/14 C. Sent.

N.2/13 R.G.C.A.

N. 3198/12 N.R. PE

La Corte di Assise di Chieti composta da:

SENTENZA

Dott. Camillo ROMANDINI	Presidente
Dott. Paolo DI GERONIMO	Giudice a latere est.
Sig.ra Margherita SBORGIA	Giudice popolare
Sig.ra Silvana BUCCELLA	Giudice popolare
Sig.ra Maria Rosaria BIONDI	Giudice popolare
Sig.ra Letizia MARTINI	Giudice popolare
Sig.ra Rosella BARCHIESI	Giudice popolare
Sig.ra Daniela SPADOLINI	Giudice popolare

in data 19.12.2014

Data del deposito

2.02.2015

Il Cancelliere

Data di irrevocabilità

alla pubblica udienza del 19 dicembre 2014 ha pronunciato,
dando lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

(Artt. 544 e segg. c.p.p.)

Addi
Inviato estratto
alla Pro-cura
per esecuzione
e com. P.S.

nei confronti di:

N.
Reg. Esec.

1. **DI PAOLO Camillo**, nato a Casalanguida il 23/11/44 ed N. elett.te dom.to in Milano - Viale Bianca Maria, 25 presso lo studio dell'Avv. Carlo BACCAREDDA BOY.

presente

2. **AGUGGIA Maurilio**, nato a Desana il 16/09/35 ed elett.te Redatta scheda
dom.to in Milano - Via L. Vitali, 1 presso lo studio dell'Avv. il
Nadia ALECCI,

presente

3. **SANTAMATO Vincenzo**, nato a Bari il 04/08/51 ed elett.te
dom.to in Milano - Via L. Vitali, 1 presso lo studio dell'Avv.
Nadia ALECCI,

contumace

4. **ANGIOLINI Guido**, nato a Ravenna il 23/08/32 ed elett.te
dom.to in Milano - Piazza Castello, 21 presso lo studio
dell'Avv. Marco DE LUCA,

contumace

5. **COGLIATI Carlo**, nato a Milano il 16/08/38, elett.te dom.to
in Milano- Via Carducci, 22 presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Paolo ACCINNI

presente

6. **SABATINI Nicola**, nato a Casalanguida il 05/03/26 ed
elett.te dom.to in Milano - Viale Bianca Maria, 25 presso lo
studio dell'Avv. Carlo BACCAREDDA BOY

presente

7. **ALLEVA Domenico Angelo** nato a Bussi sul Tirino il
28/07/38 ed elett.te dom.to in Milano - Viale Bianca Maria, 25
presso lo studio dell'Avv. Carlo BACCAREDDA BOY

presente

8. **SANTINI Nazzareno** nato a Roma il 10/10/34 ed elett.te
dom.to in Milano- Piazza Cinque Giornate, 10 presso lo
studio dell'Avv. Carlo SASSI,

presente

9. **GUARRACINO Luigi**, nato a Silvi il 29/02/56 ed elett.te
dom.to in Milano - Viale Maino 3 presso lo studio dell'Avv.
Francesco Arata

presente

10. **MORELLI Giancarlo**, nato a Pescara il 18/05/49 e residente
a Montesilvano - Strada della Fontana 4

presente

11. **QUAGLIA Giuseppe**, nato a Vittorito il 20/11/45 ed elett.te
dom.to in Popoli - Via Capponi, 25 presso lo studio dell'Avv.
Tommaso MARCHESE

presente

12. **VASSALLO Carlo**, nato a Salerno il 02/08/48 ed elett.te dom.to in Milano - Piazza Cinque Giornate, 10 presso lo studio dell'Avv. Carlo SASSI,

presente

13. **FURLANI Luigi**, nato a Ponte di Piave il 10/06/48 ed ivi residente - via Preve, 7

contumace

14. **MASOTTI Alessandro**, nato a Bologna il 07/01/39 ed elett.te dom.to in Lecce - Via Idomeneo 23 presso lo studio dell'Avv. Gaetano CENTONZE

contumace

15. **PARODI Bruno**, nato ad Alessandria il 20/02/43 ed elett.te dom.to in Lecce - via Idomeneo 23 presso lo studio dell'Avv. Gaetano CENTONZE

contumace

16. **MOLINARI Mauro**, nato a Genova il 04/03/50 ed elett.te dom.to in Milano - Piazza E. Duse, 2 presso lo studio dell'Avv. Francesco CENTONZE del Foro di Milano

presente

17. **CAPOGROSSO Leonardo**, nato a Falconara Marittima il 30/12/39 ed elett.te dom.to in Milano - Piazza Cinque Giornate, 10 presso lo studio dell'Avv. Carlo SASSI

presente

18. **PIAZZARDI Maurizio**, nato a Milano il 05/02/71 e residente a Buccinasco Via Emilia 5/C- elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Roberto Losengo - Via Podgora n. 13 - Milano

presente

19. **BONCORAGLIO Salvatore**, nato a Limbiate il 30/07/43 ed elett.te dom.to in Milano - Via L. Vitali, 1 presso lo studio dell'avv. Nadia ALECCI

presente

IMPUTATI

ANGIOLINI Guido, COGLIATI Carlo, BONCORAGLIO Salvatore, SABATINI Nicola, SANTINI Nazzareno, VASSALLO Carlo, ALLEVA Domenico, DI PAOLO Camillo, AGUGGIA Maurilio,

GUARRACINO Luigi, MORELLI Giancarlo, QUAGLIA Giuseppe, CAPOGROSSO Leonardo, FURLANI Luigi, MASOTTI Alessandro, PARODI Bruno, SANTAMATO Vincenzo, MOLINARI Mauro, PIAZZARDI Maurizio

A) Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 439 Cod. Pen. perché, nella rispettiva qualità di :

- 1) ANGIOLINI Guido: Amministratore Delegato *pro-tempore* di MONTEDISON (2001-2003) nonché di SERVIZI IMMOBILIARI MONTEDISON S.p.a. e COME INIZIATIVE IMMOBILIARI S.r.l. (società resesi cessionarie, nel tempo, del sito di cui al successivo capoverso A), membro del CdA AUSIMONT (1995-1998), Presidente del CdA di AGORA' (controllante AUSIMONT, dal 2001 al 2002), procuratore speciale di EDISON (1993-2001);
- 2) COGLIATI Carlo: Amministratore delegato *pro-tempore* di AUSIMONT;
- 3) BONCORAGLIO Salvatore: responsabile PAS della sede centrale di Milano;
- 4) SABATINI Nicola: vicedirettore *pro-tempore* dello stabilimento MONTEDISON sito in Bussi sul Tirino (1963-1975);
- 5) SANTINI Nazzareno: direttore *pro-tempore* dello stabilimento MONTEDISON/AUSIMONT sito in Bussi sul Tirino (1985-1992);
- 6) VASSALLO Carlo: direttore *pro-tempore* dello stabilimento MONTEDISON/AUSIMONT sito in Bussi sul Tirino (1992-1997);
- 7) ALLEVA Domenico: responsabile tecnico della discarica di cui al successivo capoverso c);
- 8) GUARRACINO Luigi: direttore *pro-tempore* dello stabilimento MONTEDISON/AUSIMONT sito in Bussi sul Tirino (1997-2002);
- 9) MORELLI Giancarlo: responsabile PAS (protezione ambientale e sicurezza) dello stabilimento MONTEDISON/AUSIMONT sito in Bussi sul Tirino (1997-2001);
- 10) DI PAOLO Camillo: responsabile PAS (protezione ambientale e sicurezza) Bussi;
- 11) AGUGLIA Maurilio: responsabile PAS della sede centrale di Milano;
- 12) CAPOGROSSO Leonardo: coordinatore dei responsabili dei servizi PAS degli stabilimenti facenti capo alla MONTEDISON/AUSIMONT di Milano;
- 13) QUAGLIA Giuseppe: responsabile del laboratorio controllo e analisi dello stabilimento di Bussi, nonché responsabile sviluppo prodotti e responsabile SVA;
- 14) PIAZZARDI Maurizio: perito chimico e tecnico incaricato della HPC ENVIRONTEC S.r.l.;
- 15) FURLANI Luigi: responsabile PAS Porto Marghera – Gruppo MONTEDISON/AUSIMONT;
- 16) MASOTTI Alessandro: responsabile PAS Bollate – Gruppo MONTEDISON/AUSIMONT;
- 17) PARODI Bruno: responsabile PAS – MONTEDISON/AUSIMONT;

tutti comunque quali autori delle condotte loro qui di seguito ascritte;

mediante i fatti e le condotte qui di seguito meglio specificati, posti in essere in tempi diversi ed anche indipendentemente l'uno dall'altro, concorrevano ad avvelenare acque destinate all'alimentazione umana prima che fossero attinte o comunque distribuite per il consumo.

In particolare cagionavano l'evento mediante:

- a. La realizzazione, a partire dal 1963 e fino al 1972 circa (vice direttore SABATINI), su terreno attualmente di proprietà (dal 4 maggio 1999) della “COME INIZIATIVE IMMOBILIARI S.r.l.” (oggi MONTEDISON S.r.l., società interamente riconducibile al gruppo MONTEDISON/EDISON), terreno censito al foglio 21, part.lla 50, 66 e 69 del Comune di Bussi sul Tirino, di una mega-discarda abusiva dalle dimensioni gigantesche (circa 165.000 metri cubi), all'interno di un'area pianeggiante, estesa circa mq. 33.000,00, posta a meno di 20 metri di distanza dalla sponda destra del fiume Pescara, prospiciente la stazione ferroviaria di Bussi sul Tirino (località Tre Monti/Valle della Pola) e destinata allo smaltimento illegale e sistematico di ogni genere di rifiuti, specialmente le cd. peci clorurate (residui cioè costituiti prevalentemente da pentacloretano e esacloretano derivanti dalla operazione, nel reparto cloro-metani, di separazione dei composti grezzi – tetracloruro di carbonio, cloroformio, cloruro di metilene ed altobollenti – derivanti dalla miscelazione del cloro con il metano); rifiuti che, fino al 1963 circa, venivano scaricati direttamente, allo stato liquido, nel fiume Pescara;
- b. La realizzazione di una seconda discarda, posta più a monte rispetto all'insediamento industriale di che trattasi, e meglio nota come discarda 2A (delle dimensioni, insieme con quella di cui al capoverso che segue, di circa 50.000,00 metri quadri), nella quale, in contrasto con l'autorizzazione regionale allo smaltimento dei soli inerti (DGR 128/5 del 14 dicembre 1983 e successiva nr. 4491 del 5 agosto 1987), e al più tardi fino all'aprile 1990 (SANTINI direttore), venivano invece smaltiti (anche) rifiuti tossico-nocivi contenenti mercurio, piombo, zinco, tetracloroetilene, idrocarburi leggeri e idrocarburi pesanti;
- c. La realizzazione di una terza discarda (SANTINI direttore, responsabile tecnico ALLEVA Domenico), posta più a monte rispetto all'insediamento industriale di che trattasi, e meglio nota come discarda 2B nella quale, in contrasto con l'autorizzazione regionale allo smaltimento di soli rifiuti speciali (DGR nr. 2435 del 5 maggio 1988), venivano invece smaltiti (anche) rifiuti tossico-nocivi contenenti mercurio, piombo, boro, cloroformio, dicloro etilene, tricloro etilene,

tetracloro etilene;

- d. La realizzazione, in adiacenza alla discarica 2A, e fino agli anni 1960, di una quarta discarica (del tutto abusiva) estesa circa 30.000,00 metri quadri nella quale venivano smaltiti, in modo indifferenziato, tutti i rifiuti prodotti dai processi di lavorazione del polo chimico;
- e. La consistente dispersione, nel suolo sottostante l'area di sedime degli impianti, di piombo derivante principalmente dall'attività produttiva avviata dalla S.I.A.C. (Società Italiana Additivi per Carburanti) dal 1966 e fino al 1995/1997 (epoca di demolizione della struttura);
- f. La attuazione di una vera e propria strategia d'impresa finalizzata ad eludere gli obblighi derivanti dalla necessità di eliminare le conseguenze delle condotte sopra descritte, a rappresentare quindi una situazione ambientale distorta e diversa rispetto alla realtà; strategia avviata nel 1994 e culminata con la predisposizione e presentazione, da parte del GUARRACINO, di un piano di caratterizzazione (marzo 2001) redatto in (apparente e formale) ossequio al D.M. 471/99 da HPC ma (sostanzialmente) informato alla filosofia del *'nessun rischio per l'esterno (sotto e a valle per la falda)'* *'l'inquinamento non esce, non c'è emergenza, ma bonifica da risolvere in accordo con le autorità'* *'occorre non spaventare chi non sa'* (così testualmente l'appunto manoscritto indirizzato il 19 marzo 2001 ad HPC), e fondato su (e supportato da) dati parziali, falsi, frutto di dolose manipolazioni, soppressioni e modifiche (di concerto con il COGLIATI, il CAPOGROSSO ed il BONCORAGLIO, autori di vere e proprie direttive in tal senso, il PIAZZARDI – per HPC, il QUAGLIA, il MORELLI ed il GUARRACINO) al fine di occultare la pesantissima (e compromessa) situazione di inquinamento del sito industriale e delle aree ad esse esterne e il fatto che persino le falde acquifere più profonde e gli stessi pozzi di captazione dell'acqua potabile, posti due chilometri più a valle dell'insediamento, erano stati interessati da tale fenomeno (situazione questa a loro ben nota – ed anche al SANTINI, al VASSALLO, al DI PAOLO ed all'AGUGGIA - perché evidenziata da un primo studio del 1991 commissionato dalla stessa MONTECATINI/MONTEDISON alla società PRAOIL e quindi in un audit ambientale interno del 16-19 novembre 1992 nel quale, peraltro, si paventava espressamente il rischio di consumazione dello stesso reato oggi contestato sotto la rubrica di cui all'art. 439 cod. pen. e si invitava la direzione a prendere tutti i provvedimenti necessari per tentare di limitare la contaminazione degli acquiferi); studio ed audit ai quali facevano seguito:
 1. un secondo audit ambientale del 1994 (redatto con il concorso del personale alle dipendenze della MONTECATINI, nonché del personale AUSIMONT, nelle persone , del Sig. FURLANI, del dott.

- MASOTTI, del Sig. PARODI, del Sig. SANTAMATO, tutti coordinati dall'Ing. AGUGGIA) nel quale la pesante situazione di contaminazione evidenziata in quello del 1992 già da allora – ed in assenza di ogni e qualsivoglia intervento (pur richiesto nello studio PRAOIL e nell'audit '92) dato invece per falsamente eseguito - veniva drasticamente (e falsamente) ridimensionata, minimizzata, data (per quanto attiene l'interessamento delle falde acquifere) per non più esistente;
2. un terzo studio, condotto nel 1997 dalla HPC in zona ex Società Italiana Additivi Carburanti (SIAC) su 100 campioni di terreno analizzati e 20 prelievi di acqua di falda, che evidenziava elevate concentrazioni di piombo sia nel terreno che in falda, studio mai inserito nel documento ufficiale del piano di caratterizzazione PDC/2001 ed accompagnato da analisi del 30 aprile 1997, indirizzate dal QUAGLIA al CAPOGROSSO e recanti la dicitura '*non ufficializzate*';
 3. un quarto studio (*Relazione geologico-tecnica sulla situazione del sottosuolo dello stabilimento AUSIMONT di Bussi*) redatto nel giugno 1998 dal MOLINARI (lo stesso che aveva già redatto il rapporto PRAOIL del 1991), che incredibilmente escludeva il peggioramento della situazione da lui stesso rilevata nel 1991, addirittura attestava l'assenza di mercurio nei piezometri perforati al limite sud dello stabilimento, non effettuava alcuna ricerca dei clorometani ed era supportato da referti analitici *falsi* siccome manipolati rispetto a quelli *veri* (così descritti e rinvenuti separatamente nel corso delle indagini);
 4. la predisposizione di una vera e propria doppia documentazione da affiancare alle analisi effettivamente effettuate e contraddistinta con la dicitura *falso*, rispetto a quelle contraddistinte con la dicitura *vero*;

tutti dunque concorrendo, con le suddette azioni dolosamente omissive e commissive, a cagionare e/o comunque a non impedire, consapevolmente, l'ulteriore aggravarsi di un evento che avevano l'obbligo d'impedire;

così che per effetto dell'insieme delle condotte sopradette già dai primi anni '90 cominciavano ad essere attinte le falde acquifere superficiali e profonde (fino a 100 metri di profondità) che, attraversando il sito industriale, alimentavano 8 pozzi di captazione per l'acqua potabile realizzati più a valle dall'A.C.A. negli anni '80/'90 (cd. Campo Pozzi di Colle Sant'Angelo, sito circa Km. 2,5 a valle, in tenimento dei Comuni di Castiglione a

Casauria e Tocco da Casauria), destinati a soddisfare il fabbisogno idrico-alimentare di tutta la Val Pescara e risultati irreversibilmente inquinati certamente a far data dal 1° ottobre 2002, per la presenza di sostanze altamente nocive e tossiche per la salute dell'uomo (ed in taluni casi anche cancerogene), sostanze presenti non solo prima dell'attingimento per il consumo ma, da ultimo, anche ai punti di distribuzione finale ed, in particolare:

sostanze rilevate in falda superficiale:

- *metalli ed assimilati* (arsenico¹, cromo totale, cromo esavalente, mercurio², nichel, piombo, boro³);
- *idrocarburi aromatici*;
- *idrocarburi policiclici aromatici* (benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(B)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene);
- *alifatici clorurati cancerogeni* (clorometano⁴, triclorometano⁵, cloruro di vinile⁶, 1,2-dicloroetano⁷, 1,1-dicloroetilene⁸, tricloroetilene⁹, tetracloroetilene¹⁰, esaclorobutadiene¹¹);
- *alifatici clorurati non cancerogeni* (1,2-dicloroetilene, 1,2-dicloropropano, 1,1,2-tricloroetano¹², 1,1,2,2-tetracloroetano¹³);
- *alifatici alogenati cancerogeni* (tribromometano¹⁴, 1,2-dibromoetano¹⁵, dibromoclorometano¹⁶, bromodichlorometano¹⁷);
- *idrocarburi totali*;

sostanze rilevate in falda profonda¹⁸:

- *metalli ed assimilati* (arsenico, piombo, boro);
- *idrocarburi aromatici*;
- *idrocarburi policiclici aromatici* (benzo(a)pirene, benzo(g,h,i)perilene);
- *alifatici clorurati cancerogeni* (triclorometano,

¹ Per valori 56 volte superiori il minimo consentito.

² Per valori 1240 volte superiori il minimo consentito.

³ Per valori pari a 74 volte il minimo consentito.

⁴ Per valori 11067 volte superiori il minimo consentito.

⁵ Per valori 3.266.667 volte superiori il minimo consentito.

⁶ Per valori 1960 volte superiori il minimo consentito.

⁷ Per valori 193 volte superiori il minimo consentito.

⁸ Per valori 24.000 volte superiori il minimo consentito.

⁹ Per valori 7867 volte superiori il minimo consentito.

¹⁰ Per valori 14.000 volte superiori il minimo consentito.

¹¹ Per valori 667 volte superiori il minimo consentito.

¹² Per valori 24.500 volte superiori il minimo consentito.

¹³ Per valori 420.000 volte superiori il minimo consentito.

¹⁴ Per valori 21 volte superiori il minimo consentito.

¹⁵ Per valori 180 volte superiori il minimo consentito.

¹⁶ Per valori 120 volte superiori il minimo consentito.

¹⁷ Per valori 152 volte superiori il minimo consentito.

¹⁸ Vengono qui riportate solo quelle che hanno superato i valori minimi di legge.

- monocloroetilene, 1,2-dicloroetano, 1,1-dicloroetilene, tricloroetilene, tetracloroetilene, esaclorobutadiene);
- *alifatici clorurati non cancerogeni* (1,2-dicloroetilene, 1,2-dicloropropano, 1,1,2,2-tetracloroetano);
- sostanze rilevate in prossimità dei pozzi: *solventi clorurati* (triclorometano¹⁹, esacloroetano, 1,1-dicloroetilene, tricloroetilene²⁰, tetracloroetilene²¹, tetraclorometano²², esaclorobutadiene²³, 1,1,2,2-tetracloroetano²⁴, esaclorobutadiene²⁵);
- sostanze rilevate alla distribuzione:
 - o *esacoloroetano, tetracloruro di carbonio, 1,2 dicloroetilene* (prelievi del 5 luglio 2007 su fontane pubbliche di Torre de' Passeri, Pescara e Chieti);
 - o *esacoloroetano, dicloroetilene* (prelievi del 24, 25, 26 luglio 2007 presso varie fontane pubbliche);
 - o *esacoloroetano* (prelievi dell'8, 9 e 16 agosto 2007 in fontane di Pescara e Torre de' Passeri);
 - o *tetracloruro di carbonio, esacloroetano, esaclorobutadiene* (prelievo del 29 ottobre 2007, in Torre de' Passeri);

In Castiglione a Casauria e Tocco da Casauria a partire da epoca anteriore e prossima al 1° ottobre 2002 e con permanenza della condotta fino ad epoca immediatamente successiva al 29 ottobre 2007

B) Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 434, comma 2° Cod. Pen. perché, nella loro già indicata qualità, mediante le condotte loro rispettivamente ascritte al capo d'imputazione che precede, condotte tenute in un'area di particolare ed elevato pregio ambientale, collocata al confine tra il Parco Nazionale della Majella ed il Parco Nazionale del Gran Sasso, posta in prossimità della confluenza di due fiumi, il Tirino ed il Pescara, in una dunque zona ricca d'acqua superficiale e profonda, per la concomitante presenza dei due fiumi e di molte sorgenti, concorrevano a cagionare un disastro ambientale di immani proporzioni che riguardava l'intero suolo e sottosuolo (anche profondo, comprese, ovviamente le falde di cui al capo d'imputazione

¹⁹ Sostanza classificata come nociva, irritante e sospetta/probabilmente cancerogena.

²⁰ Sostanza classificata come nociva e verosimilmente cancerogena, probabilmente mutagena.

²¹ Sostanza classificata come sospetta cancerogena.

²² Sostanza classificata come tossica, sospetta cancerogena.

²³ Sostanza classificata come sospetta cancerogena.

²⁴ Sostanza classificata come molto tossica.

²⁵ Sostanza classificata come sospetta cancerogena.

che precede) delle aree interne ed esterne al polo chimico-industriale di Bussi, siccome interessate da una sistematica attività di illecito interrimento/smaltimento di rifiuti prodotti dai cicli produttivi degli stabilimenti ivi presenti, per quantità pari a centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti, con grave compromissione della salubrità dell'ambiente così pesantemente, diffusamente ed irreversibilmente inquinato dalla presenza di composti organici clorurati, mercurio e piombo ed in particolare:

aree interne allo stabilimento:

- *metalli ed assimilati* (arsenico, mercurio²⁶, piombo, zinco);
- *alifatici clorurati cancerogeni* (diclorometano, triclorometano²⁷, cloruro di vinile, 1,2-dicloroetano, 1,1-dicloroetilene, tricloroetilene²⁸, tetracloroetilene²⁹);
- *alifatici clorurati non cancerogeni* (1,2-dicloroetilene, 1,1,2-tricloroetano, 1,1,2,2-tetracloroetano);
- *alifatici alogenati cancerogeni* (1,2-dibromoetano³⁰);
- *piombo tetraetile*³¹;
- *idrocarburi*;

aree esterne allo stabilimento:

- *metalli ed assimilati* (arsenico, cromo esavalente³², mercurio³³, piombo³⁴, rame, zinco);
- *alifatici clorurati cancerogeni* (tetracloroetilene);
- *idrocarburi*³⁵;

In Bussi sul Tirino, da epoca anteriore e prossima al 1° ottobre 2002 (si prescrive il 1° aprile 2015)

²⁶ Per valori 3780 volte superiori il minimo consentito.

²⁷ Per valori 165 volte superiori il minimo consentito.

²⁸ Per valori 26,4 volte superiori il minimo consentito.

²⁹ Per valori 44 volte superiori il minimo consentito.

³⁰ Per valori 18,8 volte superiori il minimo consentito.

³¹ Per valori 1529 volte superiori il minimo consentito.

³² Per valori 8,1 volte superiori il minimo consentito.

³³ Per valori 187,8 volte superiori il minimo consentito.

³⁴ Per valori 35,4 volte superiori il minimo consentito.

³⁵ Per valori 177 volte superiori il minimo consentito.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	224
Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.	
Audizione di rappresentanti del Servizio sociale integrato dell'Unione dei comuni della Val d'Enza (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	224

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 14 luglio 2016. – Presidenza della Vicepresidente Sandra ZAMPA.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione di rappresentanti del Servizio sociale integrato dell'Unione dei comuni della Val d'Enza.

(Svolgimento e conclusione).

Sandra ZAMPA, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Avverte che, in rappresentanza del Servizio sociale integrato dell'Unione dei comuni della Val d'Enza, sono presenti il sindaco con delega al sociale, Andrea Carletti, la responsabile del servizio sociale

integrato, Federica Anghinolfi, il medico legale e criminologo dell'AUSL di Reggio Emilia, Maria Stella D'Andrea.

Dopo la proiezione di un breve filmato Federica ANGHINOLFI, *responsabile del servizio sociale integrato*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Andrea CARLETTI, *sindaco del Comune di Bibiano con delega al sociale*, e Maria Stella D'ANDREA, *medico legale e criminologo dell'AUSL di Reggio Emilia*, svolgono interventi sui temi all'ordine del giorno.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Sandra ZAMPA, *presidente*, il deputato Giuseppe ROMANINI (PD), la deputata Vanna IORI (PD) e la senatrice Rosetta Enza BLUNDO (M5S).

Sandra ZAMPA, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	225
Audizione dei rappresentanti dell'Istituto Nazionale salute, Migrazioni e Povertà, Concetta Mirisola, direttore generale, Antonio Fortino, direttore sanitario, Gianfranco Costanzo, direttore della Unità Operativa Complessa rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	225
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	225

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 14 luglio 2016. — Presidenza del presidente Federico GELLI.

La seduta comincia alle 8.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico GELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione dei rappresentanti dell'Istituto Nazionale salute, Migrazioni e Povertà, Concetta Mirisola, direttore generale, Antonio Fortino, direttore sanitario, Gianfranco Costanzo, direttore della Unità Operativa Complessa rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto.

(Svolgimento e conclusione).

Federico GELLI, *presidente*, introduce i temi dell'audizione.

Concetta MIRISOLA, *direttore generale dell'Istituto Nazionale salute, Migrazioni e Povertà*, svolge una relazione sul tema, depositando al riguardo documentazione che

precisa non essere soggetta a riservatezza.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Vega COLONNESE (M5S), Sara MORETTO (PD), Edoardo PATRIARCA (PD), Elena CARNEVALI (PD), ai quali rispondono Concetta MIRISOLA, *direttore generale dell'Istituto Nazionale salute, Migrazioni e Povertà*, Antonio FORTINO, *direttore sanitario dell'Istituto Nazionale salute, Migrazioni e Povertà*, e Gianfranco COSTANZO, *direttore della Unità Operativa Complessa rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto dell'Istituto Nazionale salute, Migrazioni e Povertà*.

Federico GELLI, *presidente*, ringraziando gli auditi per il prezioso contributo fornito, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.50 alle 10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di un militare in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri (*Svolgimento e conclusione*) 226

AUDIZIONI

Giovedì 14 luglio 2016. — Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione di un militare in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri.

(Svolgimento e conclusione).

Sofia AMODDIO, *presidente*, apprezza le circostanze, propone di procedere all'audizione odierna in seduta segreta.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta (*i lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica*).

Sofia AMODDIO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.40.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (IX, X e XIV Camera e 8^a, 10^a e 14^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Vice Presidente della Commissione europea per il mercato unico digitale, Andrus Ansip, sulle strategie dell'Unione europea per il mercato unico digitale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 144-quater, comma 2, del Regolamento del Senato della Repubblica, e conclusione</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante il codice della giustizia contabile. Atto n. 313 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	5
---	---

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza COM(2016)230 final (COM (2016) 230 final) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio</i>)	25
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

RISOLUZIONI:

7-00991 Capezzone: Ricorso agli strumenti finanziari derivati da parte delle pubbliche amministrazioni.	
7-01047 Causi: Ricorso agli strumenti finanziari derivati da parte delle pubbliche amministrazioni (<i>Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00192 e della risoluzione n. 8-00193</i>)	27
<i>ALLEGATO 1 (Testo riformulato della risoluzione)</i>	30
<i>ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata dalle Commissioni)</i>	33
<i>ALLEGATO 3 (Risoluzione approvata dalle Commissioni)</i>	36

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

COMITATO DEI NOVE:

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594-A	44
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico. Nuovo testo C. 3954 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	45
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	52

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	48
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico. C. 3954 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	56
AVVERTENZA	56

III Affari esteri e comunitari

INTERROGAZIONI:

5-08488 Garavini: Sulla mancata assunzione di personale docente presso le Scuole italiane di Madrid e Barcellona	57
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	60
5-08799 Sanga: Sulla condanna a morte di un minorenne in Arabia Saudita	58
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	62
5-08921 Malisani: Sul recupero di « Villa Italia » a Tarabya, presso Istanbul	58
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Audizione della Vice Direttrice Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la Salute della Famiglia, delle Donne e dei Bambini, Flavia Bustreo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	59
---	----

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	64
Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2015, relativo a sviluppo, sperimentazione, industrializzazione e produzione di un nuovo velivolo da addestramento basico, denominato <i>High Efficiency Trainer</i> . Atto n. 314 (<i>Esame e rinvio</i>)	64
Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2016, relativo all'evoluzione B1 NT del programma FSAF/PAAMS. Atto n. 315 (<i>Esame e rinvio</i>)	67

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	70
AVVERTENZA	76

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sull'ordine dei lavori	77
AVVERTENZA	77

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-07576 Manzi: Sul comparto AFAM	79
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	82
5-08050 D'Ottavio: Sul nuovo concorso per dirigenti scolastici	79
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	84
5-06931 Ricciatti: Sulle spese del comune di Santa Maria Nuova (Ancona)	79
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	85
5-06927 Cancellieri: Sul Palazzo della Civiltà Italiana nella zona Eur di Roma	79
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	86

SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	80
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	87
Sull'ordine dei lavori	80

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei presidenti dell'Associazione Guide Alpine (AGAI) e del Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane (CONAGAI), Cesare Cesa Bianchi, e del Club Alpino Italiano (CAI), Vincenzo Torti, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3011 Melilla, C. 3233 Vallascas e C. 3847 Borghi, recanti « Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di guida alpina »	80
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato a riferire in senso contrario</i>)	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-09148 Matarrese: Sulle iniziative di competenza per contrastare lo smaltimento illegale di rifiuti in Umbria	88
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	91
5-09149 Braga: Sui chiarimenti in merito al presunto smaltimento di rifiuti italiani presso alcuni siti in Marocco	89
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	92
5-09150 Pellegrino: Sui chiarimenti circa l'esistenza di una situazione di conflitto di interessi in capo al dottor Marco Ravazzolo, funzionario presso il Ministero dell'Ambiente	89
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	93
5-09151 Grimoldi: Sulle iniziative per garantire il completamento delle attività di bonifica del sito di interesse nazionale di Caffaro (Brescia)	89
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	95
5-09152 Segoni: Iniziative di competenza per garantire la compatibilità ambientale degli scarichi industriali sversati in mare	90
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	97
5-09153 Zolezzi: Sulle iniziative urgenti per affrontare i rischi derivanti dalla presenza di amianto in alcune lavorazioni ceramiche realizzate con materiali provenienti dalla Sardegna	90
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	98

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-06448 Cominardi: Autotrasportatori presenti nell'area del porto di Genova assunti da agenzie di lavoro interinale di paesi dell'Europa orientale	100
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	102

5-09012 Crivellari: Iniziative in ordine ai piani di ristrutturazione aziendale e a eventuali piani investimento relativi allo stabilimento di Castelmassa della società Cargill Srl	101
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	104

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (Atto n. 311)	101
--	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	105
---	-----

<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere della Relatrice)</i>	109
--	-----

<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	110
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 305 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	106
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-09155 Gregori: Iniziative per garantire i livelli essenziali di assistenza sanitaria nell'area di Subiaco	107
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	111

5-09156 Mariano: Iniziative per fronteggiare le emergenze sanitarie ed ambientali di Brindisi e della provincia	107
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	113

5-09157 Silvia Giordano: Iniziative rispetto alla questione di legittimità costituzionale della legge n. 15 del 2016 della regione Campania concernente la nomina dei direttori delle Aziende sanitarie	108
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	115

5-09154 Gullo: Tutela della salute dei cittadini pescaresi a seguito degli sversamenti a mare di liquami di fogna	108
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	116

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108
---	-----

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00987 Mongiello e 7-01045 L'Abbate, sulle iniziative per la tutela del settore del grano duro. Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare), Coldiretti, UeCoop e Unci .	117
---	-----

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione industriali mugnai d'Italia (Italmopa) e di Federalimentare	117
AVVERTENZA	117

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti il contenuto della legge di bilancio. S. 2451, approvato dalla Camera (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	118
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	128
Sprechi alimentari. S. 2290 approvato, in un testo unificato, dalla Camera (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	119
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	129
Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca (Parere alla VII Commissione della Camera)	123
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	130
Contrasto sfruttamento lavoro in agricoltura. S. 2217 Governo (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	124
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	131
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	127

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 306 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	132
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	133

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	134
---	-----

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie (ISSiRFA), Stelio Mangiameli, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	134
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	135
Audizione del Direttore di RaiUno, Andrea Fabiano (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	135
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione – dal n. 468/2285 al n. 469/2287</i>)	136
AVVERTENZA	135

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Audizione del dottor Alessandro Donati, Maestro dello sport del CONI (*Svolgimento e conclusione*) 141

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente 142

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Esame della proposta di relazione sulla situazione della bonifica del sito di interesse nazionale Bussi sul Tirino (relatori: on. Bratti, sen. Arrigoni, on. Cominelli) (*Seguito dell'esame e conclusione*) 143

ALLEGATO (Relazione sulla situazione della bonifica del sito di interesse nazionale Bussi sul Tirino) 145

Audizione del direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gaia Checcucci (*Rinvio dello svolgimento*) 143

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 224

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione di rappresentanti del Servizio sociale integrato dell'Unione dei comuni della Val d'Enza (*Svolgimento e conclusione*) 224

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 225

Audizione dei rappresentanti dell'Istituto Nazionale salute, Migrazioni e Povertà, Concetta Mirisola, direttore generale, Antonio Fortino, direttore sanitario, Gianfranco Costanzo, direttore della Unità Operativa Complessa rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto (*Svolgimento e conclusione*) 225

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 225

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI

AUDIZIONI:

Audizione di un militare in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri (*Svolgimento e conclusione*) 226

